



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

- composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott. GIOVANNI MARLETTA _____ Presidente
2. Dott. FRANCESCO CARIMI _____ Consigliere
3. Sig. BENEDETTA PARRINELLO _____ Giudice Popolare
4. Sig. SALVATORE MANCUSO _____ Giudice Popolare
5. Sig. DIEGA VIRONE _____ Giudice Popolare
6. Sig. ROSALBA GIOVANNA AZZARA _____ Giudice Popolare
7. Sig. SALVATORE GIAMPIERO CALI' _____ Giudice Popolare
8. Sig. MARIA ROSARIA ASSUNTA TORINO _____ Giudice Popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Giovanna Romeo _____

e con l'assistenza del Collaboratore di Cancelleria Dott.ssa Di Trapani _____

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa penale contro:

- 1) **CALAFATO SALVATORE** a Palma di Montechiaro (AG) il 23/06/67 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno. Ord. Cust. Caut. in carcere 18/7/96 - notificata 24/07/96.

DETENUTO - PRESENTE

- 2) **GALLEA ANTONIO** nato a Camicati (AG) il 26/04/57 detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia. Ordinanza custodia cautelare 18/07/96 - notificata 24/07/96.

DETENUTO - PRESENTE

N. 10/99 _____ Reg. Sent

N. 10/99 _____ Reg. Gen.

N. 1193/93 _____ Reg. N.R.

N. 1126/94 _____ Reg. N.R.

SENTENZA

In data **25/09/1999**

Depositata in Cancelleria

il **10 - 10 - 2000**

Il Direttore di Sezione
Il Funzionario di Cancelleria

Dott. Maria Falcone

*Add: 18/1/02 scheda
notificata per Calafato +
Salvatore + Gallea.*

Addi **27/7/02**

Redatt e _____ sched + 1/2 Mont
a Parla - _____

Art. Camp. Pen.

150.172 DM N. 506/02

PL N. 513/04 AL

Mod. 3/54.

3) MONTANTI GIUSEPPE nato a Canicattì (AG) il 10/05/56 ivi residente in Via Sant'Anna Case Popolari.

Ordinanza cust. Caut. in carcere 18/07/96 - decreto di latitanza 26/07/96 - 28/05/98 la Corte di Assise CL dichiara la cessazione di efficacia dell'Ord. Cust. Caut. in carcere.

LIBERO - CONTUMACE

4) PARLA SALVATORE nato a Canicattì (AG) il 29/05/48 detenuto per altro presso la Casa Circondariale Agrigento.

Ord. Cust. Caut. 18/07/96 - notificata 24/07/96 - 07/11/96 ordinanza di scarcerazione - 23/05/98 La Corte di Assise CL dichiara cessazione dell'Ord. Cust. Caut. in carcere.

**DETENUTO - ASSENTE PER RINUNCIA
APPELLANTI**

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il 04/04/98, con la quale visto l'art. 533 c.p.p., dichiarava Calafato Salvatore colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 07/11/1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi **b), d), e), g)** e, applicate le attenuanti generiche valutate equivalenti alle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni ventitre di reclusione;

dichiarava Gallea Antonio colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 07/11/1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi **b), d), e), g)** e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena dell'ergastolo;

Visti gli artt. 29, 32, 36 c.p. applicava a tutti i condannati le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e dell'interdizione legale, nonché nei confronti del solo Gallea Antonio e con spese a suo carico, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Favara e Canicattì, nonché sui quotidiani **IL GIORNALE DI SICILIA** e **LA SICILIA**.

Visto l'art.535 c.p.p. condannava Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni (per i quali si è proceduto con separato proc. n.24/99 R.G.), Calafato Salvatore e Gallea Antonio, solidalmente tra loro, al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle del proprio mantenimento durante il periodo della custodia cautelare in carcere.

Visti gli artt. 539 e 541 c.p.p. condannava Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni (per i quali si è provveduto con separato proc. n.24/99 R.G.), Calafato Salvatore e Gallea Antonio, solidalmente tra loro, al

risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio , nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio che si liquidavano in complessive lire 12.610.000= di cui lire 11.000.000= per onorari.

Visto l'art.530, 2° comma c.p.p. assolveva Montanti Giuseppe e Parla Salvatore dai delitti come loro ascritti nel decreto di rinvio a giudizio del 07/11/1996 per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 530, 2° comma c.p.p. assolveva Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni (per i quali si è proceduto con separato proc. n.24/99 R.G.) , Calafato Salvatore e Gallea Antonio dai delitti indicati alle lettere b), d), e), g) dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio solo con riferimento ad " un mitra di marca e tipo non identificati" perché il fatto non sussisteva.

I M P U T A T I

CALAFATO GIOVANNI (stralciato al proc. n.24/99 R.G.)

CALAFATO SALVATORE

GALLEA ANTONIO

MONTANTI GIUSEPPE

PARLA SALVATORE

(PROC. N.01/97 r.g. Corte Assise, decreto GUP di rinvio a giudizio del 07/11/1996)

A) del delitto di concorso in omicidio volontario aggravato di cui agli artt.61 nn.5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p. per avere, in qualità di mandanti o comunque di determinatori o rafforzatori dell'altrui proposito criminoso, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, per il quale si è proceduto con separato procedimento n.24/99) nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, cagionato con predeterminazione la morte del Dott. Rosario Livatino, Giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi delle armi da fuoco di cui ai capi successivi; con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, colpendo il giudice mentre viaggiava per recarsi in ufficio, da solo e senza alcuna misura di protezione. Con l'ulteriore aggravante di cui all'artt.61 n.10 c.p. per avere commesso il fatto in danno di un magistrato a causa

del suo rigoroso, imparziale ed inflessibile impegno nell'esercizio delle sue funzioni. In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.09.1990 alle ore 8,45 circa.

B) del delitto di cui agli artt. 81 1° comma, 110 c.p., 112 n.1 c.p., 10 legge 14/10/1974 n.497 per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto una pistola Beretta cal.9, diverse altre pistole, nonché un mitra di marca e tipo non identificati.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

C) del delitto di cui agli artt. 110 e 112 n.1 c.p., 10 e 14 legge 14/10/1974 n.497, per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal.12 con matricola abrasa.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

D) del delitto di cui agli artt. 110 e 112 n.1 c.p., 23 comma 3° legge 18/04/1975 n.110, per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto le armi di cui ai capi B) e C) precedenti, da ritenersi clandestine in quanto con matricola abrasa o comunque alterata. In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

E) del delitto di cui agli artt. 81, 1° comma, 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 legge 14/10/74 n.497 per avere, in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di

commettere il reato di cui ai capi A), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo B).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

F) del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 e 14 legge 14/10/74 n.497 per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo C).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

G) del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 c.p., 23 comma 4°, legge 18/04/75 n.110, per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo A), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo D).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990 alle ore 08,45 circa.

H) del delitto di cui agli artt. 81, 110 e 112 n.1, 648 c.p. per avere in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole e il fucile di cui ai capi B) e C), di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre, essendo il fucile anche di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2 dicembre 1989.

In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

I) del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110 e 112 n.1 e 648 c.p., poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso

fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevevano, per commettere il reato di cui al capo A), l'autovettura FIAT targata AG266800, proveniente dal furto subito da Vaiana Salvatore il 13 maggio 1990 in Villaseta (AG), la moto HONDA 600 targata AG41952, proveniente dal furto subito da Calamita Antonio in Licata il 09 giugno 1990 e l'autovettura Volkswagen GOLF con targa tedesca proveniente dalla rapina subita in Paternò il 07 gennaio 1989 da Di Bella Salvatore. In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

L) del delitto di cui agli artt.61 n.2, 110 e 112 n.1 e 424 cpv. c.p., in concorso fra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, nonché con Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano e Avarello Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impunità dei reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco alla autovettura e alla motocicletta oltrechè alla pistola BERETTA cal.9 e al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio. In Agrigento, contrada "Gasena", il 21 settembre 1990.

CAPITOLO I**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. La Corte di Assise di Caltanissetta, con sentenza del 4 Aprile 1998, ha dichiarato Benvenuto Giuseppe Croce responsabile dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 26.3.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" nei capi b), d), e) e g) della rubrica e - applicata la diminvente di cui all'art. 8 della legge 203/91 e ritenuta la continuazione - lo ha condannato alla pena di anni sedici di reclusione.

La Corte di Assise, con la stessa sentenza, ha dichiarato Calafato Giovanni responsabile dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" nei capi b), d), e) e g) della rubrica e - applicata la diminvente di cui all'art. 8 della legge 203/91 e ritenuta la continuazione - lo ha condannato alla pena di anni diciotto di reclusione; ha, inoltre, dichiarato Calafato Salvatore e Gallea Antonio responsabili dei delitti loro ascritti con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" nei capi b), d), e) e g) della rubrica e - applicate al solo Calafato Salvatore le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate e ritenuta, per entrambi, la continuazione - ha condannato Calafato Salvatore alla pena di anni ventitré di reclusione e Gallea Antonio alla pena dell'ergastolo.

Nei confronti dei predetti imputati sono state applicate le pene accessorie

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo I
Svolgimento del processo

FC -

dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale e, nei confronti del solo Gallea, anche la pena accessoria della pubblicazione della sentenza sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "La Sicilia" e mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Favara e Canicattì.

Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio sono stati, inoltre, condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza, liquidate in complessive lire 12.610.000, di cui lire 11.000.000 per onorari.

La Corte di Assise ha, infine, assolto, a norma dell'art. 530 cpv. c.p., Montanti Giuseppe e Parla Salvatore dai delitti loro ascritti nel decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996 per non avere commesso il fatto e Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio dai reati indicati alle lettere b), d), e) e g) dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio, limitatamente ad "un mitra di marca e tipo non identificati", perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, Gallea Antonio e il Procuratore Generale, chiedendo:

1) BENVENUTO GIUSEPPE CROCE:

a) l'assoluzione dal delitto di omicidio e dai "reati satelliti" per non avere

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo I
Svolgimento del processo

FC-

commesso il fatto;

b) l'applicazione delle attenuanti generiche;

c) la riduzione della pena.

2) CALAFATO GIOVANNI:

a) l'assoluzione dal delitti a lui ascritti per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o perché lo stesso non costituisce reato, anche ai sensi dell'art.

530 cpv. c.p.p.;

b) applicarsi le attenuanti generiche da dichiararsi prevalenti sulle aggravanti contestate, con conseguente ulteriore riduzione della pena;

c) la riduzione della pena al minimo edittale.

3) CALAFATO SALVATORE:

a) l'assoluzione dal delitto di omicidio e dai "reati satelliti" per non avere commesso il fatto;

b) dichiararsi prevalenti le già concesse attenuanti generiche e ridursi la pena al minimo edittale;

c) l'irrogazione nel minimo edittale della pena inflitta ex art. 81 cpv. c.p.

4) GALLEA ANTONIO:

l'assoluzione dal delitti a lui ascritti per non avere commesso il fatto.

5) IL PROCURATORE GENERALE:

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo I Svolgimento del processo
--

FC-

- a) affermarsi la responsabilità penale di Parla Salvatore e Montanti Giuseppe per tutti i reati agli stessi contestati e condannarli alle pene che avrebbe richiesto il P.M. d'udienza;
- b) eliminare le circostanze attenuanti generiche concesse a Calafato Salvatore e condannarlo alle maggiori pene che avrebbe richiesto il P.M. d'udienza.

3. Il Presidente della Corte di Assise di Appello, con decreto del 28.6.1999, ordinava la citazione a giudizio degli imputati e delle parti civili per l'udienza del 17.9.1999 presso la aula bunker di Caltanissetta e disponeva, con successivo decreto del 29 Giugno 1999, il collegamento a distanza, a norma dell'art. 7 della legge 7.1.1998 n. 11, limitatamente agli imputati Calafato Salvatore e Gallea Antonio che erano sottoposti al regime dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario.

Alla prima udienza (celebrata alla presenza degli imputati Calafato Salvatore e Gallea Antonio, collegati a distanza, nonché di Parla Salvatore presente nell'aula bunker di Caltanissetta, nell'assenza per rinuncia degli imputati Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni e nella contumacia di Montanti Giuseppe) il processo è stato rinviato al 24.9.1999, poiché non erano stati assicurati i collegamenti telefonici tra l'imputato Calafato Salvatore e i suoi difensori (cfr. verb. ud. citata, pag. 5).

All'udienza del 24.9.1999, celebrata alla presenza degli imputati Gallea Antonio e Calafato Salvatore (collegati a distanza), nella contumacia di Montanti Giuseppe e nell'assenza - per rinuncia - di Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni e

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo I
Svolgimento del processo

FC

Parla Salvatore, il difensore di Benvenuto Giuseppe Croce - munito di procura speciale - ha dichiarato di rinunciare ai motivi di appello ed ha chiesto l'applicazione della pena di anni dodici di reclusione, concordata con il Procuratore Generale, così determinata: pena base per il delitto più grave, con l'applicazione della diminvente speciale di cui all'art. 8 della legge 203/91, anni 12 di reclusione, ridotta ad anni 9 per la concessione delle attenuanti generiche, aumentata ad anni 12 per effetto della continuazione con tutti gli altri reati dei quali era stato ritenuto responsabile con la sentenza impugnata.

Anche il difensore di Calafato Giovanni - munito di procura speciale - ha dichiarato di rinunciare ai motivi di appello ed ha chiesto l'applicazione della pena di anni tredici di reclusione, concordata con il Procuratore Generale, così determinata: pena base per il delitto più grave, con l'applicazione della diminvente speciale di cui all'art. 8 della legge 203/91, anni 13 di reclusione, ridotta ad anni 10 per la concessione delle attenuanti generiche, aumentata ad anni 13 per effetto della continuazione con tutti gli altri reati dei quali era stato ritenuto responsabile con la sentenza impugnata.

La Corte ha disposto la separazione del processo nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce e di Calafato Giovanni, ha disposto la sospensione del processo nei confronti degli altri imputati e si è riservata di decidere sulla richiesta di pena concordata, ritirandosi in camera di consiglio; è, quindi, rientrata in aula ed il Presidente ha dato lettura del dispositivo allegato al fascicolo processuale, relativamente agli imputati Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni.

Chiamato, quindi, il processo nei confronti degli altri imputati, dopo la relazione

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo I
Svolgimento del processo

FC -

della causa da parte del giudice *a latere*, il Procuratore Generale ha chiesto l'acquisizione degli estratti esecutivi emessi dall'autorità giudiziaria di Palermo l'8.9.1999, al fine di dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza, pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nei confronti di Parla Salvatore e Montanti Giuseppe, imputati di "associazione mafiosa aggravata".

Il Procuratore Generale ha chiesto, inoltre, l'acquisizione della relativa sentenza, divenuta irrevocabile nei confronti di Parla Salvatore e Montanti Giuseppe.

La Corte, sentiti i difensori degli imputati, ha disposto l'acquisizione dei documenti prodotti dal Procuratore Generale (cfr. verb. ud. 24.9.1999, trascrizioni, pag. 58 - 61).

Nella stessa udienza hanno, quindi, formulato le conclusioni, come riportate nel relativo verbale, il Procuratore Generale e gli avvocati Filippa Orlando e Armando Veneto, difensori dell'imputato Parla Salvatore (cfr. verb. ud. 24.9.1999).

Il processo è stato, quindi rinviato, all'udienza del 25.9.1999.

La Corte, dopo le conclusioni degli avvocati Salvatore Candura (difensore di Gallea Antonio) e Lidia Fiamma (che ha difeso Calafato Salvatore), si è ritirata, alle ore 11,28, in camera di consiglio per deliberare; è, quindi, rientrata in aula alle ore 17,00 ed il Presidente ha dato lettura del dispositivo, allegato al fascicolo processuale.

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo I Svolgimento del processo
--

CAPITOLO II**L'ESECUZIONE MATERIALE DELL'OMICIDIO****DEL DOTT. R. LIVATINO**

1. La mattina del 21.9.1990 il dott. R. Livatino partì da Canicattì per raggiungere la sede del Tribunale di Agrigento, dovendo comporre il collegio per l'udienza di quel giorno.

Il magistrato percorreva la S.S. 640, in contrada "San Benedetto" e, lungo il tratto rettilineo della strada, fu aggredito a colpi d'arma da fuoco.

La sua autovettura fu prima affiancata e poi sorpassata da una Fiat Uno turbo diesel (bruciata successivamente in contrada "Gasena" nelle vicinanze dell'abbeveratoio "Petruša").

La Fiat Uno era guidata da Gaetano Puzangaro e, all'interno del mezzo, vi era anche Avarello Giovanni.

Il Puzangaro, allo svincolo di Castrolibero, attese il passaggio della Ford Fiesta del magistrato; quindi la raggiunse e l'affiancò.

Dalla Fiat Uno furono esplosi due colpi di fucile che, tuttavia, non colpirono il magistrato ma la sua autovettura.

Ai colpi di fucile seguirono colpi di pistola, com'è dimostrato dai segni lasciati sulla guarnizione metallica dello sportello anteriore sinistro (foro di entrata) e sul parabrezza (foro di uscita) e dalla direzione obliqua dei colpi d'arma da fuoco.

Alla manovra di affiancamento seguì, da parte del Puzangaro, quella di sorpasso

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

FL -

della Ford Fiesta davanti alla quale egli si fermò per spingerla indietro.

Questa manovra è dimostrata dall'ammaccatura della parte anteriore sinistra della Ford Fiesta, dai frammenti di vetro del faro, dall'introflessione del paraurti nella parte sinistra e dall'ammaccatura del cofano nella parte anteriore sinistra.

I danni della Ford Fiesta trovano corrispondenza nella rientranza dello sportello anteriore destro e nell'ammaccatura della parte posteriore destra della Fiat Uno.

La manovra, in precedenza descritta, trova un ulteriore riscontro nella posizione in cui fu trovata la Ford Fiesta: con la parte posteriore destra addossata al guardrail e la parte anteriore alla distanza di cm. 50 dallo stesso guardrail.

E' da escludere che il dott. R. Livatino abbia potuto tentare la retromarcia o l'inversione del senso di marcia poiché le ruote della sua autovettura erano diritte e non sterzate, come, invece, avrebbero dovuto essere in caso d'inversione del senso di marcia.

La Polizia di Stato, giunta sul posto, trovò l'autovettura con il motore acceso e con segni di colpi d'arma da fuoco alla fiancata sinistra e al lunotto posteriore.

Il cambio in "folle" dimostra che il magistrato, per non rimanere intrappolato nella sua auto che era rimasta bloccata (la Fiat Uno vi stava davanti e la spingeva), disinserì la marcia che aveva in precedenza, facendo così indietreggiare la sua autovettura per tentare, come in effetti fece, la fuga verso la campagna.

Egli, infatti, uscì dal mezzo e si diresse verso la scarpata.

Il dott. R. Livatino, nell'atto di scavalcare il guardrail e assumendo necessariamente una posizione di flessione del busto in avanti, fu colpito da un

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

colpo di pistola sparato a breve distanza, da sinistra a destra e dal basso in alto (cfr. consulenza necroscopica del prof. B. Guardabasso del 20.10.1990, pag. 20).

Nel frattempo sopraggiunsero con la moto Amico Paolo e Pace Domenico; la moto si fermò più avanti della Ford Fiesta del magistrato.

Questi, nel proseguire la fuga per la campagna, fu costretto a cambiare direzione, come dimostrano il caricatore rinvenuto nella scarpata, i bossoli e gli oggetti rinvenuti in punti diversi della vallata, lungo un percorso di oltre 81 metri (cfr. rilievi fotografici, n. 2 e n. 21).

Il dott. R. Livatino, durante la fuga, fu colpito da un secondo e da un terzo colpo, esplosi da dietro in avanti e da destra a sinistra.

Il terzo colpo provocò le lesioni pleuro-polmonari ad effetto mortale.

Il magistrato fu, quindi, raggiunto da altri due colpi che gli furono sparati quando era disteso a terra.

In fondo alla scarpata di destra (in direzione Agrigento), nel greto del torrente San Benedetto, giaceva il corpo senza vita del dott. Livatino.

Gli autori dell'omicidio risalirono, poi, sulla strada e portarono la Fiat Uno e la moto Honda in contrada "Gasena", dove le incendiarono.

2. Dall'esame esterno del cadavere e dall'autopsia (eseguiti nell'ambito del procedimento contro Amico e Pace, definito con sentenza n.7/94 della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994) è emerso che il dott. R. Livatino fu raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco corta, cal. 9, sparati almeno da due armi diverse e uno dei quali (il primo dei cinque) fu esploso a breve distanza.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

Il consulente ha, in particolare, messo in evidenza che il dott. R. Livatino fu raggiunto da cinque colpi di pistola di cui uno esplosivo con direzione da sinistra a destra e dal basso in alto, due esplosivi con direzione di dietro in avanti e da destra a sinistra e due esplosivi con direzione da sinistra a destra e lievemente dall'alto in basso a vittima per terra perché ferita mortalmente.

Il consulente ha, inoltre, accertato che i cinque colpi provocarono altrettante ferite trapassanti e due ferite a fondo cieco al torace e alla spalla destra con ritenzione di proiettile reperito dallo stesso consulente, in quanto uno dei due colpi causò prima una ferita trapassante al braccio destro e al mascellare inferiore destro e poi due ferite a fondo cieco all'emitorace destro e alla spalla destra.

La sede dei tre primi fori di ingresso dei proiettili e la direzione dei tralci anatomici dagli stessi prodotti portavano a stabilire che i colpi furono esplosivi da dietro la vittima ed alla sua sinistra il primo, da dietro la vittima ed alla sua destra il secondo ed il terzo (che aveva provocato le lesioni pleuro-polmonari ad effetto mortale).

Il quarto ed il quinto colpo furono esplosivi quando già il dott. R. Livatino era disteso a terra, ormai in fin di vita per le lesioni polmonari subite.

Gli effetti della carica esplosiva nelle zone paramarginali del foro prodotto dal primo dei cinque colpi portarono il perito ad accertare che fu esplosivo a breve distanza, quantificabile, anche in considerazione del tipo di arma usata, in non oltre centimetri 30 o 40 (è stata così formulata l'ipotesi che questo sia stato il primo colpo che aveva raggiunto il dott. R. Livatino mentre stava scavalcando il guardrail della strada, assumendo una posizione di parziale flessione del busto in

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

avanti).

Il secondo e il terzo colpo dovettero essere esplosi all'inizio della fuga verso la scarpata.

Passò poi del tempo perché il dott. R. Livatino potesse raggiungere il punto in cui cadde per effetto delle lesioni polmonari subite, distante dal guardrail metri 81,50.

I due proiettili reperiti nel cadavere furono sparati da due armi cal. 9 parabellum.

La causa della morte è da ascrivere a collasso cardiocircolatorio per insufficienza respiratoria da emotorace acuto e per emorragia e spappolamento encefalico (cfr. relazione della consulenza del prof. B. Guardabasso del 20.10.1990).

3. Il sopralluogo effettuato dalla polizia scientifica il 21.9.1990, in contrada San Benedetto di Favara, ha consentito di accertare che sulla S.S. 640 al Km. 12+700 vi era la Ford Fiesta targata AG 174248 con il motore acceso, la leva cambio marce in posizione "folle" e la leva del freno a mano abbassata.

L'autovettura, a due sportelli e di colore amaranto, era rivolta con la parte anteriore in direzione di Agrigento ed aveva la parte posteriore destra addossata al guardrail e quella anteriore destra a cm. 50 dallo stesso guardrail.

L'autovettura aveva il vetro dello sportello destro rotto e il vetro del lunotto in frantumi con i frammenti sparsi "sul ripiano interno soprastante il cofano";

l'indicatore di direzione e il faro di sinistra erano rotti ed il paraurti era rientrato.

I pezzi di vetro del faro e dell'indicatore di direzione erano sparsi sul manto stradale.

La guarnizione metallica dello sportello anteriore sinistro presentava "una

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II L'esecuzione materiale del delitto</p>

concavità" della larghezza di due centimetri, verosimilmente prodotta da proiettile d'arma da fuoco.

Nella parte superiore dello stesso sportello vi era un foro, a margini introflessi, del diametro di cm. 3,5 e sulla base di questo foro vi erano due concavità del diametro di mm. 6 ciascuna, prodotte verosimilmente da pallettoni di cartucce di fucile.

All'interno del tetto dell'autovettura vi erano due fori di uscita (estroversi) disposti longitudinalmente al foro del diametro di cm. 3,5.

La cintura di sicurezza del lato guida era squarciata all'altezza della spalla sinistra del guidatore.

Lo squarcio era stato prodotto verosimilmente da colpi di arma da fuoco.

Nel cruscotto, a destra, vi era un foro di entrata, a margini introflessi, di un centimetro di diametro, che aveva corrispondenza in un foro nella carrozzeria del vano motore, dove fu trovato un frammento di proiettile deformato.

Il vetro del parabrezza presentava un foro di uscita verosimilmente prodotto da proiettile d'arma da fuoco, proveniente dal lato sinistro dell'autovettura e posto a cm. 4 dal lato destro e a cm. 24 dalla base esterna.

Sul sedile anteriore sinistro si trovava un frammento di sughero, presumibilmente borra di cartuccia per fucile e sotto il sedile anteriore destro e nella tappezzeria del tetto venivano trovati frammenti di camicia di proiettile e di sughero, oltre a tre frammenti di piombo deformati, presumibilmente pallettoni di cartucce per fucile.

Sul manto stradale sono stati rinvenuti:

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

- 1) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca F.G. e un bottone grigio;
- 2) un bossolo cal. 9 mm. parabellum marca G.F.L. del 1983;
- 3) una cartuccia cal. 9x21 appena percossa e frammenti di vetro dello sportello anteriore destro dell'autovettura;
- 4) un bossolo cal. 9x21 marca G.F.L.;
- 5) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca G.F.L.;
- 6) un frammento di incamicatura di proiettile e, ad un metro di distanza, del terriccio, presumibilmente caduto da un parafrangente di auto.

La Ford Fiesta - ha precisato dalla polizia scientifica - non presentava tracce di terriccio.

Vennero, inoltre, rinvenuti nella campagna sottostante il guardrail:

- 1) un caricatore bifilare con la scritta P.B. cal. 9 para, made in Italy, contenente 4 cartucce cal. 9 parabellum marca G.F.L. degli anni 82-84-84 e 88;
- 2) gli occhiali del dott. R. Livatino;
- 3) una scarpa del piede sinistro, di colore nero, del dott. R. Livatino;
- 4) una cartuccia cal. 9x21 marca G.F.L.;
- 5) un'altra cartuccia dello stesso calibro a 40 metri dal guardrail.

Il cadavere del dott. R. Livatino fu trovato a metri 81,50 dal guardrail, il capo rivolto verso Agrigento.

A circa due metri di distanza la polizia ha notato due macchie di sangue e, lì vicino, quattro bossoli cal. 9x21 marca G.F.L.

4. Il sopralluogo in contrada "Gasena" fu eseguito sia dai carabinieri di Favara,

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II L'esecuzione materiale del delitto</p>

avvertiti telefonicamente da Milioti Rosario, sia dalla polizia scientifica della questura di Agrigento.

I carabinieri trovarono su uno spazio di terra battuta vicino all'abbeveratoio, denominato "Petruša", una Fiat Uno bianca e una moto Honda, completamente bruciate.

I due mezzi erano affiancati e rivolti, con le parti anteriori, verso la scarpata della collina e, con le parti posteriori, verso la stradella.

La Fiat Uno, turbo diesel e a quattro sportelli, era completamente bruciata; la parte "posteriore destra all'altezza dei dispositivi di segnalazione di direzione e dello stop" aveva la lamiera ammaccata e rientrata; altra "lieve rientranza della carrozzeria si notava lungo lo sportello anteriore destro".

All'interno dell'autovettura furono trovati, su quel che rimaneva del sedile anteriore destro dopo l'incendio, una "culatta otturatore completa di canna relativa a una pistola semiautomatica cal. 9 parabellum"; sotto lo stesso sedile vi erano altre parti della stessa arma.

Sul sedile anteriore sinistro venne trovato un "serbatoio da 15 colpi per pistola cal. 9 parabellum"; sul sedile posteriore, infine, vi era un fucile a canne sovrapposte marca "Breda", privo del calcio in legno, verosimilmente distrutto dall'incendio.

Sul basamento dell'autovettura e sul terreno, a un paio di metri dalla Fiat Uno, vennero trovati bossoli cal. 9.

Dall'annotazione di servizio dell'ispettore della Polizia di Stato Giacomo Principe, in data 21.9.1990, risulta inoltre che l'autovettura Fiat Uno "presentava

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

FC-

le ruote anteriori rivolte sulla sinistra”.

Le successive indagini sulla provenienza dei mezzi consentirono di accertare che la Fiat Uno era stata rubata a Vaiana Salvatore il quale aveva denunciato il furto ai carabinieri di Villaseta il 13.5.1990 e che la moto Honda era stata rubata a Calamita Antonino, il quale aveva denunciato il furto al commissariato di Licata il 9.6.1990.

5. Il teste Pietro Ivano Nava riferì alla polizia giudiziaria che, mentre si dirigeva verso Agrigento a bordo della sua autovettura Lancia Thema tipo familiare, dopo avere oltrepassato intorno alle ore 8,30, lo svincolo di Canicattì sud, era stato superato da una motocicletta che viaggiava ad alta velocità e in modo così rischioso da richiamare la sua attenzione.

La motocicletta aveva paramanopole bianche e la targa legata al parafrangente con nastro adesivo; a bordo vi erano due persone e, quella seduta dietro, indossava un maglione rosso e un casco bianco.

Dopo circa dieci minuti vide ferma sulla sua destra una Ford Fiesta rossa con il lunotto posteriore rotto e davanti a questa vettura un uomo che riconobbe nel giovane con il casco bianco e il maglione rosso che in precedenza aveva visto sulla motocicletta che l'aveva sorpassato.

Il giovane si trovava vicino alla motocicletta che era ferma davanti alla Ford Fiesta.

Il teste ebbe modo di vedere, mentre superava la Fiesta, un altro giovane scavalcare il guardrail e impugnare con la sinistra una pistola con canna più lunga

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

e larga del normale; il Nava riferì inoltre di avere avuto l'impressione che nella scarpata vi fosse un uomo di corporatura media, con un indumento azzurro, il quale fuggiva.

Trenta metri più avanti la Ford Fiesta, il Nava notò ferma una Fiat Uno beige che aveva i fari anteriori rotti e a bordo della quale non vi era nessuno.

6. Sulla scorta delle prime indicazioni fornite dal teste Nava in sede di individuazioni fotografiche eseguite la sera del 21.9.1990, le indagini vennero indirizzate nei confronti di Amico Paolo ed altri soggetti di Palma di Montechiaro tra cui Pace Domenico e Puzangaro Gaetano.

Le ricognizioni eseguite da Nava, le contraddizioni nelle dichiarazioni rese alla polizia da Pace e Amico, il fallimento del loro alibi convinsero il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta a chiedere l'arresto provvisorio di Amico Paolo e Pace Domenico che si trovavano in Germania e che furono successivamente estradati in Italia.

Con sentenza del 18.11.1992 la Corte di Assise di Caltanissetta dichiarò il Pace e l'Amico colpevoli, come esecutori materiali, dell'omicidio del giudice dott. R. Livatino e li condannò all'ergastolo.

La sentenza fu confermata dalla Corte di Assise di Appello il 13.4.1994 ed è divenuta irrevocabile il 27.1.1995, in seguito al rigetto dei ricorsi dei due imputati da parte della Corte di Cassazione.

La Corte di Assise di Caltanissetta - con successiva sentenza del 13.7.1995, divenuta irrevocabile il 10.11.1997 - dichiarò responsabili dell'omicidio del dott.

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

FC-

R. Livatino anche Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano che avevano partecipato all'esecuzione materiale del delitto.

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo II
L'esecuzione materiale del delitto

CAPITOLO III**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA
A NORMA DELL'ART. 192 C.P.P., CON RIFERIMENTO ALLA
CHIAMATA IN CORREITÀ E ALLE DICHIARAZIONI
DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**

Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nel primo grado del giudizio costituiscono il nucleo probatorio più rilevante per ricostruire il gravissimo fatto delittuoso, oggetto del processo.

Una disamina dei criteri di valutazione della prova, con particolare riferimento alla chiamata in correità, è contenuta nella sentenza di primo grado; non è, tuttavia, superfluo riaffermare alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di chiamata in correità, prima di passare alla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia.

Occorre, innanzitutto, ribadire che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la chiamata in correità ha valore di prova e non di mero indizio (cfr., tra le altre, Cass. Pen., Sez. VI, 17.6.1998, n. 7240 - ud. 16.4.1998, Civardi ed altro; Cass. Pen., Sez. I, 25.2.1997, n. 1801 - ud. 22.1.1997, Bompressi ed altri); tale principio può ritenersi ormai *ius receptum*, sicché non può essere condiviso l'assunto secondo cui la chiamata in correità costituirebbe un mero indizio.

E' stato, poi, affermato che tale elemento di prova non è autosufficiente, avendo l'art. 192, comma terzo, c.p.p. sancito la necessità che la chiamata in correità sia

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p.

assistita da elementi estrinseci idonei a confermarne l'attendibilità (cfr., ancora, Cass. Pen., Sez. I, 25.2.1997, già citata; Cass. Pen., Sez. I, 17.6.1998, n. 7240, già citata; Cass. Pen., Sez. I, 29.5.1997, n. 5036 - ud. 3.4.1997 - Pesce ed altri; Cass. Pen., Sez. VI, 13.2.1997, n. 1315 - ud. 29.5.1996 - Schemmari ed altro).

La necessità che le dichiarazioni, rese a norma dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., siano confortate da elementi probatori estrinseci alla chiamata, che ne avvalorino e confermino la veridicità, impone, dunque, la verifica dell'attendibilità intrinseca e l'accertamento della esistenza di riscontri esterni.

La giurisprudenza prevalente ritiene che il riscontro dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del coimputato debba precedere l'accertamento di eventuali riscontri esterni; è, quindi, necessario che le predette dichiarazioni siano sottoposte ad un accurato esame volto ad accertare la credibilità soggettiva del dichiarante che deve essere desunta dalla circostanza che essa provenga da soggetti che possono conoscere la verità perché concorrenti nella consumazione dei fatti delittuosi di cui riferiscono o siano, almeno, inseriti nel contesto criminale in cui tali fatti avvennero.

Altri indici rivelatori della credibilità soggettiva del dichiarante sono stati individuati nella spontaneità della dichiarazione, nella specificità, costanza e ricchezza di dettagli del discorso narrativo, nella coerenza e nel disinteresse che caratterizzano la chiamata in correità e nell'assenza di contrasto con altre acquisizioni probatorie o di contraddizioni eclatanti.

Questo principio è stato autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte le quali, con la sentenza n. 1653 del 22.2.1993 (imputati Marino

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p.

ed altri), hanno statuito che, ai fini della valutazione della chiamata in correità, il giudice deve, in primo luogo, valutare la credibilità del dichiarante "in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socioeconomiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni...".

I principi di diritto enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite sono stati riaffermati da successive pronunce del giudice di legittimità, il quale ha sottolineato l'esigenza di una valutazione della personalità del collaboratore di giustizia e, tra l'altro, delle ragioni che lo hanno determinato a collaborare (al fine di una più esatta comprensione delle dichiarazioni accusatorie e della valutazione della loro portata e dei loro limiti) ancor prima che si passi alla valutazione dei riscontri esterni (cfr., tra le ultime, Cass. Pen., Sez. I, 17.12.1998, n. 13272 - ud. 5.11.1998 - Alletto ed altri; Cass. Pen., Sez. VI, 17.6.1998, n. 7240 - ud. 16.4.1998 - Civardi ed altro, già citata).

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III
Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p.

E', poi, evidente come tale conoscenza e l'indagine sulla personalità delinquenziale del chiamante in correità (o in reità) - in relazione al ruolo ricoperto all'interno del sodalizio mafioso, a eventuali funzioni decisionali svolte, all'inserimento nel contesto criminale, nello ambito del quale sono stati commessi i fatti-reato raccontati, nonché ai rapporti con i chiamati in correità - siano utili per sventare eventuali manovre ispirate da intenti di depistaggio o di calunnia che possono trovare spiegazione nel passato del dichiarante e, comunque, per smascherarne il mendacio.

Occorre, tuttavia, sottolineare che non necessariamente il mendacio è di portata tale da coinvolgere la globalità delle dichiarazioni, sicché anche sotto questo profilo appare utile il ricorso alla conoscenza della personalità del soggetto per individuare le ragioni che possono aver determinato tale mendacio; nell'ipotesi in cui, infatti, la falsa dichiarazione possa essere ricondotta - sulla base di elementi logici e concreti di valutazione desumibili dalle acquisizioni processuali - a motivi che non coinvolgono l'intera personalità del collaboratore, la valutazione negativa va circoscritta alle sole dichiarazioni che risultino soggettivamente inattendibili perché legati a motivi peculiari, senza che sia lecito procedere a semplicistiche generalizzazioni che coinvolgano la personalità del dichiarante e l'intero suo discorso narrativo.

Deve, comunque, escludersi che, ai fini di valutare l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, sia necessario accertarne il ravvedimento morale; vanno, infatti, abbandonati i criteri di valutazione fondati sull'accertamento di un pentimento reale di natura etica, dovendosi, invece, avere riguardo alla genesi

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p.

della risoluzione a rendere le dichiarazioni accusatorie e ai rapporti che legano il dichiarante alle persone accusate.

E' stato, infatti, affermato dalla Suprema Corte il principio, secondo cui: "In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. <<pentimento>>, collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del c.d. <<pentito>> deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - bensì attraverso l'esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. II, 20.3.1997, n. 36 - c.c. 14.1.1997, Spataro e, in senso conforme, Cass. Pen., Sez. I, 6.5.1998, n. 5270 - ud. 12.3.1998 - Di Martino).

Il fatto che il chiamante in correità risulti generalmente aver fatto parte del mondo criminale, a volte con ruoli di rilievo, non vale ad escluderne l'attendibilità intrinseca, trattandosi di una connotazione comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati connessi, tenuta presente dal legislatore nel subordinare la rilevanza di tali fonti di prova ad una verifica sull'attendibilità intrinseca della chiamata in correità e sull'esistenza di riscontri esterni (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 19.4.1996, n. 4108).

FC

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p.</p>
--

Per quanto attiene, poi, ai criteri dettati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in ordine alla verifica dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione accusatoria, deve rilevarsi che la spontaneità della dichiarazione deve essere intesa nel senso che la stessa non sia frutto di imposizione o di condizionamento da parte di terzi ma sia il risultato, quanto alla sua esistenza ed al suo contenuto, di una libera scelta del dichiarante; la specificità e la ricchezza di dettagli attengono al contenuto della dichiarazione accusatoria che, per assurgere a dignità di prova, non può essere generica e priva di riferimenti a circostanze concrete perché queste hanno la funzione di consentire al giudice sia di valutare la precisione, la valenza ed i limiti della medesima dichiarazione accusatoria sia di verificarne la veridicità proprio mediante il controllo delle circostanze medesime.

Il grado di specificità e di ricchezza dei dettagli, che deve richiedersi al fine della verifica dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione, varia, a seconda che il soggetto parli di fatti conosciuti direttamente ovvero appresi da terzi, dovendosi nel primo caso richiedere una maggiore precisione del racconto, in quanto la genericità del medesimo può costituire in questo caso un sintomo del mendacio del dichiarante.

La coerenza logica della dichiarazione deve riguardare tutti i diversi punti del fatto riferito dal dichiarante e costituisce un requisito indefettibile ai fini della verifica dell'attendibilità intrinseca.

La costanza della dichiarazione deve, infine, essere valutata con particolare attenzione, soprattutto al fine di comprendere se eventuali difformità siano da attribuire al mendacio del dichiarante o ad involontarie inesattezze del ricordo,

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p.

considerando, tuttavia, che in momenti diversi è fisiologica una qualche difformità del racconto per il naturale funzionamento dei meccanismi della memoria.

Non costituisce, per sé sola, manifestazione d'incoerenza un'eventuale maggiore precisione o ricchezza del racconto, rispetto alle prime dichiarazioni rese, a volte, alcuni anni prima in altra fase del procedimento.

Non necessariamente, infatti, un successivo ricordo è segno di mendacio piuttosto che di una idonea sollecitazione della memoria.

Su tale materia non possono essere formulate - ad avviso della Corte - regole generali applicabili in modo uguale in tutte le ipotesi, dovendo essere la valutazione fatta caso per caso in relazione alla personalità del chiamante in reità.

Va, peraltro, sottolineato che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che "la chiamata in reità può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti" (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 17.3.1997, n. 6954 - c.c. 19.12.1996 - Cipolletta e altro).

Si deve, poi, rilevare che l'accertamento della sussistenza o dell'insussistenza del requisito della costanza delle dichiarazioni, seppure idonea a fornire indicazioni utili, non può avere un effetto preclusivo sull'ulteriore vaglio dell'attendibilità della dichiarazione e che persino una ritrattazione - in taluni casi e qualora di essa non siano fornite giustificazioni valide e convincenti - lungi dall'inficiare la precedente dichiarazione accusatoria, può costituire ulteriore conferma della sua veridicità (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 15413 del 21/11/90, Mongardi; Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 5536 del 20/05/91, Capece ed altro; Cass. Pen., Sez.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III
Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p.

I, sentenza n. 8756 del 5/09/91, Giaselli ed altri; Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 7524 del 26/06/92, Biava ed altro; Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 7627 del 30/07/96, Alleruzzo ed altri).

Per quanto concerne il requisito del disinteresse della dichiarazione va, innanzitutto, ribadito che il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità (o in reità), dandosi per scontati i consequenziali benefici di legge e, cioè, le misure premiali (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 7.6.1997, n. 5401 - ud. 13.5.1997 e, in senso conforme, Cass. Pen., Sez. I, 6.5.1998, n. 5270 - ud. 12.3.1998 - Di Martino).

Il fatto che nella maggior parte dei casi vi siano, alla base della scelta di collaborare con lo Stato, principalmente motivazioni utilitaristiche non incide negativamente, per sé solo, sulla validità probatoria delle dichiarazioni accusatorie, poiché il disinteresse che costituisce sintomo dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni è quello che deve avere il dichiarante nel fornire una determinata ricostruzione dei fatti criminosi a preferenza di altre e nell'indicare, quali autori dei fatti, determinati soggetti anziché altri.

Il requisito del disinteresse deve considerarsi sussistente allorché dagli atti non emergano elementi concreti che inducano a ritenere che, nell'accusare determinate persone o nel riferire una determinata versione dei fatti, il dichiarante sia mosso dall'intento di scagionare o attenuare la responsabilità propria o di altri, ovvero di accusare falsamente altri e, comunque, dall'intento di perseguire vantaggi diversi da quelli conseguibili per effetto della scelta collaborativa.

L'analisi della credibilità soggettiva del chiamante in correità (o in reità) deve,

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p.

dunque, essere condotta a partire dalla personalità di ciascuno dei collaboratori di giustizia anche per accertare la possibilità che essi avevano di conoscere realmente i fatti dagli stessi riferiti in ragione del loro vissuto criminale.

Devono, poi, essere indicati i motivi che verosimilmente li hanno indotti a rendere le loro confessioni e le chiamate in correità o in reità.

In relazione al contenuto della dichiarazione si deve, poi, osservare che l'esame va condotto separatamente per ogni singolo episodio criminoso riferito dal dichiarante, senza che sia possibile estendere automaticamente né in positivo né in negativo la verifica riguardante un determinato fatto agli altri narrati dallo stesso soggetto.

Si ritiene, infatti, che devono sempre essere sottoposti ad accurato ed analitico esame critico i singoli elementi di prova per poi procedere a una valutazione congiunta e comparata degli elementi medesimi e - nel caso in cui si valuti una medesima fonte di prova riferenti a più fatti del medesimo procedimento o addirittura a fatti concernenti procedimenti diversi - la valutazione della fonte va necessariamente condotta attraverso l'esame dei suoi atteggiamenti con riferimento a ciascun fatto, sicché l'attendibilità o inattendibilità relativa ad un singolo episodio non può essere estesa meccanicamente ad altri fatti, non operando, *in subiecta materia*, la c.d. proprietà transitiva delle valutazioni sulle dichiarazioni dei collaboranti.

Il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità implica che la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo

automatico ma comporta la stessa conseguenza nel caso in cui sia negata l'attendibilità per una parte del racconto; anche in questa ipotesi l'inattendibilità non coinvolge necessariamente le altre parti del discorso che reggano alla verifica giudiziale del riscontro.

Non è, quindi, possibile, far discendere da un mendacio o da una scarsa precisione una generale valutazione di discredito della fonte.

Il suddetto principio vale anche all'interno delle propalazioni riguardanti uno stesso fatto criminoso, sicché deve ritenersi pienamente legittima - per tutte le considerazioni svolte - la valutazione frazionata delle medesime (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 25.8.1995, n. 9090; Sez. VI, 19.4.1996, n. 4108; Sez. I, 15.5.1997, n. 4495 - ud. 21.4.1997 - Di Corrado ed altri, secondo cui "E' lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità, per cui l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa, non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico").

Analogamente, secondo l'orientamento giurisprudenziale citato che questa Corte condivide, è legittimo ritenere provate solo quelle parti compiute del racconto accusatorio per le quali sussistano validi riscontri, scindendole dalle altre per le quali tali condizioni non ricorrano.

Una volta valutata la credibilità soggettiva del chiamante in correità (o in reità) è necessario procedere alla verifica attraverso gli elementi di riscontro esterni.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p.

Va, al riguardo, ribadito che gli stessi possono essere di qualsiasi tipo e natura e sono stati individuati dalla giurisprudenza, di volta in volta, nella ricognizione di cose, nel riconoscimento fotografico, negli accertamenti di polizia giudiziaria, nella riscontrata corrispondenza in ordine ai luoghi indicati dal dichiarante, nei legami esistenti tra il chiamante in correità ed altri soggetti facenti parte della stessa associazione criminosa.

Anche di recente è stato, infatti, affermato dalla Suprema Corte che “La chiamata di correo, che deve avere i requisiti della credibilità e dell’attendibilità intrinseca, ha valore di prova e non di mero indizio, sempre che venga confermata nella sua attendibilità da <<altri elementi di prova>> (che devono essere tanto più consistenti, quanto meno radicale sia l’accertamento sulla credibilità e sull’attendibilità intrinseca e viceversa); e gli altri elementi di prova possono essere di qualsiasi tipo e natura, purché logicamente idonei alla conferma dell’attendibilità; conferma che deve, poi, riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all’episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante” (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 25.2.1997, n. 1801 - ud. 22.1.1997 - Bompressi ed altri, già citata; Cass. Pen., Sez. I, 29.5.1997, n. 5036 - ud. 3.4.1997 - Pesce ed altri).

Gli elementi integratori idonei a confermare la chiamata in correità possono essere anche di natura logica e possono consistere in altre chiamate in correità.

La convergenza di più chiamate in correità o di più dichiarazioni accusatorie comporta il loro reciproco riscontro, a condizione che le stesse siano rese in modo indipendente, così da escludere che siano il frutto di previo accordo o traggano

FL-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell’art. 192 c.p.p.

origine dalla stessa fonte di informazione (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 30.5.1998, n. 6343 - ud. 31.3.1998 - Avila ed altri, secondo cui i riscontri che devono essere esterni alla chiamata "possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, cioè non predeterminati per specie o qualità, e quindi anche solo di carattere logico che, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata, in radice passibile di sospetto, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova"; Cass. Pen., Sez. I, 23.4.1998, n. 4807 - ud. 31.3.1998 - D'Amora, secondo cui il riscontro esterno "idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, ben può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze").

E' stato, inoltre, affermato che neppure l'accertata conoscenza di precedenti propalazioni costituisce un ostacolo all'originalità delle successive dichiarazioni, ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio può essere accertata - sul piano soggettivo come su quello oggettivo - in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente "il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenza di prima mano" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 16.6.1992, n. 6992).

Anche la causale del delitto può costituire un elemento di fatto suscettibile di essere riscontrato, sicché - in caso di esito positivo del riscontro - vale a

FC-

confermare l'attendibilità del dichiarante ed il contenuto della dichiarazione (cfr. Cass., Sez. I, 29.5.1997, n. 5036, già citata).

Il riscontro probatorio estrinseco non deve, poi, costituire prova del fatto da dimostrare, vale a dire avere la consistenza di una prova autosufficiente, ma avere l'idoneità a verificare l'attendibilità del dichiarante.

Quando il riscontro consista in un'altra chiamata in correità non è necessario che questa ultima - a sua volta - riceva la convalida attraverso altro elemento di riscontro esterno, poiché, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcun'altra operazione di comparazione o di verifica.

Nell'ipotesi di coesistenza e convergenza di più fonti accusatorie i parametri di valutazione della reciproca attendibilità possono essere individuati nell'autonomia e nella convergenza dei rispettivi nuclei fondamentali, autonomia e convergenza tanto più significative quanto più i racconti siano ricchi di contenuto descrittivo.

Eventuali discordanze su alcuni punti possono, in determinati casi, essere attestative della reciproca autonomia delle diverse dichiarazioni accusatorie, in quanto trovino giustificazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio del dichiarante.

La possibilità di valida corroborazione reciproca fra più chiamate in correità (o in reità) opera anche nel caso di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita alla persona accusata.

In questo caso, il giudice ha l'obbligo di una verifica accurata dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, in applicazione del principio di ordine generale stabilito dal comma primo dell'art. 192 c.p.p. e in osservanza della

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p.

disposizione contenuta nell'art. 195, richiamato dal successivo art. 210, comma quinto, c.p.p. (cfr., pressoché nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 11.12.1993 n. 11344 - ud. 10.5.1993 - Algranati ed altri).

Ha, infatti, osservato la Suprema Corte che “la chiamata in reità *de relato*, che rappresenta una fonte indiziaria affine, nella struttura, alla testimonianza indiretta, a differenza della chiamata diretta in reità - la quale può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza qualora la stessa abbia trovato riscontri in elementi esterni che, pur non riguardando in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, siano comunque tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa - può integrare il grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto dell'accusa. Ed invero, quando la dichiarazione del chiamante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è sufficiente il controllo sulla sua mera attendibilità intrinseca, ma è necessario un più approfondito controllo del contenuto della dichiarazione, mediante la verifica, in particolare, della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti” (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 4.5.1998 n. 1515 - c.c. 12.3.1998 - Bellocco e, in senso conforme, Cass. Pen., Sez. I, 30.7.1997, n. 4618 - c.c. 3.7.1997 - Rigo).

Sotto altro profilo è stato messo in rilievo che per la dichiarazione indiretta “è necessaria, per la sua composta natura, una duplice rigorosa verifica, intrinseca ed estrinseca, una relativa alla credibilità della fonte primaria - il confidente - l'altra relativa alla fonte secondaria - il dichiarante. L'accusa *de relato* abbisogna, quindi,

FL

<p>Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo III Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p.</p>
--

non di un riscontro generico ma di un *quid pluris* più specifico e qualificante, più incisivo ed esterno che, per qualità e quantità, specificità e correttezza, rappresenti, se non un inizio di prova individualizzante, almeno una verifica certa ed esterna dell'effettività, se non veridicità sostanziale della confidenza" (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 17.12.1996 n. 4144 - c.c. 9.10.1996 - Mannolo).

Deve, poi, ritenersi consentita la valutazione comparativa delle dichiarazioni del teste *de relato* e della fonte primaria "in quanto nel codice di procedura penale non figura nessuna norma ostativa che, se fosse, contrasterebbe radicalmente con la regola generale del libero convincimento del giudice, al quale solo compete la scelta, ovviamente critica e motivata, della versione dei fatti da privilegiare" (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 28.10.1998, n. 11320 - ud. 22.9.1998 - Trovato ed altri).

Infine, la chiamata *de relato* - che esige rigoroso controllo sia in riferimento al suo autore, immediato, sia in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo - può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di aver ricevuto dal chiamante la medesima confidenza (cfr. Cass. Pen., 30.6.1993, Tornese).

A questi principi generali ed a quelli che ne costituiscono necessaria conseguenza logica si è attenuta la Corte nella valutazione delle dichiarazioni, rese nel primo grado del giudizio dagli imputati di reato connesso o dagli imputati del medesimo reato.

CAPITOLO IV**DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA****A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.****1. DICHIARAZIONI RESE DA MUTOLO GASPARE.**

Mutolo Gaspare ha dichiarato di avere fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" dal 1973 al 1992, in qualità di "aggregato" della "famiglia" di Partanna Mondello, di cui era a capo Riccobono Rosario, "capomandamento" di Piana dei Colli, al quale il collaboratore era "molto vicino, per vincoli di amicizia" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 7).

Egli ha, quindi, descritto la struttura di "Cosa Nostra" palermitana nel modo che segue: "... ogni rione c'era una famiglia, ogni famiglia era composta di un rappresentante che era il capo. Questo rappresentante aveva un consigliere, aveva un sottocapo, aveva un capodecina, dipende quant'era grande la famiglia. E dopo c'erano i soldati. E sopra, diciamo, a questo che funzionava come capo, c'era il capomandamento... Il capomandamento, tutti i capimandamento, avevano un coordinatore che, assieme a questo coordinatore, diciamo, era la commissione che c'era a Palermo" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 8).

La struttura di "Cosa Nostra" era simile nelle altre province siciliane ed esisteva un organo, la commissione regionale "che era formata da personaggi che andavano al di là di quella che era la commissione locale. E questi personaggi,

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

insomma si vedevano per le decisioni”; la commissione regionale si occupava “delle questioni importanti che potevano riguardare i fatti importanti della Sicilia”, così come la commissione provinciale si occupava delle questioni rilevanti della provincia.

Era, comunque, necessario, per gli omicidi più importanti, “un accordo, una presa di responsabilità” dei capi di tutte le province.

Ha, quindi proseguito il collaboratore: “Però c’erano, diciamo, altre organizzazioni, non importanti come la mafia, ma uguali anche loro organizzati con strutture parallele a quelle che erano della mafia. Anche perché in alcuni gruppi chiamati così: <<i>stiddari</i>>, oppure i <<i>fuoriusciti</i>>, c’erano persone che un tempo erano state mafiose. E la roccaforte di questi personaggi era più che altro nella zona dell’agrigentino, insomma, nel catanese. Invece nel palermitano ce n’erano poco e niente, proprio” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 8 - 11).

Mutolo Gaspare ha, poi, precisato che egli, anche durante i lunghi periodi di detenzione in carcere, aveva continuato a mantenere i contatti con “uomini d’onore” ristretti in carcere e ad avere notizie dall’esterno.

Egli ha, infatti, affermato: “Guardi, io non so ora come sono ristrutturate insomma le carceri, ma fino a quando io sono uscito nel ‘92, cioè, qualsiasi notizia veniva, entrava e usciva tra noi detenuti. Potevamo essere nel carcere, all’ospedale, insomma, non c’erano problemi. Arrivavano nel giro di 24 ore, arrivavano, qualsiasi notizia arrivava. Perché continuamente c’erano i colloqui e quindi, anche se uno era nelle carceri speciali, il carcere speciale allora era un mezzo per non evadere, non per esserci isolamento, per non avere contatti con altri mafiosi.

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

Quindi io, fino a quando sono uscito, ero in contatto con Pippo Calò, con Porcelli, con i fratelli Spadaro, con altri vicini di detenuti... Ed eravamo, diciamo così, in un carcere speciale. Però noi ci vedevamo sempre" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 11 - 13).

Il collaboratore, dopo avere affermato di avere ricevuto in carcere notizie sugli omicidi del giudice Saetta e del colonnello dei carabinieri Russo, ha precisato - in relazione ai "gruppi stiddari" - di avere conosciuto nel 1974 o nel 1975 due "fuoriusciti" dalla mafia (Giò Imperiale e Giuseppe Glorioso) ed ha riferito che, in quel periodo, vi era pacifica convivenza tra gli "stiddari" e "Cosa Nostra".

Con l'ascesa di Totò Riina, avvenuta nel 1978, il gruppo degli "stiddari" si rafforzò poiché molti, che non erano d'accordo, abbandonarono "Cosa nostra" per paura di essere eliminati; il contrasto tra "Cosa Nostra" e gli "stiddari" si acui e divenne aperto, come gli fu confermato in carcere da "persone" di Catania e di Niscemi le quali gli avevano raccontato che "avevano dei gruppi fortissimi che contrastavano un certo Piddu Madonna e altre persone di quella zona" ed avevano creato una struttura analoga a quella di "Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 14 - 17 e 23 - 25).

Egli ebbe notizie, alla fine del 1985 e durante un periodo di detenzione nel carcere di Trapani dove erano state trasferite persone provenienti dal carcere di Agrigento, dell'esistenza della "Stidda" ad Agrigento; di questa organizzazione non era, tuttavia, in grado di indicare gli appartenenti; ha, poi, precisato che della "Stidda" gli avevano pure parlato, ma in epoca precedente, Di Cristina Giuseppe e,

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

successivamente, Pillera Salvatore (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 19 - 22).

Gaspere Mutolo ha dichiarato di non avere avuto notizie sull'omicidio del dott. R. Livatino e di non avere saputo che vi fosse implicata "Cosa Nostra".

Egli ha, infatti, affermato: "No guardi, tutti... Io credo che tutti i magistrati morti in Sicilia, sempre sono stati uccisi diciamo per volontà della mafia. E si è saputo sempre anche i motivi quali erano stati. Dal presidente Chinnici, dal dottor Chinnici, insomma a tutti gli altri. Completamente del giudice Livatino, io invece non ne ho mai sentito parlare, parlandone così con altri mafiosi, per dire: <<ma come mai, insomma, questo giudice così giovane?>>. Però mai si sentiva che questo era implicato in fattori di mafia insomma. Ma comunque non ne sapevano niente, io non ho sentito mai parlare come un fattore che appartenesse alla mafia" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 17 - 18 e 26 - 27, luogo in cui il collaboratore ha precisato di avere discusso dell'omicidio del dott. R. Livatino durante il periodo di detenzione nel carcere di Spoleto, tra il 15 Agosto 1991 e il Giugno del 1992).

2. DICHIARAZIONI RESE DA CANCEMI SALVATORE.

Cancemi Salvatore ha riferito di avere fatto parte di "Cosa Nostra" dal 1976 al Luglio del 1993, come componente della "famiglia" di Portanuova, prima come "soldato semplice", poi come "capodecina" e, infine, come "sostituto" di Pippo

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Calò che era il “rappresentante” della “famiglia” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 29 - 30).

Egli ha così illustrato le ragioni che lo hanno indotto a collaborare: “Mah, io ho deciso perché mi ero, se posso usare questa espressione, mi ero sconcertato di fare parte di questo male. Però non è stata una cosa facile a prendere questa decisione, non è stata una cosa da giocare, è stato molto, molto difficile, più difficile di come io posso spiegare” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 41).

Il collaboratore, dopo avere delineato la struttura di “Cosa Nostra” formata da “famiglie” che fanno capo a un “mandamento” ed avere precisato che i “capimandamento fanno parte della commissione dove Riina è il capo, unitamente a Provenzano” (commissione provinciale), ha dichiarato: “Sì, c’è la commissione provinciale e poi c’è la commissione regionale, che fanno parte altri capimandamento della commissione, come il Mariano Agate (di) Mazara, come Agrigento c’era Ferro Antonino e via via” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 30 - 31).

La commissione provinciale e quella regionale si occupano “delle cose più importanti, più eclatanti diciamo, da discutere, gli omicidi di persone importanti”, compresi quelli ai danni di magistrati; vi sono collegamenti - ha, inoltre, precisato il collaboratore - tra le diverse province mafiose i cui vertici hanno mantenuto l’obbligo di reciproca informazione sulle “cose più importanti”, anche dopo l’ascesa di Salvatore Riina che ha sempre salvato “la forma” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 31 - 32).

FC-

Cancemi Salvatore ha, quindi, riferito di avere conosciuto, tra gli esponenti di "Cosa Nostra" di Agrigento, Antonino Ferro quando questi, che rivestiva la qualifica di "capomandamento" di Canicattì e di "rappresentante" della "provincia" di Agrigento, si incontrò, nel 1983 o nel 1984, con Riina Salvatore; l'incontro fu organizzato da Raffaele Ganci, "capomandamento" della Noce (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 33 - 34).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha ribadito che era Antonino Ferro il "rappresentante" della "provincia" di Agrigento e che "vicino" al Ferro c'era "uno dei De Caro".

Ha, quindi, proseguito Cancemi Salvatore, riferendo sul De Caro e collocando l'episodio, in un primo momento, nel 1989 o nel 1990 ma, dopo la contestazione del Pubblico Ministero, nel 1991: "Io l'ho visto a Palermo in corso Calatafimi, in una fiaschetteria, una vendita di vini, Tonino La Venia, che questo è il rappresentante della famiglia di corso Calatafimi, che uno di questi De Caro in quel periodo era latitante e curava la latitanza questo Tonino La Venia. E lui mi ha indicato che questo De Caro che ricordo che aveva qualcosa nell'occhio, qualche occhio offeso, una cosa del genere, perché non me l'ha presentato, poi mi ha detto, dicendomi per delicatezza, come latitante dice, io non te l'ho presentato, però mi ricordo che aveva qualcosa: o un occhio offeso, qualcosa del genere" (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 35 - 36).

Cancemi Salvatore ha, quindi, dichiarato che egli, in seno a "Cosa Nostra", frequentava più assiduamente Riina Salvatore, Ganci Raffaele, Biondino Salvatore e La Barbera Angelo; il Biondino (che rivestiva la carica di "capodecina" della

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

“famiglia” di San Lorenzo) curava gli spostamenti di Salvatore Riina, ne coordinava gli appuntamenti ed era “la persona più intima a Riina diciamo, unitamente a Ganci Raffaele” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 36 - 37).

Fu Biondino Salvatore, con il quale era in “buonissimi” rapporti e che non ebbe mai a dirgli cose non corrispondenti al vero, a confidargli, poco tempo dopo l'uccisione del giudice, che l'omicidio del dott. R. Livatino “non è stato da Cosa Nostra, non è stato commesso da parte di Cosa Nostra... Cosa Nostra non lo sa, non sa niente di questo omicidio”; il Biondino gli riferì, inoltre, di essersi incontrato qualche giorno prima con Riina Salvatore il quale gli “aveva detto che Cosa Nostra non sapeva niente” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 37 - 39 e 40 - 41, luogo in cui il collaboratore ha precisato che Biondino Salvatore teneva i contatti tra Riina Salvatore e gli esponenti mafiosi delle province siciliane ed ha ribadito: che “Cosa Nostra” non sapeva nulla dell'omicidio del dott. R. Livatino; che egli non aveva sentito parlare di possibili reazioni dello Stato contro “Cosa Nostra”; che ignorava se tali problemi preoccupassero il Ferro).

Cancemi Salvatore ha, quindi, delineato la figura di Biondino Salvatore: “Guardi, io quando parlo di Biondino stavo parlando di una persona, pure se lui era capodecina, però era come se era, come vorrei dire, proprio allo stesso livello di Riina, perché Biondino era quello che passavano nelle mani di Biondino tutto, dico tutto: gli appuntamenti, quando doveva comunicare qualche cosa che ci diceva Riina, spostamenti di Riina, tutto, tutto. Biondino era proprio la persona più fidata che c'era in Cosa Nostra unitamente a Raffaele Ganci e a Totò Riina” (cfr. verb. ud. 8.4.1997, trascrizioni, pag. 39 - 40).

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

3. DICHIARAZIONI RESE DA IANNI MARCO.

Ianni Marco ha affermato di avere fatto parte, dal 1989, dell'organizzazione criminale di Gela denominata "clan Ianni-Cavallo" - i cui esponenti erano il padre e Cavallo Aurelio (da lui definiti "grandi dell'organizzazione") - dedita, tra l'altro, ad estorsioni e traffico di sostanze stupefacenti.

Ha, in particolare, dichiarato il collaboratore: "Allora, dal 1989 mese di gennaio non vi era alcun capo assoluto, vi erano i cosiddetti grandi, ed erano mio padre Ianni Gaetano e Cavallo Aurelio. Successivamente, nel 1990 o '91, non vorrei errare, è stata fatta una riunione ove sono stati eletti capodecina, il capo, il vicecapo. Il capo è stato nominato Paoello Orazio e il vicecapo, se non vado errato, Iaglietti Orazio. Capodecina Privato Franco ed altri, non ricordo adesso" (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 23).

L'associazione mafiosa, di cui aveva fatto parte e per appartenere alla quale non era necessaria l'affiliazione rituale, era contrapposta a "Cosa Nostra"; quest'ultima era rappresentata a Gela dal "clan Madonia", i cui esponenti principali erano Argenti Emanuele, i fratelli Emmanuello, i cosiddetti "furmiculuna", Rinzivillo Antonio e i Polara (cfr. anche, pag. 42 - 43).

Il clan "Ianni-Cavallo" di Gela, nell'ambito di tale contrapposizione, aveva stretto alleanza con altri gruppi analoghi di diverse province siciliane, anch'essi in lotta con "Cosa Nostra" e alleati tra di loro (cfr., anche, pag. 27).

L'alleanza, in particolare, era stata conclusa con il gruppo "Carbonaro-Dominante" di Vittoria, la "famiglia" Russo di Niscemi, la "famiglia" Sanfilippo

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

FC -

di Mazzarino, la "famiglia" Riggio di Riesi, la "famiglia" Avarello-Gallea di Canicatti e la "famiglia" Grassonelli di Porto Empedocle (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 4 - 6 e 23 - 26, luogo in cui il collaboratore ha precisato che i gruppi alleati avevano una struttura simile al clan "Ianni-Cavallo" ed ha indicato, per il gruppo di Riesi, in Riggio Calogero colui il quale teneva i contatti con gli alleati e in Riggio Salvatore il "capo assoluto" e, per il gruppo di Vittoria, le "persone di maggior rilievo" in Dominante Carmelo e in Carbonaro Bruno).

Il collaboratore ha precisato che lo scopo delle alleanze mirava alla creazione di una struttura organizzativa da contrapporre efficacemente a "Cosa Nostra" e consisteva nello scambio di killers e di armi e nella messa a disposizione di covi (cfr., anche, pag. 28 - 32, luogo in cui il collaboratore ha precisato che gli esponenti delle "singole famiglie" della "Stidda" non solo si incontravano ma "vivevano assieme nei diversi covi", "facevano azioni criminose assieme" e che per il compimento di "atti eclatanti" - egli ha portato ad esempio la strage di Gela e il progetto di uccidere un magistrato del Tribunale per i minorenni - erano previste riunioni deliberative e organizzative).

Ha, ancora, riferito il collaboratore: "Mah, l'unità si manifestava in appoggi logistici, scambio di killer, scambio di armi, a volte del sostentamento in denaro. In pratica combattevamo tutti quanti lo stesso problema e cioè Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 48).

Ianni Marco ha, quindi, riferito che egli, all'interno del clan, aveva il ruolo di killer ed ha precisato di essersi occupato di traffico di sostanze stupefacenti e di armi; ha ammesso di aver commesso anche tentati omicidi (cfr. verb. ud.

FC-

9.4.1997, trascrizioni, pag. 7).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato che il gruppo di Palma di Montechiaro, i cui esponenti erano “un certo Benvenuto” e “un certo Calafato” che egli non conosceva personalmente, era alleato al gruppo “Ianni-Cavallo” di Gela: ciò egli aveva saputo attraverso informazioni ricevute all’interno del suo clan (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 7 - 8).

Egli ha, quindi, dichiarato di avere conosciuto personalmente Avarello Giovanni durante un periodo di comune detenzione (dal Novembre del 1991 alla fine del 1992), trascorso in parte nella stessa cella, presso la casa circondariale di Caltagirone, dove erano detenuti pure Sole Alfredo ed altri (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 8 - 9).

Ianni Marco ha precisato che i rapporti con l’Avarello erano buoni (“di amicizia”) e che di costui gli avevano parlato in precedenza, durante il suo soggiorno obbligato nel Comune di Milena negli anni ‘90-91, “persone dell’agrigeno” (tale Ignazio, che lavorava a un distributore di benzina, aveva sposato una donna di Milena ed era originario forse di Racalmuto, nonché tale Gaetano, successivamente ucciso a colpi di Kalashnikov alla vigilia di Natale o di Capodanno mentre usciva dall’abitazione dei suoceri) le quali si erano a lui presentate a nome del fratello Simon, gli avevano consegnato una pistola P-38 cromata e gli avevano riferito della situazione di conflittualità tra il gruppo, di cui faceva parte l’Avarello, e i cosiddetti “codichiatti” (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 9 - 12).

Il collaboratore, in relazione all’omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che,

FL →

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.
--

mentre si trovava a Caltagirone nella cella con Avarello, notò che questi era “indignato e stufo” delle notizie trasmesse in televisione sull’omicidio del magistrato; gli senti allora dire: “basta, ti ho fatto, ti abbiamo fatto. Cosa rompi più i coglioni?”.

Ianni Marco ha precisato di non avere più chiesto nulla all’Avarello che, subito dopo, si allontanò e si sedette sulla branda posta davanti a quella di Sole Alfredo; soltanto con costui l’Avarello continuò a “bisbigliare” (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 12 - 13).

Il collaboratore ha, quindi, riferito che Gallea Antonio, zio di Avarello, era “il rappresentante, uno che contava” anche all’interno del carcere di Agrigento ed ha precisato che del ruolo del Gallea aveva saputo dallo stesso Avarello e da Paolello Antonio (esponente di spicco del clan “Ianni-Cavallo”).

Quest’ultimo “aveva un certo rispetto per Gallea Antonio” e commentava negativamente il comportamento di un affiliato di Gela (Gueli Antonio o Vincenzo) nei confronti del Gallea che era “il responsabile per la Stidda nel carcere di Agrigento” (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 14 - 18 e 21).

Ianni Marco ha, inoltre, riferito che, tramite i familiari, l’Avarello e il Gallea, anche se detenuti in carceri diverse, continuavano a mantenere i contatti tra di loro, così come gli esponenti del clan di Gela, sempre attraverso i familiari, riuscivano ad avere i contatti con l’esterno e a ricevere e dare “ambasciate”; egli ha indicato l’ordine datogli da Cavallo Antonino ma da lui non trasmesso al fratello Simon, allora in stato di libertà e con il quale aveva colloqui, di uccidere il rappresentante dell’associazione antiracket (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni,

FC-

<p>Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.</p>

pag. 18 - 21).

Il collaboratore, su domanda di un difensore, ha dichiarato che non gli risultava (“No, non lo so questo”, egli ha detto) che il gruppo di Gela fosse stato preventivamente informato del progetto di uccidere il dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 38 - 39).

Egli, su domanda del presidente della Corte di Assise, ha affermato che i diversi gruppi della “Stidda”, sugli omicidi eccellenti, si avvisavano reciprocamente per non essere sorpresi dalle indagini ed evitare qualsiasi coinvolgimento (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 49 - 50).

4. DICHIARAZIONI RESE DA IANNI' SIMON.

Ianni Simon ha dichiarato di aver fatto parte dell'organizzazione “Stidda” di Gela (clan Ianni- Cavallo) dal 1991, quando aveva appena quindici anni.

Egli in seno al clan, rivestiva “il ruolo principale di killer” ma partecipava anche ad estorsioni, a rapine e svolgeva qualsiasi compito gli fosse richiesto (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 54 - 55).

Il clan “Ianni-Cavallo” era stato fondato dal padre e da Cavallo Aurelio e, all'inizio, non aveva una struttura verticistica; nel Maggio del 1992 furono nominati il “rappresentante” (Paolello Orazio), il “vice” (Iaghietti Orazio), due “consiglieri” (Di Giacomo Paolo e Nicastro Salvatore) e un “capodecina” (Dammaggio Rosario, poi sostituito da Privato Franco).

L'associazione mafiosa, della quale egli aveva fatto parte, “si occupava

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

principalmente di omicidi”, essendo in lotta (sin dal duplice omicidio di Salvatore Laretta e Coccomini Orazio consumato “all’antivigilia di Natale del 1988” per il controllo del territorio di Gela) con la contrapposta organizzazione di “Cosa Nostra, denominata “clan Madonia”; le attività del suo gruppo comprendevano anche il traffico di armi e di sostanze stupefacenti (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 55 - 58).

Il collaboratore, in relazione ai rapporti con organizzazioni di altri centri, ha dichiarato che la “Stidda” di Gela (il clan Ianni-Cavallo) aveva “una sorta di alleanza interprovinciale con altri comuni”, vale a dire con altri gruppi della “Stidda”; era, in particolare, in contatto con il clan “Carbonaro-Dominante” di Vittoria, i Riggio di Riesi; con Avarello di Canicatti, i Grassonelli di Porto Empedocle e i Barba di Favara; con gli Zichittella di Marsala e i Sole di Racalmuto; con i Sanfilippo di Mazzarino e i Russo di Niscemi.

I Russo e i Riggio erano “fuoriusciti” di “Cosa Nostra”; tutti i gruppi alleati della “Stidda” si contrapponevano a “Cosa Nostra” per il controllo del territorio (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 58 - 59).

I rapporti di alleanza consistevano nello scambio di killers, nel senso che quelli di un centro “andavano in trasferta” in un centro diverso, in modo da potere agire a viso scoperto e agevolare le attività delittuose senza la preoccupazione di potere essere identificati; egli ha, a titolo esemplificativo, indicato gli omicidi ai danni di Ficarra Angelo e Ficarra Alberto (da lui commessi a Porto Empedocle per conto dei Grassonelli), l’omicidio Palmieri, eseguito a Vittoria e il tentato omicidio di Pulci Calogero da lui eseguito a Sommatino assieme, tra gli altri, ad Avarello

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

FC-

Gianmarco.

Ianni Simon ha, inoltre, citato la strage di Palma di Montechiaro, commessa la notte di San Silvestro dai gesi Marino Emanuele e Camiolo Salvatore che agirono assieme al palmese Benvenuto Giuseppe, da lui conosciuto in un covo di Chiaramonte Gulfi dove il Benvenuto si era recato per incontrare i fratelli Paoello (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 60 - 63).

A incaricarlo degli omicidi, compresi quelli da eseguire fuori Gela, erano stati i fratelli Paoello (subentrati al vertice dell'organizzazione mafiosa dopo l'arresto del padre e di Cavallo Aurelio, quest'ultimo organizzatore della strage di Gela).

Ai fratelli Paoello si rivolgeva il "rappresentante" del paese che chiedeva l'invio dei killers (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 66 - 68).

Il collaboratore ha, quindi, riferito che tra i diversi gruppi della "Stidda" si tenevano "riunioni interprovinciali": a quella, tenutasi nell'estate del 1991 nel covo di Casuzze di Marina di Ragusa, parteciparono "una ventina di persone", tra cui Pippo Grassonelli e Giuseppe Mallia di Porto Empedocle, Alfredo Sole di Racalmuto e, forse, il Benvenuto per Palma di Montechiaro; c'erano anche l'Avarello per Canicatti, i fratelli Paoello, Iaglietti Orazio e lo stesso Ianni Simon per Gela; c'erano affiliati del clan "Carbonaro-Dominante" di Vittoria (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 64 - 65, 68 - 69 e 95 - 96, luogo in cui ha precisato che la riunione si svolse "verso Luglio" ed ha affermato di non essere a conoscenza se in quello stesso periodo si fossero tenute nello stesso luogo altre riunioni interprovinciali).

Ianni Simon ha riferito di avere conosciuto del gruppo di Canicatti Avarello

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.</p>

Gianmarco e una altra persona chiamata "Peppe", durante il suo soggiorno a Sommatino per uccidere Pulci Calogero; il "Peppe" aveva una Volkswagen Golf bianca, era "alto, moro, con i baffi", sui 37 o 38 anni e, forse, lavorava in campagna (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 65).

Ha, quindi, riferito il collaboratore sul gruppo di Canicatti: "Beh, so che li rappresentante la Stidda era Gianmarco Avarello. So che erano in lotta con il clan Di Caro e i Ferro di Canicatti, e niente: so che tra l'altro Gianmarco era rimasto da solo li a guidare questa lotta. Tra l'altro era l'unico killer che era sempre disponibile... So che i suoi zii erano i capi. Credo che è uno dei Gallea, credo che si chiama Antonio"; era stato lo stesso Avarello a confidargli che Gallea Antonio era il capo della "Stidda" di Canicatti, mentre si trovava a Sommatino in una casa dell'Avarello o nella disponibilità di costui, dove vi erano fotografie dei parenti dell'Avarello (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 69 - 70 e 84).

Ianni Simon ha dichiarato che "rappresentava" il gruppo di Palma Di Montechiaro Giuseppe Benvenuto, chiamato "Peppe u palmisi" e che egli non sapeva altro di questo gruppo con il quale non aveva mai avuto contatti diretti; egli, su contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato la dichiarazione resa nel processo Alletto Croce ed altri - quando aveva riferito che il "capofamiglia" di Palma di Montechiaro era Calafato Salvatore e che il gruppo era rappresentato nelle riunioni dal Benvenuto - ed ha aggiunto su Calafato Salvatore: "Sapevo che era uno dei, diciamo uno dei grandi, sì uno che rappresentava" (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 70 - 72).

Il collaboratore ha precisato di avere conosciuto Avarello Gianmarco nel Giugno

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

del 1991; egli si stava recando a Realmonte con Pippo Grassonelli, a bordo di un'autovettura (una Fiat Uno) da lui rubata in precedenza, per eseguire un omicidio.

Il Grassonelli vide passare "un gipponi, una jeep" e, avendo ritenuto che si trattasse di un fuoristrada delle forze dell'ordine (polizia o carabinieri), imboccò una strada di campagna dove lo lasciò.

Dopo un po' di tempo arrivò "questo ragazzo" con una XT Yamaha 600" (Gianmarco Avarello) che lo riportò nell'abitazione del Grassonelli (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 73).

Egli rivide l'Avarello in un "covo" di Chiamonte Gulfi dove questi si recò per chiedere ai fratelli Paoello se "potevano mettere a disposizione ragazzi per compiere degli agguati a Sommatino e quindi per fare il tentato omicidio Pulci".

Il Paoello gli diede una risposta affermativa e affidò l'incarico allo stesso Ianni Simon, a Vella Orazio e a Palmieri Nunzio.

L'Avarello ritornò dopo un paio di giorni per eseguire l'omicidio, commissionato dallo stesso Avarello ai fratelli Paoello che avevano designato come esecutori Ianni Simon, il Vella e il Palmieri; in quell'occasione fu compiuto il tentato omicidio ai danni di Pulci Calogero.

L'agguato fu eseguito dall'Avarello, che si era recato sul luogo a bordo di una moto e armato di un fucile a pompa, insieme con Palmieri Nunzio, nonché dal Vella e dallo stesso Ianni che erano andati a Canicatti, dove rimasero per un giorno (dall'arrivo alla sera) nella casa di Avarello o comunque nella disponibilità di costui, con un'autovettura (una Fiat Uno) messa a loro disposizione da

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Nicastro Vincenzo.

Essi si spostarono la sera in un garage (posto a 400 metri dalla casa messa a disposizione da Avarello); qui presero le armi (tre pistole calibro 9, una 38 e due mitra, oltre al fucile a pompa) e ritornarono nell'abitazione; a bordo di una Fiat Croma, si spostarono poi nella campagna di Delia, trovando rifugio in un casolare nascosto tra gli alberi, dove rimasero per circa due settimane, in seguito alle difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'agguato ai danni del Pulci; agguato del quale il collaboratore ha ricostruito la dinamica (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 73 - 80).

Ianni Simon, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che nel covo di Delia pernottavano lo stesso Ianni, l'Avarello, Vella Orazio (che già conosceva l'Avarello con il quale aveva commesso l'omicidio di Montagna Maurizio) e Palmieri Nunzio; periodicamente vi si recava anche un certo "Peppe"; questi conosceva bene l'Avarello e, secondo lo Ianni, era di Canicatti e faceva parte di quel gruppo.

Il "Peppe" portava i viveri e aveva l'incarico di segnalare il momento adatto all'esecuzione dell'agguato (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 80 - 83 e 96 - 97).

Avarello Gianmarco, durante la permanenza nel covo, gli confidò "che era in guerra con i Di Caro di Canicatti e con i Ferro. Mi disse che lui molto spesso chiede aiuto a noi gelesi perché praticamente quello che spara era solo lui, quello che sparava, disse quello" (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 83 - 84).

Il collaboratore, dopo la contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato.

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

precisando di averlo saputo da Pippo Grassonelli, che Avarello Gianmarco, nell'agguato teso insieme con il Grassonelli a Di Caro Calogero, era rimasto ferito "di striscio" alla testa; egli ha, inoltre, dichiarato di avere saputo dall'Avarello che allo stesso Di Caro era stato teso un altro agguato dall'Avarello e da Paoello Antonio (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 84 - 86 e 97 - 99).

Fu durante la permanenza nel covo, quando si passavano intere giornate al chiuso, che egli domandò all'Avarello chi fossero stati gli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino.

L'Avarello gli rispose che era stato lui stesso il quale aveva agito insieme con altri, i cui nomi il collaboratore non era in grado di ricordare anche perché si trattava di persone che egli non aveva mai conosciuto.

Ianni Simon ha precisato che l'Avarello gli fece il nome del Benvenuto (Peppe u palmisi"), e di altre quattro cinque persone, come compartecipe nell'omicidio del dott. R. Livatino senza, tuttavia, specificargli il ruolo avuto dal Benvenuto.

Egli, su contestazione del Pubblico Ministero, ha, poi, affermato: "Sì, comunque quattro o cinque erano, su per giù, quattro sicuramente: Perché mi ha detto questi nomi, nomi che tra l'altro neanche ricordo perché li sentivo per la prima volta...".

Il collaboratore ha precisato che l'Avarello gli disse anche che il dott. R. Livatino era stato ucciso perché favoriva il Di Caro di Canicatti ed ha affermato: "Sì, ricordo che parlava... cioè, parlando del giudice parlava con un certo disprezzo, diceva: <<... questo bastardo favoriva i Di Caro di Canicatti>>".

Avarello Gianmarco gli confidò, inoltre, che egli, dopo l'omicidio del magistrato, si era recato a far visita in carcere allo zio "per crearsi diciamo una sorta di alibi"

PC ✓

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

(cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 87 - 90 e, sul ruolo del Benvenuto, anche pag. 93 - 94 e 101 - 102, luogo in cui, su domanda di un difensore, il collaboratore ha ribadito: "Perché l'Avarello mi disse che il giudice Livatino favoriva i Di Caro di Canicatti" e che all'omicidio aveva partecipato il Benvenuto).

Il collaboratore, su specifica domanda del Pubblico Ministero, ha precisato di avere chiesto informazioni all'Avarello sull'omicidio del dott. R. Livatino, e ciò perché il delitto era stato commesso "nella strada che collega Canicatti" e, dunque, l'Avarello avrebbe dovuto sapere se l'uccisione del magistrato fosse stata opera dei Di Caro o se, invece, era stata eseguita dal suo gruppo (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 92 - 93).

Ianni Simon ha, quindi, dichiarato che l'Avarello allora stava male ("era sdraiato sul divano e teneva le palpebre semichiuso") e gli era apparso sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, gli aveva dato, in particolare, l'impressione di non volere parlare della vicenda, tanto che - ha precisato il collaboratore - "il colloquio fu brevissimo".

Ianni Simon ha, infine, dichiarato che l'Avarello era solito assumere stupefacenti ed ha, in particolare, affermato: "davanti a noi, come clan Stidda di Gela, fumava solo spinelli; poi non lo so se da solo faceva qualcos'altro" (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 93 e 101 - 101).

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

5. DICHIARAZIONI RESE DA CANINO LEONARDO.

Canino Leonardo ha dichiarato di aver fatto parte dall'inizio del 1992 (cfr., anche, pag. 21 del verbale d'udienza *infra* citato) dell'associazione mafiosa della "Stidda" di Marsala, che era in contrapposizione a "Cosa Nostra".

Egli ha poi riferito, su domanda del Pubblico Ministero che gli aveva chiesto il motivo per il quale aveva deciso di far parte della "Stidda": "Perché questa organizzazione è contrapposta a Cosa Nostra, allora avevamo subito degli attentati da parte di cosa nostra e ci siamo alleati a questa organizzazione" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 4).

Il collaboratore ha precisato che, ancor prima di entrare nella "Stidda", aveva contatti con i Grassonelli i quali gli avevano fornito delle armi; egli aveva, in particolare, conosciuto Grassonelli Giuseppe nel 1989, durante un periodo di comune detenzione nel carcere di Trapani.

Canino Leonardo, dopo avere riferito che la "famiglia" della "Stidda" di Marsala era rappresentata da suo zio, Carlo Zicchitella, ha dichiarato che l'alleanza con il gruppo dei Grassonelli fu conclusa, nel 1991 o nel 1992, a Torino dove si svolse una riunione alla quale parteciparono Grassonelli Giuseppe, lo zio Carlo Zicchitella, Salvatore Riggio di Riesi e locolano di Gela: tutti esponenti di gruppi della "Stidda" già alleati tra di loro (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 5 - 6 e 21 -22).

Ha, quindi, proseguito il collaboratore: "Abbiamo fatto l'alleanza e poi il Grassonelli mi ha presentato un certo Maurizio Margiotta che aveva difficoltà a Milano. E gli abbiamo fatto un favore: abbiamo ucciso una persona".

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Mandanti di questo omicidio (la vittima, di cui il collaboratore non conosceva il nome ma della quale gli era stata mostrata una fotografia, faceva parte di "Cosa Nostra") erano stati Giuseppe Grassonelli, lo stesso Margiotta Maurizio e Salvatore Riggio.

Costoro ritenevano che la persona, poi uccisa dallo stesso Canino e dallo zio di quest'ultimo, stesse preparando un attentato nei loro confronti (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 7 - 8 e 22 - 23).

Tra i gruppi alleati della "Stidda" il collaboratore ha indicato - oltre quelli di Mazzarino (rappresentato da Margiotta Maurizio), di Gela (rappresentato da Iocolano), di Porto Empedocle (rappresentato dai Grassonelli) e di Riesi (rappresentato dai Riggio) - anche il gruppo di Palma di Montechiaro, rappresentato dai Calafato e da Benvenuto (e di cui faceva parte il Puzzangaro che egli conobbe personalmente) e quello di Canicattì, il cui rappresentante era Avarello Gianmarco; tra i rappresentanti della "Stidda" ha anche indicato i Sole di Racalmuto (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 8 - 9).

Egli ha, poi, specificato che i fratelli Giovanni e Salvatore Calafato erano gli esponenti più rappresentativi del gruppo di Palma di Montechiaro e che Calafato Salvatore era il capo di Palma di Montechiaro: "Salvatore, mi sembra" ha, infatti, dichiarato il collaboratore (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 9 - 10).

Canino Leonardo ha, quindi, riferito di avere conosciuto Benvenuto Giuseppe Croce a Porto Empedocle nel 1992, in occasione dell'omicidio di Titone Antonino (un appartenente a "Cosa Nostra" di Marsala) che venne eseguito a Marsala dallo stesso Canino, da Giuseppe Croce Benvenuto e da Orazio Paoello.

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Egli incontrò il Benvenuto - che gli fu presentato come "un killer della Stidda" - nella casa di Giuseppe Grassonelli.

Il collaboratore, su domanda del P.M., ha dichiarato di avere conosciuto Puzangaro Gaetano nel Marzo del 1992, quando si recò a Palma di Montechiaro per prendere delle armi che erano nella disponibilità del gruppo dei "palmesi" (cioè di Palma di Montechiaro) e che servivano per l'esecuzione dell'omicidio di Titone Antonino.

In quella stessa occasione il Puzangaro, che gli fu presentato dal Benvenuto, gli disse che "era latitante per l'omicidio Livatino" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 11 e 14).

Con il Puzangaro egli aveva parlato della guerra di mafia che s'era aperta a Marsala e dei motivi dello scontro tra il gruppo di cui egli faceva parte e l'organizzazione "Cosa Nostra".

Gli appartenenti a quest'ultima associazione mafiosa non condividevano, in particolare, la commissione di rapine ad opera della "Stidda" e, anche per costringere gli emergenti a porvi fine, gli avevano ucciso uno zio.

Anche il Puzangaro - ha riferito Canino Leonardo - gli aveva detto che a Palma di Montechiaro il contrasto tra il gruppo di cui egli faceva parte e "Cosa Nostra" si era aperto per gli stessi motivi.

Gli aveva, infatti, raccontato che la guerra con "Cosa Nostra" aveva avuto inizio in seguito a una rapina commessa ai danni di una gioielleria, forse di Palma di Montechiaro, che era "sotto protezione" di "Cosa Nostra" e, più precisamente, dei Ribisi.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Canino Leonardo ha, inoltre, dichiarato che il Puzangaro gli aveva confidato che l'omicidio del dott. R. Livatino era stato eseguito perché "questo magistrato era, faceva dei favori a Di Caro"; gli disse pure che il Di Caro era "uno appartenente a Cosa Nostra" e che "o abitava sotto al magistrato, o sopra" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 12).

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che gli avevano parlato dell'omicidio del dott. R. Livatino anche Grassonelli Giuseppe (a Torino) e Benvenuto Giuseppe Croce. Egli ha, infatti, affermato: "Allora, Grassonelli... Mi dicevano tutti la stessa storia: che questo magistrato era stato, faceva dei favori a Cosa Nostra ed è stato ucciso per questo motivo. E poi si parlava di Paolo Amico e questo Pace, che erano stati loro a commettere questo omicidio. E si parlava di scoprire che c'era allora un testimone che li accusava. Cercavano di scoprire dov'era questo testimone, perché c'era solo lui che li poteva inchiodare... per ucciderlo" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 15 - 16).

Egli ha, poi, precisato che il Benvenuto gli parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino a Marsala, nel Marzo del 1992: "Stavano parlando" (i mezzi di comunicazione) "di queste due persone che erano imputate per questo omicidio. Allora hanno fatto vedere le foto di questi ragazzi e lui ha detto una frase: <<Mah, poverini>> che erano amici suoi di li, ed è nato alcune cose che ha detto, di scoprire dov'era questo testimone".

Il collaboratore ha confermato che il Benvenuto gli aveva pure detto: "uno veniva di sicuro condannato e uno forse se la cava... e allora noi abbiamo preso questa decisione, tutti insieme... Paolo Amico, Pace a commettere questo omicidio".

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Canino Leonardo ha, inoltre, confermato la seguente dichiarazione da lui resa in precedenza alla Corte di Assise di Caltanissetta: “Allora, l’iniziativa, come poi ho saputo io, è partita più che altro da Canicatti...” (l’ho saputo) “tramite Gianmarco Avarello” ed ha aggiunto: “Sì perché Gianmarco era quello che diciamo lo poteva pedinare” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 16 - 18).

Il collaboratore ha, quindi, dichiarato che il Grassonelli a Torino trafficava in sostanze stupefacenti e in armi e “poi avevano in mano un imprenditore che si volevano impossessare dei beni di questa persona, a Gattinara, Vercelli”; il Grassonelli era, inoltre, titolare di una azienda che eseguiva lavori in appalto per l’E.N.E.L. (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 20).

6. DICHIARAZIONI RESE DA RIGGIO SALVATORE.

Riggio Salvatore ha dichiarato di avere fatto parte dal 1971 al 1995 (anno in cui iniziò a collaborare con lo Stato) della “famiglia” di Riesi di “Cosa Nostra”.

Egli, nel momento in cui iniziò a collaborare, aveva riportato due condanne a pena detentiva temporanea in primo grado; nel corso della collaborazione, determinata dalla volontà di “cambiare vita”, confessò “una diecina” di omicidi, cui aveva partecipato come mandante o come esecutore (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 120 - 121).

Riggio Salvatore ha così descritto l’affiliazione: “In poche parole, si fa un giuramento, si brucia una santina, si punge un dito con un ago e fa scorrere un po’ di sangue della santina e si brucia” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 30) e, in sede di

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.
--

controesame, ha indicato alcune regole vigenti in "Cosa Nostra", come quelle di non svelare mai di appartenervi, di non potersi mai dimettere e di doversi tenere "sempre a disposizione della famiglia".

Egli ha, quindi, parlato della presentazione rituale tra "uomini d'onore", affermando: "Ma avvengono, se faccio una ipotesi, io conosco un altro uomo d'onore, che conosco. Cioè, conosco altri due uomini d'onore e quelli due non si conoscono, io posso presentarlo e dire: <<questo è un frate noi... un fratello nostro>>" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 80 - 82 e 84).

Alla sua cerimonia di affiliazione parteciparono, tra gli altri, Di Letizia Salvatore, Annaloro e "Nello"; il rappresentante della "famiglia" era allora Di Cristina Giuseppe il quale rivestiva anche la carica di "rappresentante della provincia di Caltanissetta": carica che mantenne sino alla morte, collocata dal collaboratore nel 1978.

Egli ha, poi, riferito che esisteva la "commissione regionale", composta dai "rappresentanti provinciali più un rappresentante regionale"; tra i rappresentanti regionali ha indicato Gaetano Badalamenti e, dopo la spaccatura all'interno di "Cosa Nostra" di Palermo, Michele Greco e, quindi, Salvatore Riina (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 30 - 32).

La "provincia" mafiosa di Caltanissetta era formata da "due mandamenti" che comprendevano le "famiglie" di Gela, Niscemi, Mazzarino, Riesi, Delia, Sommatino e altri centri.

Giuseppe Madonia subentrò al Di Cristina nella carica di "rappresentante provinciale" di Caltanissetta (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 33 - 34).

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

Riggio Salvatore ha affermato di avere rivestito il ruolo di "soldato" dal 1971 e di essere divenuto, dopo la morte di Annaloro che ha collocato nel 1982, "rappresentante della famiglia"; ottenne la carica di "capomandamento" in epoca successiva alla collaborazione di Calderone; collaborazione avvenuta, secondo il Riggio, nel 1988.

Giuseppe Madonia suddivise in due il "mandamento" di Riesi sia perché i rapporti si erano incrinati sia perché aveva interesse a "un appalto grosso"; il Madonia assegnò il secondo "mandamento", composto da Gela, Mazzarino e Niscemi ad Alessandro La Barbera che era un uomo di sua fiducia (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 34 - 36).

Il collaboratore, in sede di controesame, ha precisato che ogni "famiglia" ha un suo territorio, nell'ambito del quale non possono operare altre "famiglie" e ha così delineato la struttura di "Cosa Nostra": "C'è il rappresentante della famiglia, il vicerappresentante, il capodecina e il consigliere. Dopo c'è il capomandamento, dopo c'è il rappresentante e il consigliere provinciale" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 82 - 83).

Riggio Salvatore ha, poi, precisato che l'esecuzione di un omicidio doveva essere preceduta da una riunione deliberativa della "famiglia" nel cui territorio doveva essere commesso il delitto.

Egli ha, infatti, affermato: "Si faceva una riunione, si faceva e si decideva di ammazzare queste persone".

Se si trattava, invece, dell'uccisione di un uomo dello Stato - ha precisato il collaboratore - la competenza a decidere era della "commissione".

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

Ha infatti, sul punto, affermato Riggio Salvatore: "Mah, il rappresentante dello Stato andava alla commissione. Oppure, non so, faccio un'ipotesi: poteva essere un poliziotto, un carabiniere e magari allora si faceva presente al capomandamento. Il capomandamento lo diceva al rappresentante provinciale e allora, se c'era il benessere, si faceva" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 37 - 38).

Egli ha, quindi, dichiarato, su specifica domanda del Pubblico Ministero, che a lui non risultava che i fratelli Trubia e, in particolare, Trubia Salvatore facessero parte di "Cosa Nostra" e avessero prima della "spaccatura" commesso delitti per questa organizzazione mafiosa.

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che il suo gruppo, dopo la spaccatura con Madonia avvenuta nel 1988-1989, strinse un'alleanza con i gruppi di Gela (e, in particolare, con Cavallo Aurelio) e di Mazzarino ed ha precisato che gli esponenti di questi gruppi non erano "uomini d'onore"; successivamente l'alleanza fu conclusa anche con quelli di Niscemi e di Vittoria (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 39 - 40 e 87 - 89).

Causa della spaccatura all'interno di "Cosa Nostra" fu una questione legata alla concorrenza nell'attività dei "calcestruzzo", non tollerata dal Madonia (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 41 - 42 e 89).

Del termine "steddari" o "stiddari" (persona "che non valeva niente") il collaboratore ha dato la seguente spiegazione: "Una volta a Riesi non c'era né riscaldamento e via di seguito anche non c'era la cucina a gas e si faceva tutto con la legna. E visto che, insomma, tanti padri di famiglia andavano a lavorare e c'erano delle persone che andavano in giro per tagliare questa legna qua. Chi

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

faceva ai nostri paesi questo lavoro erano persone, insomma, di poco valore. Cioè gente di poco valore e se ci davi qualche cosa faceva 'sti pezzi di legno piccolini le faceva. E quando insomma la famiglia di Riesi parlava di uno che in poche parole lo disprezzavano, diceva: <'sto stiddaro si sta comportando male, 'sto stiddaro l'amu (lo dobbiamo) ammazzare>" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 43 - 44).

Riggio Salvatore ha, quindi, dichiarato di avere conosciuto, tra gli appartenenti a "Cosa Nostra" di Agrigento, Di Caro Giuseppe, che era il "rappresentante provinciale", nonché Antonio Ferro, che era "il capo del mandamento" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 44).

Il collaboratore ha escluso che il gruppo Avarello-Gallea fosse in lotta e avesse attaccato affiliati legati ad Antonio Ferro e ai Guarneri ed ha precisato che Avarello Gianmarco gli aveva detto che prima di attaccare gli altri gruppi voleva farla finita con la "famiglia Di Caro" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 76 - 79).

Ha, tuttavia, precisato il collaboratore che, sulla base dell'esperienza maturata in "Cosa Nostra", egli aveva raggiunto la conclusione che nella "famiglia" di Canicatti vi era una spaccatura e che il gruppo Avarello-Gallea era appoggiato da Antonio Ferro (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 120).

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che egli, dopo "la spaccatura" in "Cosa Nostra" e dopo essersi alleato con il gruppo di Cavallo Aurelio, ebbe rapporti con le organizzazioni di Canicatti e di Porto Empedocle, con le quali fu stretta l'alleanza in una riunione, tenutasi in contrada Birringiolo nel 1990, alla quale parteciparono Avarello Gianmarco, Antonio Grassonelli, Peppe o Pippo Pullara o

FL -

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.</p>

Pullarà, lo stesso Riggio Salvatore, Margiotta Maurizio, Aurelio Cavallo e Orazio Paoello (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 45 - 48 e 106 - 108).

Riggio Salvatore, su specifica domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che nello stesso luogo di contrada Birringiolo in cui si svolse la riunione furono arrestati, nel 1991, Avarello Gianmarco, il fratello Riggio Calogero, il Margiotta, Sole Alfredo, Paoello Antonio e Schembri, un altro "ragazzo di Gela" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 48 - 49 e 118 - 119).

Il collaboratore ha, quindi, dichiarato di non avere conosciuto nessuno del gruppo alleato di Palma di Montechiaro perché era l'Avarello a tenere i contatti con questo gruppo; ha però precisato di avere saputo che appartenevano a questa organizzazione, tra altre persone delle quali non ricordava più i nomi, "un certo Peppe che era in Belgio" e Puzangaro.

Del gruppo di Canicattì aveva, invece, conosciuto personalmente l'Avarello, gli zii di costui, Gallea Bruno (quest'ultimo successivamente ucciso assieme a un fratello: cfr. pag. 60 - 61) e Gallea Antonio (questi gli era stato presentato casualmente, forse alla fine del 1989 o all'inizio del 1990 e certamente prima dell'uccisione di Stuppia Angelo avvenuta verso la fine del 1990).

Egli aveva incontrato Gallea Antonio in un autogrill dell'autostrada Piacenza - Parma; il Gallea gli era stato presentato dal Margiotta che era in compagnia dell'Avarello e di Amico, ("imputato per l'omicidio del giudice Livatino": cfr., anche, pag. 95 - 99).

Del gruppo di Canicattì faceva anche parte "un certo Peppe", che vide una sola volta quando l'Avarello lo portò a casa sua; egli non conosceva le generalità di

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

“Peppe”, che ha descritto come un uomo “alto coi baffi” e sui 35 anni e del quale ha dubitativamente indicato l’attività lavorativa: “Mi sembra che è contadino” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 49 - 52).

Il “capo” del gruppo di Canicattì era, secondo il gruppo di Riesi”, Avarello Gianmarco; con costui egli ebbe “tantissimi” incontri; ha, tuttavia, aggiunto il collaboratore con riferimento a Gallea Antonio: “Mah, quando c’era lui per quello che so io, comandava lui la batteria sua, diciamo” ed ha precisato che Gallea Antonio fu poi arrestato per una rapina (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 51 e 53).

Ha, poi, riferito il collaboratore che Avarello Gianmarco aveva partecipato, nell’ambito dell’alleanza tra i vari gruppi, ad omicidi, tra i quali ha indicato quello di Giuseppe Di Caro - il “rappresentante provinciale di Cosa Nostra ad Agrigento” - eseguito a Canicattì, all’interno di una macelleria, dal Margiotta, da Antonio Grassonelli e dallo stesso Avarello, nonché l’omicidio di Mastro Simone Pasquale - “rappresentante della famiglia di Sommatino” - eseguito dall’Avarello assieme al Margiotta, su mandato della “famiglia” di Riesi e gli omicidi di un carabiniere, avvenuto nella piazza di Palma di Montechiaro e di un affiliato a “Cosa Nostra”, soprannominato “l’americano”, eseguito dallo stesso Avarello e da Paolello Antonio (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 53 - 60).

L’Avarello aveva anche partecipato, assieme a Grassonelli Antonio, al tentato omicidio di Lillo Di Caro, nel corso del quale rimase ferito alla testa, nonché all’agguato contro Pulci Calogero, eseguito dall’Avarello assieme ai “ragazzi di Gela” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 55 - 57).

Anche il gruppo alleato di Palma di Montechiaro era in contrasto con “Cosa

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

Nostra”; quest’ultima organizzazione era rappresentata a Palma di Montechiaro da numerosi fratelli, di cui il collaboratore non ha ricordato il cognome.

Ha però precisato Riggio Salvatore che due fratelli erano stati uccisi all’interno dell’ospedale di Caltanissetta (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 62 - 63).

Il collaboratore, in relazione all’omicidio del dott. R. Livatino, ha riferito che fu Margiotta Maurizio (“un ragazzo” che gli era particolarmente “legato”) a dirgli che l’uccisione del magistrato “interessava il gruppo di Canicatti” a causa di una condanna o di una misura di prevenzione inflitta dal dott. R. Livatino ad Antonio Gallea (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 64 - 65 e 89 - 90 e 94, luogo in cui il collaboratore ha precisato che il Margiotta gli confidò di avere ricevuto le notizie sull’omicidio del dott. R. Livatino da Avarello Gianmarco).

Ha, quindi, proseguito il collaboratore: “Esecutore... per quello che mi ha confidato Margiotta c’è stato questo Peppe che ho nominato prima che era in Belgio, dopo c’era Avarello Gianmarco, Pace c’era e un certo Puzangaro” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 65).

Il “Peppe” (identificato dal collaboratore in Benvenuto Giuseppe Croce) era alla guida dell’autovettura dove si trovava anche l’Avarello; quest’ultimo sparò con un fucile ma non colpì il dott. R. Livatino che si diede alla fuga; il magistrato fu, tuttavia, raggiunto e “fatto fuori dal Puzangaro che sopraggiunse con la moto sulla quale si trovava anche il Pace (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 65 - 67).

Ha, inoltre, precisato Riggio Salvatore: “No, alle volte dopo si commentava e ne avevo commentato anche con Avarello. Perché insomma dopo ci sono stati gli arresti di un certo D’Amico e Pace. E si commentava che anche questo D’Amico”

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

(la stessa persona incontrata in autostrada assieme al Margiotta, vale a dire Amico Paolo) "era innocente" e, dopo la contestazione da parte del Pubblico Ministero di una dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari: "Sì, si commentava insomma che Benvenuto, Croce Benvenuto insomma si sapeva che anche lui di questo omicidio non si accusava, questo omicidio del giudice Livatino. Per quello che si sapeva, lui guidava la macchina" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 67 - 69 e 90).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato di avere saputo da Margiotta Maurizio che mandante dell'omicidio del magistrato era stato Gallea Antonio; egli ha, in particolare, affermato: "Mah, per quello che so io, dottore, sempre come avevo detto, interessava a Antonio Gallea di fare questo omicidio... adesso non mi ricordo se è stato dietro il dottor Livatino che ci ha fatto prendere il carcere, oppure solo per una prevenzione, pensava che il dottor Livatino ce l'aveva con loro".

Riggio Salvatore ha, quindi, riferito di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri mandanti (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 73 - 75).

Egli ha, inoltre, precisato che Gallea Antonio, durante la detenzione in carcere, manteneva i contatti con l'esterno attraverso i colloqui con il nipote Avarello Gianmarco e i familiari ed ha ricordato che, dopo l'uccisione di due zii dell'Avarello avvenuta vicino al carcere di Agrigento, fu da lui e da altri sconsigliato a costui di recarsi da Gallea Antonio per i colloqui.

Il collaboratore, su domanda di un difensore, ha dichiarato di avere conosciuto Canino Leonardo a Torino, tramite il Grassonelli, e di essere a conoscenza che il

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Canino lo aveva accusato di avere commesso un omicidio a Monza; omicidio, peraltro, che egli aveva già confessato all'autorità giudiziaria inquirente (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 113 - 115).

7. DICHIARAZIONI RESE DA TRUBIA SALVATORE.

Trubia Salvatore ha dichiarato di avere fatto parte di "Cosa nostra per Piddu Madonia, per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta" ed ha precisato di non essere mai stato ritualmente affiliato.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: "Ma io facevo parte perché ho fatto delle cose, all'inizio quindi io ho conosciuto delle persone che sono state conservate fino a dopo la mia collaborazione. Io ci avevo una certa stima nei confronti di certi personaggi. Poi, nel frattempo, sono subentrati due miei fratelli: Trubia Pasquale e Trubia Giuseppe che sono diventati uomini d'onore. E per questo io non sono diventato uomo d'onore, perché già ci avevo due fratelli uomini d'onore dentro il clan di Cosa Nostra di Piddu Madonia" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 131 - 132).

Trubia Salvatore - dopo avere riferito che veniva informato su "Cosa Nostra" di Gela e che aveva partecipato alle attività della "famiglia" mafiosa rappresentata da Polara Salvatore e, successivamente, da Antonio Rinzivillo e da Argenti Emanuele di Guido - ha dichiarato che a Gela si contrapponevano "Cosa Nostra" e il "clan dei pastori".

Quest'ultima organizzazione mafiosa era "rappresentata" prima da Lauretta e

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Cocomini e, quindi, da Ianni e Paoello; la contrapposizione tra le due associazioni mafiose aveva provocato numerose vittime: "ci sono stati più di cento morti ammazzati, qualche settanta tentati omicidi", ha precisato il collaboratore (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 132 - 134).

Trubia Salvatore ha affermato, su domanda del Pubblico Ministero, di avere conosciuto come esponenti di "Cosa Nostra" di Canicatti Guarnera (tramite Polara Rocco) e i fratelli Bruno e Antonio Gallea, divenuti in seguito nemici di "Cosa Nostra".

Egli ha, quindi, dichiarato che nel 1985 era detenuto nel carcere di Enna e stava per essere trasferito a quello di Caltanissetta.

Polara Rocco (facente parte di "Cosa Nostra" e fratello del "rappresentante" della "famiglia" di Gela, Polara Salvatore) gli disse di presentarsi ai fratelli Gallea, che definì "amici nostri"; costoro si misero "a disposizione" del Trubia il quale mantenne con loro un rapporto di "reciproca amicizia" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 134 - 137).

Il collaboratore ha precisato che, uscito dal carcere nel 1986 o nel 1987, si recò a Canicatti insieme con Polara Rocco (anche questi scarcerato), a trovare Bruno Gallea il quale doveva del denaro al Polara per l'acquisto di sostanze stupefacenti; fu in occasione di questa visita a Bruno Gallea a Canicatti che gli venne presentato dal Polara, il quale successivamente glielo indicò come appartenente a "Cosa Nostra", uno dei fratelli Guarneri (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 137 - 140 e 148 - 149).

Egli incontrò Antonio e Bruno Gallea ancora nel 1988 quando si recò a Canicatti

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

FC-

su incarico di Polara Salvatore, in quel periodo agli arresti domiciliari.

Il Polara aveva convocato Bruno Gallea per incaricarlo di eseguire l'omicidio, poi non portato a termine, di Di Giacomo Paolo che era "contro Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 140 - 142).

Trubia Salvatore incontrò casualmente Bruno Gallea ancora nel 1990, dopo la strage di Gela avvenuta nel mese di Novembre, presso il carcere di Agrigento, dove egli era andato a visitare il fratello Nunzio.

Bruno Gallea era con "un cugino" (che nel 1992 rivide nel carcere di Caltagirone assieme a uno dei fratelli Riggio, a Marazzotta Gaspare, a due fratelli Sanfilippo e a Ianni Marco o Simon) e si era recato al carcere per far visita al fratello Antonio; nella sala comune dei colloqui vide anche Antonio Gallea con il quale, tuttavia, non scambiò il saluto (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 142 - 145 e 149 - 150, luogo in cui, su contestazione del Pubblico Ministero, il collaboratore ha confermato che "il cugino" di Bruno Gallea si chiamava Avarello).

8. DICHIARAZIONI RESE DA INGAGLIO GIUSEPPE.

Ingaglio Giuseppe ha dichiarato di avere fatto parte della "Stidda" di Campobello di Licata che era in contrapposizione con l'associazione mafiosa, denominata "Cosa Nostra".

Quest'ultima organizzazione era rappresentata a Campobello di Licata dai "Chiatti" e ne facevano parte i fratelli Smiraglia, i Montaperto, Falsone Vincenzo, Accascio Ignazio, Laverde Gioacchino, Rotolo Giuseppe ed altri (cfr. verb. ud.

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

11.4.1997, pag. 20).

Il collaboratore ha indicato l'origine del contrasto tra i due gruppi mafiosi nella reazione a un tentativo di estorsione da parte dei "Chiatti" ed ha precisato: "Le ragioni di questo scontro furono perché tutto è partito praticamente perché hanno fatto delle estorsioni prima a Vizzino, dove Angelo Gambino faceva il guardiano là. In cui una notte gli hanno andato a sparare dietro i portoni. Poi La Rocca Salvatore pure lavorava da Aronica Carmelo, parente sempre nostro, in cui ha ricevuto delle estorsioni sempre dallo Smiraglia e così è partito il fuoco di ammazzare, prima Smiraglia Giovanni" (cfr. verb. ud. citata, pag. 21).

Il gruppo della "Stidda" era capeggiato - al momento del suo ingresso nell'organizzazione che avvenne in epoca successiva a quella dell'omicidio del dott. R. Livatino e "una settimana, quindici giorni prima dell'uccisione di Barba Giovanni - da un suo zio, Ingaglio Diego (il quale aveva fatto parte di "Cosa Nostra", così come ne aveva fatto parte il nonno del collaboratore).

La "Stidda" di Campobello di Licata era formata da Ingaglio Pietro, Ingaglio Giuseppe (cugino del collaboratore), Ingaglio Antonio, Ingaglio Rocco, i Gambino, La Rocca Salvatore e La Rocca Lillo.

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che gli omicidi erano decisi da tutta "la famiglia" (cfr. verb. ud. citata, pag. 22).

L'organizzazione della "Stidda" di Campobello di Licata aveva stretto la prima alleanza con il gruppo di Porto Empedocle, tramite La Rocca Salvatore che era detenuto con uno della "famiglia" Grassonelli nel carcere di Agrigento o di Trapani.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

L'alleanza si estese al gruppo di Palma di Montechiaro, di cui facevano parte Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Salvatore; a quello di Canicatti, formato da Avarello Giovanni, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore; a quello di Riesi, al quale appartenevano Riggio Salvatore e Annaloro Franco (soprannominato "zi' Ciccio") e al gruppo di Gela, formato dai componenti la famiglia Ianni, dai fratelli Orazio e Antonio Paoello, da Casciana Rosario, da Vella Orazio e da altri (cfr. verb. ud. 11.4.1997, pag. 18 - 19, 21 - 24 e 46).

Il collaboratore ha riferito che, in seguito ai rapporti di alleanza, conobbe Avarello Giovanni, con il quale si incontrò anche nella campagna dello zio, Ingaglio Diego, in occasione dei preparativi per commettere l'omicidio in danno di Barba Giovanni (omicidio che era stato deciso all'interno del carcere da uno dei Grassonelli e da La Rocca Salvatore).

L'omicidio fu eseguito dallo stesso collaboratore, dall'Avarello, da Giuseppe Grassonelli e dai gelesi Vella Orazio e Casciana Rosario (cfr. verb. ud. citata, pag. 34 - 35 e 51).

Ingaglio Giuseppe ha dichiarato, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, di avere saputo dallo stesso Avarello che ad uccidere il magistrato erano stati loro (vale a dire il gruppo di Canicatti) "perché, nei confronti dei canicattinesi, dava delle pene molto dure" (cfr. verb. ud. citata, pag. 4 e 12).

Il collaboratore ha, quindi, riferito di avere personalmente conosciuto Parla Salvatore, che egli sapeva appartenere al sodalizio mafioso della "Stidda" di Canicatti, nella casa di campagna di Montanti Giuseppe, dove si era recato - nel 1991 e dopo alcuni giorni dalla morte dello zio, avvenuta alla fine di Ottobre di

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

quell'anno - assieme a Ingaglio Antonio per acquistare delle armi.

Ha, infatti, dichiarato il collaboratore, riferendosi all'incontro con Parla Salvatore per la vendita delle armi: "Ho avuto la presentazione là ed era uno dei nostri" e, subito dopo, "... Sapevo da loro stessi, come sapevo che c'erano i Migliori, Parla, Gallea e l'Avarello, cioè a Canicatti, nel nostro gruppo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 9 e 45).

Egli ha precisato che la casa di campagna, dove avvenne l'acquisto delle armi e dove egli si era recato anche precedentemente, gli era stata indicata dallo stesso Montanti con il quale si era incontrato a Marina di Ragusa in occasione di una riunione tra vari gruppi della "Stidda".

Egli ha, inoltre, riferito che anche Parla Salvatore, il quale aveva accompagnato lo stesso collaboratore e Ingaglio Antonio nel luogo dove si trovava il Montanti, aveva partecipato alla trattativa per la vendita delle armi.

Ha, infatti, affermato Ingaglio Giuseppe, su domanda di un difensore che gli aveva chiesto se il Parla avesse preso parte alla trattativa per la vendita delle armi: "Sì, è venuto poi lui stesso, il Montante ce lo ha portato lui. Noi ci abbiamo dato i soldi, no? E poi ci abbiamo detto dove portarli e li ha portati il Montante direttamente nella casa di campagna di Naro" (cfr. verb. ud. citata, pag. 9 - 10).

Il collaboratore ha, quindi, precisato che, in quell'occasione, ebbero ad acquistare due fucili a pompa, uno corto e uno lungo, per il prezzo di lire 3.000.000 o 3.500.000 e che la somma di denaro fu versata al Montanti da Ingaglio Antonio.

Egli ha aggiunto che i due fucili - su loro indicazione - furono consegnati dal Montanti in una campagna nei pressi di Naro, dove si trovavano anche Cammino

FC-
Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Gioacchino e Cammino Giovanni, cugini del collaboratore (cfr. verb. ud. citata, pag. 6 - 11 e 45).

Ingaglio Giuseppe ha, quindi, riferito di avere conosciuto Benvenuto Giuseppe Croce, da lui definito "un organizzatore" di Palma di Montechiaro ed ha aggiunto che con il Benvenuto aveva eseguito "il duplice omicidio Falsone, delle rapine assieme a lui. Era uno che spesso stava assieme con Avarello, diciamo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 16 - 17).

Il collaboratore, su domanda del P.M., ha dichiarato che la riunione a Marina di Ragusa (della quale erano stati avvisati lo stesso collaboratore e Ingaglio Diego da Benvenuto Giuseppe Croce) era avvenuta dopo la strage di Racalmuto e dopo l'arresto a Riesi dell'Avarello, del Riggio, di Antonio Paoello e di qualche altro, di cui non ricordava il nome.

Nel corso della riunione si era discusso, tra l'altro, di aiutare i Sole di Racalmuto che avevano subito "la strage" e un omicidio; doveva anche essere aiutato Collura Vincenzo (facente parte del gruppo della "Stidda") il quale era rimasto vittima di un attentato vicino al palazzo municipale.

Montanti Giuseppe aveva manifestato, durante la riunione, l'intenzione di uccidere Mario Milano, appartenente al gruppo dei Di Caro, perché lo riteneva responsabile dell'uccisione del fratello Montanti Angelo (cfr. verb. ud. citata, pag. 27 - 31).

Ingaglio Giuseppe ha riferito di avere rappresentato nella riunione a Marina di Ragusa il gruppo di Campobello di Licata, in sostituzione dello zio Ingaglio Diego che stava male; ha, quindi, precisato che alla riunione avevano partecipato, per il

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.</p>

gruppo di Canicatti, Montanti Giuseppe (subentrato, nella rappresentanza del clan, ad Avarello Giovanni, dopo l'arresto di quest'ultimo); per quello di Palma di Montechiaro, Benvenuto Giuseppe Croce; per quello di Riesi, Annaloro Francesco e per quello di Gela, Paoello Orazio e Ianni Gaetano.

Egli ha precisato - per averlo saputo da Avarello Giovanni - che il gruppo di Canicatti era comandato dallo stesso Avarello ("Finché c'era fuori Avarello, comandava Avarello, fuori").

Del gruppo della "Stidda" di Canicatti facevano parte Collura Vincenzo, Parla Salvatore e Montanti Giuseppe; Antonio Gallea, zio dell'Avarello, "era uno dei capi" e "comandava anche dal carcere"; ciò gli fu riferito dallo stesso Avarello che sperava nella scarcerazione dello zio e che gli confidò anche che quest'ultimo, anche durante la detenzione carceraria, manteneva i contatti con il nipote: per Avarello "era tutto Antonio Gallea", ha affermato il collaboratore (cfr. verb. ud. citata, pag. 27 - 34 e 53, luogo in cui Ingaglio Giuseppe ha ribadito di avere avuto riferito dall'Avarello che Antonio Gallea comandava dal carcere).

Il gruppo di "Cosa Nostra" era rappresentato a Canicatti dai Di Caro e da Gioia (che era soprannominato "l'americano" e che era stato ucciso da Alfredo Sole, dall'Avarello e da Antonio Paoello); egli, tra gli esponenti di "Cosa Nostra" di Canicatti ha, inoltre, indicato, Antonio Ferro ed ha precisato che di questo sodalizio facevano parte altre persone delle quali non ricordava i nomi (cfr. verb. ud. citata, pag. 32).

Il collaboratore ha, quindi, ribadito di avere conosciuto l'Avarello nella campagna dello zio Ingaglio Diego pochi giorni prima dell'uccisione di Barba Giovanni ed

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.</p>

ha precisato che l'Avarello aveva partecipato a quest'omicidio ed aveva anche preso parte al duplice omicidio in danno dei Falsone (eseguito anche da Benvenuto Giuseppe Croce) e all'uccisione di Smiraglia Gandolfo (cfr. verb. ud. citata, pag. 34 - 36).

I Falsone erano stati uccisi perché appartenevano ai "Chiatti" e, ha precisato il collaboratore: "Sono stati ammazzati praticamente perché molto tempo fa uno dei Migliori è stato messo sotto un treno. E pure perché appartenevano ai Di Caro e si sono ammazzati praticamente e lo Avarello ce l'aveva con Falsone Vincenzo" e, poco oltre: "La famiglia Gallea ce l'ha avuto sempre direttamente con Vincenzo Falsone" (cfr. verb. ud. citata, pag. 35 e 36).

Il collaboratore ha ribadito che l'Avarello gli aveva confidato, mentre si trovavano nella casa di campagna di Ingaglio Diego dove l'Avarello si recava spesso, che il giudice Livatino era stato ucciso perché questi era molto severo nei loro confronti.

Egli ha, infatti, dichiarato: "Eravamo seduti in campagna, ce l'abbiamo chiesto, lui ci aveva detto, dice: <<Sì, siamo stati noi perché duro ai confronti, dava molte pene, addirittura pene pesanti" (cfr. verb. ud. citata, pag. 37 e 43).

Avarello Gianmarco così motivò l'omicidio del magistrato: "Proprio questo: praticamente perché lui, la famiglia di Canicatti, come acchiappava a uno, addirittura con i Chiatti diceva che Livatino aveva paura. Cioè come acchiappava a loro che erano, li faceva... gli dava una durissima pena. Proprio queste sono le parole esatte" e, subito dopo ha ribadito: "No, no, episodi o esempi non ce ne sono stati. Queste sono le uniche che con loro, come acchiappava qualcuno di

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

loro, della famiglia di Canicatti, gli rompeva le ossa con una dura pena praticamente. Dei Chiatti aveva paura. Queste sono le formate parole di Avarello” (cfr. verb. ud. citata, pag. 44).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito che l’Avarello gli aveva parlato di Parla Salvatore, ancor prima dell’incontro per l’acquisto delle armi, dicendogli che Parla Salvatore faceva parte della loro organizzazione ed “era uno dei nostri, come era Migliori, Giuseppe Montanti e via” (cfr. verb. ud. citata, pag. 45).

Egli ha precisato che fu posta all’Avarello la domanda sugli autori dell’omicidio del magistrato perché, discutendo sulla spartizione del bottino di rapine in banche organizzate dallo stesso Ingaglio Giuseppe e alle quali avevano partecipato l’Avarello e Benvenuto Giuseppe Croce, costui disse: “Guarda che non ce li prendiamo noi tutti questi soldi, vanno a finire per mantenere questi ragazzi che sono stati arrestati in quel periodo per l’accusa dell’omicidio Livatino” (cfr. verb. ud. citata, pag. 42).

9. DICHIARAZIONI RESE DA BENVENUTO GIOACCHINO.

Benvenuto Gioacchino ha dichiarato di avere fatto parte, dalla fine del 1989, del gruppo mafioso di Palma di Montechiaro, denominato “Stidda”, il cui “capo” era Calafato Giovanni e che, sin dal 1984 e prima di far parte della “Stidda”, aveva commesso reati e, in particolare, rapine con Calafato Giovanni, Alletto Croce (cugino dello stesso Benvenuto Gioacchino), Amato Salvatore, Conte Rosario ed

FC -

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

altre persone; alcune rapine erano state consumate nella provincia di Agrigento; una era stata eseguita a Delia, in provincia di Caltanissetta; le altre rapine erano state compiute in Toscana, a Firenze e a Prato (cfr. verb. ud. 11.4.1997, pag. 57).

Il collaboratore ha precisato che egli, nel periodo compreso tra il 1986 e 1989, aveva fatto parte dell'organizzazione criminale (una "famiglia" mafiosa, l'ha definita il Benvenuto), denominata "Paracco", di cui egli era il "capo" prima che gli subentrasse nella carica, verso la fine del 1989, il cugino Alletto Croce.

Del sodalizio "Paracco" facevano parte anche Alletto Croce, Di Liberto Pietro, Di Caro Salvatore, Morgana Giuseppe, Cammalleri Carmelo, Salerno Pietro, Mitro Giuseppe, Allegro Carmelo (successivamente ucciso ad Agrigento), un cugino di quest'ultimo, di cui ricordava soltanto il nome, Carmelo, Falsone Angelo, Verdò Giovanni ed altre persone; il Falsone e il Verdò furono in seguito allontanati dal gruppo "perché si comportavano male".

Egli ha così descritto l'attività del "Paracco": "Niente, erano attività di darci una mano di aiuto se uno di noi aveva bisogno, nel senso se aveva bisogno, veniva disturbato o meno, di darci, di sostenerci una parte con l'altra" (cfr. verb. ud. citata, pag. 57 - 60).

Il collaboratore ha riferito che il suo ingresso nella "Stidda" di Palma di Montechiaro avvenne su richiesta di Calafato Giovanni, che egli conosceva da tempo per avere commesso insieme con lui delle rapine.

Il Calafato temeva di essere ucciso dal gruppo "Ribisi - Allegro" con il quale era in contrasto anche "per il fatto delle rapine" e temeva che venisse ucciso anche Benvenuto Giuseppe Croce, fratello del collaboratore.

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Fu così che egli, assieme al cugino Alletto Croce, decise di far parte del gruppo.

“Allora” - ha precisato Benvenuto Gioacchino - “con mio cugino abbiamo ritenuto di dargli una mano di aiuto. Con mio cugino gli abbiamo detto: <<Va bene, noi ti diamo una mano di aiuto, ti aiutiamo ad ammazzare due, tre persone e poi non vogliamo sapere niente più>>”.

Facevano parte della “Stidda”, al momento del suo ingresso nell’organizzazione: Calafato Giovanni, “che comandava”, Calafato Salvatore, Amico Paolo, Pace Domenico, Puzangaro Gaetano, Benvenuto Giuseppe Croce e Sanvito Vincenzo; quest’ultimo (il cui padre era stato a capo della “famiglia” di “Cosa Nostra” di Palma di Montechiaro ed era stato ucciso nel 1983 o nel 1989) verrà eliminato davanti al carcere di Agrigento (cfr. verb. ud. citata, pag. 60 - 62).

Il collaboratore ha precisato di avere commesso, dopo la sua partecipazione al gruppo di Calafato Giovanni, l’omicidio di Geraci Vincenzo (eseguito assieme a Calafato Salvatore, Allegro Carmelo, Lupo Gioacchino, Alletto Croce e Falsone Angelo), l’agguato nei confronti di Bella Giuseppe, che riuscì a salvarsi, e l’omicidio di Niria (Andrea) Palermo, legato ai Ribisi e subentrato a Sanvito Calogero nella carica di “capo” della “famiglia” di “Cosa Nostra” di Palma di Montechiaro.

Quest’ultimo omicidio fu eseguito dallo stesso Benvenuto Gioacchino, da Falsone Angelo e da Allegro Carmelo, Lupo Gioacchino, Calafato Salvatore e Pace Domenico.

Benvenuto Gioacchino ha dato la seguente motivazione sullo scontro tra il gruppo di Calafato Giovanni e la “famiglia Ribisi-Allegro”: “Io, come ho detto poco fa,

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

quando ci siamo visti con Calafato a casa di mio cugino, lui ha detto che la famiglia Ribisi e Allegro volevano ammazzare a Calafato. Dice: <<C'è tuo fratello, ammazzano tuo fratello pure>>. Penso per le rapine, non sono sicuro, credo per le rapine. Poi lui mi diceva che lo volevano ammazzare, credo per le rapine" (cfr. verb. ud. citata, pag. 63 - 65).

Dopo l'arresto di Calafato Giovanni - il quale, assieme a Gallea Antonio di Canicatti, era stato trovato in possesso di armi e di dinamite che deteneva in un'autovettura - il comando del gruppo della "Stidda" passò a Calafato Salvatore, fratello di Giovanni (cfr. verb. ud. citata, pag. 66 e 69).

Il collaboratore ha, quindi, riferito - su domanda del Pubblico Ministero - che, dopo avere appreso che gli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino erano stati "Puzzangaro, Amico e le altre persone", la prima idea che ebbe (e su ciò fu d'accordo anche il cugino Alletto Croce) fu quella che il magistrato era stato ucciso perché aveva condannato Calafato Giovanni e Gallea Antonio; fu, anzi, il cugino a dirgli: "Può darsi che l'hanno ammazzato per questo motivo" e, poco oltre: "Quando noi, quando mio cugino mi ha detto questo, questo fatto qua" (chi erano gli autori dell'omicidio del magistrato) "noi, io e mio cugino abbiamo pensato, dice: <<può darsi che lo avranno ammazzato perché ha condannato il giudice Livatino a Calafato Giovanni e Gallea Antonio. Però quella è stata una nostra... Abbiamo pensato noi, questo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 66 - 67 e 77 - 78).

Benvenuto Gioacchino ha negato di essere stato preventivamente informato dell'uccisione del dott. R. Livatino; sapeva invece - perché glielo aveva detto

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.</p>

Calafato Giovanni - che dovevano essere uccise "le persone che erano associate con i Ribisi" e con gli Allegro ed ha così descritto il ruolo che egli rivestiva all'interno del gruppo: "Sì. Gli stavo dando una mano per commettere omicidi. E in più facevo, diciamo io e mio cugino ed altri, facevamo estorsioni alle ditte appaltatrici che venivano a Palma di Montechiaro, sia quelle di Palma di Montechiaro che facevano lavori... rubavamo macchine pure" (cfr. verb. ud. citata, pag. 68 e 70).

La "Stidda" di Palma di Montechiaro non aveva una struttura verticistica; Benvenuto Gioacchino ha ribadito che il "capo" del gruppo era Calafato Giovanni e che, dopo l'arresto di costui, "comandava Calafato Salvatore" il quale, nell'estate del 1990, era a capo del gruppo (cfr. verb. ud. citata, pag. 68 - 69, 124 e 126).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato, su domanda di un difensore degli imputati: "... Come Le ho detto poco fa non è che c'era ruolo, gli davano un ruolo a mio cugino, oppure a me mi davano un ruolo. Quello che c'era di bisogno si faceva. C'era la guerra, dice dobbiamo ammazzare Ribisi e Allegro, si rubavano macchine, si facevano estorsioni e basta..." (cfr. verb. ud. citata, pag. 125).

Egli ha, poi, precisato il ruolo che il fratello Benvenuto Giuseppe Croce aveva in seno alla organizzazione, confermando che il fratello manteneva contatti con altri gruppi della "Stidda".

"Sì" - ha, infatti, affermato il collaboratore - "mio fratello diciamo conosceva le persone della provincia di Agrigento e della provincia di Caltanissetta. Gli parlava, li incontrava. Tutto qua" (cfr. verb. ud. citata, pag. 69 e 121, luogo in cui

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

il collaboratore ha precisato che il fratello "rappresentava" il gruppo di Palma di Montechiaro nelle "riunioni interprovinciali" e pag. 124, luogo in cui egli ha affermato che il fratello aveva poteri decisionali all'interno del gruppo e nei rapporti con gli alleati).

E, su domanda del difensore della parte civile, il Benvenuto ha affermato: "Mio fratello si dava da fare, diciamo dopo, diciamo incontrava persone, forestieri, conosceva persone, si conosceva con Avarello... Incontrava lui... incontrava queste persone, comandava..." (cfr. verb. ud. citata, pag. 105 - 107).

Benvenuto Gioacchino, su domanda di un difensore degli imputati, ha dichiarato che suo fratello "trafficcava" in armi che vendeva al gruppo di Palma di Montechiaro e ai gruppi "stiddari" di altri paesi (cfr. verb. ud. citata, pag. 121 e 133, luogo in cui egli ha ribadito: "Quello che lavorava con le armi era mio fratello").

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che, a suo giudizio, Calafato Giovanni, anche durante la detenzione in carcere, dava ordini (teneva i contatti con l'esterno, secondo il collaboratore, attraverso il fratello Salvatore) ed ha citato l'esempio degli omicidi di Allegro Carmelo (appartenente al suo stesso gruppo) e di Giovanni Lombardo; era stato il Calafato - secondo quanto gli aveva riferito Alletto Croce - a dare l'ordine: "Giovanni" - gli disse il cugino - "manda a dire si hanno ammazzari (si devono uccidere) a tutti" (cfr. verb. ud. citata, pag. 70 - 72 e 128 - 129).

Benvenuto Gioacchino, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che avevano "partecipato" all'agguato - secondo quanto gli era stato

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

riferito da Alletto Croce - Pace Domenico, Amico Paolo e il Puzangaro, che egli conosceva e che facevano parte del suo stesso gruppo.

Ha, poi, precisato il collaboratore che il cugino Alletto Croce - rientrato, nel 1990 o nel 1991, dalla Germania, dove si era recato insieme con Lo Greco Antonino (soprannominato Nino Nivuru) e dove aveva incontrato Puzangaro Gaetano - gli ebbe a confidare di avere saputo da costui, al quale aveva fatto compagnia per alcuni giorni (erano già stati arrestati Pace e Amico e il Puzangaro era da solo in Germania), che autori dell'omicidio del dott. R. Livatino erano stati, oltre allo stesso Puzangaro, Pace Domenico e Amico Paolo; elementi, questi, appartenenti al suo stesso gruppo (cfr. verb. ud. citata, pag. 74 - 77).

Benvenuto Gioacchino ha, quindi, affermato di essersi recato, dopo l'uccisione di Lombardo Giovanni e di Allegro Carmelo avvenuta nel Maggio del 1991, in Germania per cercare lavoro e, volendo incontrare il cugino Alletto Croce che abitava a Mannheim, si rivolse a Ragalbutto Angelo; questi gli diede il numero telefonico del ristorante di Butticé Giovanni ed egli riuscì così a mettersi in contatto con Alletto Croce; il cugino e Cammalleri Carmelo andarono a prenderlo alla stazione e lo condussero dal Butticé, "uno di Racalmuto", il quale mise a disposizione una casa che aveva sopra il ristorante.

Nella casa del Butticé, dove egli rimase per circa una settimana, incontrò Puzangaro Gaetano, che pernottò in quella casa e con il quale trascorse alcuni giorni assieme.

Il Puzangaro, parlando dell'omicidio del Dott. R. Livatino, gli confidò di esserne stato l'autore insieme con Pace Domenico e Amico Paolo; gli disse anche che il

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

magistrato era riuscito a fuggire ed era stato inseguito lungo la scarpata, dove venne ucciso (cfr. verb. ud. citata, pag. 78 - 81).

Il collaboratore ha aggiunto che aveva partecipato all'omicidio anche Avarello Giovanni ma non ha ricordato se questa informazione gli era stata data o dallo stesso Puzangaro o dal cugino Alletto Croce o da Lo Greco Antonino o se lo avesse saputo da tutti e tre.

“Uno di questi tre” - egli ha affermato - “me l'avrà detto, o anche tutti e tre me l'avranno detto, però non ricordo. So che ha partecipato pure Avarello, però non ricordo chi è stato di loro tre, oppure tutti e tre” (cfr. verb. ud. citata, pag. 81 - 82). Benvenuto ha, quindi, dichiarato che egli non sapeva se suo fratello (Benvenuto Giuseppe Croce) avesse avuto un ruolo nell'agguato contro il magistrato; “A me non me l'ha riferito nessuno”, ha affermato il collaboratore (cfr. verb. ud. citata, pag. 82, 116, luogo in cui ha ribadito che il fratello, se avesse partecipato all'agguato, glielo avrebbe confidato e pag. 134, in cui ha ripetuto che il fratello non gli disse di avere organizzato o ideato l'omicidio del magistrato).

Egli ha, tuttavia, precisato che una moto Enduro, in parte bianca e custodita a Palma di Montechiaro nel garage, situato in una strada vicina a via Tasso, del fratello o di un parente di Antonino Lo Greco (la stessa moto che, secondo il collaboratore, fu impiegata nell'uccisione del magistrato) era stata consegnata da lui e da Alletto Croce, alcuni giorni (quindici o sette) prima dell'agguato contro il dott. R. Livatino, a Benvenuto Giuseppe Croce che, con la moto, imboccò la strada per Camastra e Canicatti.

“Poi” - ha proseguito il collaboratore - “quando io e mio cugino abbiamo saputo

FC-

<p>Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.</p>

diciamo che lui mi ha riferito, si è saputo che erano stati loro per l'omicidio del giudice Livatino, abbiamo pensato: loro hanno usata la motocicletta quella che noi avevamo nel garage".

Egli, su domanda del difensore di parte civile, ha precisato di non avere chiesto a suo fratello se quella moto fosse stata effettivamente impiegata nell'agguato contro il magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 110).

Benvenuto Gioacchino ha, quindi, affermato di avere saputo da Alletto Croce che nell'omicidio del magistrato era stato impiegato un mitra, facente parte della partita di armi acquistata da Alletto Croce e da Schembri Gioacchino in Francia (cfr. verb. ud. citata, pag. 82 - 89 e 131).

Ha, quindi, dichiarato Benvenuto Gioacchino, su domanda del Pubblico Ministero che gli aveva chiesto se avesse parlato con il fratello dell'omicidio del magistrato e degli esecutori: "Che io ricordi... che io ricordi, no. Comunque mio fratello dice che quando è successo l'omicidio, il giudice la mattina lo hanno chiamato, no? La Polizia, i Carabinieri, le Forze dell'Ordine, no? Dice: <<meno male che ero lì...>>, mi sembra ad Agrigento, mio fratello, era, dice: <<sennò se la prendevano con me>>, dice. Diciamo, lui mi ha detto queste cose qua" (cfr. verb. ud. citata, pag. 91 e 109, luogo in cui il collaboratore, su domanda del difensore di parte civile, ha confermato che il fratello non gli parlò di una sua partecipazione all'omicidio del dott. R. Livatino).

Il collaboratore, nel ribadire di non avere chiesto nulla al fratello sull'omicidio del dott. R. Livatino e di non sapere di una sua partecipazione al delitto, ha affermato: "... Però lui mi ha detto, penso che non ha partecipato, diciamo, mio

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

fratello. Perché diciamo me lo avrà... Me lo diceva. Non è che se... Diciamo, non se lo nascondeva" (cfr. verb. ud. citata, pag. 91 - 92).

Egli - sollecitato dal Pubblico Ministero a precisare l'uso delle armi arrivate dalla Germania - ha riferito che le stesse erano state acquistate nel 1989 o nel 1990 e certamente "Prima dello omicidio" (del giudice).

Il cugino Alletto Croce - da lui interpellato sulla destinazione del mitra - gli disse: "lo usarono per il giudice Livatino" ed aggiunse che, contrariamente a quanto gli aveva assicurato il fornitore francese, il mitra anziché sparare a raffica, sparava a colpo singolo.

Il collaboratore ha, inoltre, precisato di non avere mai visto altre armi (facenti parte dello stock di armi acquistate in Francia da Alletto Croce e Schembri Gioacchino e trasportate a Palma di Montechiaro da un camionista), oltre a questo mitra e a un altro "mitra piccolino... Micro Guzzi... calibro 9..." e, in particolare, di non avere mai visto il fucile a pompa che, secondo quanto gli aveva riferito il cugino, era in possesso di Calafato Salvatore (cfr. verb. ud. citata, pag. 92 - 94).

Benvenuto Gioacchino ha, quindi, riferito di avere conosciuto Schembri Gioacchino e di averlo anche incontrato a Mannheim in occasione della visita da lui fatta a Puzangaro Gaetano (cfr. verb. ud. citata, pag. 94 - 95).

Egli ha dichiarato - sui rapporti tra il suo gruppo e quello di Canicatti - che c'era uno scambio di favori ed ha precisato: "Niente, ci facevamo favori... Favori, che Gianmarco venivano al paese, e ci ammazzavano persone, e così, dato che venivano persone forestiere, no?, non li conoscevano, e si potevano ammazzare più facilmente, a viso scoperto o meno, no?".

FL-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Avarello Gianmarco, in attuazione della strategia di alleanza e “dello scambio di favori”, eseguì, insieme con Alletto Croce, a Palma di Montechiaro, l’omicidio di Allegro Pietro; questi era il figlio di Rosario, a sua volta ucciso nella piazza del paese assieme ad un Anzalone. (cfr. verb. ud. citata, pag. 100 - 102).

Il collaboratore ha dichiarato di avere conosciuto Gallea Antonio, zio dell’Avarello, ma di non sapere se costui fosse “affiliato o meno”; ha, poi, precisato che l’abitazione del Gallea era stata usata come base operativa per una rapina che, tuttavia, quel giorno non fu eseguita (cfr. verb. ud. citata, pag. 102).

Egli, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito di sapere che Nava Pietro era il teste che aveva accusato Pace e Amico ed ha ricordato che Puzangaro Salvatore (fratello di Gaetano), assieme a lui, si recò al “Villaggio Mosè” (ad Agrigento) e da una cabina telefonò al Nava, al quale disse che le persone da lui accusate erano estranee al fatto e lo minacciò, aggiungendo: “guarda, che non sono loro”... e di “di stare attento” (cfr. verb. ud. citata, pag. 103 - 104).

10. DICHIARAZIONI RESE DA MESSINA LEONARDO.

Messina Leonardo ha dichiarato che, in seguito all’arresto del 1984 e all’incontro, all’uscita dal carcere, con Carmelina Taddeo (legata al SISDE), incominciò a non condividere più i valori di “Cosa Nostra”; attraverso un profondo travaglio interiore, maturò lentamente la scelta di abbandonare il mondo della mafia e di collaborare con lo Stato (cfr. verb. ud. 9.6.1997, pag. 97 - 98).

Egli ha affermato di avere fatto parte dell’associazione mafiosa, denominata

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

"Cosa Nostra" (cui aveva appartenuto la sua famiglia di sangue da molte generazioni), e di essere stato, ancor prima, "avvicinato" del "vecchio" Luigi Cali, "rappresentante" della "famiglia" di San Cataldo e "consigliere" della "provincia" di Caltanissetta.

Egli rivestì la qualifica di "uomo d'onore" della "famiglia" di San Cataldo dopo le uccisioni del Cali e di Nicolò Terminio, avvenute in seguito alla "guerra", apertasi in San Cataldo tra "Cosa Nostra" e "un'ala della Stidda".

Il Messina ha dichiarato di essere rimasto "un semplice uomo d'onore" per alcuni anni (fino al 1985) e di essere stato successivamente nominato "sottocapo" della "famiglia" di San Cataldo.

In realtà, ha affermato il collaboratore: "ne ero il capo, perché il rappresentante della famiglia aveva ottantaquattro anni e non si poteva muovere, ero io che amministravo la famiglia, ero io che creavo i rapporti con la Commissione Provinciale e il mandamento. E siccome al mandamento c'era la stessa (situazione) della famiglia, il capomandamento era Gaetano Pacino, ero io che accompagnavo, sia uno che l'altro, perché erano tutti e due anziani".

Egli ha, quindi, precisato di avere "coadiuvato il mandamento più importante della provincia di Caltanissetta che è quello di Valledlunga"; dopo il suo arresto, perdette ogni carica ma fu successivamente nominato "capodecina".

"Praticamente" - ha asserito il collaboratore - "ero il cuore della famiglia di San Cataldo (cfr. verb. ud. citata, pag. 4 - 7).

Messina Leonardo ha, quindi, descritto la struttura di "Cosa Nostra": "Il ceppo base sono gli uomini d'onore, gli uomini d'onore si riuniscono ed eleggono il

FL-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

proprio rappresentante. Il rappresentante della famiglia, che non ha nessuna funzione in più degli uomini d'onore, è anche lui un uomo d'onore, però rappresenta la famiglia, si chiama il sottocapo a braccio, cioè, se lo chiama così senza elezione. La famiglia vota di nuovo ed elegge il consigliere, perché è uno che media tra le varie posizioni degli uomini d'onore, perché succedono sempre delle vicissitudini. I rappresentanti delle famiglie si riuniscono ed eleggono i capi mandamento; i capimandamento si riuniscono ed eleggono il rappresentante provinciale. Il rappresentante provinciale si chiama il sottocapo provinciale, e questo è per quanto riguarda la provincia. Poi ci sono dei consiglieri e degli ambasciatori. Ogni provincia... ha la sua commissione provinciale. Questi, i rappresentanti delle province, si siedono e avviene la cosiddetta cupola, la Commissione interprovinciale, che decide su tutto il territorio della regione" (cfr. verb. ud. citata, pag. 8 - 9).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha, poi, dichiarato che gli uomini più importanti di "Cosa Nostra" della "provincia" di Agrigento erano i fratelli Ribisi della "famiglia" di Palma di Montechiaro, Diego Guarneri della "famiglia" di Canicatti e Peppe Di Caro che fu "il rappresentante della provincia" di Agrigento sino alla morte.

Egli conobbe il Di Caro in occasione di una riunione, svoltasi nella macelleria dello stesso Messina; il collaboratore ha, ancora, precisato di avere conosciuto il Di Caro nel 1982 o nel 1983, quando costui era già stato eletto "rappresentante della provincia" di Agrigento e aspettava "la ratifica della regione" (cfr. verb. ud. citata, pag. 10 - 11).

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Messina Leonardo ha, inoltre, riferito di avere conosciuto anche il precedente “rappresentante provinciale” di Agrigento, Antonio Ferro.

Egli ha, in particolare, affermato: “Prima di incontrare Peppe Di Caro, un giorno ci fu una riunione allo scorrimento veloce, in una fabbrichetta, e c’era Antonio Ferro, Antonio Guarneri, io e Vincenzo Burcheri”; in quella riunione il Ferro e il Guarneri avanzarono al Messina e al Burcheri la richiesta (che venne da costoro accolta) di ospitare due latitanti, Ceraolo Angelo e Boncore Luigi, il primo “rappresentante” e il secondo “uomo d’onore” della “famiglia” di Ravanusa (cfr. verb. ud. citata, pag. 12).

Ha, quindi, precisato il collaboratore: “Antonio Guarneri è un altro uomo d’onore della famiglia di Canicatti, ma Antonio Ferro e Antonio Guarneri vivono in simbiosi, sono i rappresentanti per la provincia di Agrigento dell’area corleonese di Cosa Nostra” ed ha specificato che il Guarneri aveva la carica di “sottocapo” - nel periodo in cui “rappresentante della provincia” era Antonio Ferro - che alternava con Lombardo Cesare (cfr. verb. ud. citata, pag. 13).

Antonio Ferro perdette la carica in seguito a “vicissitudini con la giustizia”, scaturite dalle dichiarazioni della donna di Carmelo Colletti (“rappresentante provinciale” di Agrigento prima che lo divenisse il Ferro: cfr. pag. 19).

Messina Leonardo, dopo avere precisato che Peppe Di Caro era “fuori corrente” e non era legato ai corleonesi, ha così descritto i rapporti tra il Di Caro e il Ferro: “... facevano parte dello stesso gruppo criminale, cioè Cosa Nostra, la famiglia di Canicatti, però le famiglie vivono di corrente e... c’era una corrente Di Caro e una corrente Ferro/Guarneri”; ha aggiunto che il Di Caro diceva “che erano miserabili

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

i Ferro, perché della mafia avevano fatto un affare, perché avevano fatto entrare cani e porci all'interno della famiglia per controllare la famiglia e gli affari"; una pari ostilità vi era da parte dei Ferro e dei Guarneri nei confronti degli appartenenti al gruppo del Di Caro, invisato anche allo stesso Madonia Giuseppe che "per un atto di sfregio" nei confronti di Di Caro Giuseppe, aveva fatto entrare nella "famiglia" di Caltanissetta Salvatore Ferraro, nipote di Ciccio Ferraro, "uomo d'onore" di Canicatti (cfr. verb. ud. citata, pag. 14 - 18).

Peppe Di Caro fu "rappresentante provinciale" sino alla morte, collocata dal collaboratore nel 1990 o nel 1991; al Di Caro succedette Ferro Antonio, la stessa persona che aveva rivestito la carica di "rappresentante" prima del Di Caro (cfr. verb. ud. citata, pag. 18 - 19).

Messina Leonardo, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato che, in un primo momento, furono sospettati dell'omicidio di Peppe Di Caro i fratelli Ribisi; la situazione si chiarì quando, nell'agguato a Lillo Di Caro (nipote del "rappresentante provinciale" Peppe Di Caro), la vittima, pur essendo stata ferita, riuscì a strappare la parrucca ad Avarello Gianmarco, nipote - ha precisato il collaboratore - di Antonio e Bruno Gallea "stiddari della famiglia di Canicatti" (cfr. verb. ud. citata, pag. 20).

Ha, quindi, proseguito il collaboratore: "Lo so perché io mi sono trovato sia in delle riunioni, perfettamente, che quando è stato ammazzato anche Salvatore Di Gioia, anche Salvatore Di Gioia si era accorto che questo Gianmarco andava dietro, però ancora non si erano convinti che potevano essere schierati, o pensavano che erano schierati diversamente. In quella occasione Totò Termini mi

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

aveva detto che era stato buono per tutti, e anche Borino Micciché, che era riuscito a levarci la parrucca, se no si dovevano scornare sia il Ferro da un lato che il Di Caro dall'altro lato" (cfr. verb. ud. citata, pag. 21).

Messina Leonardo ha, quindi, dichiarato che a capo della "Stidda" di Canicatti vi erano i Gallea che egli aveva conosciuto nel 1981, dopo l'omicidio di Terminio Nicolò; fu allora che incontrò Lillo Gallea nell'abitazione del quale si recò assieme a Ragusa (Rocco) e a Vincenzo Burcheri (cfr., anche, pag. 69 - 70, luogo in cui il collaboratore ha definito Antonio Gallea "il più grande" ed ha precisato: "...anche Cosa Nostra parlava... di Bruno, Antonio Gallea e del nipote, cioè non hanno detto specificatamente quello è più importante... però io c'ero stato insieme, cioè io lo so com'è la faccenda. Lì Antonio era il fratello più grande e lo ascoltava").

"Successivamente" - ha proseguito il collaboratore - "abbiamo avuto una detenzione insieme io, Bruno Gallea, Antonio Gallea, Gianmarco Avarello, Carmelo Nicosia, Angelo Migliore ed altri. Questi e Angelo Migliore era in una cella accanto, che sono i cugini dei Gallea, mentre noi eravamo tutti in una cella. E i primi abboccamenti con i Gallea sono successivi al carcere, cioè al carcere... I primi abboccamenti tra me e Antonio Gallea e Bruno Gallea sono successi lì. Loro erano infatuati di Salvatore Polara e di Michele Montagna, perché la loro speranza era di entrare in Cosa Nostra... Salvatore Polara era il rappresentante della famiglia di Cosa Nostra di Gela e c'era una speranza che potevano entrare questi giovani a far parte di Cosa Nostra; solo che poi Salvatore Polara è stato ammazzato, Michele Montagna li ha denigrati dentro il carcere e allora hanno

FL -
Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

capito che non c'era niente da fare; si sono schierati con Angelo Bordino della famiglia di Palma di Montechiaro” (cfr. verb. ud. citata, pag. 22 - 23).

Il Messina ha precisato di avere saputo da Diego Guarneri che il Montagna, che era detenuto assieme ad Avarello Gianmarco, si rivolse a costui con disprezzo, dicendogli: “Tu statti muto, che io sono andato a letto con tua madre”; l'insulto (la madre dell'Avarello è la sorella dei Gallea), ha precisato il collaboratore, era il segnale di una chiusura da parte di “Cosa Nostra” perché “non è possibile che... anche poi Diego Guarneri si è messo a parlare in questa maniera, non è possibile che se tu devi entrare in Cosa Nostra già gli butti l'onore a terra a sua madre... non può essere. Anche se è vero o non è vero, però pubblicamente non glielo puoi dire, non lo puoi affrontare in questi termini” (cfr. verb. ud. citata, pag. 26 - 27).

Il collaboratore ha precisato che i fratelli Gallea e il Migliore componevano un gruppo, dedito a rapine che venivano eseguite anche con persone di San Cataldo, divenute successivamente “uomini d'onore”, come Rino Dell'Aira e con persone di Barrafranca “vicinissime a Cosa Nostra”, come Salvatore Paternò; i Gallea avevano, inoltre, “contatti stretti” con Rocco Ragusa e Boncore Luigi, “uomini d'onore” della “famiglia” di Ravanusa (cfr. verb. ud. citata, pag. 24 - 25).

Messina Leonardo ha, quindi, riferito che Antonio e Bruno Gallea erano i “capi” della “Stidda” di Canicatti di cui faceva parte Avarello Gianmarco, “un uomo pericoloso per Cosa Nostra” ed ha precisato che egli era amico di Bruno Gallea, tanto che le rispettive famiglie si frequentavano e il Gallea gli diede in prestito, per diversi giorni, la sua autovettura cabriolet; i loro rapporti erano leali, pur appartenendo a schieramenti diversi (il Messina a “Cosa Nostra” e il Gallea alla

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

“Stidda”).

Ha, quindi, proseguito il collaboratore: “Però credo che ci sia anche un po’ di più di lealtà, perché veda poi nell’89 è stato ammazzato uno dei fratelli Ribisi e il giorno che è stato ammazzato Ribisi, qualcuno si presentò a casa mia, io abitavo al “Villaggio Mosè” e avevo preso una villetta al mare, abitavo io e la mia figlia; e due ragazzi, cioè Salvatore Pirrello, quel giorno non si è scostato da casa mia, tutto il giorno è stato a casa mia... e poi alla fine il motivo c’era, perché io la sera dovevo andare a mangiare da Gioacchino Ribisi e se sarei stato là sarei morto, mentre invece mi hanno impedito di morire, cioè praticamente mi hanno tenuto a casa... Io attribuisco alla Stidda questo rapporto, visto e considerato che io e i suoi uomini avevo rapporti senza tradimenti e credo che era un atto nei miei confronti di stima...” (cfr. verb. ud. citata, pag. 27 - 31).

Messina Leonardo, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito di avere incontrato, per la prima volta, Gioacchino Ribisi in occasione di una riunione (svoltasi all’interno della sua macelleria una domenica mattina e “qualche mese” dopo l’apertura del negozio, avvenuta il 14.10.1986) cui avevano partecipato, per la provincia di Agrigento, Peppe Di Caro e Gioacchino Ribisi e, per la provincia di Caltanissetta, oltre allo stesso collaboratore, Gaetano Pacino, il Terminio, Fonti Biagio e il “capomandamento” Ciccio Ianni (cfr. verb. ud. citata, pag. 32 - 33 anche per l’indicazione del motivo della riunione, costituito dalla volontà di punire i fratelli Pirrello, sospettati di avere commesso un furto di ovini ai danni del cognato di un magistrato della provincia di Agrigento, o di recuperare la refurtiva e pag. 86 e 94 - 95, luoghi in cui il collaboratore ha precisato che il

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

magistrato si chiamava Messina ed ha ribadito che del furto erano sospettati i fratelli Pirrello).

Anche con Gioacchino Ribisi, che in occasione della riunione gli fu presentato ritualmente come “uomo d’onore”, nacque un rapporto di amicizia e di assidua frequentazione tra le rispettive famiglie.

Il collaboratore, dopo avere delineato lo scontro tra correnti di “Cosa Nostra” che si era aperto a San Cataldo con l’uccisione di Emanuele Cerruto (eseguita dallo stesso Messina), l’omicidio di Luigi Gallea, “rappresentante della famiglia” di San Cataldo e di Terminio Nicolò e l’eliminazione a Palermo di Plicato Loreto, ritenuto responsabile di avere ucciso il Gallea, il Cali, il Terminio e, in precedenza, altri due “uomini d’onore” (Temporale Giuseppe e Dell’Aira Guido), ha precisato che Castiglione Rosolino, il quale “pedinava” il Plicato, poté accertare che costui era in contatto con Sanvito Calogero, “capomandamento” di Palma di Montechiaro; all’uccisione del Plicato seguì, quindi, quella del Sanvito ad opera dei Ribisi.

“Allora” - ha proseguito il collaboratore - “da lì è nato il gruppo, c’è stata la rottura ed è nato il gruppo Ribisi, la rappresentanza della famiglia l’ha preso Ribisi Saro e sottocapo era Angelo Bordino, solo che poi ci sono state delle liti e... Angelo Bordino era rimasto fuori, però faceva sempre capo allo stesso mandamento, però non si riuniva più con la famiglia, aveva creato una Stidda... Tutti e due i gruppi avevano il mandamento che riferivano quello che facevano, praticamente anche se Angelo Bordino non si riuniva la famiglia, lui era... si può dire in regola, perché comunicava i suoi movimenti al mandamento” (cfr. verb.

FL-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

ud. citata, pag. 34 - 38).

Facevano parte del "gruppo" dei Ribisi, Castronovo, Traspadano Anzalone e i fratelli Allegro. Componevano il "gruppo" di Bordino Angelo, Savaia Pasquale, un nipote di Sanvito Calogero ed altre persone; il Bordino, per contrastare i Ribisi, "si era messo vicino" un gruppo di ragazzi, tra i quali il collaboratore ha indicato - per averlo avuto riferito da Ribisi Gioacchino - Pace e Amico; si trattava di persone dedite a rapine, la cui effettiva consistenza Ribisi Gioacchino, che gli chiese di eliminare Angelo Bordino, sottovalutò (cfr. verb. ud. citata, pag. 38 - 44).

Del ruolo di Bordino Angelo gli parlarono anche Bruno Gallea, Diego Guarneri e Totò Ferraro i quali gli dissero che il Bordino era "il creatore della Stidda"; analoghe fratture si erano create a Canicatti, dove c'erano i Gallea, e nella provincia di Caltanissetta.

Il Guarneri non era, tuttavia, preoccupato della situazione esistente a Palma di Montechiaro e a Canicatti e dell'alleanza tra i Gallea e il Bordino.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: "...Secondo me, lui" (il Guarneri) "era tranquillo, cioè parlava però alla fine non si preoccupava di niente... non preoccuparsi di niente uno come noi non può stare in un negozio pubblicamente... lui camminava tranquillamente per Canicatti, come se nulla a lui doveva succedere, sia a lui che ai figli dei Ferro che avevano un autosalone. Cioè loro stavano tranquilli, sì, parlavano di questi gruppi, di queste cose, però alla fine non c'era una vera e propria paura" (cfr. verb. ud. citata, pag. 45 - 48).

Messina Leonardo ha, quindi, tracciato le linee dello scontro avvenuto a Palma di

FL-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Montechiaro tra i due gruppi contrapposti.

L'inizio fu segnato dal tentativo di omicidio (collocato dal collaboratore alla fine del 1988) in danno di Bordino Angelo ad opera di Anzalone Traspadano e Rosario Ribisi; quest'ultimo, cui si inceppò il fucile, si tolse il "cappuccio" e fu così riconosciuto dal Bordino.

Pietro Ribisi si recò allora dal Messina, che si trovava al "Villaggio Mosé" di Agrigento, per chiedergli di eliminare il Bordino; il Messina si prestò ma l'agguato non riuscì perché la vittima non fu trovata (cfr. verb. ud. citata, pag. 49 - 51).

Al tentato omicidio di Bordino Angelo seguì, nell'Agosto del 1989, l'omicidio di Gioacchino Ribisi, consumato nella pizzeria "Allo Zingarello"; fu, quindi, effettuato un nuovo tentativo per eliminare il Bordino, cui partecipò lo stesso Messina Leonardo, ma la vittima non fu trovata a casa (cfr. verb. ud. citata, pag. 51 - 55).

Nell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta furono, poi, uccisi due fratelli Ribisi; autori del duplice omicidio furono ritenuti da "Cosa Nostra" Luigi Boncore e Rocco Ragusa, dipendenti dell'ospedale e vicini al Bordino e ai Gallea (che erano tra di loro alleati: cfr., anche, pag. 66), nonché Pace e Amico, da "Cosa Nostra" ritenuti responsabili anche dell'omicidio del dott. R. Livatino; successivamente fu teso un agguato al Boncore in cui rimase ucciso Calogero Zagarrò, anch'egli "uomo d'onore della famiglia" di Ravanusa (cfr. verb. ud. citata, pag. 55 - 59).

A Canicattì furono uccisi Di Gioia Salvatore, Peppe Di Caro e Alaimo, della corrente del Di Caro, e fu teso un agguato contro Lillo Di Caro, durante il quale

FL -

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.</p>

Avarello Gianmarco perse la parrucca e fu riconosciuto.

“Cosa Nostra” allora reagì, uccidendo Luigi Boncore e Bruno Gallea; non fu, invece, coinvolto nello scontro il gruppo dei Ferro/Guarneri; a Racalmuto furono, poi, eliminati il “rappresentante” e il “sottocapo” della “famiglia, Luigi Cino e il Burruano (cfr. verb. ud. citata, pag. 60 - 62 e 71 - 73).

Messina Leonardo, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che Madonia Giuseppe (che era latitante) attraverso Mimi Vaccaro, dopo il tentativo di omicidio ai danni di Lillo Di Caro, diede l'ordine di distruggere il gruppo dei Gallea.

Egli ha, in particolare, affermato: “Mah, io mi sono trovato... in una riunione dove c'era Mimi Vaccaro, che era il sottocapo della provincia di Caltanissetta, c'ero io, Fonti Biagio, Arnone Paolo e i fratelli Falcone. E si era espresso che dovevamo distruggere questo gruppo; cioè le indicazioni a volte Madonia, non è che poteva andare nelle riunioni come facevamo noi, delegava Mimi Vaccaro... fu quella l'indicazione, anche perché poi questi gruppi erano stati colpiti dalla morte di Alaimo, che era il cugino di Falcone” (cfr. verb. ud. citata, pag. 73 - 74).

Il collaboratore ha, quindi, individuato nella frattura, verificatasi all'interno della “famiglia” di Riesi, l'origine della “Stidda” e nelle divisioni interne a “Cosa Nostra” la guerra di mafia degli anni '80.

“Quando c'è stata questa rottura” - ha affermato Messina Leonardo - “loro invece di subire l'aggressione di Cosa Nostra hanno formato la Stidda. Cioè, ogni paese dove c'erano i fuoriusciti di Cosa Nostra si sono alleati con i riesini e allora c'è stato un fronte enorme, Riesi poi era in mano alla Stidda... e con questa alleanza

FL

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

che si (è) portato in tutta la Sicilia stavano per sopprimere Cosa Nostra", anche perché, ha aggiunto il collaboratore, Madonia Giuseppe aveva sottovalutato il fenomeno della "Stidda" (cfr. verb. ud. citata, pag. 63 - 65).

Messina Leonardo, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato che Peppe Di Caro, più volte, gli chiese notizie del "blitz" che si temeva in seguito alle dichiarazioni del collaboratore Calderone, sapendo che egli aveva contatti con uomini del SISDE.

"In effetti" - ha affermato il collaboratore - "sapevo l'orientamento di quando doveva essere fatto il blitz, però alle quattro del giorno prima che partisse il blitz, arrivò Salvatore Ferraro e mi disse: <<Stanotte c'è il blitz di Calderone, avvisa a chi devi avvisare>>... E difatti Peppe Di Caro è stato avvisato".

Il collaboratore ha escluso qualsiasi legame tra il Di Caro e il dott. R. Livatino ed ha affermato: "Io non mai sentito dire questa cosa, ho sentito dire sempre che hanno ammazzato questo magistrato per dimostrare che avevano una forza come Cosa Nostra, e la colpa poi alla fine ricadere su Cosa Nostra. Non ho mai sentito dire cose diverse. Cioè delle persone che sono della mafia locale di là" (cfr. verb. ud. citata, pag. 74 - 79 e 82 - 84 e 87, luogo in cui ha affermato che il Di Caro non gli aveva mai parlato del dott. R. Livatino).

Messina Leonardo ha, inoltre, dichiarato che a fargli i nomi del Pace e dell'Amico, come autori dell'omicidio del dott. R. Livatino, erano stati, in diversi contesti temporali, la vedova di Gioacchino Ribisi, Borino Micciché (il quale gli disse, riferendosi agli esecutori dell'omicidio del Ribisi, che si trattava delle stesse persone che avevano teso l'agguato al magistrato: "Sono gli stessi che

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

hanno ammazzato il tuo compare”, cioè il Ribisi), Cataldo Terminio, Lillo Rinaldi e Diego Guarneri.

Egli ha, inoltre, precisato, su domanda del difensore della parte civile: “Come ho detto prima Pace e Amico facevano parte di un gruppo di giovani che erano capeggiati da Bordino, dove faceva parte anche Pasquale Savaia, ma in quel contesto mi sono state indicate solo queste due persone, come gli esecutori materiali, poi per noi era una cosa chiara, che c’era questo schieramento, che era contro di noi, che aveva fatto questo omicidio” ed ha aggiunto che non era a conoscenza di un eventuale coinvolgimento dei fratelli Gallea nell’agguato al magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 93).

Messina Leonardo ha, tuttavia, precisato, su domanda del Pubblico Ministero, che non si parlò né dei mandanti dell’omicidio né di tutti gli esecutori materiali, vertendo il discorso esclusivamente su Pace e Amico, perché costoro erano stati indicati gli autori sia della uccisione di Gioacchino Ribisi sia dell’omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 98 - 100).

Ha, quindi, affermato il collaboratore: “Questo omicidio, secondo me, è stato fatto per buttare le forze dell’ordine contro Cosa Nostra, e questo giovane magistrato è morto gratis, cioè non c’era un vero e proprio motivo per ammazzare questo magistrato. Sembra poco, se uno deve ammazzare un magistrato, potete farlo per qualsiasi giorno, mica dovevo ammazzare tutta Caltanissetta che discorsi! Il problema è che lo hanno fatto per levarsi gli uomini d’onore da torno. Per dimostrare che hanno la forza di colpire anche in alto, cioè secondo loro in alto era colpire un magistrato... io mai ho sentito dire cose diverse su questo

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

omicidio, anche se io frequentavo diverse persone, quando uno frequenta Diego Guarneri, a Canicattì, è come frequentare il vertice di Cosa Nostra, poi Borino Micciché, cioè sono persone importanti all'interno di Cosa Nostra... principalmente si diceva: <<Questo ragazzo (il dott. R. Livatino) è morto gratis>>" (cfr. verb. ud. citata, pag. 79 - 82 e 91).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che Diego Guarneri gli aveva detto che l'omicidio del magistrato non era opera di "Cosa Nostra"; egli, infatti, aveva affermato: "non era una cosa che ci riguardava, non era una cosa che avevamo fatto noi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 84 e 90).

11. DICHIARAZIONI RESE DA IANNI' GAETANO.

Ianni Gaetano ha dichiarato di aver fatto parte della famiglia di Gela, denominata "Ianni-Cavallo", dedita al traffico di stupefacenti e di armi, a rapine e ad estorsioni.

Il gruppo mafioso, di cui egli era a capo insieme con Cavallo Aurelio, operava nelle province di Caltanissetta e di Agrigento (Canicattì, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle) e si contrapponeva a "Cosa Nostra"; organizzazione, quest'ultima, che a Gela era rappresentata dal "clan Madonia", i cui esponenti principali erano gli Argenti, gli Emmanuello e i Trubia.

Egli ha così delineato i rapporti tra le due organizzazioni: "Ma c'è stato all'inizio del 1987 è cominciata la guerra, e li eravamo contrapposti, abbiamo fatto diversi omicidi, sia noi che loro. Poi abbiamo avuto una tregua e li abbiamo divisi i

FL-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

guadagni illeciti al 50%" (cfr. verb. ud. 10.6.1997, pag. 3 - 4).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che la "guerra", iniziata nel 1987 per ottenere il controllo del territorio di Gela e conclusasi nel Marzo del 1991, aveva causato un centinaio di morti; era, invero, stata stabilita una prima tregua che, tuttavia, venne rotta dal suo gruppo il quale, anticipando un'analoga azione da parte del "clan Madonia", perpetrò, nel Novembre del 1990, la cosiddetta "strage" di Gela in cui perirono otto persone e altre rimasero ferite (cfr. verb. ud. citata, pag. 6 - 9).

La tregua, conclusa nel Marzo del 1991, prevedeva che "tutti i soldi illeciti che si prendevano, dovevamo dividere al 50% e poi informarsi l'uno con l'altro se a Gela dovevamo fare qualcosa, ammazzare qualcuno oppure fare saltare un negozio o qualche impresa, ci dovevamo informare... affinché tenevamo il paese sotto controllo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 6).

Egli ha, quindi, riferito che le estorsioni venivano consumate dai componenti dei due gruppi (clan Ianni-Cavallo e clan Madonia) che agivano insieme; i proventi venivano, poi, divisi a metà.

Il collaboratore ha così delineato la struttura della sua organizzazione: "Ma noi eravamo poi divisi in gruppi. All'inizio, come ho detto, l'abbiamo fondata con Aurelio Cavallo. Poi io sono stato inviato a soggiorno in Sardegna, e lì mi dedicavo io in parte alla mia famiglia in Sardegna e col traffico di droga e armi. E a Gela poi c'era Aurelio Cavallo. Poi hanno arrestato Aurelio Cavallo e li dirigevo per Gela le file Paoello Orazio... Da noi c'erano i gruppi di fuoco, sì, composti dai miei figli Marco e Simone, Paoello, Spina e altri" (cfr. verb. ud. citata, pag.

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

5).

Ianni Gaetano ha, poi, dichiarato che per un'efficace contrapposizione a "Cosa Nostra" venne conclusa un'alleanza con gruppi "stiddari" di altri paesi e, in particolare, con il "clan Carbonaro" di Vittoria, i Russo di Niscemi, i Sanfilippo di Mazzarino e i Riggio di Riesi (le ultime tre "famiglie" erano composte da "fuoriusciti di Cosa Nostra"); furono anche allacciati rapporti di alleanza con "famiglie" della provincia di Agrigento: i Barba di Favara, i Grassonelli di Porto Empedocle, l'Avarello e il Gallea di Canicatti, il Benvenuto di Palma di Montechiaro, nonché con gli Zicchitella della provincia di Trapani (cfr. verb. ud. citata, pag. 9 - 13 e 28).

Egli ha, in particolare, affermato che l'alleanza con i Grassonelli di Porto Empedocle fu stipulata nel 1990, nel carcere di Trapani, da Grassonelli Salvatore (il padre di Giuseppe) e, per il gruppo di Gela, da Cavallo Antonino e Laretta Vincenzo; la conclusione dell'alleanza fu comunicata all'esterno attraverso i familiari; del resto - ha precisato il collaboratore - "non c'erano problemi per avere contatti con i detenuti".

Egli ha, poi, affermato: "Ma guardi, io ricordo che il carcere di Agrigento ce l'avevano in mano gli agrigentini. Per esempio come i Grassonelli e gli altri... Mi risulta perché c'era la voce in giro dentro la nostra organizzazione, per esempio quando andavano ad Agrigento i nostri detenuti stavano bene... Io mi ricordo che dovevamo fare scappare una persona lì, un certo Puccio ad Agrigento. E mi pare che c'erano anche armi lì nel carcere di Agrigento. Però non ricordo benissimo i particolari perché, siccome questo non è avvenuto, e comunque si sapeva nella

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

nostra organizzazione che c'era questo... che ci facevano dei favori questi in carcere" (cfr. verb. ud. citata, pag. 17 - 20).

Anche lo scambio di informazioni, durante i colloqui, era facile poiché - ha riferito Ianni Gaetano - i colloqui avvenivano assieme "per cui non c'erano problemi a parlare con quei ragazzi lì" (cfr. verb. ud. citata, pag. 20).

Il collaboratore ha precisato di avere conosciuto l'Avarello ma non il Gallea, che era uno zio dell'Avarello.

Il Gallea era, infatti, detenuto in carcere al suo rientro dal soggiorno obbligato in Sardegna; ha, tuttavia, aggiunto il collaboratore: "Per quanto ne so io, comandava lo zio"; chiarendo che nelle riunioni "interprovinciali" erano "i ragazzi" (il Benvenuto, il Grassonelli, suo figlio Simon che aveva commesso degli omicidi assieme all'Avarello) a indicare nel Gallea colui che anche dal carcere comandava (cfr. verb. ud. citata, pag. 13 - 14).

Del gruppo di Canicatti egli non conobbe altri poiché - ha affermato Ianni Gaetano - "io non andavo in quei posti. Io, quando loro venivano nei nostri covi, allora l'ho conosciuti lì ad alcuni. Siccome nei nostri covi non venivano tutti, noi mandavamo alcune persone che rappresentavano i paesi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 13).

Il collaboratore ha, quindi, riferito di avere conosciuto Avarello Gianmarco in occasione di una strage, perpetrata in provincia di Agrigento nel 1991 (forse a Racalmuto), cui avevano preso parte anche Sole Alfredo e Paoletto Orazio e nel corso della quale era rimasto gravemente ferito un altro affiliato di Gela, Antonio Gueli.

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Egli rivide l'Avarello in un covo dove si erano recati per dividersi le armi che erano state procurate in Belgio dal Benvenuto; ancora altre volte e in occasioni diverse ebbe modo di incontrare l'Avarello (cfr. verb. ud. citata, pag. 15, 28 e 34 - 35).

Ianni Gaetano ha precisato che i rapporti tra i diversi gruppi della "Stidda" consistevano in scambi di favore per omicidi da compiersi nella lotta che li contrapponeva a "Cosa Nostra"; più, in particolare, venivano scambiati i killer e venivano messi reciprocamente a disposizione "covi" per il rifugio dei latitanti.

Egli ha, nell'ambito dello "scambio dei favori", indicato il tentato omicidio ai danni di Pulci Calogero, commesso a Sommatino dal figlio Simon e al quale aveva partecipato anche l'Avarello (che guidava l'autovettura) ed ha altresì indicato la "strage" di Racalmuto alla quale presero parte Paoello Orazio e Gueli Antonio (di Gela), l'Avarello (di Canicatti) e Sole Alfredo, quest'ultimo di Racalmuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 15 - 16).

Il collaboratore ha, quindi, riferito che a una riunione "interprovinciale" tra diversi gruppi della "Stidda", svoltasi nel covo di "Casuzze" di Marina di Ragusa, avevano partecipato il Grassonelli di Porto Empedocle, Peppuccio Benvenuto, che "rappresentava" il gruppo di Palma di Montechiaro, forse l'Avarello per il gruppo di Canicatti ed affiliati di Vittoria che non riusciva a ricordare (cfr. verb. ud. citata, pag. 20 - 22 e 29, luogo in cui il collaboratore ha ribadito che il Benvenuto "rappresentava" il gruppo di Palma di Montechiaro ed ha precisato che forse aveva conosciuto uno dei Calafato, parente del Benvenuto).

Egli, dopo avere precisato che l'Avarello era "sempre assieme" al Benvenuto, ha

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

confermato, in seguito a una contestazione del Pubblico Ministero, che nella provincia di Agrigento i gruppi della "Stidda" si contrapponevano ai "Di Caro, i Ribisi, gli Allegro, i Messina e gli Albanese", specificando che i Messina erano di Porto Empedocle e che gli Allegro avevano subito un agguato nel 1991, "il giorno di San Silvestro", all'interno del Bar 2000 di Palma di Montechiaro.

In quell'azione trovò la morte un affiliato del gruppo di Gela, Neluccio Camiolo, che era stato inviato da Paoello Orazio e messo a disposizione degli alleati, su richiesta del gruppo "stiddaro" di Palma di Montechiaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 24 - 26).

Ianni Gaetano, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che il fratello del proprio cognato, Morteo Francesco, aveva saputo, in un periodo di comune detenzione con Spina Vincenzo, Trainito ed altri presso la casa circondariale di Trapani, dallo stesso Pace e dall'Amico (chiamato dal collaboratore D'Amico) che costoro erano stati gli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino ed ha ribadito che l'uccisione del magistrato era stata opera del gruppo agrigentino alleatosi con l'organizzazione della "Stidda" di Gela (cfr. verb. ud. citata, pag. 31 e 33 - 34).

Ianni Gaetano ha precisato che questa notizia gli fu data nel periodo in cui egli, insieme con Paoello Orazio, trascorreva la latitanza in un covo della provincia di Ragusa e che null'altro egli aveva saputo del delitto.

Il collaboratore, su domanda del P.M., ha affermato di avere iniziato a collaborare all'inizio del 1993, non avendo condiviso il progetto del suo gruppo di uccidere cinque commercianti di Gela; egli ha, infine, precisato di avere confessato gravi

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

delitti per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini (cfr. verb. ud. citata, pag. 37 - 38).

12. DICHIARAZIONI RESE DA VELLA ORAZIO.

Vella Orazio ha dichiarato di aver iniziato a collaborare nel Luglio del 1994, dopo essere stato arrestato per un duplice omicidio consumato a Gela.

Egli, nell'ambito della sua collaborazione, ha confessato di aver commesso undici omicidi e di avere partecipato a rapine (delitti per i quali non era stata iniziata azione penale nei suoi confronti); ha, quindi affermato di avere contribuito all'arresto di Calafato Giovanni, che egli conosceva dal 1994 come "capo dell'organizzazione di Palma di Montechiaro" (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 29 - 30).

Vella Orazio ha affermato di aver fatto parte, sin dal 1990 e all'età di soli quindici anni, dell'organizzazione criminale "Ianni-Cavallo" di Gela, all'interno della quale, dopo essersi occupato di danneggiamenti ed estorsioni, aveva rivestito il ruolo di killer (cfr. verb. ud. citata, pag. 4 - 5).

L'organizzazione criminale, alla quale egli aveva partecipato, era inserita nella "Stidda" ed era così organizzata: "Si eravamo organizzati che c'era un capofamiglia e poi c'erano i vari gruppi che si occupavano per le estorsioni, poi c'era il nostro gruppo che si occupava di omicidi e poi c'era un gruppo che si occupava di danneggiamenti e furti"; capo del gruppo era Cavallo Aurelio, cui subentrò Paoello Orazio (cfr. verb. ud. citata, pag. 5 - 6).

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Il collaboratore ha confermato che con la "famiglia" di "Cosa Nostra", in alcuni periodi, fu stabilita una tregua, in altri periodi "c'era la guerra".

Egli ha, poi, precisato che il gruppo "Ianni-Cavallo" aveva rapporti con "famiglie emergenti" di altri paesi come Porto Empedocle, Canicatti, Vittoria e Mazzarino.

I rapporti consistevano nello scambio di killer per la commissione di omicidi, nel mettere a disposizione i "covi" quando gli autori dei delitti si nascondevano o si rendevano latitanti e nell'acquisto in comune di armi (cfr. verb. ud. citata, pag. 7).

Il collaboratore ha indicato, come rappresentanti delle varie "famiglie", Grassonelli Giuseppe di Porto Empedocle, Avarello di Canicatti, Carbonaro di Vittoria e i Sanfilippo di Mazzarino (cfr. verb. ud. citata, pag. 6 e 8).

Egli, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito di avere partecipato, per conto degli alleati, agli omicidi di Barba a Campobello di Licata, di Maurizio Montagna a Canicatti e di Albanese a Porto Empedocle ed ha precisato: "Gli omicidi li decidevano le famiglie dove dovevamo andare a commettere gli omicidi, però chi ci mandava a noi era sempre il capofamiglia" e, in sede di controesame: "Perché certe volte ci potevano mandare a dire: <<Dovete andare ad uccidere Albanese>> - vi faccio un esempio - <<e tornate indietro>>, alcune volte, siccome è successo a Canicatti, ci diceva di andare là e metterci a disposizione, quello che ci chiedevano, noi, a chi ci chiedevano di uccidere uccidevamo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 7 - 8, 26 e 33, luogo in cui il collaboratore ha affermato che la regola da lui enunciata vigeva anche nei gruppi alleati: "Sì, ma sempre il capo era che decideva chi mandare e se mandarlo").

Il collaboratore ha, quindi, affermato che l'alleanza tra il gruppo di Gela e quello

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

di Porto Empedocle era nata in carcere, attraverso un colloquio tra Cavallo Antonino e il padre di Grassonelli Giuseppe che erano detenuti; “poi” - ha proseguito il collaboratore - “il figlio di Grassonelli e il fratello di Cavallo Aurelio si sono incontrati a Gela e si è fatta l’alleanza” (cfr. verb. ud. citata, pag. 8 - 9).

Vella Orazio ha, quindi, riferito di avere conosciuto Avarello Giovanni in un “covo” situato nelle campagne di Ragusa, in occasione di una riunione, indetta “per organizzare alcuni omicidi per conto delle famiglie di Agrigento”, alla quale avevano partecipato, oltre al Vella, i fratelli Antonio e Orazio Paoello, Grassonelli Giuseppe, lo stesso Avarello e, forse, Casciana Rosario (cfr. verb. ud. citata, pag. 10).

Fu allora che il Grassonelli presentò l’Avarello al Vella ed ai fratelli Paoello come “capofamiglia” di Canicattì e fu in quella stessa occasione che venne richiesto al gruppo di Gela un aiuto “per commettere omicidi”; vennero, così, messi a disposizione dell’Avarello lo stesso Vella Orazio e Casciana Rosario (cfr. verb. ud. citata, pag. 11).

Del gruppo di Canicattì egli aveva conosciuto anche Migliore Massimo con il quale doveva recarsi a Reggio Calabria per acquistare un’autovettura blindata per conto di Avarello Giovanni.

Questi, essendo in lotta con i Di Caro e i Ferro di “Cosa Nostra”, voleva munirsi di una vettura blindata per motivi di sicurezza (cfr. verb. ud. citata, pag. 12).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che del gruppo di Canicattì facevano parte anche i Gallea, parenti dell’Avarello ed ha indicato in Antonio Gallea “uno dei capi”, affermando di avere saputo ciò dallo stesso

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

Avarello (cfr. verb. ud. citata, pag. 13).

Egli ha, quindi, dichiarato di avere eseguito, nel 1991, l'omicidio Albanese (dal collaboratore indicato come "capo della famiglia di Cosa Nostra di Porto Empedocle") assieme all'Avarello e a Greco Guglielmo e di avere partecipato, sempre nel 1991, all'omicidio Barba, cui presero parte l'Avarello, Grassonelli Giuseppe e Casciana Rosario (cfr. verb. ud. citata, pag. 10 e 14 - 15).

Egli, assieme all'Avarello, a Ianni Simon e a Palmeri Nunzio, esegui, inoltre, l'attentato nei confronti di Pulci Calogero e, assieme ad Avarello Giovanni e a Margiotta Maurizio, partecipò all'omicidio di Montagna Maurizio, esponente di "Cosa Nostra" di Canicattì (cfr. verb. ud. citata, pag. 15, 19 - 20 e 24 - 25).

Vella Orazio, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato di avere conosciuto Calafato Giovanni e Benvenuto Croce, facenti parte del gruppo della "Stidda" di Palma di Montechiaro.

"Capo" di questo gruppo (ciò gli fu riferito dall'Avarello) era Calafato Salvatore che egli conobbe personalmente, essendosi recato nella sua abitazione assieme ad Avarello Giovanni, nel periodo in cui Calafato Salvatore era detenuto agli arresti domiciliari.

L'Avarello - ha precisato Vella Orazio - si era recato da Calafato Salvatore per informarlo poiché, "essendo un alleato di Avarello", questi lo teneva informato di "quello che stava facendo e di come si muoveva".

Egli, in sede di controesame, ha pure dichiarato che capo dell'organizzazione era Calafato Giovanni ed ha così chiarito l'apparente contraddizione: "sì, perché quando ho conosciuto Salvatore Calafato era fuori e poteva gestire

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

l'organizzazione, quando invece ho detto che il capo dell'organizzazione era Giovanni Calafato, il Calafato Salvatore si trovava in carcere, per cui gestiva tutta la situazione di fuori Giovanni Calafato in assenza del fratello" (cfr. verb. ud. citata, pag. 32).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che anche questo gruppo era in lotta con "Cosa Nostra", rappresentata a Palma di Montechiaro dai Ribisi (cfr. verb. ud. citata, pag. 15 - 17 e 19).

Egli ha, quindi, riferito che Benvenuto Giuseppe Croce aveva partecipato a una riunione "interprovinciale" (svoltasi a fine estate del 1991 o nella primavera di quell'anno e, comunque, venti giorni prima dell'omicidio Barba: cfr. pag. 36 - 38) nella quale era stata presa la decisione di "agire" (eseguire gli omicidi) nel territorio di Agrigento per dar modo ai latitanti, che si trovavano a Gela, di muoversi liberamente.

Egli ha, in particolare, dichiarato: "Sì, ha partecipato in una riunione dove eravamo tutte le famiglie che eravamo alleati di Porto Empedocle, Palma di Montechiaro, Canicattì e della provincia di Vittoria, Ragusa e Campobello di Licata; in quell'occasione era presente anche Benvenuto Croce" ed ha indicato altri partecipanti in Ianni Simon, Paoello Orazio, Grassonelli Giuseppe, Di Stefano Gino e Palmeri Nunzio (cfr. verb. ud. citata, pag. 17 - 18).

Vella Orazio, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito di essersi recato assieme all'Avarello, nell'abitazione di Benvenuto Giuseppe Croce per vedere delle armi.

Il collaboratore, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

egli e l'Avarello, dopo aver commesso l'omicidio di Montagna Maurizio, si stavano spostando, a bordo dell'Audi 80 dell'Avarello, in un "covo" della provincia di Ragusa.

Durante il viaggio egli chiese ad Avarello: "ma c'eri anche tu per l'omicidio del giudice Livatino?", ricevendo da costui conferma della sua partecipazione.

Vella Orazio ha dichiarato, su contestazione del Pubblico Ministero, che l'Avarello aveva aggiunto che il dott. Livatino era stato ucciso perché "ce l'aveva con loro" ("...gli ho detto: <<Ma c'eri anche tu per il fatto del giudice Livatino?>>, lui m'ha risposto: <<Si'>>. Poi gli ho detto: <<Ma perché?>>, dice: <<Perché - mi fa - era un bastardo e ce l'aveva con noi>>. Poi non mi sono fatto...cioè non mi sono fatto dare più spiegazioni sennò poi sembrava una cosa indiscreta perché...": cfr. verb. ud. citata, pag. 21 - 23).

Il Vella ha chiarito di avere chiesto all'Avarello della sua partecipazione all'omicidio del dott. R. Livatino perché sapeva dei legami che l'Avarello aveva con Amico e Pace.

Costoro erano stati già accusati dell'omicidio del magistrato e di loro l'Avarello gli parlava come dei soli amici di cui si poteva fidare.

Egli ha, infine, precisato di non avere appreso nessun'altra notizia sull'omicidio del dott. R. Livatino.

13. DICHIARAZIONI RESE DA SCHEMBRI GIOACCHINO.

Schembri Gioacchino ha dichiarato di avere iniziato a collaborare con lo Stato

FL-1

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.</p>

verso il mese di Agosto del 1992, mentre era detenuto in Germania (dove si era trasferito nel 1976 e dove gestiva, nella città di Mannheim, una pizzeria e un bar) per essere stato tratto in arresto perché accusato di far parte di un'associazione di tipo mafioso, in concorso con Benvenuto, Calafato, Puzangaro, Incardona e altri (cfr. verb. ud. 10.6.1997, pag. 44 - 45 e 154).

Egli ha affermato di avere conosciuto nel 1986 o nel 1987, in Germania, Ribisi Gioacchino, cui aveva procurato la "conversione" della patente di guida (da italiana in tedesca) e che aveva fatto figurare come un suo dipendente, sebbene in realtà il Ribisi non svolgesse alcuna attività lavorativa; conobbe anche i fratelli Ribisi, Nicola Brancato, Rosario Allegro e un Albanese di Porto Empedocle in occasione di una cerimonia per un battesimo, svoltasi a Palma di Montechiaro, cui era stato invitato; rivide Gioacchino Ribisi, Nicola Brancato e l'Albanese in Germania dove costoro si erano recati per acquistare delle armi.

Tutte queste persone vennero, nel corso degli anni, uccise dal gruppo del Benvenuto, del Puzangaro e del Calafato, secondo quanto gli era stato riferito dagli stessi Puzangaro e Benvenuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 46 - 50).

Il collaboratore ha, quindi, riferito di avere conosciuto a Mannheim, nel Maggio o nel Giugno del 1990, Alletto Croce, Calafato Salvatore, Puzangaro Gaetano, Amico Paolo e Pace Domenico i quali si erano a lui rivolti, attraverso l'Alletto (che il collaboratore già conosceva per averlo avuto presentato da Lombardo Giovanni), per essere accompagnati da Parla Salvatore (cfr. verb. ud. citata, pag. 51 - 54).

Il collaboratore ha riferito che, assieme ad Alletto Croce e a Calafato Salvatore, si

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

era incontrato con il Puzangaro, l'Amico e il Pace (che provenivano da Dolmagen a bordo di una Golf rossa) in autostrada, alla prima uscita per Mannheim; tutti avevano poi proseguito verso la città di Aar, dove si trovava Parla Salvatore (cfr. verb. ud. citata, pag. 53 - 55 e 189 - 190).

Questi, dopo avere avuto un colloquio con le persone accompagnate da Schembri Gioacchino, gli fece capire, mostrandosi "freddo", di tenersi in disparte e, una volta che egli si allontanò, il Parla si mise a discutere con gli altri.

Schembri Gioacchino ha, quindi, dichiarato che quello stesso giorno o l'indomani, quando ritornò dal Parla per riaccompagnare Calafato Salvatore e Alletto Croce, il Parla gli chiese di condurli a Saint-Louis, in Francia, dove quest'ultimo conosceva il gestore di un bar che era anche un venditore di armi, perché dovevano acquistare delle armi (cfr. verb. ud. citata, pag. 56 - 57).

In effetti, egli si recò a Saint-Louis con Parla Salvatore e Calafato Salvatore i quali si misero in contatto con il gestore del bar con il quale raggiunsero l'accordo e concordarono il prezzo di acquisto delle armi (due mitra).

Il Parla accompagnò, quindi, Calafato Salvatore in banca dove questi cambiò la somma di cinquemilioni di lire italiane in marchi tedeschi e i marchi in franchi svizzeri.

Le armi furono prelevate in Svizzera e furono fatte pervenire, a cura di Parla Salvatore, al "gruppo" tramite un'autovettura presa a noleggio (cfr. verb. ud. citata, pag. 57 - 60).

Il collaboratore, su contestazione del Pubblico Ministero, ha quindi confermato la seguente dichiarazione resa alla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta:

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

“Dette armi furono acquistate in Francia a Saint-Louis e il Parla li fece giungere a Canicatti ad Avarello il quale poi le fece arrivare a Calafato” (cfr. verb. ud. citata, pag. 60).

Schembri Gioacchino ha precisato di avere, successivamente, saputo da Puzangaro Gaetano che i mitra furono utilizzati per l'omicidio del dott. R. Livatino perché il Puzangaro gli disse: “era stato molto deluso, perché il mitra non era a raffica ma era singolo” (cfr. verb. ud. citata, pag. 59 e 191).

Il collaboratore, in relazione ai rapporti con Parla Salvatore, ha precisato di avere conosciuto il Parla, anni prima, come trafficante di sostanze stupefacenti, attraverso un italiano di origine napoletana; era il Parla a rifornire il collaboratore di cocaina, tramite il napoletano e fu il Parla a recarsi da lui, essendo sorte delle questioni con il napoletano sul pagamento di un debito, per riscuotere la somma di diecimila marchi che costituiva il prezzo di una partita di sostanza stupefacente e per dirimere la controversia sull'ammontare del debito (cfr. verb. ud. citata, pag. 55 - 56).

Schembri Gioacchino ha confermato, su contestazione del Pubblico Ministero delle dichiarazioni rese il 16.12.1995 davanti al magistrato inquirente, di essersi incontrato più volte con il Parla sia nella città di Aar sia a Mannheim e che quest'ultimo gli aveva detto che era in grado di fornirgli tutta la cocaina che voleva, gli aveva parlato dello scontro che aveva sferrato contro Peppe Di Caro, capo della “famiglia” di “Cosa Nostra” di Canicatti e gli aveva anche confidato che “il suo progetto era di soppiantarlo e di gestire tutte le attività della zona” (cfr. verb. ud. citata, pag. 62 - 65).

FL -

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Il collaboratore ha, poi, riferito che Parla Salvatore gli disse che il Di Caro era favorito da ambienti giudiziari agrigentini in materia di "concessione di semilibertà" e di applicazione della pena e, su contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato la dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari, che conviene riportare testualmente: "Anche allora ricordo che Parla mi diceva che le persone legate al Di Caro avevano influenza su ambienti giudiziari, e quando volevano togliersi di mezzo gli avversari, ricorrevano a infamità, cioè facevano in modo che i loro nemici venissero perseguitati dalla giustizia".

Ha, quindi, precisato Schembri Gioacchino: "I discorsi erano che praticamente quando loro, Di Caro Giuseppe avevano a qualcuno che se lo volevano togliere, avevano anche il modo di farlo per legge anche, che glielo davano davanti, che glielo facevano togliere a livello giuridico. Oppure viceversa, erano penalizzati quelli che non appartenevano alla cosca di Peppe Di Caro a subire pesanti condanne" (cfr. verb. ud. citata, pag. 69 - 71).

Il collaboratore ha riferito di avere incontrato di nuovo Puzangaro Gaetano il 5 Ottobre del 1990 ed ha precisato che l'incontro era stato preceduto da una telefonata che da Palma di Montechiaro gli aveva fatto Lombardo Giovanni, al quale si erano rivolti Salvatore Puzangaro, fratello di Gaetano, e Alletto Croce per chiedergli di ospitare Gaetano.

Il Lombardo non gli specificò i motivi per i quali Puzangaro Gaetano cercava ospitalità in Germania.

La stessa sera gli telefonò Puzangaro Gaetano il quale si presentò da lui,

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

facendosi trovare presso il ristorante di Butticé Giovanni a Mannheim, dove era stato accompagnato da una località vicina a Francoforte da una persona di cui il collaboratore non ha ricordato il nome (su contestazione di un difensore ha confermato che questa persona si chiamava Lo Greco Franco ed ha ribadito che furono effettuate anche dalla Sicilia delle telefonate con cui gli era stato chiesto di dare ospitalità a Puzangaro Gaetano).

Il Puzangaro gli disse soltanto che “non poteva stare più dov’era” e che si sarebbe fermato per una settimana sino all’arrivo del fratello, senza aggiungere altro; egli gli procurò un alloggio “sopra nello stesso locale di Butticé”, dove lo stesso Puzangaro rimase dal 5 Ottobre del 1990 al mese di Luglio o di Agosto del 1991 (cfr. verb. ud. citata, pag. 71 - 74, 121 - 124 e, sulla data dell’incontro, anche pag. 195 - 196).

Il Puzangaro non gli rivelò subito i motivi per i quali aveva bisogno di essere ospitato in Germania ma egli capì “che aveva qualcosa con la legge” (cfr. verb. ud. citata, pag. 74).

Schembri Gioacchino ha, quindi, riferito che il Puzangaro, dopo un paio di giorni, cercò di mettersi in contatto telefonico con Parla Salvatore, gli spiegò che lo cercava per le seguenti ragioni: “Uno perché” (il Parla) “lo aveva messo nei guai e uno perché era lui che gli doveva dare ospitalità, bensì non altre persone” (cfr. verb. ud. citata, pag. 74 e 136, luogo in cui il collaboratore, in risposta a una domanda di un difensore sui “mandanti dell’omicidio del giudice Livatino”, ha ribadito che il Puzangaro gli disse: “Per colpa di lui” (il riferimento è a Parla Salvatore) “ci troviamo in questi guai”).

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

Egli, su domanda di un difensore, ha dichiarato: "Noi riuscimmo ad avere il numero di telefono di questo Parla e mi ricordo che lo rintracciammo anche e per il momento il Parla ci rispose che non poteva ospitarlo perché era in brutte acque. Magari più in là dice, poi me la vedo io, ha fatto sapere... il Parla ci ha fatto sapere a Puzangaro. Perché noi cercavamo di rintracciare il Parla e non l'abbiamo rintracciato, però abbiamo, non so, il Puzangaro abbia lasciato il numero e lì ha chiamato lo stesso Parla e si sono parlati loro però alla fine... sono rimasti d'accordo che per il momento non poteva ospitarlo e che era in brutte acque e dopo magari quando si calmavano le cose si poteva mettere a disposizione" e, ancora: "E' stato... noi abbiamo telefonato a casa di Parla da fuori, lui non c'era, gli abbiamo dato il numero, dicendogli... non so a chi l'abbiamo lasciato in casa sua, dicendo di telefonare a questo numero dove si trovava Puzangaro, che aveva urgentemente bisogno. E lì si sono messi in contatto loro. Ecco, è tutto questo. E' lì è il Parla che gli ha spiegato che in quel momento non poteva ospitarlo perché era in brutte acque" (cfr. verb. ud. citata, pag. 126 e 129).

E, su domanda del Pubblico Ministero, il collaboratore ha affermato: "Io so solo da Puzangaro che gli ha fatto... o il Parla gli ha fatto... gli ha telefonato o che il Parla gli ha fatto arrivare per tramite altri, che per il momento era in brutte acque e bisognava che si calmavano queste acque e poi lo poteva benissimo ospitare o trovargli qualche località per lui" (cfr. verb. ud. citata, pag. 205).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che "i guai" in cui l'aveva messo il Parla e ai quali si riferiva il Puzangaro, erano legati

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

all'omicidio del dott. R. Livatino e che il Puzangaro sosteneva che doveva essere il Parla ad ospitarlo "perché lui lo aveva messo nei guai e lui gli doveva trarre le conseguenze" (cfr. verb. ud. citata, pag. 75).

Egli ha, quindi, precisato: "Sì, dopo piano piano incominciai a capire che si trattava dell'omicidio del giudice Livatino... Puzangaro piano piano, dopo un paio di settimane, una volta mi diceva una cosa, una volta mi diceva l'altro, insomma, mi raccontò tutta la... che si trattava del giudice Livatino, che a uccidere il giudice Livatino erano stati loro... Puzangaro mi disse che erano lui, Benvenuto, Amico e Pace...e u tignusu (cioè Avarello Giovanni)" (cfr. verb. ud. citata, pag. 75 - 76).

E, su domanda di un difensore in ordine al mandato che sarebbe stato conferito da Parla Salvatore per l'omicidio del dott. R. Livatino, il collaboratore ha ribadito che Puzangaro Gaetano gli aveva detto, riferendosi al Parla: "E' lui che mi deve tenere nascosto perché lui mi ha messo nei guai" e che il Parla, "con i Gallea e Avarello" era il responsabile del gruppo degli emergenti di Canicatti (cfr. verb. ud. citata, pag. 147 - 148).

Egli ha, poi, confermato la seguente dichiarazione resa il 16.12.1995 e contestatagli dal Pubblico Ministero: "Puzangaro inizialmente mi disse che della sua latitanza si sarebbe dovuto occupare lo stesso Parla, dato che lui era responsabile del guaio in cui si trovava in quanto era stato lui ad organizzare tutto. Perciò nei primi giorni della sua latitanza, da me Puzangaro cercò più volte di mettersi in contatto telefonico con Parla, senza però riuscirci. Fui io stesso a dargli il numero di Parla, dato che lo conoscevo bene. Dopo circa una settimana

FL -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

telefonò Parla, io non ero presente. Puzangaro mi riferì che Parla gli aveva fatto capire che in quel momento non era in condizioni di aiutarlo” (cfr. verb. ud. citata, pag. 205 - 206).

Il collaboratore, in relazione alle modalità dell'omicidio del magistrato, ha confermato le dichiarazioni da lui rese alla Corte di Assise di Caltanissetta, allorquando aveva riferito di avere sentito parlare spesso il Puzangaro e il Benvenuto “che si colpevolizzavano tra loro”, anche per la mancata eliminazione del teste Pietro Nava.

Il Benvenuto, infatti, accusava l'altro di non avere ucciso il Nava (“perché non gli ha dato una scaricata di mitra?”) e il Puzangaro, a sua volta, rimproverava al Benvenuto di non avere fatto nulla (“tu che facevi dentro la macchina?”) e il Benvenuto così si giustificava: “matri, a quante cose avia a stare attento!” (cfr. verb. ud. citata, pag. 78 - 79, 81, 84 - 86, 159 - 161 e 181 - 182).

Egli ha, inoltre, riferito che Amico Paolo e Pace Domenico erano su una moto mentre il Puzangaro era a bordo della Fiat Uno turbo; il dott. R. Livatino era riuscito a scendere dalla sua vettura e fuggire in aperta campagna ma fu raggiunto dal Puzangaro.

Vistosì raggiunto, il magistrato chiese: <<“Picciotti, che cosa vi ho fatto?”>>, stramazando subito dopo al suolo; il Puzangaro gli disse: <<“Tieni, pezzo di...” e gli sparò in bocca>> (cfr. verb. ud. citata, pag. 82).

Il collaboratore, riguardo alle armi utilizzate nell'omicidio del magistrato, ha riferito che erano stati impiegati uno dei mitra acquistati in Francia e “una calibro 9”, sottratta alle forze dell'ordine in occasione dell'omicidio ai danni di Rosario

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

Allegro (cfr. verb. ud. citata, pag. 83 - 84 e pag. 136, luogo in cui il collaboratore, su domanda di un difensore, ha ribadito che le armi per l'omicidio del magistrato furono procurate da Parla Salvatore e da Calafato Salvatore).

Egli, in relazione ai motivi per i quali era stato ucciso il dott. R. Livatino, ha riferito che il Puzangaro, il Benvenuto, il Calafato e "tutto il loro gruppo" erano convinti che il magistrato favorisse "la famiglia" di Giuseppe Di Caro.

Schembri Gioacchino ha, quindi, precisato: "L'iniziativa di come parlava Puzangaro era stata presa sia dal gruppo emergente di Palma di Montechiaro, sia quelli di Canicattì, praticamente Avarello... un certo Antonio Gallea che era dentro in carcere con Giovanni Calafato che questi avevano subito, o Giovanni o Gallea, avevano subito delle condanne abbastanza punitive. E che dentro il carcere hanno dato questa... è uscita dal carcere questa del giudice Livatino di come parlava il Puzangaro. E poi praticamente gli accordi li hanno presi sia quelli di Canicattì e quelli di Palma di Montechiaro. Una volta il Puzangaro mi disse che il Parla Salvatore andò a trovare anche loro a Dolmagen, prima di succedere il fatto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 86 - 87).

Il collaboratore ha, quindi, indicato in Gallea Antonio e Calafato Giovanni le "teste" o "i capi" dei gruppi di Canicattì e di Palma di Montechiaro, gli esponenti "principali", coloro i quali cioè gestivano "la situazione" dei due centri ma ha precisato: "Capi veri e propri ho capito che non ne avevano. Più o meno due o tre si rendevano quasi tutti a parallelo. Quello che decideva uno, potevano anche metterlo in discussione e si faceva. Non è che c'era un capo..." (cfr. verb. ud. citata, pag. 88 e 203 - 204).

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Egli, su contestazione del Pubblico Ministero, ha poi confermato le seguenti dichiarazioni rese il 16.12.1995: "Puzzangaro non mi specificò se fu Antonio Gallea o Giovanni Calafato ad avere l'idea di uccidere il magistrato... Certamente ci voleva il consenso di Giovanni Calafato per potersi rivolgere ai palmesi in Germania, Puzzangaro, Amico e Pace" e, poco oltre: "Quelli che stavano in carcere, Antonio Gallea e Giovanni Calafato, potevano comunicare con l'esterno attraverso i colloqui con Bruno Gallea e sua madre... di cognome Migliore imparentata con i Parla. Anche questo mi risulta per averlo appreso da Puzzangaro. Ricordo che Gaetano mi parlava di una vecchia che faceva uscire le notizie dal carcere"(cfr. verb. ud. citata, pag. 91 e 93 - 94).

Schembri Gioacchino ha, quindi, riferito che Parla Salvatore, prima dell'omicidio del magistrato e circa un mese prima dell'incontro per l'acquisto delle armi, andò a far visita a Puzzangaro, Pace e Amico a Dolmagen e che i quattro, per evitare che i loro nomi fossero registrati in albergo, preferirono dormire "con i materassi per terra" in una stanza angusta.

Il Puzzangaro gli confidò, poi, che in quell'incontro venne decisa l'eliminazione del dott. R. Livatino.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: "Ma secondo me Puzzangaro mi disse spesso che fu lì che si decise un po' tutto della situazione in cui si trovava" (cfr. verb. ud. citata, pag. 94 - 96).

Schembri Gioacchino, su domanda del Pubblico Ministero, ha poi riferito che il Puzzangaro gli parlò di altri episodi delittuosi e, in particolare, gli confidò di avere compiuto, assieme a Benvenuto, Pace ed Amico, l'omicidio di Ribisi

FC -

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.</p>

Gioacchino, eliminato, in esecuzione di una strategia volta a sterminare tutta la "famiglia", per avere via libera nell'esecuzione delle rapine e nel ramo delle estorsioni (cfr. verb. ud. citata, pag. 96 - 97).

Egli ha, inoltre, confermato che il Puzangaro gli aveva riferito che, alla stazione ferroviaria di Canicattì, dove erano arrivati lo stesso Puzangaro, l'Amico e il Pace, provenendo dalla Germania, avevano incontrato o una guardia carceraria o un poliziotto o un carabiniere, che faceva servizio a Canicattì e che li aveva notati, i tre si erano rifugiati, quindi, in una campagna del padre di Puzangaro Gaetano (cfr. verb. ud. citata, pag. 98 - 99).

Egli ha, poi, confermato che Puzangaro Gaetano gli aveva parlato di una ferita al piede che si era procurata con un fucile a pompa, quando, a bordo di un'autovettura, si stava recando a commettere un omicidio.

A causa di una buca sulla strada, era partito accidentalmente dal fucile un colpo che lo ferì al dito del piede (cfr. verb. ud. citata, pag. 98).

Schembri Gioacchino, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito di avere saputo dal Puzangaro che intendevano eliminare il Nava del quale avevano conosciuto l'indirizzo, tramite il fratello di Puzangaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 99 - 100).

Egli ha, quindi dichiarato di avere subito, dopo l'inizio della sua collaborazione e prima che deponesse davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta, un tentativo di rapimento del figlio, tanto che egli decise di non rispondere a tutte le domande che gli furono rivolte nel corso della deposizione davanti alla Corte di Assise; ha aggiunto che suo padre era stato minacciato dal padre di Puzangaro Gaetano (cfr.

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

verb. ud. citata, pag. 100 - 102).

Egli, su domanda del Pubblico Ministero, ha affermato di avere viaggiato insieme con Avarello per recarsi in Germania; l'Avarello aveva un documento falso ed il capo coperto da un passamontagna con una garza per una ferita alla testa, riportata - secondo quanto apprese successivamente - in un conflitto a fuoco che l'Avarello aveva avuto con Lillo Di Caro e nel corso del quale, avendo perduto la parrucca, era stato riconosciuto.

L'Avarello non raggiunse la Germania perché fu bloccato a Basilea e fu, nonostante il documento falso, identificato dalla polizia.

Il viaggio avvenne nel Febbraio del 1991; egli lo aveva incontrato in precedenza, in occasione di un appuntamento al bivio di Licata presso un passaggio a livello. In quella occasione l'Avarello gli aveva dato un paio di grammi di cocaina (cfr. verb. ud. citata, pag. 106 - 108).

Schembri Gioacchino ha dichiarato, su domanda di un difensore, di non avere, all'inizio della sua collaborazione, riferito tutto ciò di cui era a conoscenza per le pressioni subite da parte dei familiari e per altre ragioni ("erano tempi difficili assumersi queste responsabilità allora").

Egli ha, infatti, affermato: "Poi voglio precisare una cosa, signor presidente, io già all'inizio facevo fatica a collaborare e voglio dire, all'inizio non ho detto nemmeno il 10% di quello che poi in futuro ho detto. Perché avevo molte pressioni dai familiari... E poi anche che erano tempi difficili assumersi queste responsabilità allora. Poi non avendo a che fare con queste cose, perché io come ho sempre detto non è che sono stato coinvolto in queste cose, ero praticamente

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

fuori e le ho sapute tramite Puzangaro” (cfr. verb. ud. citata, pag. 114).

Schembri Gioacchino ha, quindi, affermato più volte di avere collaborato pienamente soltanto nel 1994, di non avere parlato subito di Parla Salvatore per paura, avendolo sempre ritenuto come “uno dei più pericolosi” e avendo temuto ritorsioni nei confronti dei suoi familiari; egli ha precisato di averne fatto il nome dopo avere saputo che il Parla, verso la fine del 1993, si era rivolto ai suoi familiari per avere copia dei verbali delle dichiarazioni da lui rese (cfr. verb. ud. citata, pag. 127 - 128, 135 - 136, 138, 140 - 141 e 174 - 175).

Il collaboratore, su domanda di un difensore, ha confermato che Parla Salvatore faceva parte della “Stidda” ed ha aggiunto: “Sì, sentendo Puzangaro, faceva parte... erano aggregati con Canicatti che loro per Canicatti erano loro, rappresentavano la stidda, sì” (cfr. verb. ud. citata, pag. 139).

Egli ha indicato, su domanda di un difensore, i motivi della scelta di collaborare con lo Stato nel tentativo di sequestro del figlio e negli attentati subiti; erano stati, inoltre, determinanti l’incontro con il dott. P. Borsellino (“la persona umana del dott. Borsellino”) e la tragica fine che questi aveva avuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 155 - 158 e 174 - 175).

Schembri Gioacchino aveva dichiarato, nell’interrogatorio del 9.3.1995 davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (il cui verbale è stato acquisito al processo), di avere conosciuto soggetti inseriti in organizzazioni criminali e di avere, in particolare, conosciuto Puzangaro Gaetano, Benvenuto Giuseppe Croce, Avarello ed altri.

Egli aveva affermato di avere conosciuto anche Amico Paolo e di avere

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

incontrato, una sola volta, Pace Domenico, precisando che le persone di cui aveva fatto i nomi facevano parte di un solo gruppo ("era tutto un gruppo unito": cfr. pag. 52) e che Pace, Amico e Puzangaro avevano stabilito la sede in Germania, a Dolmagen.

Il gruppo della Germania era collegato con i gruppi di Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Gela e "vari paesi" e di Avarello sapeva che era collegato a Canicatti e Gela ("io so solo questo qua Canicatti, Gela": cfr. pag. 53).

Egli, su domanda del Pubblico Ministero, aveva precisato che si trattava di un gruppo contrapposto a "Cosa Nostra" ("erano in contrasto con persone che poi ho saputo che appartenevano a Cosa Nostra") e che tra tutti i gruppi che contrastavano "Cosa Nostra" vi erano "alleanze".

L'alleanza consisteva nello scambio di assistenza in occasione dell'esecuzione di omicidi ("...sono venuto a conoscenza che, a volte facevano dei favori a Gela, che i gesi, oppure facevano favori controparti, ambo le parti si facevano i favori anche alla...a fare degli omicidi": cfr. pag. 55).

In relazione al gruppo di Canicatti, il collaboratore aveva riferito che ne facevano parte o, più precisamente, il gruppo era rappresentato da Avarello Giovanni e dagli zii Bruno Gallea e un altro Gallea di cui non ricordava il nome e che sapeva essere detenuto in carcere.

Anche questo gruppo di Canicatti si contrapponeva a "Cosa Nostra" che - secondo quanto gli fu riferito successivamente - era, a sua volta, rappresentata da "un certo Di Caro".

In relazione ai gruppi coinvolti nell'omicidio del dott. R. Livatino, lo Schembri

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

aveva riferito di avere appreso dal Puzangaro che si trattava "del gruppo di Canicatti e di Palma di Montechiaro", intendendo per gruppo di Canicatti quello facente capo ai Gallea e a Parla Salvatore; quest'ultimo, in particolare, era stato l'organizzatore dell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. pag. 80).

Egli aveva, inoltre, aggiunto che tutto era stato deciso in Germania quando egli aveva accompagnato Puzangaro, Pace ed Amico da Parla Salvatore.

Quest'ultimo, peraltro, già in precedenza si era recato a Dolmagen perché "c'era una cosa importante da fare" (cfr. pag. 82).

Schembri Gioacchino aveva anche riferito dei pessimi rapporti con il Benvenuto, accusato di avergli, insieme con il Puzangaro, preparato un attentato al quale era sfuggito in modo fortunoso (cfr., anche, verb. ud. 10.6.1997, pag. 102 - 106 sui rapporti con il Benvenuto e sui motivi del contrasto insorto con lo stesso Benvenuto e con il Puzangaro, ritenuti da Schembri Gioacchino gli autori dell'attentato subito da lui e da Buttice Giovanni).

Egli era odiato dal Benvenuto perché non condivideva le loro scelte ("io non condividevo il loro insomma...all'ultimo sapendo insomma in quale rischio e quello che loro avevano fatto praticamente, io non condividevo le loro cose che facevano e non ne volevo sapere per cui li aveva pregato a tutti e due di andarsene e non venire più insomma"; cfr. pag. 91) e a causa di un debito per armi che egli aveva acquistato dal Benvenuto (cfr. pag. 92).

Aveva, ancora, confermato che nei primi interrogatori era stato deliberatamente reticente e, per questa scelta, aveva detto di non avere saputo il motivo per il quale il dott. R. Livatino era stato ucciso e chi fosse il mandante (cfr. pag. 95).

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Egli aveva accusato soltanto Puzangaro e Benvenuto perché gli era stato fatto del male solo da costoro e voleva che essi fossero puniti per il delitto commesso (“sì, è vero io ho fatto questa dichiarazione, però all’inizio, come voglio ancora una volta insomma, praticamente ero accanito perché il male mi era stato fatto da Puzangaro e Benvenuto”: cfr. pag. 96 e pag. 115 - 116 dove il collaboratore ha ribadito di avere accusato all’inizio solo Benvenuto e Puzangaro “perché ritenevo...io ho avuto dei contrasti con loro, perché ritenevo giusto che loro pagassero dei loro insomma delitti”).

Schembri Gioacchino aveva, poi, precisato che, dopo l’omicidio del dott. R. Livatino, gli autori si erano rifugiati in contrada Burraenito di Palma di Montechiaro, in una casa di campagna del padre di Puzangaro e che anche prima dell’omicidio avevano alloggiato nella stessa casa, come del resto aveva riferito in precedenti interrogatori, anche se non era più in grado di ricordare con esattezza tale ultima circostanza (cfr. pag. 100 - 101).

In relazione agli esecutori materiali dell’omicidio del dott. R. Livatino, aveva dichiarato di avere saputo che essi erano: Puzangaro, Benvenuto, Pace, Amico e un’altra persona soprannominata “u tignusu” che egli, in un primo momento, aveva identificato in “Manazza” perché facevano il nome del “biondo” e così era soprannominato il Manazza, anche se successivamente capì che il riferimento era ad Avarello Giovanni.

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

14. DICHIARAZIONI RESE DA CALAFATO GIOVANNI.

Calafato Giovanni ha dichiarato di avere fatto parte della "famiglia degli emergenti" di Palma di Montechiaro, denominata giornalmisticamente "Stidda", che si era costituita nel 1989.

Il gruppo, prima della formazione della "famiglia" mafiosa, era dedito, sin dal 1983 o dal 1984, a rapine in banche, in uffici postali e in gioiellerie ed era composto dal collaboratore, dal fratello Calafato Salvatore, nonché da Amico Paolo, Pace Domenico, Calogero Morgana, Puzangaro Gaetano, Benvenuto Giuseppe Croce, Benvenuto Gioacchino, Alletto Croce e da altre persone.

Egli ha ammesso di avere partecipato a una "sessantina" di rapine, compiute nelle province di Caltanissetta e di Agrigento, nell'Italia settentrionale e in Germania.

Calafato Giovanni ha, quindi, dichiarato che a Palma di Montechiaro esisteva la "famiglia di Cosa Nostra", un tempo rappresentata dal Di Vincenzo; questi "passò il bastone" al genero Sambito Calogero; ne fu poi "rappresentante" Niria (Andrea) Palermo, subentrato al Sambito. Quest'ultimo era rimasto vittima dello scontro apertosi tra le correnti interne di "Cosa Nostra" e fu ucciso, su ordine di Riina Salvatore, perché legato alla mafia perdente del palermitano Bontade.

Facevano parte della "famiglia di Cosa Nostra" di Palma di Montechiaro anche i fratelli Gioacchino, Saro, Pietro e Ignazio Ribisi, che erano "quelli che comandavano di più" in seno al sodalizio mafioso, i Farruggio, i Bordino ed altri (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 15 - 19).

Calafato Giovanni decise, nel 1989, di affiancare la corrente dei Farruggio (egli

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

era amico di Lillo Farruggio e di Sambito Vincenzo ed aveva compiuto delle rapine assieme al Farruggio) e del Bordino, che era in contrasto con i Ribisi e gli Allegro, e di sferrare un attacco contro questi ultimi per prevenire un analogo attacco da parte dei Ribisi che mal sopportavano la sua amicizia con i Farruggio e i Sambito, l'esecuzione di rapine e l'alleanza, per la commissione di rapine, con il gruppo di Canicatti dei Gallea e di Avarello Gianmarco, risalente al 1984 (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 20 - 23).

In attuazione dell'alleanza con la corrente dei Farruggio e dei Bordino furono consumati gli omicidi di Ribisi Gioacchino (eseguito a Marina di Palma di Montechiaro da Calafato Salvatore e da Amico Paolo con l'appoggio dello stesso Calafato Giovanni, di Puzangaro Gaetano e di Morgana Calogero), dei fratelli Carmelo e Rosario Ribisi (eseguito all'interno dell'ospedale di Caltanissetta dallo stesso Calafato Giovanni e da Avarello Gianmarco con l'appoggio di Rinaldo Santo e di Montanti Giuseppe), di Rosario Allegro e Traspadano Anzalone (commesso a Palma di Montechiaro da Gallea Antonio e Avarello Gianmarco con l'appoggio di Montanti Giuseppe) e di Andrea Palermo: quest'ultimo era il capo della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Palma di Montechiaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 23 - 29).

Calafato Giovanni, il quale ha affermato che il potere decisionale era nelle sue mani finché non fu ristretto in carcere, anche se il gruppo non aveva una struttura gerarchica rigida come quella di "Cosa Nostra", ha spiegato che, all'inizio dell'offensiva contro i Ribisi e gli Allegro, furono da lui individuati gli obiettivi da eliminare; di questi obiettivi egli aveva parlato con il fratello Salvatore, anche

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

se costui non era chiamato a partecipare all'esecuzione materiale, e con gli altri affiliati che avrebbero dovuto commettere materialmente i delitti (cfr. verb. ud. citata, pag. 30 - 34, 172 e 174, luogo in cui ha affermato che, durante la sua detenzione, "... Dirigevo mio fratello, Benvenuto, dipende certe cose. Ognuno... Alletto Croce, dipende che cose e circostanze"; cfr., anche, pag. 181 - 182, luogo in cui ha dichiarato: "Fuori dal carcere nel mio gruppo c'erano Giuseppe Benvenuto e mio fratello Salvatore che potevano prendere anche da soli certe decisioni, dato che io ero in carcere. Certamente se io avessi detto ai miei compagni di interrompere i rapporti con Gianmarco Avarello, lo avrebbero fatto. Però in quel momento eravamo tutti nella stessa barca. Il rapporto tra me e il mio gruppo e Gianmarco Avarello e il suo gruppo era buono. Data l'importanza del giudice Livatino, come ho detto, io ne fui preventivamente informato da Gianmarco Avarello, Bruno e Antonio Gallea").

Il Calafato ha, inoltre, riferito che sin dal 1984, nelle zone di Agrigento e di Caltanissetta, aveva avuto rapporti, per commettere rapine ai danni di banche, uffici postali e gioiellerie, con persone di Canicatti e, in particolare, con Avarello Giovanni, Gallea Antonio, Sferrazza Gioacchino e Santo Rinallo ed ha aggiunto che con queste persone aveva commesso "una cinquantina" di rapine.

Egli ha spiegato che il gruppo emergente di Canicatti, i cui esponenti più rappresentativi erano Gallea Antonio, Gallea Bruno, Avarello Giovanni, Rinallo Santo e Montanti Giuseppe, era in contrapposizione con la "famiglia" mafiosa di "Cosa Nostra" di Canicatti.

Il collaboratore ha precisato di avere sentito il nome di Parla Salvatore, che era

FC-2

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

cugino di Giuseppe Montanti, come di una persona “vicina” al gruppo (“era vicina a noi”, egli ha affermato) ed ha aggiunto che con il Parla non aveva mai avuto a “che fare personalmente” (cfr. verb. ud. citata, pag. 27 - 28).

Tra questo gruppo “emergente” ed il suo gruppo c'erano rapporti “amichevoli”, di reciproco aiuto, consistenti nello scambio di favori, anche per l'esecuzione di omicidi.

Egli ha citato, come esempi, il duplice omicidio Allegro - Anzalone eseguito, per conto del suo gruppo, a Palma di Montechiaro dall'Avarello, da Montanti Giuseppe e da Gallea Antonio e l'omicidio di Coniglio Rosario, eseguito dal suo gruppo per quello di Canicatti che ne aveva fatto richiesta tramite Benvenuto e Avarello Gianmarco (Giovanni).

Quest'ultimo, unitamente al Gallea, era il “capofamiglia” degli “emergenti” di Canicatti.

Il Calafato, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito che nel 1990 si trovava detenuto nel carcere di Agrigento, unitamente a Gallea Antonio e a Rinaldo Santo, in seguito alla condanna a quattro anni, per porto abusivo di armi e di esplosivo, loro inflitta dal “collegio giudicante” del Tribunale di Agrigento, composto dai dott. Agnello, Turco e Livatino (quest'ultimo giudice relatore ed estensore della motivazione della sentenza).

La condanna era stata ritenuta ingiusta dagli imputati, essendo state le armi trovate in possesso del solo Rinaldo ed essendo stato rinvenuto l'esplosivo nell'autovettura (rubata) condotta dallo stesso Rinaldo; anche la pena era stata considerata da tutti gli imputati sproporzionata all'entità dei fatti di cui erano stati

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

dichiarati colpevoli e alle pene ordinariamente inflitte, per questo tipo di reati, dal Tribunale di Agrigento (cfr. verb. ud. citata, pag. 34 - 41).

Le istanze di remissione in libertà, presentate nell'ambito di quel procedimento, avevano, poi, avuto esito negativo per l'influenza che il maresciallo dei carabinieri Bruno, sospettato da Gallea Antonio e dall'Avarello di favorire esponenti di "Cosa Nostra", avrebbe esercitato, secondo gli stessi Gallea ed Avarello, sul dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 57 e 60 - 64).

Il maresciallo Bruno era stato pedinato ed erano state studiate le sue abitudini perché avrebbe dovuto essere ucciso; era stato scelto già il giorno di domenica per eseguire l'attentato poiché il militare la domenica era solito dedicarsi al footing ed era, dunque, più agevole l'esecuzione del delitto.

Ha, quindi, il collaboratore confermato la seguente dichiarazione resa il giorno 1.2.1995: "Noi ritenevamo che il maresciallo Bruno facesse con odio il suo lavoro, nel senso che cercava sempre di aggravare in modo non sempre giustificato la posizione degli emergenti di Canicattì, mentre non aveva lo stesso zelo, a nostro avviso, nei confronti dei membri di Cosa Nostra. Secondo Bruno Gallea, il maresciallo Bruno aveva avuto un ruolo determinante sia nel far condannare me e Antonio Gallea per la rapina alla quale eravamo detenuti, sia nel convincere il giudice Livatino a non darci gli arresti domiciliari o comunque a non farci uscire di prigione dopo la condanna di primo grado" (cfr. verb. ud. citata, pag. 58).

Anche il magistrato era considerato l'artefice principale della condanna inflitta per il porto illegale delle armi e dell'esplosivo.

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Ha, infatti, il collaboratore riferito che il dott. R. Livatino, pur essendo giudice a latere, "comandava più degli altri" ed ha precisato: "Era la voce che girava, diciamo, anche con noi, anche altri detenuti diciamo, anche tramite altri detenuti, magari qualche avvocato gli diceva: <<tanto c'è Livatino, si condanna e basta>>, tutte queste chiacchiere che giravano in carcere".

Egli ha, inoltre, confermato la seguente dichiarazione resa il 30.6.1995: "Bruno Gallea e Gianmarco Avarello dicevano che era stato il dottor Livatino a impuntarsi per la nostra condanna. La nostra impressione era che fosse lui quello che decideva, si vedeva che l'altro giudice a latere, una donna, non contava molto... Anche Antonio Gallea era convinto di questo ruolo decisivo del dottor Livatino" ed ha precisato: "L'avevo chiarito prima il punto diciamo. Loro erano convinti, lo conoscevano... avevano più notizie di me, perché erano paesani diciamo e avevano anche... sapevano altre cose che io non sapevo, diciamo ne sapevano più di me, come sapevano che abitava dentro nello stesso palazzo di Di Caro, che dice che era stato lui ad avvisare Di Caro che c'era il mandato di cattura per farlo buttare latitante e tutte queste cose qua. Io intendevo dire questo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 42 - 49).

E, poco oltre, ha dichiarato: "Diciamo, come gli ho detto, come lo stesso discorso di Livatino e del maresciallo Bruno, diciamo, noi sapevamo diciamo quello in base a quello che ci raccontavano quelli di Canicattì, perché era di Canicattì, ... lo conoscevano meglio di noi, anche noi diciamo vedevamo certe cose, diciamo, non andavano per il verso giusto, perché tanti avevano la misura di prevenzione (incomprensibile) Canicattì, anche i ladruncoli, magari c'erano mafiosi che non

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

avevano nessuna misura di prevenzione fino... poi gli ultimi anni, diciamo, anche i mafiosi hanno avuto... ma prima non li disturbavano, poco e niente diciamo” (cfr. verb. ud. citata, pag. 53).

Calafato Giovanni ha, inoltre, affermato che anche gli esponenti di “Cosa Nostra” (Di Caro, Ribisi, Guameri ed altri) erano interessati a una condanna esemplare nei confronti del Gallea e dello stesso Calafato ed avevano fatto pressione sul dott. R. Livatino e sul maresciallo Bruno per ottenere che i due rimanessero in carcere; ciò gli fu detto da Bruno Gallea e da Avarello Gianmarco (cfr. verb. ud. citata, pag. 136 - 137).

Egli ha, inoltre, riferito che, durante il periodo di detenzione nel carcere di Agrigento, i rapporti con i componenti del gruppo venivano tenuti dal fratello Salvatore e da Gallea Antonio.

Fu, infatti, quest’ultimo che nell’estate del 1990 (Giugno o nel Luglio), quando erano ristretti in una stessa cella del carcere di Agrigento, lo informò che doveva essere ucciso il dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 64 e 135).

Ha, sul punto, dichiarato Calafato Giovanni, dopo avere ribadito che l’omicidio era anche legato alla vicenda dell’arresto e della condanna per il porto delle armi e dell’esplosivo: “Ha un certo legame, come gli ho detto, come ho raccontato prima ha un legame, diciamo. Dopo tutti questi fatti nell’estate del ‘90 abbiamo... si è cominciato a parlare... Gallea Antonio ha detto Livatino se si poteva ammazzare no, era d’accordo, e visto che io gli avevo detto di sì, però gli avevo detto anche c’erano altre cose in avanti, più avanti, diciamo, ci avevamo altre cose, i due fratelli Ribisi che erano ricercati, diciamo, e altre cose. Erano ricercati,

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

ricercati da noi diciamo, che ci avevamo il problema di Ribisi” (cfr. verb. ud. citata, pag. 64 - 65).

Il Calafato diede il proprio assenso a Gallea Antonio, anche perché con il gruppo di Canicatti c’era un’alleanza e c’era stato “uno scambio di favori” in occasione di altri episodi delittuosi, ma ribadì al Gallea che c’erano cose più urgenti da fare, come l’eliminazione dei fratelli Ribisi (cfr. verb. ud. citata, pag. 65 - 68).

Ha, quindi, precisato il collaboratore, su un’ulteriore domanda del Pubblico Ministero: “Io ho dato il mio consenso di farlo” (l’omicidio del dott. R. Livatino) “come di tante altre cose, se una cosa si deve fare si deve fare, è inutile che uno non dà consenso e non può andare... poi se si deve fare, ognuno diciamo decideva, si pigliava le sue responsabilità. E gli ho detto più avanti si può fare...” (cfr. verb. ud. citata, pag. 66 - 67).

E, ancora, ha riferito il collaboratore, dopo avere confermato di avere dato il consenso per i buoni rapporti che legavano il suo gruppo a quello di Canicatti: “A me persone... non c’era bisogno che me lo chiedevano persone di... facevano quello... perché poi all’ultimo quelli che decidevano erano sempre in un certo modo sempre quelli di fuori, quando eravamo detenuti, quando ero detenuto io, diciamo, ad un certo punto. Si sapeva automaticamente che diceva cosa, chiedeva ai paesani miei diciamo. Ma questo discorso, come gli ho detto prima, l’ho specificato più di una volta, era per il futuro avevamo parlato” e, subito dopo: “No, mi faccia spiegare. Favolette che uno può decidere tutto punto e virgola, cose, uno può mandare... dice sta bene, fate questa cosa, poi chi decide è sempre fuori, uno può dire si deve ammazzare il tizio, per dire, ma poi quello che fanno

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.
--

sempre quelli di fuori sono. Questo è il discorso” (cfr. verb. ud. citata, pag. 69 - 70).

Calafato Giovanni ha, in particolare, affermato: “No, consenso... lui” (Gallea Antonio) “me lo ha detto a me come ci ho spiegato, di farlo, perché mica discutevamo di una cosa, discutevamo di tante cose... che poi certe cose si facevano e certe cose non si facevano. Dice dobbiamo ammazzare Livatino, che ne pensi, che non ne pensi? Se si deve ammazzare è inutile che... perché loro a me... a noi ci avevano fatto tanti favori diciamo prima, ci avevano fatto tanti favori, perciò né che ci potevo dire di no. Un discorso che uno deve essere dentro in un certo modo per capirlo, perché uno non può dire di no” (cfr. verb. ud. citata, pag. 68).

Successivamente fu informato della decisione di uccidere il dott. R. Livatino, sempre nello stesso carcere, da Gallea Bruno e da Avarello Giovanni.

Ciò avveniva durante i colloqui con i familiari dei detenuti che si tenevano nella sala di cui disponeva il carcere di Agrigento (cfr. verb. ud. citata, pag. 150 - 151).

Egli ha, infatti, affermato: “Io venivo informato sempre di tutto tramite mio fratello, tramite Gallea Antonio magari faceva colloquio con Avarello, con suo fratello, se no io stesso capitava che anch’io parlavo con Avarello Gianmarco, con lo stesso Bruno Gallea, diciamo dipende, magari facevamo colloqui insieme diciamo, dipendeva dalle circostanze, ma noi certe cose che già si sapevano, diciamo, che si dovevano fare, si facevano e poi magari li sapevo, però già sapevo da prima sia da fuori, di fuori che si erano decise di farle e si facevano” (cfr. verb. ud. citata, pag. 72).

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

Il dott. R. Livatino doveva essere ucciso perché - secondo quanto gli era stato riferito da Antonio Gallea - il magistrato era duro nei confronti degli "emergenti", mentre aiutava la "famiglia" mafiosa di Di Caro Giuseppe.

Gallea Antonio e Collura Vincenzo sospettavano, in particolare, che il magistrato avesse potuto avvisare Di Caro Giuseppe del blitz, seguito alle dichiarazioni di Calderone, cui il Di Caro riuscì a sfuggire (cfr. verb. ud. citata, pag. 49 e 51 - 52). Egli ha, inoltre, precisato che conosceva Vincenzo Collura come amico di Gallea; il Collura si era "infiltrato" nel gruppo del Di Caro per raccogliere informazioni sugli elementi di spicco di "Cosa Nostra" e passarle ad Avarello Gianmarco e godeva, in particolare, della fiducia di Giuseppe Montanti ma non di quella dell'Avarello e dello stesso Calafato Giovanni (cfr. verb. ud. citata, pag. 137 - 138).

Il Collura gli aveva riferito che aveva profanato la tomba del giudice e che si era potuto dare latitante, come il Di Caro, perché quest'ultimo era stato avvisato dal dott. R. Livatino e il Di Caro gli aveva, a sua volta, preannunciato il blitz scattato in seguito alle rivelazioni di Calderone.

Il Calafato, in ordine ai motivi per i quali il Collura aveva profanato la tomba del dott. R. Livatino, ha affermato che la ragione era probabilmente da attribuire all'adozione di provvedimenti in materia di misure di prevenzione.

Il collaboratore, nel ribadire che la decisione di uccidere il magistrato era maturata nell'estate del 1990, ha, tuttavia, precisato che tale decisione "parte da fuori e da dentro" e che per primo gliene aveva parlato Gallea Antonio (cfr. verb. ud. citata, pag. 72 - 73).

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Calafato Giovanni ha ammesso di avere parlato con il fratello Salvatore, nel corso dei colloqui con lui avuti nei mesi di Luglio e Agosto del 1990, dell'omicidio del dott. Rosario Livatino, non in termini operativi, ed ha precisato che il fratello ne era già a conoscenza perché era in contatto con Gianmarco Avarello, Bruno Gallea e Giuseppe Croce Benvenuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 76 - 78 e 80).

Egli, su domanda del difensore di Calafato Salvatore, ha, poi, dichiarato di avere parlato con il fratello Salvatore dell'omicidio del dott. R. Livatino, nel corso di uno o due colloqui, comunicandogli che Gallea Antonio e Avarello Giovanni avevano l'intenzione di eliminare il magistrato ed ha precisato che non gliene parlò come di "una cosa esecutiva" né gli disse che lui non era d'accordo con il Gallea e l'Avarello (cfr. verb. ud. citata, pag. 155 - 158).

Il Pubblico Ministero ha contestato al collaboratore la seguente dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari: "Preciso che in occasione di quei colloqui ho parlato con mio fratello Salvatore di vari omicidi che si dovevano fare. Fra questi omicidi c'era anche quello del giudice Livatino. Quindi con mio fratello Salvatore ho parlato anche dell'omicidio del dottor Livatino come di un omicidio che si doveva fare. Però non se ne parlò mai in termini operativi, cioè indicando il giorno e le modalità con cui si doveva fare questo omicidio".

Calafato Giovanni ha risposto, affermando di avere detto sempre la stessa cosa ed ha aggiunto: "Per l'omicidio... io non confermo che si doveva fare l'omicidio, che quando l'avevamo ragionato, lo avevamo ragionato così. No che si doveva fare. Poi l'accelerazione dopo, dopo l'arresto di mio fratello, dopo che sono venuti i paesani miei. Tanto è vero che dopo l'interrogatorio io ho detto che è stata una

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

sorpresa. Non che non lo sapevo che non si doveva fare! Lui ha detto che non sono responsabile. Io ho detto sempre che l'ho saputo, che si era accennato, che l'ho saputo, ma mai che lo abbiamo deciso perché senò non si faceva così, non si faceva con queste armi e compagnia bella, si organizzava meglio...".

Il collaboratore ha, quindi, confermato la seguente dichiarazione, resa in altro processo penale: "Anch'io c'entro nell'omicidio Livatino. Del fatto di ammazzare il giudice Livatino me lo aveva riferito sia Avarello che Gallea Antonio... C'era questa intenzione di ammazzare Livatino. Anch'io ero d'accordo, ma non di farlo subito perché prima c'erano altre cose da fare. Ci interessavano i fratelli Ribisi. Invece poi si è fatto lo stesso" (cfr. verb. ud. citata, pag. 190 - 192).

Uccidere, comunque, il dott. Livatino rappresentava una dimostrazione di forza all'interno dei gruppi, mentre, all'esterno, avrebbe dovuto danneggiare "Cosa Nostra", perché era una cosa troppo grossa per essere riconducibile agli "emergenti" e non alle "famiglie di Cosa Nostra", verso cui - si pensava - sarebbero state indirizzate le indagini (cfr. verb. ud. citata, pag. 81 - 84).

Calafato Giovanni, in relazione alle modalità di esecuzione dell'omicidio, ha riferito che si stabilì - su richiesta di Avarello e di Bruno Gallea - di impiegare un "gruppo di fuoco importante" per rendere eclatante il fatto e si pensò, inoltre e in un primo momento (ma poi l'idea fu abbandonata), di deviare le indagini, facendo trovare sull'autovettura del dott. R. Livatino dei "giornaletti pornografici" per suggerire un collegamento tra l'omicidio e una relazione che - secondo Gallea Antonio - legava il dott. R. Livatino a una donna "notaressa" (notaio), originaria di Naro.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Il collaboratore ha precisato che si incominciò a parlare in termini operativi dell'omicidio del magistrato dopo la sentenza di appello che aveva confermato la condanna del tribunale di Agrigento per il porto illegale delle armi e dell'esplosivo; se ne parlò, in particolare, "alla fine di Agosto, inizi di Settembre" (cfr. verb. ud. citata, pag. 85 - 87, 91 - 92, 152 e 169 e 177, luogo in cui Calafato Giovanni ha precisato che furono sua moglie, sua nonna e suo fratello Salvatore, con i quali ebbe dei colloqui dopo l'1.8.1990, a comunicargli che l'appello era stato rigettato; anche nel colloquio dell'8.9.1990, avuto con il fratello, parlò con lui della sentenza di appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Agrigento).

Il Calafato ha, poi, riferito che nell'estate del 1990, tra Luglio e Agosto, scesero in Sicilia, provenienti dalla Germania, Puzangaro Gaetano, Amico Paolo e altri per fare una rapina e per intimidire alcuni testi, tra cui il direttore delle poste di Milena, perché ritrattassero, in modo che il fratello Calafato Salvatore, che era stato arrestato per la rapina commessa all'ufficio postale di Milena, non venisse condannato; in effetti il compito fu portato a termine e il fratello Salvatore, in seguito alla ritrattazione dei testi, fu assolto (cfr. verb. ud. citata, pag. 100 - 101 e 168, luogo in cui il collaboratore ha affermato che Pace, Amico e Puzangaro erano ritornati in Sicilia anche per eseguire l'omicidio dei fratelli Ribisi).

Egli ha riferito di avere appreso con stupore dell'omicidio del dott. R. Livatino, la stessa mattina, da Antonio Gallea il quale aveva avuto un colloquio con il fratello Bruno e con Avarello Gianmarco.

La "sorpresa" di Calafato Giovanni era dovuta al fatto che non si era mai stabilita

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

la data dell'omicidio del dott. R. Livatino, in quanto omicidi più urgenti e che interessavano di più il gruppo erano ritenuti quelli dei fratelli Ribisi e del maresciallo Bruno di Canicatti.

Egli manifestò il suo stupore a Gallea Antonio, il quale gli riferì che si era deciso di eseguire subito l'omicidio del magistrato perché il dott. R. Livatino sarebbe andato in ferie l'indomani ed al rientro avrebbe potuto avere la scorta (cfr. verb. ud. citata, pag. 94, 145 e 170 - 171).

Il Calafato ha, inoltre, dichiarato che il Gallea gli aveva confidato che a commettere l'omicidio erano stati Avarello, Amico, Pace e Puzangaro e che non tutto era andato bene.

Successivamente, egli ebbe modo di parlare dell'omicidio del dott. Livatino anche con Gallea Bruno e Avarello, i quali gli riferirono, tra l'altro, che c'erano stati dei problemi perché l'Avarello, che era seduto sul sedile posteriore della macchina, aveva sbagliato a sparare il primo colpo, in quanto non aveva un fucile a canne mozze ma a canne lunghe.

I due gli riferirono, inoltre, che alla guida della macchina c'era Puzangaro e che Avarello - il quale aveva diverse pistole cal. 9, tra cui quelle rubate ai carabinieri a Palma di Montechiaro in occasione del duplice omicidio Allegro Rosario e Anzalone Traspadano e le altre sottratte ai carabinieri di Barrafranca in occasione di una rapina all'ufficio postale - aveva dimenticato il fucile e la pistola di ordinanza dei carabinieri nella Fiat Uno che avevano abbandonato dopo l'omicidio del magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 102 - 110).

In relazione alle modalità di fuga, gli fu riferito che venne usata la stessa Golf

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

GTI nera, a due sportelli, con tetto apribile e ruote in lega leggera, che era stata impiegata da lui stesso, Avarello, Rinallo e Montanti, per compiere l'omicidio dei fratelli Ribisi nell'ospedale di Caltanissetta; autovettura che era stata data ad Antonio Gallea da amici di Catania ed era custodita in un garage di Canicatti che era nella disponibilità di Santo Rinallo.

Il veicolo aveva una targa tedesca ed era stata "rapinata a dei turisti tedeschi"; questa targa era stata, poi, cambiata con targhe italiane (cfr. verb. ud. citata, pag. 110 - 113).

Ha riferito ancora il Calafato che, solo successivamente, seppe della presenza all'omicidio di un testimone il quale aveva riconosciuto Pace Domenico. Ciò l'aveva sorpreso poiché, secondo il Calafato, a sparare avrebbe dovuto essere Amico Paolo, perché "più in gamba, più veloce"; da Gallea Bruno ebbe invece la conferma che era stato proprio il Pace - che si era anche tolto il casco - a sparare al magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 102 - 104).

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato di essere stato detenuto insieme con Avarello, tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992; l'Avarello gli confermò di avere preso parte all'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 113 - 114).

Il Calafato ha precisato che il fratello Salvatore, nel periodo in cui fu ucciso il magistrato, si trovava agli arresti domiciliari e non gli risultava che il Benvenuto avesse partecipato alla fase esecutiva dell'omicidio (cfr. verb. ud. citata, pag. 115 - 117).

Erano a conoscenza dell'omicidio del dott. R. Livatino, del gruppo di Canicatti, Giuseppe Montanti (che "comandava" assieme ad Avarello e ad Antonio Gallea),

F.C.

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Gallea Antonio, Bruno Gallea, Avarello Giovanni e qualcun altro.

Egli, in particolare, ha affermato: “Peppe diciamo era conoscitore delle discussioni, diciamo, tutto il fatto che... era conoscitore delle discussioni nostre, perché è la stessa cosa, come era Avarello era, diciamo, Montanti Giuseppe... Come contava Avarello contava, diciamo, Montanti” ed ha confermato la seguente dichiarazione resa il 21.12.1995: “Per quanto ne so io, nel gruppo degli emergenti di Canicatti, le persone che comandavano erano Antonio Gallea, Gianmarco Avarello e Giuseppe Montanti. Mi risulta che Gianmarco Avarello parlò con Giuseppe Montanti dell’omicidio del giudice... Io personalmente nel 1989 ho sentito Giuseppe Montanti dire che secondo lui Livatino e il maresciallo Bruno tendevano a favorire il gruppo di Di Caro”.

Il collaboratore ha precisato che il Montanti aveva messo a disposizione di Domenico Pace, sia prima che dopo l’omicidio del magistrato, una casa a Sommatino.

Calafato Giovanni ha, poi, riferito che Salvatore Parla si era rifiutato di dare ospitalità agli esecutori dell’omicidio del giudice che erano latitanti (cfr., anche, verb. ud. citata, pag. 164).

Egli ha, poi, confermato, con riferimento a Parla Salvatore e Montanti Giuseppe, la seguente dichiarazione resa il 21.12.1995: “Dopo l’omicidio del giudice Livatino, quando arrestarono in Germania Paolo Amico e Domenico Pace, ricordo che Antonio Gallea, che era detenuto assieme a me nel carcere di Agrigento, si arrabbiò perché i Parla, che stavano in Germania, cioè Salvatore e Angelo, non avevano voluto aiutare Pace e Amico a nascondersi. Da quanto ho capito i Parla

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

non si erano rifiutati espressamente, ma si erano tirati indietro, dicendo che non potevano esporsi. In quella occasione Antonio Gallea, riferendosi ai fratelli Parla, disse che si erano comportati da carogne, perché se ne lavavano le mani. Poi Antonio continuò a lamentarsi anche di Peppe Montanti, il quale, dopo essere stato informato e avere acconsentito alla decisione di uccidere il giudice Livatino, non era intervenuto presso i suoi cugini Parla, perché fornissero il sostegno richiesto” (cfr. verb. ud. citata, pag. 129 - 130).

Calafato Giovanni ha, inoltre, riferito che Salvatore Parla, Antonio Gallea e Giuseppe Montanti fecero eleggere, nel 1989 - 1990, Lo Vasco come sindaco di Canicatti (cfr. verb. ud. citata, pag. 138 - 140).

Egli, nel ribadire di non avere conosciuto i Parla, ha precisato, su domanda del difensore di Parla Salvatore, che Avarello Gianmarco e Collura Vincenzo gli avevano detto che i Parla si comportavano da “carnogne” perché “a parlare erano bravi” ma poi “meno cose potevano fare facevano” (cfr. verb. ud. citata, pag. 162 - 163).

Il collaboratore ha, poi, dichiarato che non gli risultava “un interessamento di appartenenti a Cosa Nostra” all’omicidio del magistrato.

Calafato Giovanni ha, infine, dichiarato di avere iniziato a collaborare nell’Ottobre del 1994 con magistrati della Procura di Palermo, di avere, nell’ambito di tale collaborazione, confessato gravi delitti, tra cui “una quindicina” di omicidi per alcuni dei quali non era stato mai sottoposto ad indagini, e di avere, infine, chiamato in correità per diversi omicidi il fratello Salvatore e Benvenuto Giuseppe Croce (cfr. verb. ud. citata, pag. 140 - 143).

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

Il collaboratore, su domanda del difensore di Calafato Salvatore, ha affermato di avere sempre detto la verità sul fratello e di averlo accusato anche di reati di cui soltanto lui era a conoscenza (cfr. verb. ud. citata, pag. 143 - 144).

Egli, su domanda del suo difensore, ha precisato di avere iniziato a collaborare per dare una svolta alla sua vita e dare un avvenire al figlio (cfr. verb. ud. citata, pag. 165).

Calafato Giovanni ha riferito, in sede di controesame, che l'Avarello e il Benvenuto avevano "un rapporto diretto" con Pace Domenico, Amico Paolo e Puzangaro Gaetano, ma ha escluso - su specifica domanda del Pubblico Ministero - che fosse mai accaduto che per gli omicidi (consumati o tentati) Avarello Giovanni o altri esponenti del gruppo di Canicatti avessero chiesto l'intervento di Pace, Amico e Puzangaro senza informare o lui o il fratello o Benvenuto Giuseppe Croce (cfr. verb. ud. citata, pag. 145 e 178 - 179).

Il collaboratore ha, infine, dichiarato che l'omicidio del dott. R. Livatino e di "uomini delle istituzioni" non rientrava nella strategia di attacco ai Ribisi e agli Allegro (cfr. verb. ud. citata, pag. 175).

15. DICHIARAZIONI RESE DA BENVENUTO GIUSEPPE CROCE.

Benvenuto Giuseppe Croce ha dichiarato di avere iniziato la sua carriera criminale all'età di tredici anni, quando - assieme a Conti Giuseppe e Miceli Nicola - eseguì una rapina in danno della pretura di Palma di Montechiaro.

Egli ha ammesso di avere partecipato a "una sessantina" di rapine in banche, in

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

uffici postali e in gioiellerie, eseguite nella province di Agrigento (a Palma di Montechiaro, Canicatti, Campobello e Ravanusa), di Caltanissetta e di Enna, in Toscana e in Germania.

Il collaboratore ha precisato che “il gruppo dei rapinatori”, di cui egli faceva parte e che era operativo dal 1983, era formato da “una cinquantina di persone”, tra le quali ha ricordato Amico Paolo, Pace, Puzzangaro, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, Farruggio Calogero, Bonello Giuseppe; Catania Lillo, Alletto Croce, Allegro Domenico e Di Caro Salvatore.

Il gruppo di Palma di Montechiaro era collegato al gruppo di Canicatti (Avarello Gianmarco e Sferrazza Gioacchino) sin dal 1983 per l'esecuzione delle rapine (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 2 - 5).

Il collaboratore ha dichiarato che a Palma di Montechiaro esisteva la “famiglia di Cosa Nostra”; di ciò era sicuro per i rapporti che aveva avuto, nell'ambito dell'esecuzione delle rapine, con il figlio del “capomafia” del paese (Sambito Calogero, ucciso nel 1984), assieme al quale era stato coimputato nel processo per una rapina ai danni di una gioielleria di Palma di Montechiaro (il Sambito, complice della rapina, sarà poi ucciso davanti al carcere di Agrigento nel 1990).

Analoghi rapporti egli aveva avuto con Farruggio Calogero, Napoli Giuseppe e Brancato Nicola che erano esponenti di “Cosa Nostra” (cfr. verb. ud. citata, pag. 5 - 8).

I “rappresentanti” di “Cosa Nostra” di Palma di Montechiaro erano stati, nel corso degli anni, Salvatore Di Vincenzo (soprannominato “Turiddu nasu”), Sambito Calogero, genero del Di Vincenzo; al Sambito, ucciso nel 1984, subentrò Niria

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

(Andrea) Palermo, che aveva come "sottocapo" Ribisi Rosario; facevano parte di "Cosa Nostra" ed erano "uomini d'onore" anche i Farruggio, i Bordino, i Ribisi, Brancato Nicola, Giganti Pietro, i Di Vincenzo ed altri.

Quando i Ribisi, alla morte del Sambito, conquistarono la supremazia all'interno di "Cosa Nostra", fece parte di questo sodalizio mafioso anche Allegro Rosario.

Nella "famiglia" di Palma di Montechiaro vi erano due correnti contrapposte: una era formata dai Ribisi, dagli Allegro, dai Brancato e dai Castronovo; l'altra dai Di Vincenzo, dai Bordino, dai Sambito e dai Farruggio.

Fu il primo schieramento ad avere il predominio in seno a "Cosa Nostra", anche con l'eliminazione fisica di avversari del calibro di Sambito Calogero, Bordino Giuseppe e Morgana Salvatore (cfr. verb. ud. citata, pag. 8 - 12).

I rapporti tra il "gruppo dei rapinatori" e "Cosa Nostra" sono stati delineati dal Benvenuto nel modo seguente: "Ma i rapporti erano ottimi sia con tutti gli schieramenti, sia con l'uno che con l'altro, sia con gli stessi Ribisi, sia con i Farruggio, allorché si commettevano rapine insieme con Lillo, con lo stesso figlio di Sambito, con Sambito Vincenzo per dire, i rapporti erano ottimi", tanto che, ha precisato il collaboratore, c'era il progetto di affiliare ritualmente alcuni esponenti del "gruppo dei rapinatori" (cfr. verb. ud. citata, pag. 13 - 15).

I Ribisi erano collegati con la "famiglia" di Canicatti e, in particolare, con Di Caro Giuseppe che in quel periodo (tra il 1986 e il 1989) rivestiva la carica di "rappresentante di Cosa Nostra nella provincia di Agrigento"; ciò gli fu riferito dal Bordino, dal Farruggio e dai Gallea di Canicatti.

I Ribisi, assieme a Montagna Michele e Nicola Brancato costituivano anzi il

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

gruppo armato della "famiglia Di Caro" per conto della quale eseguirono l'omicidio del giudice Saetta, secondo quanto gli fu confidato da Nicola Brancato (cfr. verb. ud. citata, pag. 15 - 16).

Anche all'interno di "Cosa Nostra" di Canicatti vi era una frattura tra il Di Caro (da una parte) e la corrente dei Ferro e dei Guarneri, capi storici della "famiglia" di Canicatti (dall'altra) che, in quel periodo, erano detenuti ed erano stati soppiantati dal primo nella direzione della "famiglia" mafiosa (cfr. verb. ud. citata, pag. 16 - 17).

Componevano il "gruppo dei rapinatori" di Canicatti, che era in ottimi rapporti con i Guarneri di "Cosa Nostra", Sferrazza Gioacchino, Gallea Antonio, Gallea Bruno, Avarello Gianmarco ed altre persone.

Il Benvenuto ha, poi, affermato che nel 1989, in seguito alla spaccatura all'interno della "famiglia di Cosa Nostra" di Palma di Montechiaro tra la corrente dei Sambito (Bordino, Farruggio e Morgana) e quella dei Ribisi e degli Allegro, fu indetta una riunione, su iniziativa di Sambito Vincenzo che voleva vendicare la morte del padre, in cui fu stipulata l'alleanza tra Calafato Giovanni, capo del "gruppo dei rapinatori" (alla riunione era forse presente anche Calafato Salvatore) e i Farruggio e i Bordino.

L'alleanza era rivolta contro i Ribisi nei confronti dei quali "si doveva sferrare un attacco" per eliminarli; si doveva, poi, formare una nuova "famiglia di Cosa Nostra", con a capo Calafato Giovanni.

L'accordo contro la corrente dei Ribisi fu stipulato anche per prevenire un analogo attacco da parte di costoro che mal tolleravano l'esecuzione di rapine ed

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

erano pure intervenuti in occasione della rapina al gioielliere Geluardi, commessa dallo stesso collaboratore, dal Sambito e da Calafato Salvatore (cfr. verb. ud. citata, pag. 21 - 26).

L'accordo tra la corrente dei Sambito e il suo gruppo segnò l'inizio dello scontro con i Ribisi, apertosi (non essendo stato possibile realizzare il progetto di una strage contro i componenti della corrente dei Ribisi che, dopo l'uccisione di Nicola Brancato, non si riunirono più nella piazza del paese) con l'omicidio di Ribisi Gioacchino in una pizzeria a Marina di Palma di Montechiaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 27 - 31).

I Ribisi reagirono con un attentato ai danni di Bordino Angelo, eseguito all'indomani dell'uccisione di Ribisi Gioacchino (cfr. verb. ud. citata, pag. 38 - 40).

Seguì l'attentato nei confronti di Pace Domenico e di Amico Paolo che, con altri affiliati, erano soliti riunirsi nel bar Montecarlo di Camastra; Amico Paolo reagì e riuscì a ferire Ribisi Rosario, cui si era inceppato il mitra, che venne ricoverato presso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

L'attentato fu preceduto dal sequestro di Zarbo Rosario che fu torturato e costretto a rivelare ai Ribisi che gli affiliati del gruppo contrapposto si riunivano a Camastra nel bar Montecarlo (cfr. verb. ud. citata, pag. 34 - 35 e 40 - 44).

In risposta all'agguato di Camastra fu eseguito il duplice omicidio di Ribisi Rosario e Ribisi Carmelo; il delitto fu commesso nell'ospedale di Caltanissetta da Giovanni Calafato, Avarello Giamarco e da un'altra persona (cfr. verb. ud. citata, pag. 44 - 45).

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Il collaboratore ha così descritto i rapporti tra il suo gruppo e quello di Canicatti: “Ma a Canicatti lo scontro, come prima cosa lo scontro è stato che Canicatti hanno dato una mano di aiuto a noi diciamo in base ai rapporti che c'erano e anche loro poi anno ritenuto di uccidere, attaccare guerra anche loro... I nostri primi alleati sono stati loro diciamo di quel... già c'erano i rapporti delle rapine, come primi alleati diciamo di questo attacco contro Cosa Nostra sono stati loro” (cfr. verb. ud. citata, pag. 45 - 46).

Il collaboratore, nel confermare l'alleanza tra i gruppi di Palma di Montechiaro e di Canicatti con scambi di “favori”, ha precisato che l'alleanza fu estesa anche ad altre province e paesi, tra cui Gela e Porto Empedocle.

Egli ha citato, come esempio di questo “scambio di favori”, il duplice omicidio Allegro-Anzalone nella piazza di Palma di Montechiaro, commesso in data 1.11.1989.

Il Benvenuto ha, poi, indicato un diverso episodio in cui era stata la “famiglia” di Palma di Montechiaro a venire in aiuto a quella di Canicatti; si tratta dell'omicidio di Corrao Amedeo, avvenuto nel Luglio del 1990 ed al quale partecipò lo stesso Benvenuto insieme con Avarello Gianmarco.

Il collaboratore ha, inoltre, citato il duplice omicidio in danno di Ribisi Carmelo e di Ribisi Rosario, avvenuto nell'ospedale di Caltanissetta, e al quale - secondo il Benvenuto - parteciparono, nell'ambito dello scambio di favori, Avarello Giovanni (Gianmarco) e Calafato Giovanni.

Egli - dopo avere descritto l'episodio in cui Puzangaro Gaetano si ferì, accidentalmente, con un fucile al piede e ferì a una coscia Calafato Giovanni

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

mentre, a bordo di un'autovettura Alfa 75 (rubata), guidata da Amico Paolo e a bordo della quale c'era anche Domenico Pace, girava per intercettare i Ribisi e gli Allegro - ha precisato, in relazione al duplice omicidio di Allegro Rosario e Anzalone Traspadano (eseguito da Avarello Gianmarco, Gallea Antonio, Rinaldo Santo, Montanti Giuseppe, Pace Domenico, Amico Paolo e i Calafato), che nel corso di questo delitto l'Avarello si impossessò della pistola di ordinanza (una Beretta 92) di un carabiniere (cfr. verb. ud. citata, pag. 46 - 54).

Venne, quindi, consumato l'omicidio di Allegro Pietro cui parteciparono esponenti di gruppi territoriali diversi: Avarello Gianmarco (Canicatti), Grassonelli Giuseppe (Porto Empedocle), Margiotta Maurizio (Mazzarino).

Il collaboratore ha, poi, dichiarato che, sin dal 1989, il gruppo di Canicatti e, in particolare, i Gallea avevano rapporti con i Sanfilippo di Mazzarino, "fuoriusciti da Cosa Nostra", con i quali anche il Calafato aveva stipulato un'alleanza, tanto da partecipare a un omicidio in aiuto degli alleati di Mazzarino (cfr. verb. ud. citata, pag. 55 - 56).

Egli ha, quindi, riferito che il cognato Calafato Salvatore, in aiuto di Gallea Antonio, doveva partecipare a un attentato ai danni di Montagna Michele; lo stesso Benvenuto e Calafato Salvatore, per conto degli alleati di Canicatti che gliene avevano fatto richiesta, eseguirono, nel 1990, l'omicidio di Amedeo Corrao "un uomo fidato di Giuseppe Di Caro", cui partecipò anche Avarello Gianmarco.

La richiesta fu fatta dall'Avarello allo stesso Benvenuto e a Calafato Salvatore, essendo Calafato Giovanni detenuto in carcere dal Gennaio del 1990.

In occasione di questo delitto fu impiegata, per la fuga dopo l'esecuzione del

FC

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.</p>

reato, la stessa autovettura Golf Volkswagen GT nera a 16 valvole e con tetto apribile (consegnata al gruppo di Canicatti da "catanesi" e custodita da quello di Palma di Montechiaro nel covo di contrada Salaparuta) che sarà poi utilizzata nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 56 - 58 e 62 - 70).

Il magazzino, dove era custodita l'autovettura, era condotto in locazione da Calafato Gaspare, cugino di Calafato Giovanni; il locale fu dal collaboratore riconosciuto e indicato agli inquirenti che, in sede di sopralluogo, trovarono un fucile (cfr. verb. ud. citata, pag. 70 - 71).

Il collaboratore ha, quindi, affermato che la strategia perseguita dal gruppo, cui egli apparteneva, e dagli altri gruppi alleati era quella di formare una nuova "famiglia" di "Cosa Nostra", una volta eliminati gli esponenti della corrente dei Ribisi (cfr. verb. ud. citata, pag. 71 - 72).

Componevano il gruppo di Palma di Montechiaro, all'inizio dell'alleanza con i Sambito e con lo scontro con i Ribisi, Calafato Giovanni, che era il "capofamiglia", Calafato Salvatore (che era il "sottocapo" e colui il quale, dopo l'arresto del fratello, "gestiva la famiglia"), lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce, che fu chiamato a "rappresentare" il gruppo nei rapporti con gli alleati di Gela, di Canicatti, di Mazzarino, di Riesi e di altri centri, nel periodo in cui Calafato Salvatore si trovava agli arresti domiciliari.

Il collaboratore ha, inoltre, precisato: "... perché in quel periodo prima c'era a capo della famiglia Calafato Giovanni, poi l'arresto di Calafato Giovanni rappresentava la famiglia Calafato Salvatore, poi dopo l'arresto domiciliare di Calafato Salvatore rappresentavo io la famiglia a Palma di Montechiaro" (cfr.

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

verb. ud. 20.10.1997, pag. 135 - 136).

Egli ha affermato che, nel periodo in cui Calafato Salvatore era libero, le richieste degli esponenti di altri gruppi territoriali venivano rivolte sia a lui sia allo stesso Calafato Salvatore.

Il Benvenuto ha, infatti, risposto affermativamente, con un "Sì", alla seguente domanda del Pubblico Ministero: "E funzionavano così, cioè le richieste venivano indirizzate a tutti e due?".

Il collaboratore ha precisato che i contatti con i "capi", detenuti in carcere (Calafato Giovanni per il gruppo di Palma di Montechiaro e Gallea Antonio per il gruppo di Canicatti), erano tenuti attraverso i colloqui con i familiari o tramite le stesse guardie penitenziarie, con la conseguenza che pure dal carcere era possibile indicare gli obiettivi da perseguire nell'interesse del sodalizio mafioso (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 73 - 83).

Egli ha, in particolare, affermato che i contatti avvenivano attraverso Avarello Gianmarco e Gallea Bruno; Calafato Salvatore, inoltre, era in contatto con il fratello Giovanni dal quale si recava per effettuare i colloqui (cfr. verb. ud. citata, pag. 271 - 272 e 364 - 365).

Il Benvenuto ha, quindi, affermato che la "strategia generale" di eliminazione degli avversari era stata decisa da "tutti assieme", sicché non era necessario informare i "capi" di ogni singolo fatto delittuoso; ha, tuttavia, precisato che l'omicidio di un magistrato o di un appartenente alle forze dell'ordine doveva essere deciso anche dai "capi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 85).

Il collaboratore ha dichiarato che gli esponenti principali del gruppo di Canicatti

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

erano Gallea Antonio (che era il “capo”) e Gallea Bruno (che era il “sottocapo”). Dopo la morte di quest’ultimo, “gestiva la famiglia” Avarello Gianmarco; un ruolo di rilievo avevano Montanti Giuseppe e Parla Salvatore: questi ultimi due erano i “rappresentanti” e i capi della “famiglia Parla e Montanti”, facente parte dello stesso gruppo dei Gallea e dell’Avarello, così come, dello stesso gruppo, faceva parte la “famiglia Migliore”.

Capo incontrastato di tutto il gruppo era Gallea Antonio (cfr. verb. ud. citata, pag. 85 - 87).

Il Benvenuto ha, quindi, dichiarato di avere conosciuto Parla Salvatore nel 1985 ed ha precisato che, quando fu costituita la “famiglia” degli emergenti di Canicatti, il Parla gli fu presentato da Avarello Gianmarco come “un esponente di rilievo di questa famiglia” che aveva il compito di “avere contatti con i politici” e che si interessò per fare eleggere come sindaco una persona “vicina” al loro gruppo per la gestione degli appalti pubblici nel Comune di Canicatti.

L’Avarello gli disse, inoltre, che il Parla gestiva un “grosso traffico di droga” in Germania e non aveva mai preso parte all’esecuzione materiale di omicidi, pur essendo d’accordo e condividendo la strategia generale del gruppo di sopprimere gli avversari.

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che Montanti Giuseppe e il Parla si opposero all’omicidio di Collura Luigi (in realtà si tratta di Collura Vincenzo), un esponente di “Cosa Nostra” poi passato al gruppo degli emergenti; uccisione voluta da Avarello Gianmarco che sospettava di essere “pedinato” dal Collura.

Il Parla e il Montanti, in particolare, dissero ad Avarello che il Collura non doveva

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

FC

essere ucciso e che su costui garantivano loro due (cfr. verb. ud. citata, pag. 87 - 95 e 299 - 301).

Il Benvenuto ha, poi, confermato la seguente dichiarazione resa il 21.12.1995: "Il capo della famiglia Avarello-Gallea-Migliore era Gallea Antonio. Il capo della famiglia Parla-Montanti era Parla Salvatore, che stava in Germania ma veniva spesso... Le due famiglie erano, come ho detto, strettamente unite, il capo di tutto il gruppo era Gallea Antonio" ed ha ribadito: "Il capo era Antonio, quello che gestiva; però, diciamo, era più rappresentativo il capo... diciamo, Parla, parlo come rappresentativo della famiglia Parla-Montanti. Diciamo di loro".

Egli, su domanda del Pubblico Ministero, ha, inoltre, confermato la seguente dichiarazione resa il 26.5.1995, in altro processo penale: "La soppressione di Gioia Salvatore era stata deliberata, su suggerimento dell'Avarello e del Gallea e degli altri associati di Canicatti... Si dei Parla, Montanti, l'organizzazione di Canicatti... la famiglia Parla Salvatore, Montanti Giuseppe, Gallea Antonio e Avarello" ed ha ribadito: "La strategia l'hanno deciso loro, questo era il punto, l'hanno deciso di ammazzare questa persona, ma era nella strategia di ammazzarli tutti, questo voglio dire. Non è che c'era per ogni omicidio una seduta. Si era deciso che si dovevano ammazzare queste persone".

Il collaboratore, dopo avere affermato che non gli risultava una "partecipazione diretta di Parla Salvatore alla decisione di questa strategia", ha, tuttavia, affermato: "Ma era d'accordo anche lui, si dovevano ammazzare, davano una mano d'aiuto la famiglia Parla, Montanti, cioè una strategia comune, che... d'accordo tutti" ed ha precisato che ciò gli era stato raccontato da Gianmarco

FC -
Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Avarello, da Montanti Pepe e dallo stesso Parla Salvatore, da lui incontrato soltanto due volte.

Egli ha, in particolare, riferito di avere incontrato il Parla nel 1990 nella campagna di costui, a Canicatti, dove si era recato dietro appuntamento e dove c'erano Avarello Gianmarco, Alletto Croce e Calafato Salvatore che dovevano discutere una questione relativa alla consegna di armi da parte di Schembri Gioacchino.

Parla Salvatore sosteneva, infatti, che lo Schembri aveva procurato delle armi ai Ribisi mentre Alletto Croce lo escludeva e riteneva lo Schembri una persona affidabile e disponibile a "favorire" l'associazione in caso di bisogno; l'Alletto si diceva certo del fatto che lo Schembri non aveva dato le armi ai Ribisi ma le aveva consegnate a Lombardo Giovanni, "un amico" del loro gruppo e "compare" dello stesso Alletto Croce; in realtà, fu subito accertato che ad essere in possesso delle armi era proprio il Lombardo che le custodiva in una sua campagna (cfr. verb. ud. citata, pag. 95 - 104).

Il collaboratore ha, quindi, così delineato la figura di Montanti Giuseppe: "Ma all'interno della famiglia faceva parte, dopo l'arresto di Gianmarco, dello zio e sia di Gianmarco diciamo rappresentava lui la famiglia di Canicatti" (cfr. verb. ud. citata, pag. 54).

Egli ha precisato di averlo conosciuto nel 1985; il Montanti si occupava di campagne ed era un "amatore" di cavalli; era "a disposizione della famiglia" di Canicatti e dava indicazioni ad Avarello Gianmarco sugli esponenti di "Cosa Nostra", conoscendo diversi "uomini d'onore" attraverso parenti che facevano

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

parte di quest'ultima associazione mafiosa.

Montanti Giuseppe, secondo il Benvenuto, aveva partecipato, nel Marzo del 1992, al tentato omicidio di Milano Mario, su cui gravava il sospetto di avere partecipato all'uccisione del fratello Montanti Angelo e di essere "vicino" a Lillo Di Caro; il Montanti aveva partecipato inoltre all'omicidio di Alaimo Giuseppe, anche questi ritenuto responsabile dal Montanti della morte del fratello Angelo (cfr. verb. ud. citata, pag. 106 - 112).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che Montanti Giuseppe aveva rappresentato, assieme a Collura Vincenzo, il gruppo degli emergenti di Canicatti in una riunione interprovinciale svoltasi a Marina di Ragusa nel 1991, essendo allora già detenuti in carcere Gianmarco Avarello e Gallea Antonio (cfr. verb. ud. citata, pag. 110 - 111).

Il Montanti e il Parla, secondo quanto gli fu riferito da Avarello Gianmarco, erano stati informati dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Egli, nell'Agosto del 1990, si era recato con l'Avarello nella tenuta di Montanti Giuseppe per discutere dell'omicidio di Ferraro Salvatore (facente parte di "Cosa Nostra" e ritenuto, in quel periodo, il "capofamiglia" di Caltanissetta) e, non sapendo se il Montanti fosse a conoscenza del progetto di eliminare il dott. R. Livatino, chiese all'Avarello come comportarsi; questi gli rispose: "Sì, Peppe è all'occorrenza di tutto, sa tutto" e gli precisò che ne aveva già parlato sia con il Montanti che con Parla Salvatore che "erano le persone più importanti della loro famiglia" (cfr. verb. ud. citata, pag. 289 - 298).

Il collaboratore, in risposta a una domanda di un difensore sul ruolo di Parla

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

Salvatore nell'omicidio del dott. R. Livatino, ha riaffermato che Avarello Gianmarco, in occasione della visita in campagna a Montanti Giuseppe (la stessa indicata in precedenza), gli disse: "No, tutto a posto, già abbiamo parlato sia con lui, sia con Parla, sono al corrente, tutto a posto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 343 - 344).

Il Benvenuto, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero che gli ha chiesto se la "famiglia" Gallea-Avarello avesse compiuto degli omicidi contro o senza il parere di Parla Salvatore e di Montanti Giuseppe, ha dichiarato: "No, quegli omicidi niente, era una strategia, però omicidi che la famiglia Parla si è opposta non sono succeduti mai, gli omicidi era la strategia che si dovevano ammazzare gli esponenti di Cosa Nostra di Canicatti era questa la strategia, poi non è che ogni omicidio si andava a dire... però quello che mi risulta è che gli omicidi erano sempre concordati con tutti, che era nella strategia" (cfr. verb. ud. citato, pag. 302).

Benvenuto Giuseppe Croce, in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che fu Avarello Giovanni a parlargliene per la prima volta; ciò avvenne a Palma di Montechiaro nel Giugno del 1990 o, comunque, all'inizio dell'estate di quell'anno, immediatamente prima o subito dopo l'esecuzione di una rapina all'ufficio postale di Favara.

L'incontro è certamente avvenuto tra il 12.6.1990, giorno della scarcerazione del Benvenuto e l'1.7.1990, giorno del controllo del Benvenuto - da parte dei carabinieri - nell'abitazione della nonna di Avarello Giovanni (cfr. verb. ud. citata, pag. 116 - 117).

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

Il colloquio avvenne nell'abitazione e in presenza di Calafato Salvatore (cfr., anche, verb. ud. 20.10.1997, pag. 75).

Fu l'Avarello a sostenere la necessità di eliminare il dott. R. Livatino e a chiedere loro "una mano di aiuto a livello militare", adducendo che il magistrato era molto duro nei confronti della loro organizzazione e citando le misure di prevenzione emesse e la condanna di Calafato Giovanni, Gallea Antonio, zio di Avarello, nonché di Rinaldo Santo per violazione delle leggi sulle armi, in seguito al fermo di polizia giudiziaria, avvenuto all'inizio di Gennaio del 1990; condanna ritenuta ingiusta nei confronti del Calafato e del Gallea, essendo stato trovato soltanto il Rinaldo in possesso della pistola e trovandosi il solo Rinaldo sull'autovettura (rubata) nella quale era nascosto l'esplosivo.

Nel contempo l'Avarello adduceva che il magistrato non era altrettanto rigido nei confronti di "Cosa Nostra" e, in particolare, di Giuseppe Di Caro, "rappresentante provinciale" di Agrigento, che era stato arrestato, ma era stato rimesso immediatamente in libertà (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 113 - 123 e 125 - 127 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 76 - 77).

Il Benvenuto ha precisato che, pur avendo delle perplessità sulle motivazioni addotte dall'Avarello, egli e il Calafato, trattandosi di una "cortesia", non potevano tirarsi indietro anche perché non intendevano rompere l'alleanza con gli alleati di Canicatti.

Essi, quindi, diedero la propria disponibilità all'Avarello: "E dissi" - ha, infatti, dichiarato il collaboratore - "Va bene, noi siamo disponibili a darvi una mano d'aiuto, le parole sono state queste da noi" (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 114, FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

131, 261 - 264 e 367 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 77 - 78).

Fu stabilito, in quello stesso incontro, che Calafato Salvatore si sarebbe messo in contatto con il fratello Giovanni, che era detenuto in carcere, per parlargli della vicenda (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 80).

Il collaboratore, interrogato sul ruolo di Calafato Salvatore, ha confermato la seguente dichiarazione resa il 29.6.1995: "Nella nostra famiglia il capo era Calafato Giovanni... il sottocapo suo fratello Salvatore quando Gallea Antonio e Calafato Giovanni vennero arrestati all'inizio del '90 la rappresentanza delle famiglie venne presa all'esterno rispettivamente da Gallea Bruno e Calafato Salvatore" (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 266).

Egli ha, poi, precisato: "Dopo l'arresto di Calafato Giovanni, come ho detto, mio cognato Calafato Salvatore era lui, poi con l'arresto di Calafato Salvatore rappresentavo io la famiglia sia a Gela diciamo con la provincia, rappresentavo la famiglia io..." (cfr. verb. ud. citata, pag. 268).

Il Benvenuto, proseguendo il racconto sull'incontro con l'Avarello nell'abitazione di Calafato Salvatore, ha precisato che il primo gli disse: "Guarda doveva venire mio zio Bruno e non è potuto venire, abbiamo parlato con mio zio Antonio, c'è da ammazzare un magistrato, se ci potete aiutare a farlo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 128 e 361).

Il Benvenuto ha aggiunto che il "capofamiglia", Calafato Giovanni, si trovava allora detenuto in carcere e che dell'omicidio del magistrato era stato informato, dando il benestare.

Fu, in particolare, Calafato Salvatore a dirgli, dopo un paio di giorni, che il

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

fratello Giovanni era stato informato ed era d'accordo nel dare una mano di aiuto a livello militare per uccidere il dott. R. Livatino ("Per quanto riguarda mio fratello... mio fratello Giovanni tutto a posto": cfr. verb. ud. citata, pag. 131 - 132 e 361, luogo in cui il collaboratore ha affermato che, a suo parere, ancor prima dell'incontro con l'Avarello nella casa di Calafato Salvatore, Gallea Antonio e Calafato Giovanni avevano già deciso l'uccisione del magistrato, pag. 371).

Egli ha ribadito, nel corso dell'interrogatorio, che Calafato Giovanni ne aveva discusso in carcere con Gallea Antonio dal quale veniva informato dello sviluppo della vicenda, secondo quanto gli avevano riferito lo stesso Calafato Salvatore e Gallea Bruno (cfr. verb. ud. citata, pag. 270 - 271).

Il collaboratore, su domanda del Pubblico Ministero, ha confermato che l'espressione "Tutto a posto" significava, trattandosi di una questione particolarmente delicata, che era stato Calafato Salvatore, nel corso di un colloquio al carcere, a parlare dell'omicidio del magistrato con il fratello Giovanni (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 13).

Il Benvenuto parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino con Gallea Bruno (forse alla presenza di Calafato Salvatore) in un successivo incontro, avvenuto all'inizio del mese di Luglio del 1990.

Il Gallea gli prospettò, per sostenere la necessità di uccidere il dott. R. Livatino, le stesse ragioni addotte da Avarello Giovanni e nessuna obiezione fu da lui mossa "dato che ormai la cosa era decisa" (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 141 - 142).

L'incontro avvenne quando, il 29 o il 30 Giugno, Calafato Salvatore e Alletto Croce furono accompagnati all'aeroporto di Catania, dovendo i due raggiungere

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

la Germania per acquistare delle armi tramite Parla Salvatore, cui erano stati indirizzati dall'Avarello e da Gallea Bruno (cfr. verb. ud. citata, pag. 142 - 143).

In Germania, Alletto Croce e Calafato Salvatore si recarono effettivamente dal Parla e incontrarono anche Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano; i due videro pure Schembri Gioacchino.

Fu quest'ultimo ad accompagnarli dal Parla; ciò egli seppe dagli stessi Alletto Croce e Calafato Salvatore che gli dissero: "Siamo stati lì con Gioacchino" (cfr., anche, pag. 340 - 342, luogo in cui il collaboratore ha ribadito che Schembri Gioacchino accompagnò i "palmesi" da Parla Salvatore e che lo Schembri, assieme al Parla e a Calafato Salvatore, andò ad acquistare le armi che, poi, lo stesso Schembri fece arrivare in Sicilia).

Furono acquistate per essere messe a disposizione del gruppo diverse armi (mitra UZI, una mitraglietta Skorpion, fucili a pompa; la mitraglietta verrà utilizzata, secondo il collaboratore, nell'agguato al dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 146 - 149).

Il Benvenuto, rimasto a Canicatti, subì, in quegli stessi giorni, un controllo dei carabinieri in casa dell'Avarello; egli giustificò la sua presenza in casa con il pretesto di dovere ritirare dei vestiti che aveva acquistato nel negozio "Marcantonio", i cui titolari erano lo stesso Avarello e Antonio Gallea (cfr. verb. ud. citata, pag. 143 - 145).

Dell'omicidio del dott. R. Livatino l'Avarello parlava come di una cosa facile e sosteneva che per eseguirlo bastavano loro due (lo stesso Avarello e il Benvenuto) perché il magistrato viaggiava con la sua automobile, sempre allo stesso orario, e

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

non godeva di misure di protezione.

In quello stesso periodo e dopo l'uccisione del magistrato, si sarebbe dovuto eliminare anche il maresciallo dei carabinieri di Canicattì, Bruno, sospettato di avere collegamenti con "Cosa Nostra", anche perché era stato visto, in zone solitamente non frequentate, con il figlio di Giuseppe Di Caro (cfr. verb. ud. citata, pag. 137 - 139 e 158 - 159).

Il Benvenuto, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito che dell'omicidio del dott. R. Livatino si ritornò a parlare quella stessa estate, a Luglio o ad Agosto, quando giunsero dalla Germania Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano i quali si rifugiarono a Licata, in una villetta presa in affitto e messa a loro disposizione da Avarello Gianmarco nella zona "Playa", situata sul lato sinistro della strada che conduce a Licata e a circa 400 metri dalla casa a mare che anche l'Avarello aveva in quella località.

La villetta, composta da un pianoterra e un primo piano e delimitata da un cancello in ferro, era stata data in locazione da "zio Sariddu", al quale era stato detto che si trattava di ragazzi, provenienti dalla Germania, in vacanza al mare.

Della villetta il collaboratore ha dato una dettagliata descrizione ed ha precisato di averla individuata in occasione di un sopralluogo, effettuato dopo la sua collaborazione (cfr. verb. ud. citata, pag. 150 - 153).

Pace Domenico (che aveva violato gli obblighi impostigli con la misura di prevenzione), Amico Paolo e Puzangaro Gaetano erano "parcheggiati" in Germania ("allargati", secondo l'espressione usata dal collaboratore), venivano in Sicilia per commettere degli omicidi o altri reati e, quindi, rientravano in

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Germania (cfr. verb. ud. citata, pag. 153 - 154).

I tre erano, quell'estate, venuti per eseguire una rapina a un furgone portavalori a Barrafranca o a Pietraperzia, avendo la necessità di disporre di una consistente somma di danaro (500.000 marchi tedeschi) per acquistare un ristorante e una gelateria a Freschein, una località tedesca vicina a Colonia (cfr. verb. ud. citata, pag. 155 - 156).

Pace, Amico e Puzangaro erano rientrati dalla Germania anche per commettere l'omicidio del magistrato (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 138).

Nella villetta della "Playa" si parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino e fu l'Avarello a comunicare "ai ragazzi" (e cioè a Pace, Amico e Puzangaro) che si doveva uccidere il dott. R. Livatino, dicendo loro che ne aveva già parlato con "Totò" e "Peppe" e, cioè, con Calafato Salvatore e con lo stesso Benvenuto.

Il Benvenuto, che era presente, confermò che era "tutto a posto" e che si doveva "dare una mano di aiuto" e i "ragazzi" si dichiararono disponibili, anche se non era stata ancora fissata la data dell'omicidio (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 156 - 157 e 159 - 161 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 80 - 83 e 121 - 125).

In quello stesso incontro l'Avarello prospettò modalità diverse sull'esecuzione dell'omicidio; sostenne, in particolare, la necessità di impiegare "un gruppo di fuoco" più numeroso, così da rendere eclatante l'azione per dare "un senso di forza" sia nei confronti dei gruppi avversari sia nei confronti dello Stato (cfr. verb. ud. citata, pag. 159 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 79).

Egli ha, inoltre, confermato la seguente dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari: "Non abbiamo effettuato appostamenti prima dell'omicidio

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

perché le abitudini del giudice erano a conoscenza” (dell’Avarello) “che ce le comunicò il giorno... devo anzi precisare che il luogo prescelto per l’esecuzione dell’omicidio doveva, secondo le intenzioni di Avarello, ricadere in territorio di Agrigento onde evitare che l’eventuale commissione del delitto a Canicatti potesse ricondurre all’organizzazione dell’Avarello le attenzioni degli inquirenti. Avarello ci disse che il giudice Livatino è una persona abitudinaria, si alzava presto la mattina e a bordo della propria autovettura compiva sempre lo stesso tragitto per portarsi presso il tribunale di Agrigento” (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 129).

Calafato Salvatore non era presente all’incontro svoltosi nella villetta della “Playa” perché era stato arrestato (e forse si trovava agli arresti domiciliari) per avere eseguito una rapina ai danni dell’ufficio postale di Milena, cui avevano partecipato anche Gallea Bruno, Avarello Gianmarco e, forse, altre persone.

Il Calafato, che aveva una cicatrice al collo in seguito a una bruciatura che si era procurata da ragazzo, era stato riconosciuto dal direttore dell’ufficio postale; questi fu ripetutamente minacciato da Avarello Gianmarco, Puzangaro Gaetano, Pace Domenico e dallo stesso Benvenuto che si erano recati nell’abitazione del teste, costringendolo a ritrattare l’accusa, tanto che il Calafato venne assolto dalla rapina contestatagli (cfr. verb. 11.6.1997, pag. 161 - 165).

Il Benvenuto ha, quindi, riferito che successivamente Pace, Amico e Puzangaro ritornarono in Germania.

In quel periodo (l’8 Settembre 1990) egli eseguì, assieme ad Avarello Gianmarco, l’omicidio di Coniglio Rosario, ritenuto vicino a “Cosa Nostra”; per l’esecuzione

FC —

<p>Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.</p>

di questo delitto fornì anche una motocicletta Honda 600, rubata ad Agrigento, che prelevò dal garage di contrada Salaparuta e consegnò, in Canicatti, all'Avarello: si tratta della stessa motocicletta che sarà poi impiegata nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. citata, pag. 166 - 170).

Nel Settembre del 1990 egli rivide Pace, Amico e Puzangaro alla stazione ferroviaria di Canicatti, dove si era recato perché aspettava la suocera e la zia, provenienti dalla Germania.

L'incontro avvenne lo stesso giorno in cui egli si recò al commissariato della Polizia di Stato di Palma di Montechiaro perché aveva ricevuto "un bigliettino di convocazione" per la notifica dello "avviso orale" del Questore (cfr. verb. ud. citato, pag. 171 - 172).

Dallo stesso treno, sul quale viaggiavano la suocera e la zia, il Benvenuto vide scendere Puzangaro, Pace e Amico; non sapendo del loro arrivo, manifestò il suo stupore ("e vuatri qua?" "ma voi qui siete?") e i tre, a loro volta, si meravigliarono del fatto che Avarello Gianmarco non lo avesse avvertito del loro arrivo ("niente ti ha detto Gianmarco?").

Egli, prima ancora di riportare a casa i suoi parenti, accompagnò con la sua Y10, Pace, Amico e Puzangaro a Canicatti, in casa del Gallea (o della nonna di Avarello), poiché Pace Domenico, che "aveva rotto gli obblighi della sorveglianza", temeva di essere notato da un ispettore o da un agente di polizia che si trovava nella stazione ferroviaria e che lo conosceva, avendo prestato servizio a Palma di Montechiaro (cfr. verb. ud. citata, pag. 172 - 174 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 85 - 88).

FC-

Il Benvenuto, quella stessa sera, ritornò nella casa del Gallea e vi trovò Pace, Puzangaro, Avarello, Amico e Gallea Bruno; si parlò quindi, tutti assieme, della rapina al furgone portavalori e dell'omicidio del dott. R. Livatino e si decise di commettere prima la rapina e poi l'omicidio, anche perché quest'ultimo avrebbe attirato l'attenzione degli organi di polizia, rendendo impossibile una successiva esecuzione della rapina.

Pace, Amico e Puzangaro - ha precisato il collaboratore - furono chiamati per telefono da Avarello sia per commettere la rapina al furgone portavalori sia per eseguire l'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 175 e 177 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 88 - 89).

Il Benvenuto, in relazione alle armi e ai mezzi che dovevano servire per commettere sia la rapina sia l'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che egli, due giorni dopo l'incontro con i "ragazzi" arrivati dalla Germania e tre, quattro o cinque giorni prima dell'uccisione del magistrato, si recò a Palma di Montechiaro da Alletto Croce con il quale andò nel garage di contrada Salaparuta; i due presero l'autovettura Golf 16 valvole, il mitra Skorpion acquistato in Francia tramite il Parla e due pistole cal. 9; le armi furono trasportate con la Y 10 dello stesso Benvenuto, guidata da Alletto Croce, in contrada Rinazzi di Canicatti (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 177, 179 - 209 e 332 - 334 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 89 - 96 e 132 - 133).

La Golf era stata impiegata nell'omicidio di Amedeo Corrao e nell'esecuzione di altri delitti, tra i quali il collaboratore ha ricordato una rapina commessa a Sommatino (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 130 - 131).

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Il mitra, prelevato dal garage di contrada Salaparuta e trasportato a Canicatti, sarà utilizzato - secondo il Benvenuto - nell'omicidio del dott. R. Livatino; una delle pistole cal. 9, consegnate all'Avarello, era stata sottratta a un carabiniere in occasione del duplice omicidio di Allegro Rosario e Anzalone Traspadano (egli ha, tuttavia, precisato che non sapeva si trattasse di quell'arma quando la prelevò); anche la pistola sarà impiegata nell'omicidio del magistrato (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 209 - 210, 212 - 213 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 146 - 147 e 151 - 154).

Il collaboratore, su domanda di un difensore, ha precisato di essersi recato, qualche giorno prima di essere andato nel garage di contrada Salaparuta, dal cognato Calafato Salvatore, che si trovava agli arresti domiciliari, per farsi consegnare un fucile a pompa; il Calafato non gli diede il fucile, adducendo che non poteva prenderlo perché l'arma era custodita da un parente.

Egli ebbe l'impressione che il Calafato non volesse dargli il fucile (cfr. verb. ud. citata, pag. 381 - 384).

Il collaboratore ha riferito, su domanda del Pubblico Ministero, di avere espressamente detto a Calafato Salvatore che il fucile gli serviva sia per la rapina al furgone portavalori sia per l'omicidio del magistrato, ha ribadito che il Calafato gli prospettò delle difficoltà, dicendogli che l'arma era custodita da un parente ed ha precisato che il cognato non manifestò nessuna opposizione all'omicidio del magistrato che era stato già deciso e che si doveva eseguire in quei giorni (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 6 - 10).

Il Benvenuto si recò poi a Prato, chiamato al telefono cellulare da Del Sonno

FC-
Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Michele, "uno che trafficava in droga" ed era in contatto, tramite Gallea Antonio o Avarello Gianmarco, con "le famiglie" di Riesi e Mazzarino che operavano in Liguria e in Lombardia nel ramo degli stupefacenti e dalle quali il Del Sonno si riforniva di droga.

Questi gli aveva telefonato e lo aveva pregato di raggiungerlo, perché doveva concludere l'acquisto di 4 o 5 chilogrammi di stupefacente da palermitani, vicini al clan Lanzate, che gli erano stati presentati dagli esponenti della "famiglia" di Mazzarino.

Il Benvenuto era stato invitato a partecipare all'affare anche perché il Del Sonno non disponeva dell'intera somma necessaria ad acquistare lo stupefacente che gli era stato offerto in vendita dai trafficanti palermitani; egli aveva preferito seguire l'affare concernente lo stupefacente perché i proventi delle rapine venivano ugualmente suddivisi anche a favore di coloro che non vi partecipavano materialmente.

Il collaboratore ha, quindi, riferito di essere partito con la sua autovettura e di avere raggiunto Prato; con il Del Sonno andò poi a Milano e incontrò uno dei fratelli Margiotta, quello soprannominato "Maradona", che gli diede lo appuntamento con i fornitori per l'indomani a Trezzano sul Naviglio; passarono, quindi, la notte in un "motel" che registrò i loro nomi.

L'indomani si incontrarono con i trafficanti di stupefacente, legati al clan Fidanzati e in contatto con Margiotta Maurizio, perfezionarono l'acquisto di 4 o 5 chilogrammi di cocaina, concordando il prezzo di lire 70.000.000 al chilogrammo e rientrarono a Prato, dove, nel pomeriggio, il Benvenuto acquistò delle scarpe e

FC=

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

una tuta da ginnastica in un negozio vicino all'abitazione di Michele Del Sonno (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 176 - 177 e 213 - 223 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 97 - 106).

La stessa sera egli ripartì per la Sicilia con la sua autovettura Y10 GT; arrivò a Palma di Montechiaro l'indomani mattina, intorno alle sette; si recò direttamente nell'abitazione della fidanzata, Di Caro Concetta, dove incontrò lo zio Vella Giuseppe che stava lavando il motorino.

Egli fece colazione dalla fidanzata e si intrattenne con lei e con la suocera; intorno alle ore 11,00 apprese dalla radio dell'omicidio di un magistrato; tornò subito a casa e, attraverso successivi servizi radiofonici o televisivi, venne a conoscenza che il magistrato ucciso era il dott. R. Livatino.

La notizia lo colse di sorpresa, essendo stato il delitto, cui egli avrebbe dovuto e voluto partecipare, anticipato (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 223 - 229 e 310, luogo in cui il collaboratore ha affermato: "Sì, volevo parte... era un piacere per me partecipare, volevo partecipare io" e verb. ud. 20.10.1997, pag. 106 - 112).

Il Benvenuto andò a trovare Calafato Salvatore per avere informazioni; questi non seppe dargli una spiegazione sul motivo per il quale il delitto era stato compiuto senza attendere il suo ritorno, non essendo stato neppure lui avvisato da Avarello Gianmarco (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 386 - 387 e 20.10.1997, pag. 112, 142 - 143 e 150).

La sera si recò, quindi, a Canicatti, nell'abitazione dell'Avarello e nella casa di campagna di Gallea Antonio in contrada "Rinazzi", pensando di trovarvi gli autori dell'omicidio del dott. Livatino; non trovando nessuno si recò in contrada "Playa"

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

di Licata, nella villa di Avarello, dove trovò l'Avarello stesso, il Puzangaro, l'Amico ed il Pace (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 229 - 230 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 113).

Costoro non gli spiegarono il motivo per il quale l'omicidio era stato anticipato (gli dissero soltanto che non era stato possibile eseguire la rapina al furgone portavalori) ma gliene descrissero la dinamica nel modo seguente: il Puzangaro, che guidava la Fiat Uno, si affiancò all'autovettura del dott. R. Livatino per consentire all'Avarello di sparare contro il magistrato.

L'Avarello, tuttavia, invece di colpire il dott. Livatino colpì "il fascione della macchina".

Il dott. R. Livatino riuscì, così, a venire fuori dalla sua autovettura e l'Avarello gli esplose contro diversi colpi con la pistola che tuttavia s'inceppò, essendo stata caricata con proiettili di diverso calibro (cal. 9x21 e 9).

Nel frattempo Amico e Pace, sopraggiunti con la motocicletta, incominciarono a sparare ma il mitra Skorpion utilizzato da Amico, dopo aver sparato un paio di colpi singoli e non a raffica, s'inceppò.

Il dott. R. Livatino raggiungeva frattanto la scarpata, inseguito da Amico e Pace che gli spararono con le pistole cal. 9.

I due non avevano accolto l'invito di Avarello di andare via e di non portare a termine l'esecuzione del delitto poiché, essendo stati visti "in faccia" dal magistrato, temevano di potere essere riconosciuti (cfr. verb. ud. citata, pag. 231 - 235).

I quattro, quindi, fuggirono verso Favara con la Fiat Uno e la moto Honda 600;

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

abbandonati e bruciati i due veicoli, ripartirono verso Canicattì, utilizzando la Golf nera.

Avarello Gianmarco lasciò la pistola cal. 9, tipo 92 SB (sottratta a un carabiniere in occasione del duplice omicidio di Anzalone Traspadano e Allegro Rosario) e il fucile sulla Fiat Uno bruciata.

Il Benvenuto ha, inoltre, riferito che nei giorni successivi si parlò della pistola che era stata abbandonata dall'Avarello sulla Fiat Uno anche per l'inusualità del fatto, non essendosi mai verificato in precedenza che le armi, impiegate per l'esecuzione di un delitto, fossero state abbandonate; egli, tuttavia, non ne chiese mai il motivo ad Avarello per non incrinare i buoni rapporti che c'erano tra loro due e tra i gruppi di Canicattì e di Palma di Montechiaro (cfr., anche, pag. 312).

Gli organi di stampa diedero, quasi immediatamente, la notizia di "una pista tedesca" che veniva seguita dagli inquirenti che svolgevano indagini sull'omicidio del magistrato; fu data anche la notizia della presenza di un testimone oculare sul luogo dell'agguato

Una volta venuti a conoscenza che il testimone si identificava in Nava Pietro e ottenuto attraverso una persona di Favara, che conosceva il Nava per rapporti commerciali e che era un amico di Puzangaro Salvatore, il numero di telefono e l'indirizzo del teste, fu coltivato il progetto di uccidere il teste (cfr. verb. ud. citata, pag. 236 - 241).

Le notizie sulla pista tedesca e sull'esistenza di un teste oculare indussero Puzangaro Gaetano e Amico Paolo a ritornare immediatamente in Germania per crearsi un alibi.

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

I due furono accompagnati alla stazione ferroviaria di Catania dallo stesso Benvenuto e dall'Avarello; il Pace rientrò, invece, in Germania successivamente, non temendo di potere essere riconosciuto e perché prima avrebbe dovuto recarsi con Avarello a Milano per l'acquisto di una partita di droga (cfr. verb. ud. citata, pag. 248 - 252).

Quest'ultimo, a sua volta, gli raccontò di essersi creato subito l'alibi, andando nel carcere di Agrigento a far visita allo zio Gallea Antonio (cfr. verb. ud. citata, pag. 252).

Il Benvenuto ha precisato che furono effettuati diversi tentativi per inquinare le prove durante il processo nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico; furono presi contatti in Germania, attraverso una persona di origine calabrese che era un esponente del sindacato degli emigrati, con un avvocato per uccidere "un personaggio politico in Italia", in cambio della liberazione di Amico e Pace.

Il progetto non fu realizzato perché il Benvenuto sospettò che fosse, in realtà, una manovra dei servizi segreti per accertare la "forza militare" del gruppo degli emergenti (cfr. verb. ud. citata, pag. 253 - 256).

Si cercò allora di creare un alibi in favore dei due indagati ma la persona, con cui si misero in contatto e che risiedeva a Monaco di Baviera, si rifiutò di aiutarli.

Tramite Grassonelli Giuseppe, infine, fu fissato un appuntamento con l'onorevole Mannino per ottenere un suo interessamento a favore di Amico e Pace ma anche questa iniziativa fallì (cfr. verb. ud. citata, pag. 256 - 258).

Il collaboratore ha precisato di avere parlato di questi progetti con Calafato Salvatore con il quale aveva, più volte, commentato l'episodio delittuoso; il

FC-1

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Calafato si era “lamentato” della cattiva esecuzione del delitto ma condivideva l’atteggiamento di soddisfazione, comune a tutto il gruppo, per l’uccisione del magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 260 e 284 - 287).

Egli ha, poi, ribadito che Calafato Salvatore era stato favorevole all’esecuzione dell’omicidio e ad aiutare gli alleati di Canicattì.

Ha, infatti, affermato il Benvenuto, riferendosi a Calafato Salvatore: “Ma l’O.K. nel senso che eravamo favorevoli ad andare a sparare... Sì. Che eravamo d’accordo che non c’era... per sparare potevamo andare noi o se c’era bisogno qualcuno di noi” (cfr. verb. ud. citata, pag. 260 - 261).

Il Benvenuto, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato che non era mai successo che Pace, Amico e Puzangaro o altri “ragazzi” avessero partecipato ad omicidi, per conto del gruppo di Canicattì o di altri gruppi alleati, senza che ne fossero a conoscenza Calafato Salvatore o lo stesso Benvenuto (cfr. verb. ud. citata, pag. 278 - 281).

Il collaboratore ha dichiarato che Bruno Gallea, nel corso di una conversazione svoltasi alla fine del 1990, gli confidò che l’omicidio del dott. R. Livatino non “si poteva evitare” e che il magistrato era stato ucciso per fare “una cortesia” alla “famiglia Guarneri, ai Ferro” (cfr. verb. ud. citata, pag. 303 - 306).

Egli ha, sul punto, precisato che l’Avarello gli aveva detto esplicitamente che non dovevano essere toccati Ferro e Guarneri e che “lo scontro era indirizzato verso il gruppo Di Caro e non verso il gruppo Guarneri-Ferro”; Gallea Bruno gli aveva, a sua volta, detto di essere in “buoni rapporti” con i Guarneri (cfr. verb. ud. citata, pag. 307).

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.
--

Di Caro Giuseppe fu ucciso e nei confronti di Calogero Di Caro fu compiuto un attentato, nel corso del quale venne ferito alla testa Gianmarco Avarello (cfr. verb. ud. citata, pag. 307 - 308).

Il Benvenuto ha, poi, riferito di avere commesso materialmente 13 omicidi e di essere stato mandante di altri.

Egli ha dichiarato di avere iniziato a collaborare nel 1993 e di essere volontariamente rientrato dal Canada, dove si era rifugiato, per consegnarsi all'autorità giudiziaria, dopo essersi messo in contatto telefonico con il dott. Mariconda della questura di Agrigento.

La scelta di collaborare era stata determinata dal desiderio di dare un avvenire alla figlia e alla moglie; egli, inoltre, si sentiva "stanco" della vita vissuta in precedenza (cfr., anche, verb. ud. 20.10.1997, pag. 41 - 43).

Ha affermato, Benvenuto Giuseppe Croce, di avere confessato, nel corso della collaborazione, numerosi delitti, tra cui omicidi, per molti dei quali non era stato sottoposto a indagini (strage del bar 2000 a Palma, eseguita assieme a Camiolo e Manuello Lelluccio; duplice omicidio di Falsone Angelo e Falsone Calogero e omicidio Coniglio, commessi assieme ad Avarello Gianmarco; omicidio di Lombardo Antonino, commesso assieme a Giuseppe Conte, omicidio Sanguinà, commesso assieme ad Alletto Croce, gli omicidi degli Allegro e di Camastra ed altri omicidi di cui era stato mandante); ha, tuttavia escluso, su domande del Pubblico Ministero e del suo difensore, di avere partecipato all'esecuzione materiale dell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 314 - 320 e verb. ud. 20.10.1997, pag. 47 - 53 e 63).

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

Il Benvenuto, su domanda di un difensore, ha dichiarato di avere eseguito gli omicidi di Titone (su richiesta di Grassonelli), di Lombardo (da solo) e di Sanguinà (su richiesta di Montanti Giuseppe) senza chiedere preventive "autorizzazioni" (cfr. verb. ud. citata, pag. 350 - 357); egli ha precisato che non era necessario chiedere una preventiva autorizzazione perché questi omicidi rientravano nella strategia del gruppo e perché egli "rappresentava la famiglia" e poteva, quindi, assumersi la responsabilità dell'iniziativa (cfr. verb. ud. citata, pag. 360 e verb. ud. 12.6.1997, pag. 4 - 5).

16. DICHIARAZIONI RESE DA SIINO ANGELO.

Appare opportuno precisare che la Corte di Assise ha disposto, con ordinanza pronunciata nell'udienza del 24 Marzo 1998 (non impugnata dagli odierni imputati), darsi lettura del verbale delle dichiarazioni rese da Siino Angelo al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta il 12.11.1997, avendo ritenuto il giudice di primo grado sussistere le condizioni stabilite dall'art. 512 c.p.p., richiamato dal secondo comma dell'art. 513, per l'impossibilità di ripetere l'atto istruttorio (vedi ordinanza citata e verb. ud. 24.3.1998, F. 2949 - 2951).

Siino Angelo ha dichiarato di avere saputo, pochi giorni dopo l'omicidio del dott. R. Livatino, da Turiddu Valenti (soprannominato Turiddu Pipa), "consigliere" della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Favara, che le autovetture utilizzate per l'uccisione del magistrato erano state abbandonate "vicino alle case di Carmelo Milioto", in contrada Gasena di Favara, per far ricadere la colpa su "Cosa

FL

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.</p>

Nostra”, cui il Milioto era affiliato (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 24 e 37).

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che, dieci o quindici giorni dopo l’omicidio del magistrato, Peppe Di Caro gli disse che il dott. R. Livatino era stato ucciso dagli “stiddalori”, cui l’avrebbe fatto pagare caro perché non aveva più il coraggio di guardare in faccia la signora Livatino che abitava accanto a lui (il pianerottolo delle abitazioni era comune).

Il Di Caro gli disse che il dott. R. Livatino era “inavvicinabile” ed era solito andare in Chiesa a pregare; gli disse, inoltre, che aveva chiuso uno degli ingressi per evitare di incontrare il magistrato.

Siino Angelo ha aggiunto che il Di Caro non gli fece i nomi degli autori dell’omicidio ma si mostrò infastidito da un’intervista del maresciallo Guazzelli che aveva parlato di “scenari diversi” e vicini a “Cosa Nostra” (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 24 - 26).

Furono, invece, Salvatore Gioia, soprannominato “Totò l’americano” e Capodici Gioacchino a fargli il nome dei Gallea come capi del gruppo degli “stiddari” di Canicattì e a dirgli che l’omicidio del dott. R. Livatino era opera del gruppo dei Gallea.

I due gli dissero pure che la colpa era dello stesso Di Caro che aveva tollerato gli “stiddari” e, in particolare, il gruppo dei Gallea che versava a “Cosa Nostra” parte del provento delle rapine e che, poi, su iniziativa di Peppe Barba (di Favara) e dei Grassonelli, i gruppi “stiddari” dell’agrigentino e di altre province si erano alleati per “sterminare” gli esponenti di “Cosa Nostra”, tanto che Riina Salvatore, dopo

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IV - Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell’art. 210 c.p.p.

l'omicidio di Peppe Di Caro, mandò ad Agrigento Giovanni Brusca per programmare una risposta "militare" all'attacco degli "stiddari".

Gli esponenti di "Cosa Nostra" ritenevano che l'omicidio del dott. R. Livatino era stato consumato per far ricadere la colpa su di loro; ha, infatti, dichiarato il Siino: "La chiave di lettura per Peppe De Caro era comprensibile, pensava che avessero fatto questo omicidio per farlo ascrivere a Cosa Nostra, cioè praticamente per creare un allarme che chiaramente sarebbe ascrivito a personaggi di Cosa Nostra, che... avrebbero avuto problemi di ogni ordine, però io sono sicuro che Peppe De Caro trasmise alle forze dell'ordine effettivamente come erano le cose, cioè che non erano stati loro, Peppe De Caro aveva diciamo delle frequentazioni di cui sono stato io al corrente, con l'allora maresciallo Guazzelli, perché il maresciallo Guazzelli, subito dopo l'omicidio Livatino, si lasciò andare a delle interviste giornalistiche che praticamente facevano capire che il Livatino potesse essere stato ucciso in un contesto diverso, ma in effetti il Peppe De Caro mi disse, come io lo prendo a Guazzelli io debbo spiegare..." (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 33 - 34).

Il Capodici e il Di Gioia, saliti al vertice di "Cosa Nostra", avevano poi ipotizzato che all'esecuzione materiale dell'omicidio di Peppe Di Caro avesse partecipato "anche uno dei Gallea" (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 35).

Siino Angelo ha, quindi, riferito che, durante la detenzione nel carcere di Cuneo (1993), fu avvicinato da Tano Puzangaro (soprannominato "a musca", la mosca) il quale gli disse che si ricordava di lui per averlo visto assieme a Capodici e,

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV -Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.</p>
--

sapendo che era vicino ai vertici di "Cosa Nostra", gli chiese di intercedere per una pacificazione tra le due organizzazioni mafiose ("Cosa Nostra" e "Stidda"), gli confermò che ad uccidere il dott. R. Livatino era stato il gruppo "stiddaro", gli confidò che aveva partecipato a un'azione di sangue in una pizzeria di Marina di Palma ai danni dei Ribisi; gli disse, infine, che la colpa di tutto era dei Ribisi che avevano estromesso suo padre dalla gestione di una cantina sociale, l'avevano umiliato e l'avevano minacciato di morte (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 37 - 39).

Il Puzzangaro gli disse che avevano ucciso il dott. R. Livatino perché ritenevano il magistrato vicino a Peppe Di Caro.

Ha, infatti, riferito il collaboratore: "omissis ma perché avete ammazzato questo povero Livatino, era un disonorato (disgraziato), ma perché era un disonorato, dice perché siccome stava nella stessa casa con Peppe De Caro, erano sempre insieme, a noi ci hanno fregato e a lui lo hanno lasciato in pace; ma tu ti puoi immaginare..., io naturalmente non gli ho detto quello che mi aveva detto Peppe De Caro che invece la cosa..., che aveva disistima per il povero Livatino e aveva certamente più dimestichezza con i genitori di Livatino, quando mi dice non avrò il coraggio di guardare più in faccia la signora Livatino, questo, Lei sa che loro stavano nello stesso..., questo fatto fu effettivamente il fatto che nelle menti malate di queste persone, determinò, almeno a quanto mi dice Puzzangaro, loro pensavano dimestichezza con il De Caro, e che il De Caro e il giudice tramassero chissà che cosa ai loro danni, questa è stata la situazione" (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 40).

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV -Dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

Siino Angelo ha, poi, riferito di avere incontrato, durante una traduzione in nave, Antonio Guarneri e Nino Madonia che gli ordinarono di riferire al Puzangaro che avrebbe fatto da paciere al solo scopo di raccogliere notizie sul gruppo degli "stiddari".

Egli rivide il Puzangaro al quale chiese dell'omicidio del maresciallo Guazzelli; il Puzangaro gli rispose che il gruppo "stiddaro" era estraneo a quel delitto (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 41 - 42).

Siino Angelo ha, quindi, riferito che Grassonelli Giuseppe, nel 1994, durante una comune detenzione in una stessa cella del carcere di Termini Imerese dove si trovava anche "Totò a gatta", gli disse che si era giunti a una pacificazione ("una specie di armistizio nell'agrigentino") e che il giudice R. Livatino era stato ucciso per un duplice motivo.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: "Siamo nel '94, e praticamente però mi espone tutto quello che era stata la loro pazza idea, cioè il discorso era che loro dicevano che Cosa Nostra... la loro cosa era che Cosa Nostra aveva gli agganci con lo Stato, aveva gli agganci con i carabinieri, aveva gli agganci con tutti e li stava distruggendo e allora loro avevano ribaltato questa strategia uccidendo il giudice Livatino per una duplice cosa, prima di tutto perché la responsabilità del giudice Livatino sarebbe ricaduta su Cosa Nostra e soprattutto perché lo ritenevano responsabile di una combina con Peppe De Caro per... perché non so che cosa dovevano fare..." (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 44).

Grassonelli Giuseppe gli raccontò che i gruppi della "Stidda" delle province di

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV -Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.
--

Caltanissetta, Agrigento, Trapani e Ragusa si erano alleati per contrastare "Cosa Nostra" ed avevano deliberato la strategia offensiva in un'apposita riunione (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 45 - 46).

Anche "Totò a gatta" gli confermò che l'omicidio del dott. R. Livatino era stata opera loro, anche se né il Grassonelli né "Totò a gatta" gli dissero se avevano preso parte "come partecipanti materiali" o "come componenti di un gruppo che aveva determinato l'uccisione".

I due gli dissero, invece, che erano estranei all'uccisione del maresciallo Guazzelli (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 50 - 51).

Il collaboratore ha, poi, riferito di non essere stato ritualmente affiliato ma di essere stato sempre a contatto con ambienti mafiosi anche perché apparteneva a una famiglia di "forti tradizioni mafiose", di avere avuto "uno stretto rapporto" con Stefano Bontade e di avere personalmente conosciuto i componenti della famiglia Brusca e "i principali esponenti di Cosa Nostra sia di Palermo, che delle altre province", fatta eccezione per Salvatore Riina "perché" - ha precisato il collaboratore - "i Brusca non volevano che lui mi fagocitasse".

Siino Angelo ha, infine, dichiarato di avere iniziato a collaborare "per far chiarezza" ed ha aggiunto: "Volevo andarmene dalla Sicilia e cambiare vita, dato che finora ho pagato un prezzo pesantissimo, anche sul piano familiare, per le mie scelte" (cfr. verbale di interrogatorio del 12.11.1997, trascrizioni, pag. 54 - 55).

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IV -Dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a norma dell'art. 210 c.p.p.

CAPITOLO V**ATTENDIBILITA' INTRINSECA ED ESTRINSECA DEI
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**

L'analisi dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia può iniziare da coloro che fecero parte di "Cosa Nostra" (Mutolo Gaspare, Cancemi Salvatore e Messina Leonardo) e che, pur non avendo saputo fornire elementi sul movente e sui mandanti dell'omicidio del dott. R. Livatino, hanno tuttavia reso dichiarazioni sulla struttura dell'associazione mafiosa cui appartennero, ne hanno indicato i componenti ed hanno confermato l'esistenza, anche nella "provincia" di Agrigento, della "Stidda".

I tre collaboratori di giustizia (due della "provincia" di Palermo e Messina Leonardo di quella di Caltanissetta) sono stati unanimi nel dichiarare di non essere a conoscenza del coinvolgimento di "Cosa Nostra" nell'omicidio del magistrato.

1) **Mutolo Gaspare**, organicamente inserito nella "famiglia" di Partanna-Mondello e "uomo di fiducia" di Riccobono Rosario, ha reso dichiarazioni sulla struttura di "Cosa Nostra" palermitana, sulla lotta intestina tra le due contrapposte fazioni (quella dei "corleonesi" e quella c.d. perdente) e sull'origine e lo sviluppo dei cosiddetti "stiddari", prima e dopo l'avvento di Salvatore Riina.

Le sue dichiarazioni appaiono compatibili con il ruolo che il collaboratore aveva rivestito all'interno di "Cosa Nostra" e con i rapporti che aveva stretto con

FC -
Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

esponenti dello stesso sodalizio mafioso, in seno al quale si era occupato della gestione del traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Egli non ha saputo fornire elementi utili per risalire ai mandanti e al movente dell'omicidio del dott. R. Livatino, essendosi limitato ad escludere qualsiasi coinvolgimento di "Cosa Nostra", almeno a livello regionale, nell'uccisione del giudice.

Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di questo collaboratore di giustizia che ha raccontato ciò di cui era venuto a conoscenza durante i colloqui in carcere con esponenti di "Cosa Nostra" (Mutolo Gaspare è stato detenuto, con brevi interruzioni, dal 1976 al Febbraio del 1982; quindi dal Giugno del 1982 al 1988 e dall'Agosto del 1991 sino alla sua collaborazione, iniziata nel Luglio del 1992).

2) **Cancemi Salvatore** ha fatto parte, sin dal 1976, della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Porta Nuova (Palermo), prima come semplice "uomo d'onore" e poi come "capodecina", sino a sostituire il "capomandamento" Pippo Calò.

Le sue conoscenze sulla struttura del sodalizio mafioso e i suoi rapporti con esponenti di "Cosa Nostra" della "provincia" di Agrigento appaiono compatibili con il ruolo di assoluto rilievo rivestito da questo collaboratore di giustizia in seno all'associazione mafiosa (è ormai un fatto notorio la sua partecipazione, tra l'altro, alle stragi di Capaci e di via D'Amelio).

I suoi rapporti con Riina Salvatore, capo indiscusso di "Cosa Nostra", con Biondino Salvatore ("capodecina" della "famiglia" di San Lorenzo e in strettissimo contatto con il Riina di cui era l'autista e per conto del quale fissava

FL -

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia</p>

gli appuntamenti con gli esponenti mafiosi delle "province" di "Cosa Nostra") e con Raffaele Ganci ("capomandamento" della Noce), giustificano ampiamente la sua conoscenza e la sua presenza all'incontro (organizzato nel 1983 o nel 1984 da Ganci Raffaele) tra il "capomandamento" di Canicattì e "rappresentante" della "provincia" di Agrigento (Ferro Antonino) e Salvatore Riina.

Analogamente non v'è motivo di dubitare, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, della veridicità del racconto sull'incontro con uno dei Di Caro, avvenuto, nel 1991 a Palermo, nella fiaschetteria di Tonino La Venia, "rappresentante" della "famiglia" di Corso Calatafimi.

Cancemi Salvatore, al pari di Mutolo Gaspare, ha escluso la partecipazione di "Cosa Nostra" (almeno di quella palermitana) all'omicidio del dott. R. Livatino.

Una prima conclusione può, dunque, essere subito tratta dalle dichiarazioni di questi due collaboratori di giustizia di "Cosa Nostra" palermitana: l'omicidio del giudice agrigentino non fu deliberato da "Cosa Nostra", almeno a livello regionale, essendo gli esponenti palermitani di questa organizzazione mafiosa del tutto ignari dei motivi per i quali era stata decisa ed eseguita l'uccisione del magistrato.

3) **Messina Leonardo**, organicamente inserito nella "famiglia" di "Cosa Nostra" di San Cataldo ("provincia" di Caltanissetta) sin dal 1982, ricoprì la carica di "capodecina" e, in epoca precedente al suo primo arresto, anche quella di "sottocapo" della "famiglia".

Egli, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria a Como nell'Aprile del 1992 per associazione di tipo mafioso e traffico di armi, iniziò a collaborare nel Giugno

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

di quello stesso anno, delineando la struttura di "Cosa Nostra" (soprattutto della "provincia" di Caltanissetta), indicandone i componenti e facendo luce su numerosi episodi delittuosi per i quali non era stato sottoposto ad indagini.

Influi sulla scelta del Messina di collaborare con gli inquirenti la crisi che si era aperta in seno a "Cosa Nostra" e che aveva provocato l'uccisione di Borino Micciché, un esponente di spicco della "provincia" di Enna, cui il collaboratore era legato da profonda amicizia.

La sua attendibilità intrinseca è stata valutata positivamente in numerosi processi avviati in seguito alle sue dichiarazioni, ritenute intrinsecamente attendibili e oggettivamente riscontrate.

Il ruolo da lui ricoperto giustifica le conoscenze della struttura dell'associazione mafiosa di cui ha fatto parte e i rapporti con esponenti di altre "province" e, in particolare, della "provincia" di Agrigento (i fratelli Ribisi di Palma di Montechiaro, Diego Guarneri e Peppe Di Caro di Canicatti, Antonino Ferro "rappresentante provinciale" di Agrigento prima della nomina di Giuseppe Di Caro).

Il suo organico inserimento in "Cosa Nostra" e i rapporti con esponenti anche di altre "province" giustificano, inoltre, la conoscenza dello scontro, apertosi anche nella "provincia" di Agrigento, tra la corrente "corleonese" (cui, secondo il collaboratore, appartenevano Antonino Ferro e il Guarneri) e quella contrapposta, capeggiata da Di Caro Giuseppe.

Analogamente i rapporti con Antonio e Bruno Gallea spiegano ampiamente le sue conoscenze anche sulla "Stidda" di Canicatti, a capo della quale erano, secondo il

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

FC-

collaboratore, proprio i fratelli Gallea che nutrivano l'ambizione di entrare in "Cosa Nostra".

Compatibile con il ruolo ricoperto da Messina Leonardo, oltre che coerente con la spaccatura creatasi in "Cosa Nostra", appare anche il suo racconto sulla frattura, all'interno della "famiglia" di Palma di Montechiaro, tra il gruppo Ribisi/Bordino e quello dei Sambito e dell'alleanza tra il primo di questi gruppi e i Gallea.

La ricchezza della narrazione su singoli episodi delittuosi (il tentato omicidio di Bordino Angelo, l'omicidio di Gioacchino Ribisi, il duplice omicidio dei fratelli Ribisi all'ospedale di Calatanissetta ed altri) rende ancor più affidabile il racconto di questo collaboratore di giustizia poiché dimostra una profonda conoscenza della struttura e dei componenti di "Cosa Nostra" e della "Stidda".

Anche Messina Leonardo ha negato il coinvolgimento di "Cosa Nostra" nello omicidio del dott. R. Livatino, avendo escluso qualsiasi rapporto tra il Di Caro e il magistrato ed avendo affermato di avere saputo che esecutori materiali del delitto erano stati Amico Paolo e Pace Domenico, autori anche dell'omicidio del Ribisi.

Va, tuttavia, rilevato che fonte delle conoscenze del Messina su questi fatti è, in particolare, Diego Guameri che, secondo lo stesso collaboratore, non si era mai mostrato preoccupato della frattura esistente in "Cosa Nostra" e dell'alleanza tra i Gallea e i Bordino; il Guameri non avrebbe avuto, dunque, nessun motivo di rivelargli un eventuale coinvolgimento della sua corrente - opposta a quella dei Di Caro - nell'eliminazione del magistrato.

4) Un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva va espresso anche per **Trubia Salvatore**.

FC -

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia</p>

Questi si è limitato a riferire sui contatti che aveva avuto con i fratelli Gallea i quali, secondo le informazioni da lui ricevute, erano stati un tempo vicini alla "famiglia" di "Cosa Nostra" di Canicatti (gli furono indicati da Polara Rocco, esponente di "Cosa Nostra" di Gela, come "amici nostri") ma divennero poi nemici di questa organizzazione mafiosa.

Le scarse notizie fornite da Trubia Salvatore sui fratelli Gallea escludono, sotto il profilo del disinteresse, che il collaboratore di giustizia sia stato animato da sentimenti di astio nei confronti dei chiamati in reità, da lui occasionalmente conosciuti.

5) Siino Angelo è stato tratto in arresto nel 1991; scarcerato nel Giugno del 1997 fu nuovamente arrestato nel Luglio dello stesso anno e, in seguito a quest'ultimo arresto, iniziò a collaborare con l'autorità giudiziaria.

Egli, nell'ambito di numerosi processi, ha riferito che nel 1986 fu incaricato dall'onorevole Salvo Lima di gestire, per conto dei politici, il settore degli appalti pubblici; analogo incarico aveva ricevuto, per conto di "Cosa Nostra", da Di Maggio Baldassare nel periodo in cui questi sostituiva il "capomandamento" di San Giuseppe Jato, Brusca Bernardo, che era detenuto.

Il collaboratore ha descritto il suo ruolo come quello di un intermediario tra i politici e "Cosa Nostra"; il suo incarico consisteva, in particolare, nel "pilotare" la assegnazione dei lavori in appalto a favore di imprese segnalate da "Cosa Nostra" o da quei politici che erano interessati all'aggiudicazione della gara.

Egli ha addotto, tra i motivi della sua collaborazione, l'intenzione di chiarire le accuse che gli venivano rivolte e di spiegare il ruolo di intermediario tra politici e

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

imprenditori legati a "Cosa Nostra" che egli aveva, per tanto tempo, ricoperto.

Siino Angelo ha, in particolare, confermato l'estraneità degli esponenti di "Cosa Nostra" all'omicidio del dott. R. Livatino, la riferibilità del delitto al gruppo della "Stidda" ed ha indicato il movente, analogamente a quanto avevano fatto altri collaboratori di giustizia, nel sospetto, coltivato dalla "Stidda", di una "vicinanza" del magistrato a Giuseppe Di Caro.

Le dichiarazioni del collaboratore, anche per il ruolo da lui svolto al servizio di "Cosa Nostra" palermitana e per i rapporti che egli aveva con gli esponenti di quel sodalizio mafioso, appaiono compatibili con la conoscenza che egli era in grado di avere con esponenti mafiosi di altre province siciliane.

Va, peraltro, rilevato che quanto raccontato da Siino Angelo, in ordine alla estraneità di "Cosa Nostra" all'omicidio del dott. R. Livatino, alla riferibilità ai gruppi "stiddari" dell'episodio delittuoso e al movente del delitto, costituisce una conferma delle risultanze probatorie già acquisite al processo attraverso le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, sicché il quadro probatorio complessivo non varia, anche a volere considerare inutilizzabile l'acquisizione al dibattimento del verbale dell'interrogatorio reso da Siino Angelo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.

6) Va valutata positivamente anche la credibilità soggettiva di Ianni Marco che ha fatto parte del gruppo della "Stidda" di Gela.

Si osserva, infatti, che le ragioni che lo hanno indotto a collaborare appaiono meritevoli di apprezzamento e sono riconducibili al ripudio della strategia deliberata dall'organizzazione mafiosa di cui il padre (Ianni Gaetano) era un

FC -

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia</p>

esponente di rilievo.

Va, inoltre, sottolineato che egli ha confessato gravi reati per i quali non era stato sottoposto ad indagini ed ha coinvolto persone a lui legate da stretti legami di parentela (ha indicato, tra l'altro, il fratello Simon come compartecipe - assieme ad Avarello Giovanni - del tentato omicidio di Pulci Calogero).

Sotto il profilo del disinteresse, si osserva che egli non ha mai avuto nessun motivo di contrasto con gli odierni imputati.

Le sue dichiarazioni sulla struttura della "Stidda" di Gela - capeggiata dal padre e da Cavallo Aurelio - è, inoltre, compatibile con il ruolo di killer da lui ricoperto in seno al sodalizio mafioso.

Analogamente la descrizione delle alleanze con altri gruppi territoriali della "Stidda" (tra cui quelli degli "Avarello-Gallea" di Canicattì e di "un certo" Benvenuto e Calafato di Palma di Montechiaro) appare coerente con lo sviluppo di questa organizzazione mafiosa ed ha trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, provenienti anche da aree geografiche differenti, nonché nel coinvolgimento in numerosi episodi delittuosi di componenti di diverse espressioni territoriali della "Stidda".

I rapporti con Avarello Giovanni, assieme al quale è stato detenuto in una stessa cella del carcere di Caltagirone, e con Paoletto Antonio (quest'ultimo esponente di spicco della "Stidda" di Gela) giustificano le notizie da costoro ricevute sul ruolo preminente di Gallea Antonio all'interno della "Stidda" di Canicattì e, più in generale, della "provincia" di Agrigento.

Confermano, infine, l'attendibilità estrinseca dello ianni le seguenti circostanze:

PC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia</p>

a) ha trovato riscontro la circostanza relativa alla comune detenzione nello stesso carcere di Caltagirone (e nella stessa cella n. 18) con l'Avarello;

b) la circostanza relativa al coinvolgimento dell'Avarello nel tentato omicidio di Pulci Calogero ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di Ianni Simon e in quelle di Vella Orazio;

c) l'indicazione dell'alleanza tra i diversi gruppi della "Stidda" e il ruolo di spicco di Gallea Antonio ha trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni sono state riportate nel capitolo precedente.

7) Anche per **Ianni Simon**, sotto il profilo della credibilità soggettiva, va sottolineata la spontaneità della sua collaborazione che è maturata, secondo quanto da lui stesso dichiarato, dal rifiuto della strategia dell'organizzazione di cui egli faceva parte, di reclutare e avviare al crimine, ragazzi giovanissimi.

L'attendibilità di Ianni Simon è rafforzata dalla confessione di numerosi e gravi delitti per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini.

L'ampia collaborazione offerta in altri procedimenti esclude che egli abbia potuto mentire in questo processo e correre così il rischio di vedersi revocati i benefici premiali che gli erano stati concessi per la precedente collaborazione.

Va, ancora, sottolineato che l'attendibilità dello Ianni, anche in relazione al ruolo di killer da lui rivestito in seno al gruppo di Gela, ha trovato riscontro giudiziale nella sentenza del 3.10.1994 del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, divenuta irrevocabile, con la quale è stato dichiarato responsabile, in concorso con Vella Orazio, del tentato omicidio di Pulci Calogero.

Dello stesso reato sono imputati Palmieri Nunzio e Avarello Giovanni, indicati

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia</p>

dallo Ianni e dal Vella come coautori del delitto.

Ciò costituisce una significativa conferma anche delle dichiarazioni relative alla alleanza tra i diversi gruppi territoriali della "Stidda" (la strage di Palma di Montechiaro, cui presero parte i gelesi Marino Emanuele e Camiolo Salvatore, oltre a Benvenuto Giuseppe Croce, costituisce un altro esempio della strategia comune dei gruppi "stiddari").

In ordine alla correttezza della gestione del collaboratore non sono emersi elementi di dubbio, così come è da escludere che sullo stesso possano essere stati esercitati condizionamenti di qualsiasi sorta.

Si osserva, sotto il profilo del disinteresse, che non è emerso nessun motivo di astio, di rancore o di contrasto con gli odierni imputati e, in particolare, con Gallea Antonio, indicatogli dall'Avarello come il capo della "Stidda" di Canicatti e con Calafato Salvatore, da lui definito come "uno dei grandi" del gruppo di Palma di Montechiaro.

Le dichiarazioni di Ianni Simon hanno, inoltre, avuto riscontri positivi, tra i quali si indicano:

a) lo scambio di killer e la messa a disposizione di covi tra i diversi gruppi degli emergenti ("Stidda") hanno trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni, tra gli altri, di Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Canino Leonardo, Vella Orazio e degli altri collaboratori, così come ha avuto molteplice e reciproco riscontro l'indicazione dei rappresentanti delle varie famiglie, tra cui Avarello e Gallea di Canicatti, Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Salvatore di Palma di Montechiaro e Grassonelli di Porto Empedocle;

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia
--

b) la circostanza di avere incontrato Avarello Giovanni in un covo nelle campagne del ragusano (anche lo Ianni ha indicato Chiaramonte Gulfi) trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Vella Orazio.

Anche l'indicazione del covo tra Delia e Sommatino, dove era rimasto per più di una settimana in seguito alle difficoltà incontrate nella preparazione dell'agguato contro Pulci Calogero, trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Vella Orazio;

c) la partecipazione di Ianni Simon (e di Vella Orazio) al tentato omicidio del Pulci trova riscontro giudiziale nella sentenza del 3.10.1994 del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, in precedenza citata;

d) l'indicazione di essere stato messo a disposizione dell'Avarello per la consumazione di omicidi e, in particolare di quello tentato ai danni del Pulci, trova ancora riscontro nelle dichiarazioni del Vella che ha indicato come esecutore materiale del delitto anche lo Ianni (e l'Avarello);

e) la circostanza relativa alle ragioni che aveva addotto l'Avarello per sostenere l'interesse del suo gruppo all'omicidio del dott. R. Livatino ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del Vella, dello Schembri, di Benvenuto Giuseppe Croce e di Calafato Giovanni;

f) l'indicazione dell'alibi confidatogli dall'Avarello (l'essersi recato al carcere di Agrigento a visitare uno zio) trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce.

8) Analoghe considerazioni, relativamente all'attendibilità intrinseca, vanno svolte per Ianni Gaetano che, assieme a Cavallo Aurelio, era a capo della

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

“Stidda” di Gela.

Si deve, infatti, osservare che Ianni Gaetano ha deciso spontaneamente di collaborare, confessando il proprio personale coinvolgimento in numerosi reati.

Va, altresì, sottolineato che egli ha anche indicato il figlio Simon come coautore del tentato omicidio ai danni di Pulci Calogero, in concorso con Avarello Giovanni.

Le dichiarazioni di questo collaboratore sull'alleanza tra i diversi gruppi della “Stidda”, sull'indicazione degli esponenti principali (per quelli di Canicatti egli ha fatto il nome di Avarello Giovanni e dello zio di costui che “comandava”; per quello di Palma di Montechiaro ha indicato il “rappresentante” in Benvenuto Giuseppe) e sullo scambio dei killer hanno trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce, di Calafato Giovanni, di Schembri Gioacchino, dei propri figli Marco e Simon Ianni, di Vella Orazio, di Canino Leonardo e di Riggio Salvatore.

Egli, sull'omicidio del dott. R. Livatino, ha fornito scarse notizie, riferendo di avere saputo che autori materiali erano stati l'Amico e il Pace e che i gruppi della “Stidda” agrigentina si contrapponevano ai Di Caro e ai Ribisi.

Le dichiarazioni di Ianni Gaetano in ordine alla struttura della “Stidda”, alla strategia del sodalizio mafioso e alle alleanze tra i diversi gruppi territoriali sono coerenti con il racconto degli altri collaboratori di giustizia e ne costituiscono, dunque, una conferma.

9) Va sottolineata anche per Vella Orazio la spontaneità della sua collaborazione, determinata dalla decisione di porre fine a una vita dedita, sin da giovanissimo, al

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia
--

delitto.

L'attendibilità del Vella è ulteriormente rafforzata dalla confessione di numerosi e gravi delitti (tra cui undici omicidi) per i quali non era stato mai sottoposto a indagini.

Il ruolo di killer a disposizione della "Stidda" di Gela spiega ampiamente la conoscenza diretta di esponenti di altri gruppi territoriali (tra i quali egli ha indicato Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, definito "capo" del gruppo di Palma di Montechiaro dopo l'arresto di Calafato Giovanni, Benvenuto Giuseppe Croce e Avarello Giovanni) e le notizie *de relato* su Gallea Antonio ("uno dei capi" del gruppo di Canicattì, secondo l'espressione del collaboratore).

La coerenza e la precisione del racconto del Vella sui rapporti con Avarello Giovanni e sulle confidenze in ordine al movente dell'omicidio del dott. R. Livatino rafforzano la credibilità soggettiva di Vella Orazio.

Si osserva, infine, che, sotto il profilo del disinteresse, non sono emersi elementi per ritenere che le dichiarazioni di questo collaboratore siano il frutto di astio o di rancore nei confronti delle persone chiamate in reità.

Sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca si osserva che le dichiarazioni del Vella hanno avuto positivi riscontri che possono essere così riassunti:

a) lo scambio di killer e la messa a disposizione dei "covi" tra i diversi gruppi degli emergenti o "Stidda" hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori, così come ha avuto molteplice e reciproco riscontro l'indicazione dei rappresentanti delle varie "famiglie" tra i quali il collaboratore ha menzionato Avarello e Gallea di Canicattì, i Grassonelli di Porto Empedocle

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia</p>

Benvenuto e Calafato di Palma di Montechiaro.

Anche l'indicazione di una riunione "interprovinciale" tra i diversi gruppi della "Stidda", svoltasi nel territorio di Ragusa nel 1991, ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Ianni Simon;

b) di particolare rilievo è, ad avviso della Corte, il riscontro giudiziale della partecipazione del Vella al tentato omicidio di Pulci Calogero (per l'esecuzione del reato e di altri omicidi il Vella era stato messo a disposizione dell'Avarello da Paoello Orazio).

Il Vella, infatti, è stato condannato definitivamente dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta con la sentenza del 3.10.1994;

c) la circostanza indicata dal Vella di essere stato "messo a disposizione" dell'Avarello per la commissione di reati ha trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni rese da Ianni Simon il quale ha riferito che, in esecuzione della prassi consolidata dello "scambio di favori" tra i diversi gruppi, egli - per conto del gruppo di Gela - era stato inviato, insieme con il Vella e il Palmeri, dall'Avarello per rimanere a sua disposizione;

d) la circostanza relativa alle ragioni che gli aveva addotto l'Avarello per sostenere l'interesse del suo gruppo all'omicidio del dott. R. Livatino ha trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia.

10) Si osserva, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, che **Canino Leonardo**, organicamente inserito nella "Stidda" di Marsala "rappresentata" da Zicchitella Carlo (suo zio), ha maturato spontaneamente la decisione di collaborare, costituendosi a Trapani e iniziando la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

di Palermo.

La spontaneità della sua dichiarazione è dimostrata dalla confessione di numerosi e gravi reati, tra cui un omicidio commesso a Milano su mandato di Giuseppe Grassonelli, Margiotta Maurizio e Riggio Salvatore (quest'ultimo ha confermato la dichiarazione resa da Canino Leonardo, avendo ammesso di essere stato uno dei mandanti dell'omicidio); delitti per i quali non era stato mai sottoposto a indagine.

Si osserva, sotto il profilo del disinteresse, che egli non aveva mai avuto ragioni di contrasto con nessuno degli odierni imputati e, in particolare, con Calafato Salvatore, indicato dal collaboratore come l'esponente più rappresentativo - assieme al fratello Calafato Giovanni - del gruppo della "Stidda" di Palma di Montechiaro.

Va, poi, sottolineato che per il Canino il campo operativo era in provincia di Trapani e non nel territorio della magistratura di Caltanissetta.

La dichiarazione resa ai magistrati di Caltanissetta è, dunque, del tutto occasionale, avendo egli collaborato con la polizia e con uffici giudiziari diversi.

Tutto ciò esclude, a prescindere dalla correttezza della gestione del collaboratore sulla quale non sono emersi elementi di dubbio, qualsiasi influenza da parte di forze di polizia e magistratura che non si sono mai interessate dei procedimenti relativi all'omicidio del dott. R. Livatino.

Riguardo all'attendibilità estrinseca si osserva che le dichiarazioni di questo collaboratore (che apparteneva alla "Stidda" di Marsala) sulle alleanze tra le diverse espressioni territoriali del sodalizio mafioso e sull'indicazione dei loro

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia
--

esponenti hanno trovato reciproco riscontro nella chiamata in correità degli altri collaboratori di giustizia, così come reciproca conferma ha trovato l'indicazione del movente dell'omicidio del dott. R. Livatino del quale gli avevano parlato Puzangaro Gaetano, Grassonelli Giuseppe e Benvenuto Giuseppe Croce.

Grassonelli Giuseppe, esaminato nell'ambito del processo celebrato nei confronti di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano, ha negato di avere riferito a Canino Leonardo le circostanze da costui narrate.

Il Grassonelli è da ritenere inattendibile per tutte le considerazioni svolte nella sentenza (acquisita al processo) della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 5.1.1997 e divenuta irrevocabile il 20.11.1997, cui si fa rinvio anche per l'indicazione degli altri riscontri oggettivi che hanno avuto le dichiarazioni di Canino Leonardo (cfr. sentenza citata, cap. XIV, pag. 139 - 145).

11) In ordine all'attendibilità intrinseca di Riggio Salvatore possono valere le considerazioni già svolte per i precedenti collaboratori.

Anche il Riggio, infatti, ha confessato gravi delitti, tra cui dieci omicidi, per i quali non era mai stato sottoposto a indagini.

La lunga militanza nella "famiglia" mafiosa di "Cosa Nostra" di Riesi e, dopo la spaccatura, nella "Stidda" rende compatibile il suo racconto sulla struttura dei due sodalizi mafiosi e spiega i suoi rapporti con gli esponenti più rappresentativi delle due associazioni criminali.

Coerente con il racconto di altri collaboratori di giustizia (Messina Leonardo) è anche la circostanza riferita dal Riggio il quale, sulla base del fatto che il gruppo Avarello-Gallea non era in lotta con la fazione di "Cosa Nostra" rappresentata dai

FC

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia</p>

Ferro/Guarneri, era pervenuto alla conclusione che il gruppo di Avarello e dei Gallea appoggiava Antonino Ferro il quale si contrapponeva alla "famiglia Di Caro".

Nessun motivo egli, poi, poteva avere per mentire in questo processo né sono emerse ragioni di astio nei confronti degli odierni imputati e, in particolare, di Gallea Antonio, da lui occasionalmente conosciuto.

I riscontri reciproci, in ordine ai rapporti tra i diversi gruppi degli emergenti e ai rappresentanti delle "famiglie", costituiscono elementi che confermano anche la attendibilità estrinseca del collaboratore.

Il Margiotta, cui ha fatto riferimento il Riggio, è stato interrogato come imputato di reato connesso nell'udienza del 6.12.1996, nell'ambito del processo celebrato nei confronti di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano, definito - come si è già rilevato - con la sentenza irrevocabile di questa Corte del 5.1.1997.

Anche in questo caso deve essere valutata negativamente l'attendibilità del Margiotta, che ha negato di avere parlato dell'omicidio del magistrato, per tutte le considerazioni svolte nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 5.1.1997, cui si fa rinvio anche per l'indicazione degli altri riscontri oggettivi che hanno avuto le dichiarazioni di Riggio Salvatore (cfr. sentenza citata, cap. XVII, pag. 158 - 160).

12) **Ingaglio Giuseppe**, che ha fatto parte del gruppo della "Stidda" di Campobello di Licata capeggiato dallo zio, ha delineato la struttura del gruppo e ne ha indicato i componenti.

In maniera analoga a quella degli altri collaboratori di giustizia ha parlato della

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

contrapposizione del gruppo, cui egli era appartenuto, alla "famiglia" di "Cosa Nostra" di Campobello di Licata e delle alleanze strette con le altre espressioni territoriali della "Stidda" e, in particolare con quella di Palma di Montechiaro, tra i cui componenti ha indicato Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Salvatore, con l'altra di Canicatti, formata da Avarello Giovanni, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore.

Egli, assieme ad Avarello Giovanni a Giuseppe Grassonelli e ai gelesi Casciana Rosario e Vella Orazio, eseguì l'omicidio di Barba Giovanni e ciò giustifica ampiamente le confidenze da lui ricevute sull'uccisione del dott. R. Livatino e sul ruolo di rilievo rivestito in seno al sodalizio mafioso da Gallea Antonio anche durante la detenzione in carcere.

L'alleanza con il gruppo di Canicatti e il ruolo rivestito dal collaboratore in seno al suo gruppo spiegano i rapporti con Parla Salvatore e Montanti Giuseppe, che egli incontrò anche in occasione della vendita di una partita di armi.

Analogamente l'alleanza con il gruppo "stiddaro" di Palma di Montechiaro giustifica la conoscenza di Benvenuto Giuseppe Croce, dal collaboratore definito "un organizzatore" del suo gruppo, tanto più se si considera che assieme al Benvenuto egli eseguì delle rapine, nonché il duplice omicidio dei Falsone cui partecipò, secondo quanto ha riferito Ingaglio Giuseppe, anche Avarello Giovanni.

Va, inoltre, rilevato che Ingaglio Giuseppe ha confermato la riunione nel territorio di Ragusa tra gli esponenti di diversi gruppi territoriali della "Stidda" (tra cui ha indicato Montanti Giuseppe e Benvenuto Giuseppe Croce) della quale

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

avevano parlato altri collaboratori di giustizia.

La ricchezza del discorso narrativo, compatibile con il ruolo ricoperto dal collaboratore all'interno del gruppo della "Stidda" di Campobello di Licata, e la compatibilità con le dichiarazioni degli altri collaboratori sulla struttura e sugli esponenti del sodalizio mafioso, denominato "Stidda", sul sistema delle alleanze tra le diverse espressioni territoriali di questa associazione criminale e sulla cruenta contrapposizione con parte di "Cosa Nostra" rendono intrinsecamente affidabile la sua narrazione che ha trovato reciproco riscontro esterno nel racconto degli altri collaboratori di giustizia anche in relazione al movente dell'omicidio del dott. R. Livatino.

13) Considerazioni analoghe devono essere svolte per **Benvenuto Gioacchino** (fratello di Benvenuto Giuseppe Croce), facente parte, sin dal 1989, del gruppo della "Stidda" di Palma di Montechiaro, di cui ha delineato la struttura e ha indicato, tra gli esponenti più rappresentativi, Calafato Giovanni come colui il quale "comandava", Calafato Salvatore che assunse il "comando" dopo l'arresto del fratello Salvatore e Benvenuto Giuseppe Croce.

Le dichiarazioni, apparse riduttive sul ruolo svolto dal fratello Benvenuto Giuseppe Croce nella deliberazione e nell'organizzazione dell'omicidio del dott. R. Livatino, sono state dettagliate nella descrizione della struttura della "Stidda" di Palma di Montechiaro, anche in relazione alla contrapposizione con il gruppo di "Cosa Nostra" dei "Ribisi-Allegro" e ai rapporti con il gruppo della "Stidda" di Canicatti.

Anche l'indicazione degli esecutori materiali e del movente dell'uccisione del

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

magistrato (la condanna inflitta a Calafato Giovanni e Gallea Antonio per porto illegale di armi e di esplosivo) appare compatibile con la narrazione degli altri collaboratori di giustizia e con la conoscenza che Benvenuto Gioacchino, dato il ruolo ricoperto in seno al sodalizio mafioso, poteva avere dell'episodio delittuoso. Nei limiti suindicati va valutata positivamente l'attendibilità intrinseca di Benvenuto Gioacchino che ha fornito una narrazione che ha trovato reciproco riscontro esterno nel racconto degli altri collaboratori di giustizia anche in relazione al movente dell'omicidio del dott. R. Livatino.

14) Un giudizio positivo va espresso anche sulla credibilità soggettiva di **Schembri Gioacchino**, il primo dei collaboratori che ha reso dichiarazioni sull'episodio delittuoso in esame.

Egli ha riferito ciò che aveva appreso da Puzangaro e da Benvenuto Giuseppe Croce, durante la loro permanenza in Germania, ed ha evidenziato le lacune nel loro racconto ma ha evitato di riempirle di sua iniziativa, dimostrando così la spontaneità delle dichiarazioni rese e il disinteresse che lo animava.

E va precisato che i contrasti avuti con il Benvenuto e il Puzangaro furono determinati dalla convinzione dello Schembri che i due fossero stati gli autori di un agguato commesso ai suoi danni in Germania, ma ciò lo indusse soltanto a parlarne già in primo grado, quando era stato deliberatamente reticente, perché, come ha riferito testualmente: "ritenevo giusto che loro pagassero dei loro insomma delitti".

Questi contrasti, dunque, non infirmano l'attendibilità del collaboratore che ha costantemente indicato nel Puzangaro uno degli esecutori dell'omicidio del dott.

FL-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

R. Livatino ed ha riferito anche sui rapporti con Parla Salvatore e con Calafato Salvatore e sull'incontro tra i due in Germania per l'acquisto di armi.

La confidenza con Puzangaro Gaetano giustifica ampiamente la notizia ricevuta non soltanto sugli esecutori materiali del delitto ma anche sul ruolo di Parla Salvatore anche in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino.

Egli ha, infatti, confermato - come già si è osservato - la seguente dichiarazione resa il 16.12.1995 al Pubblico Ministero e contestatagli in dibattimento: "Puzangaro inizialmente mi disse che della sua latitanza si sarebbe dovuto occupare lo stesso Parla, dato che lui era responsabile del guaio in cui si trovava in quanto era stato lui ad organizzare tutto. Perciò nei primi giorni della sua latitanza, da me Puzangaro cercò più volte di mettersi in contatto telefonico con Parla, senza però riuscirci. Fui io stesso a dargli il numero di Parla, dato che lo conoscevo bene. Dopo circa una settimana telefonò Parla, io non ero presente. Puzangaro mi riferì che Parla gli aveva fatto capire che in quel momento non era in condizioni di aiutarlo" (vedi, *supra*, pag. 116 - 117 e 120).

Ciò premesso, si osserva che la collaborazione dello Schembri appare il frutto di un'autonoma e spontanea autodeterminazione, le cui motivazioni, secondo quanto dallo stesso prospettato, vanno ricondotte all'abbandono dei fini perseguiti dalla organizzazione criminosa alla quale era vicino; significativo, al riguardo, è il riferimento all'assassinio del dott. Paolo Borsellino come spinta decisiva alla maturazione di collaborare.

Egli, dunque, dopo la dichiarata reticenza nel primo grado del giudizio celebrato nei confronti di Amico e Pace, ha dato una ricostruzione degli episodi criminali

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

FC-

che erano sia a sua conoscenza diretta (reperimento e acquisto delle armi in Francia, incontro con Parla Salvatore e Calafato Salvatore in Germania) sia a sua conoscenza indiretta, riferendo, in modo costante, ciò che gli era stato narrato dal Puzangaro e dallo stesso Benvenuto e specificando le ragioni (minacce ricevute e pericoli per la sua sicurezza) per le quali non aveva immediatamente narrato tutto ciò che era a sua conoscenza (cfr., sul punto, sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 13.4.1994, già citata, pag. 304 - 306 e 310).

Non può dunque sostenersi, ad avviso della Corte, che vi sia stata incoerenza tra le dichiarazioni rese dallo Schembri nei diversi giudizi, avendo lo stesso espressamente dichiarato di non avere voluto rispondere, nella fase di primo grado nel procedimento penale contro Amico e Pace, a molte domande, per i motivi ampiamente illustrati nelle sentenze, divenute irrevocabili, nei confronti degli esecutori materiali dell'omicidio del dott. R. Livatino; sentenze, peraltro, che hanno valutato positivamente la credibilità di Schembri Gioacchino.

L'ampia collaborazione data alla polizia e alla magistratura di Palermo deve far ritenere che nessun interesse egli poteva avere per mentire sul delitto, oggetto di questo procedimento e nel quale egli non è coinvolto, e perdere così i benefici premiali ottenuti per la collaborazione precedente.

Non sono, infine, emersi elementi che possano far dubitare della correttezza della gestione del collaboratore, condotta, comunque, dalla polizia e dalla magistratura di Palermo che non si sono interessate a questo processo.

Ed infine, si osserva - sotto il profilo del disinteresse - che non sono emerse ragioni di astio o di rancore nei confronti degli imputati di questo processo,

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

chiamati in reità dal collaboratore di giustizia.

I numerosi riscontri esterni alle dichiarazioni di questo collaboratore sono già stati indicati nelle sentenze pronunciate nei confronti degli esecutori materiali dello episodio delittuoso in esame e alle pagine di quelle sentenze può farsi rinvio (cfr., in particolare, sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 5.1.1997, citata, pag. 91 - 96).

In questa sede appare opportuno sottolineare che effettivamente Alletto Croce e Calafato Salvatore si erano recati in Germania nel periodo indicato da Gioacchino Schembri, partendo dall'aeroporto di Catania, come è stato ammesso dagli stessi Alletto e Calafato e, come dichiarato da Benvenuto Giuseppe Croce, in Germania vi fu l'incontro con Parla Salvatore.

Occorre, inoltre, sottolineare che l'attendibilità di Schembri Gioacchino è già stata valutata positivamente anche dalla Suprema Corte nella sentenze del 27.1.1995 e del 10.11.1997, con le quali sono stati definiti i procedimenti penali nei confronti di Amico Paolo, Pace Domenico, Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano, ritenuti responsabili dell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr., in particolare, sull'attendibilità di Schembri Gioacchino, sentenza Cass. 27.1.1995 citata, pag. 46 - 47 e 62 - 63).

Deve, ancora, essere sottolineato che, parlando del movente e riferendo che i palmesi (il gruppo di Palma di Montechiaro) avevano dovuto fare un favore al gruppo di Canicatti (tra i cui componenti ha espressamente fatto menzione del Parla, che con i Gallea e l'Avarello era il responsabile del gruppo degli emergenti "stiddari" di Canicatti e l'organizzatore dell'omicidio del dott. R. Livatino), egli

FC →

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia</p>

ha indicato implicitamente l'interesse degli esponenti "stiddari" all'omicidio del magistrato.

15) Le dichiarazioni del collaboratore **Benvenuto Giuseppe Croce** devono ritenersi intrinsecamente attendibili per le seguenti considerazioni:

1) egli si è spontaneamente costituito davanti all'autorità di polizia, raggiungendo Roma dal Canada, dove si era rifugiato con il suo nucleo familiare, dimostrando così che la collaborazione è stata il frutto di una scelta autonoma e dettata da spontaneità;

2) ha reso ampia collaborazione in ordine a numerosi e gravi delitti (tra i quali molti omicidi) per i quali non erano state iniziate indagini nei suoi confronti.

Estremamente significativo è che egli abbia anche confessato di avere partecipato alla fase preparatoria e di organizzazione dell'omicidio del dott. R. Livatino, ammettendo, dunque, un suo personale coinvolgimento nell'infamante delitto;

3) tutto il racconto è qualificato da una puntigliosa ricostruzione, con dovizia di particolari, dell'episodio criminoso; il che conferisce alla sua dichiarazione, anche alla stregua dei criteri di razionalità e plausibilità, carattere di complessiva attendibilità;

4) non è emerso che le sue dichiarazioni siano state il frutto di sentimenti di astio nei confronti dei chiamati in correità e dunque, sotto questo profilo, devono ritenersi disinteressate.

Egli, inoltre, ha chiamato in correità persone a lui legate sia da rapporti di amicizia che di parentela o affinità (Calafato Salvatore è suo cognato).

5) il Benvenuto, con le sue dichiarazioni, ha, infine, aggravato la propria

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia</p>

posizione processuale, confessando gravi reati per i quali non era stato mai indagato e, dunque, non può ritenersi che egli abbia collaborato in questo processo con la sola prospettiva di beneficiare di trattamenti premiali;

6) l'ampia collaborazione resa dal Benvenuto (che ha riferito su numerosi omicidi e rapine) deve far ritenere che egli sia stato complessivamente sincero e nessun motivo abbia potuto avere di dire il falso e di perdere così i benefici premiali ottenuti per la sua precedente e ampia collaborazione con polizia e magistrati di uffici diversi da quelli di Caltanissetta;

7) l'attendibilità del Benvenuto è stata già riconosciuta dalle sentenze, divenute irrevocabili, pronunciate nei confronti degli esecutori materiali del delitto (Amico Paolo, Pace Domenico, Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano), e ciò contribuisce a formulare un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva dello imputato che nessun motivo avrebbe avuto di autoaccusarsi falsamente e di chiamare in correità persone estranee ai fatti per i quali si procede (cfr., in particolare, sentenza della Cassazione n. 118 del 27.1.1995, già citata, pag. 46 - 47).

I numerosi riscontri esterni, anche in particolari apparentemente marginali, alle dichiarazioni del Benvenuto sono già stati indicati nelle sentenze pronunciate nei confronti degli esecutori materiali dell'episodio delittuoso in esame e alle pagine di quelle sentenze può farsi rinvio (cfr., in particolare, sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 5.1.1997, citata, pag. 110 - 118).

16) Anche l'attendibilità intrinseca di Calafato Giovanni è già stata valutata positivamente nelle sentenze pronunciate nei confronti degli esecutori materiali

FL-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Le dichiarazioni di Calafato Giovanni, come quelle di Benvenuto Giuseppe Croce, hanno natura confessoria, relativamente al ruolo da lui svolto nella fase ideativa del delitto (il relativo processo nei confronti dei due collaboratori di giustizia è stato separato e definito da questa Corte, a norma degli art. 509 e 602 c.p.p.).

Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, si osserva che, alla stregua degli elementi processualmente acquisiti, la collaborazione di Calafato Giovanni appare del tutto spontanea.

Egli ha, infatti, precisato di avere maturato la decisione di collaborare perché era stanco di continuare una vita costellata di delitti e perché voleva dare un diverso avvenire al figlio.

Nell'ambito della sua collaborazione egli ha poi confessato gravi delitti, tra cui numerosi omicidi, per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini, dimostrando così la spontaneità e la pienezza della sua collaborazione.

Deve, ancora e soprattutto, essere rilevato che egli ha ammesso la sua piena compartecipazione alla fase preparatoria dell'omicidio del dott. R. Livatino, allorché ha affermato di avere dato il suo "benestare" a Gallea Antonio per la consumazione del delitto.

Va, inoltre, sottolineato che egli era stato arrestato solo "per avere rotto il soggiorno" e che doloroso deve essere stato per lui coinvolgere il proprio fratello Salvatore e Benvenuto Giuseppe Croce in gravissimi delitti, compreso l'omicidio del dott. R. Livatino.

Tutto ciò esclude, a prescindere dalla correttezza della gestione del collaboratore

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

FL

sulla quale non sono emersi elementi di dubbio, qualsiasi influenza da parte di polizia e magistratura di Palermo che non si sono mai interessate dei procedimenti relativi all'omicidio del dott. R. Livatino.

La sua partecipazione morale all'omicidio del dott. R. Livatino e il ruolo di "capo" del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro, da lui ricoperto anche durante il periodo di detenzione (pienamente dimostrato anche dalle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce, di Benvenuto Gioacchino e di Schembri Gioacchino), legittimano ampiamente le sue conoscenze e gli stretti rapporti, anche durante la comune carcerazione, con Gallea Antonio.

Va, inoltre, sottolineato che il collaboratore ha ammesso di avere dato il "consenso" a Gallea Antonio all'esecuzione del delitto; l'ampia confessione resa sull'episodio delittuoso in esame rende affidabili le sue dichiarazioni nell'ambito di questo processo anche in relazione al ruolo rivestito dagli imputati Montanti Giuseppe e Parla Salvatore (vedi, *supra*, pag. 140 - 142).

L'autonomia delle sue dichiarazioni è dimostrata dagli elementi di novità del suo racconto rispetto a quello degli altri collaboratori di giustizia che avevano già riferito sull'episodio delittuoso in esame (l'originaria idea di lasciare dei giornali pornografici sull'autovettura del magistrato per depistare le indagini, poi sostituita dall'impiego di un "gruppo di fuoco importante" è, ad esempio, una circostanza indicata soltanto da Calafato Giovanni).

I numerosi riscontri esterni alle dichiarazioni di Calafato Giovanni sono già stati indicati nelle sentenze pronunciate nei confronti degli esecutori materiali dello episodio delittuoso in esame e alle pagine di quelle sentenze può farsi rinvio (cfr.,

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia
--

in particolare, sentenza della Corte di Assise di Appello del 5.1.1997, pag. 135 - 138).

In questa sede appare opportuno sottolineare che l'esistenza dei colloqui carcerari tra Gallea Bruno e Avarello Giovanni ha avuto conferma documentale nella attestazione del direttore della casa circondariale di Agrigento, così come ha trovato riscontro la contestuale presenza, nell'unica sala dei colloqui di quel carcere, di Calafato Giovanni che incontrava i suoi familiari.

E, come ha osservato il giudice di primo grado, ha trovato conferma anche la circostanza relativa alla relazione sentimentale tra il dott. R. Livatino e una donna, originaria di Naro (cfr. sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 4.4.1998, pag. 152 - 157 anche per l'indicazione degli altri numerosi riscontri esterni).

Si deve poi, in generale e soprattutto nei confronti dei collaboratori che hanno riferito sull'omicidio del dott. R. Livatino (in particolare Schembri Gioacchino, Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni), sottolineare l'autonomia delle singole dichiarazioni, dimostrata anche dall'originalità dei loro racconti e dalla novità di particolari (esternamente riscontrati) introdotti nelle loro narrazioni.

Nel capitolo successivo sarà ricostruito, sulla base del complesso probatorio acquisito soprattutto attraverso le dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia, il contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e il movente del delitto.

FL-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo V - Attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia

CAPITOLO VI

CONTESTO CRIMINALE IN CUI E' MATURATO L'OMICIDIO DEL DOTT. R. LIVATINO E MOVENTE DEL DELITTO

1. Il contesto criminale (o, per usare l'espressione impiegata dal giudice di primo grado, il quadro ambientale) in cui è maturato l'omicidio del giudice R. Livatino è stato già ricostruito nella sentenza impugnata cui, in mancanza di specifiche impugnazioni, può farsi rinvio anche per l'indicazione dei numerosi fatti di sangue consumati a Palma di Montechiaro e a Canicatti dai primi anni '80 al 1992 (cfr., in particolare, pag. 20 - 35 della sentenza impugnata; cfr., anche, sentenza della Corte di Assise di Appello del 5.1.1997, acquisita al processo, pag. 181 - 185).

Non appare, tuttavia, superfluo, rilevare che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riportate nel capitolo precedente, emerge che tra gli anni '80 e l'inizio degli anni '90 i gruppi della "Stidda" si contrapponevano, in molti centri della Sicilia (Palma di Montechiaro, Canicatti, Campobello di Licata, Porto Empedocle, Racalmuto, Favara, Gela, Vittoria, Riesi, Niscemi, Mazzarino, e Marsala), alle "famiglie" locali (o alla corrente in quel momento predominante di "Cosa Nostra"), per ottenere il controllo delle attività illecite nel territorio sul quale si erano insediati.

A Palma di Montechiaro, in particolare, il gruppo degli emergenti (capeggiato da Calafato Giovanni e di cui facevano parte Amico Paolo, Pace Domenico,

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

FC-

Puzzangaro Gaetano, Benvenuto Giuseppe Croce, l'odierno imputato Calafato Salvatore ed altri) era in lotta cruenta con la corrente dei Ribisi.

Costoro avevano, all'interno della "famiglia" di "Cosa Nostra", soppiantato i vecchi rappresentanti (i Di Vincenzo, i Sambito, i Farruggio e i Bordino).

Sambito Vincenzo si fece allora promotore dell'alleanza con il gruppo della "Stidda" per eliminare gli avversari interni, promettendo a Calafato Giovanni, una volta ricostituita la "famiglia", l'ingresso in "Cosa Nostra" degli emergenti "stiddari", l'assunzione della qualità di "uomini d'onore" da parte di questi ultimi e la nomina a "capofamiglia" dello stesso Calafato Giovanni (vedi, *supra*, pag. 126 - 127, dichiarazioni di Calafato Giovanni; pag. 146 - 147, dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce; pag. 75 - 78, dichiarazioni di Benvenuto Gioacchino sulla composizione del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro e sul ruolo di vertice ricoperto da Calafato Giovanni e Calafato Salvatore).

A Canicatti il gruppo degli emergenti (i cui esponenti di rilievo erano Avarello Giovanni, gli zii di costui, Gallea Antonio e Gallea Bruno, Montanti Giuseppe, Montanti Angelo, Parla Salvatore) si alleò con la corrente dei Ferro/Guarneri che, in seno alla "famiglia" di "Cosa Nostra", si contrapponevano ai Di Caro, sferrando l'offensiva esclusivamente contro gli uomini che appartenevano alla corrente del "rappresentante provinciale" Di Caro Giuseppe.

La contrapposizione tra il Di Caro e i Ferro/Guarneri è compiutamente dimostrata dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, tra le quali vanno, in particolare, sottolineate - per la ricchezza di dettagli e la precisione del racconto - quelle di Messina Leonardo (vedi, *supra*, pag. 87 - 88), di Calafato Giovanni e di

FC-

<p style="text-align: center;">Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto</p>
--

Benvenuto Giuseppe Croce.

La strettissima alleanza tra gli emergenti di Canicattì e di Palma di Montechiaro (risalente all'epoca in cui i componenti dei due gruppi consumavano rapine) e l'appoggio da loro dato alla corrente dei Bordino e dei Ferro/Guarneri, sono già desumibili dalle dichiarazioni di Messina Leonardo che ha riferito dell'assoluta "tranquillità" del Guarneri e dei figli del Ferro nel periodo in cui gli emergenti decimavano gli esponenti di "Cosa Nostra" legati ai Ribisi e al Di Caro (vedi, *supra*, pag. 93 - 95 e 97).

L'alleanza è, comunque, esplicitamente ammessa da Calafato Giovanni (vedi, *supra*, pag. 126 - 127) e da Benvenuto Giuseppe Croce (vedi, *supra*, pag. 145 - 147).

Quest'ultimo, in particolare, ha precisato che l'alleanza tra Calafato Giovanni (allora capo degli emergenti di Palma di Montechiaro) e Sambito Vincenzo tendeva all'eliminazione dei Ribisi e, una volta conseguito l'obiettivo, alla formazione di una nuova "famiglia" di "Cosa Nostra", con a capo lo stesso Calafato Giovanni.

Emblematico dell'alleanza tra il gruppo degli emergenti di Canicattì e la corrente dei Ferro/Guarneri è, inoltre, quanto riferito da Benvenuto Giuseppe Croce.

Questi - come si è visto - ha, infatti, dichiarato che Bruno Gallea, nel corso di una conversazione svoltasi alla fine del 1990, gli aveva confidato che l'omicidio del dott. R. Livatino non "si poteva evitare" e che il magistrato era stato ucciso per fare "una cortesia" alla "famiglia Guarneri, ai Ferro".

Il Benvenuto ha, poi, precisato che Avarello Giovanni gli aveva detto

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

FC-

espressamente che non dovevano essere toccati i Ferro e i Guarneri e che “lo scontro era indirizzato verso il gruppo Di Caro e non verso il gruppo Guarneri-Ferro”.

Gallea Bruno gli aveva, a sua volta, detto di essere in “buoni rapporti” con i Guarneri (vedi, *supra*, pag. 172).

Analoga la dichiarazione di Riggio Salvatore, secondo cui Avarello Gianmarco voleva farla finita con la “famiglia Di Caro” ed era appoggiato da Antonino Ferro (vedi, *supra*, pag. 60).

Riscontro oggettivo alle dichiarazioni, rese sul punto dai collaboratori di giustizia, è costituito dai numerosi attentati eseguiti ad opera degli “stiddari” di Palma di Montechiaro e di Canicattì esclusivamente contro i componenti della corrente dei Ribisi e del Di Caro (tra gli altri, l’omicidio di Giuseppe Di Caro, eseguito - secondo quanto ha riferito Riggio Salvatore - da Avarello Giovanni, dal Margiotta e da Grassonelli Antonio; l’attentato contro Lillo Di Caro, eseguito dall’Avarello e da Grassonelli Antonio; l’omicidio del Di Gioia, “l’americano”, eseguito da Avarello e da Paoello Antonio; il duplice omicidio dei fratelli Ribisi, eseguito - secondo quanto ha riferito Calafato Giovanni - dall’Avarello e dallo stesso Calafato, con l’appoggio di Rinaldo Santo e Montanti Giuseppe, nonché il duplice omicidio di Rosario Allegro e Traspadano Anzalone, eseguito da Gallea Antonio e dall’Avarello, con l’appoggio di Montanti Giuseppe; l’omicidio di Corrao Amedeo, eseguito - secondo Benvenuto Giuseppe Croce - dall’Avarello e dallo stesso Benvenuto).

La stretta alleanza tra i due gruppi - conclamata anche dal Benvenuto (vedi, *supra*,

FL -

<p>Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l’omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto</p>
--

pag. 148) - è, infine e inequivocabilmente, dimostrata dall'omicidio del giudice R. Livatino, materialmente eseguito da Avarello Giovanni (del gruppo di Canicatti) e da Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano (del gruppo di Palma di Montechiaro).

A Gela, infine, il gruppo degli "stiddari", denominato "Ianni - Cavallo", era in guerra con la "famiglia" capeggiata da Giuseppe Madonia, contro la quale iniziò la lotta sin dal 1987, dopo l'omicidio di Coccomini Orazio e Lauretta Salvatore, determinato dal contrasto per il controllo dei lavori della diga di Disueri e culminato nella strage di Gela del 27.11.1990.

Nell'ambito di questa contrapposizione, e per un'efficace offensiva nei confronti della cosca avversaria, i gruppi degli emergenti di Canicatti e di Palma di Montechiaro incominciarono a tessere numerose alleanze anche con altri gruppi territoriali della "Stidda" che avversavano le espressioni locali di "Cosa Nostra" (il gruppo di Riesi, formato dai Riggio e Annaloro, fuoriusciti da "Cosa Nostra"; quello di Niscemi, i cui esponenti principali erano i Russo; quello di Mazzarino, rappresentato dai Sanfilippo; quello di Porto Empedocle, capeggiato dai Grassonelli, il gruppo "Ianni - Cavallo" di Gela che aveva fornito un contributo notevole in diversi episodi delittuosi, tra i quali la strage di Porto Empedocle).

Alleanze furono, inoltre, strette con i Barba di Favara, i Sole di Racalmuto e gli Zicchitella e i Canino di Marsala.

Tutte le alleanze obbedivano alla necessità di un fronte comune contro l'associazione "Cosa Nostra" o, come si è pure osservato, contro la corrente predominante di "Cosa Nostra" che ostacolava gli interessi degli "stiddari".

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

Anche se ciascun gruppo manteneva la propria autonomia nel territorio, l'accordo comportava lo scambio di killer, la messa a disposizione di covi e, in qualche caso, anche la fornitura di armi.

Si venne così a creare una sorta di "federazione" tra le singole espressioni territoriali della "Stidda", legate da un patto di mutua assistenza e di belligeranza contro il comune nemico costituito da "Cosa Nostra".

La stipulazione di alleanze tra le diverse espressioni territoriali della "Stidda" può ritenersi compiutamente dimostrata dalle dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia, esaminati in questo processo; collaboratori, peraltro, provenienti da aree geografiche diverse.

Canino Leonardo, facente parte del gruppo degli emergenti di Marsala, nel confermare l'esistenza di alleanze tra le "famiglie" contrapposte a "Cosa Nostra", ha indicato l'omicidio di Titone Antonino eseguito a Marsala, per conto del suo gruppo, da Benvenuto Giuseppe Croce (Palma di Montechiaro), Paoello Orazio (esponente di spicco degli emergenti di Gela) e dallo stesso Canino.

Ianni Gaetano, esponente di rilievo della "Stidda" di Gela, denominata "Ianni - Cavallo", e Vella Orazio (appartenente allo stesso gruppo, capeggiato da Ianni Gaetano e da Cavallo Aurelio), hanno indicato, come espressione delle alleanze tra i diversi gruppi, l'agguato teso a Pulci Calogero a Sommatino ed eseguito da Ianni Simon (figlio di Ianni Gaetano) e dallo stesso Vella Orazio, i quali si erano messi a disposizione di Avarello Giovanni.

Ianni Gaetano ha, inoltre, indicato la cosiddetta strage di Racalmuto, eseguita da appartenenti a gruppi di diversi centri.

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

Secondo il collaboratore, infatti, il delitto fu commesso da Paoello Orazio e Gueli Antonio, entrambi di Gela, da Avarello Giovanni (chiamato Giammarco), di Canicatti e da Sole Alfredo, di Racalmuto (vedi, *supra*, pag. 102).

Il Vella ha, inoltre, confessato diversi omicidi da lui commessi nel periodo in cui era stato messo a disposizione dell'Avarello da esponenti del gruppo gelese (Paoello Antonio e Paoello Orazio) indicando, oltre all'agguato teso a Pulci Calogero, anche l'agguato a Montagna Maurizio, eseguito a Canicatti, l'omicidio Albanese ("capo della famiglia di Cosa Nostra di Porto Empedocle", per usare l'espressione dello stesso collaboratore di giustizia), eseguito assieme all'Avarello e al gelese Greco Guglielmo, nonché l'omicidio Barba, cui presero parte - secondo Vella Orazio - anche l'Avarello e Grassonelli Antonio (vedi, *supra*, pag. 107).

L'alleanza tra i diversi gruppi è ulteriormente confermata dalla confessione del Vella di omicidi compiuti a Porto Empedocle e a Campobello di Licata.

Anche Ianni Marco e Ianni Simon (della "Stidda" di Gela) hanno confessato omicidi compiuti nell'interesse di altre "famiglie" della "Stidda" (Ianni Marco ha confessato un duplice tentato omicidio commesso a Vittoria per conto del clan "Carbonaro - Dominante"; Ianni Simon si è autoaccusato di due omicidi compiuti a Porto Empedocle).

Ianni Simon, inoltre, nell'ambito dello scambio di favori tra i diversi gruppi, ha indicato l'omicidio Cirignotta, eseguito a Gela da Mallia Giuseppe e Pullara Giuseppe, facenti parte dell'organizzazione della "Stidda" di Porto Empedocle.

Lo Ianni ha, inoltre, confessato la partecipazione al tentato omicidio ai danni di

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

FC -

Pulci Calogero, commesso assieme a Vella Orazio e Palmieri Nunzio, messi a disposizione di Avarello Giovanni dai fratelli Antonio e Orazio Paoello.

Può, dunque, concludersi, sul punto, che ciascuna dichiarazione è reciproco riscontro dell'altra e costituisce prova dell'esistenza dell'organizzazione criminale, denominata "Stidda", nonché dell'alleanza tra le diverse espressioni territoriali del sodalizio mafioso.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia trovano, poi, significativi riscontri esterni nella comune partecipazione a numerosi delitti e ad alcuni tra i più gravi, come la strage di Porto Empedocle, alla quale presero parte - secondo quanto dichiarato da Vella Orazio - elementi del gruppo di Gela (Rapisarda Carmelo Ivano, Spina Vincenzo) e di Porto Empedocle; la strage di Gela, cui presero parte i gruppi di Gela, Vittoria, Niscemi, Mazzarino; la strage di Palma di Montechiaro, cui presero parte Benvenuto Giuseppe Croce e il gelese Camiolo; l'omicidio di Giuseppe Di Caro, eseguito - secondo quanto ha riferito Riggio Salvatore - dallo Avarello, dal Margiotta e da Antonio Grassonelli; l'omicidio del Di Gioia, "l'americano", eseguito dall'Avarello, da Alfredo Sole e da Paoello Antonio; l'omicidio di Barba Giovanni, eseguito - secondo quanto hanno riferito Ingaglio Diego e Vella Orazio - dall'Avarello, da Giuseppe Grassonelli, dai gelesi Vella Orazio e Casciana Rosario e dallo stesso Ingaglio; il duplice omicidio di Carmelo e Rosario Ribisi, eseguito dall'Avarello, da Calafato Giovanni e da un'altra persona.

Un ulteriore riscontro oggettivo, di indubbio valore, è costituito dall'operazione di polizia dell'1.9.1991 in contrada Birringiolo (agro di Butera), nel casolare del

FC

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto</p>
--

padre dei fratelli Calogero e Salvatore Riggio.

All'interno dell'abitazione rurale, furono sorpresi Avarello Giovanni di Canicatti, Paolello Antonio e Schembri Salvatore di Gela, Sole Alfredo di Racalmuto.

Costoro erano in possesso di fucili mitragliatori Kalashnikov, mitragliette Uzi, pistole automatiche, revolver di vario tipo e calibro.

Le armi, trovate nel casolare dove i quattro erano riuniti, avevano il colpo in canna ed erano dotate del relativo munizionamento.

L'Avarello, in particolare, fu trovato in possesso della pistola con la quale il 28.8.1991 era stato ucciso Di Gioia Salvatore ("l'americano").

Oltre alle armi, furono trovati radio ricetrasmittenti in grado di intercettare le frequenze delle Forze di Polizia, giubbotti antiproiettile e parrucche.

Dopo l'arresto dei quattro, i carabinieri, mentre aspettavano i rinforzi, notarono una Fiat 132 blindata con due persone a bordo dirigersi verso il casolare; l'autovettura fu bloccata ed i due occupanti vennero identificati in Riggio Calogero di Riesi e in Marazzotta Gaspare.

Il Riggio portava addosso una pistola semiautomatica marca Tanfoglio, cal. 9x21, con caricatore pieno di 14 cartucce e colpo in canna; il Marazzotta una pistola semiautomatica, cal. 7,65, priva di marca e matricola, con caricatore pieno di 8 cartucce e colpo in canna.

In tasca a Sole Alfredo fu rinvenuta una microscopia, in precedenza utilizzata dai carabinieri per un'intercettazione ambientale.

L'arresto consentì agli investigatori di stabilire che le organizzazioni criminali, insistenti su diversi territori della Sicilia, si erano confederate tra di loro e

FL-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

potavano contare su covi, arsenali e basi logistiche comuni.

A queste "basi comuni" facevano evidentemente riferimento esponenti delle diverse organizzazioni che custodivano, nell'interesse dell'intera struttura, armi, munizioni e materiale di travisamento, impiegati in azioni delittuose non ricollegabili agli interessi immediati dell'organizzazione nel cui territorio venivano compiute.

Le alleanze non erano, dunque, definite nel tempo e limitate al compimento di una singola azione delittuosa ma si estendevano per un tempo indeterminato ed abbracciavano tutti i delitti per i quali era necessario l'intervento del gruppo esterno.

2. L'esame della struttura della "Stidda", come è stata delineata dai collaboratori di giustizia, consente di stabilirne le differenze rispetto all'associazione mafiosa, denominata "Cosa Nostra".

Riguardo a quest'ultimo sodalizio, si osserva che, con il passaggio in giudicato della sentenza relativa al cosiddetto "maxi processo 1" di Palermo (Cass. Sez. I, 30.1.1992, n. 80), l'esistenza di "Cosa Nostra" e la sua struttura piramidale hanno assunto forza di giudicato.

E' stato così accertato che "Cosa Nostra" è formata da "famiglie", insediate nel territorio e riunite in "mandamenti".

Le "famiglie" fanno capo ad una "provincia" coincidente in genere, nella estensione territoriale, alla provincia amministrativa dello Stato italiano.

Al vertice di "Cosa Nostra" vi sono, infine, organismi collegiali ("commissione

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

provinciale" e "commissione regionale") aventi le funzioni di coordinare e decidere le attività associative criminali di maggior rilievo (vedi, sulla struttura verticistica di "Cosa Nostra", *supra*, pag. 33 - 34, dichiarazioni di Mutolo Gaspare; pag. 37, dichiarazioni di Cancemi Salvatore; vedi, anche, sulle cariche degli affiliati: "uomo d'onore", "consigliere", "rappresentante" della singola "famiglia", "sottocapo", "capodecina", "soldato", "avvicinato", pag. 85 - 86 dichiarazioni di Messina Leonardo).

La "Stidda" non aveva, invece, né un'origine unica né, pur essendo strutturata gerarchicamente, una forma rigidamente piramidale.

Si deve, infatti, osservare, sull'origine della "Stidda", che questa formazione criminale, in alcuni centri della Sicilia, ebbe origine da una spaccatura interna alla "famiglia" locale di "Cosa Nostra".

Leonardo Messina, "uomo d'onore" e "capodecina" della "famiglia" di "Cosa Nostra" di San Cataldo, ha narrato dettagliatamente la formazione della "Stidda" di Riesi, sorta da una spaccatura di "Cosa Nostra" (vedi, *supra*, pag. 95 - 96).

Anche Riggio Salvatore, come già si è visto, ha descritto la causa e le fasi della frattura all'interno della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Riesi e la nascita della "Stidda", di cui egli era un esponente di assoluto rilievo, che strinse un'alleanza strategica con il gruppo di Gela e con gli altri "Stiddari" di Niscemi, Mazzarino, Vittoria e Porto Empedocle (cfr., *supra*, pag. 59 - 60).

La stessa circostanza è stata confermata, in questo processo, da Mutolo Gaspare il quale ha riferito che la "Stidda" era composta da mafiosi espulsi o "messi fuori famiglia" da "Cosa Nostra".

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

Egli ha, in particolare, precisato che sino all'avvento di Salvatore Riina i rapporti tra le due organizzazioni erano "di tolleranza" reciproca; successivamente, tra le stesse, vi fu una guerra aperta (vedi, *supra*, pag. 35).

In altri centri della Sicilia, ad esempio Gela, gli "Stiddari" nacquero, invece, autonomamente e si posero, sin dall'origine, in contrasto con la "famiglia" di "Cosa Nostra", presente nel territorio locale.

In ambedue i casi (sia nell'ipotesi in cui si trattava di "uomini d'onore" espulsi da "Cosa Nostra", sia nella diversa ipotesi di originaria formazione autonoma) gli "Stiddari" perseguirono con forza l'unico scopo di affermare la propria identità, facendo da contrapposto a "Cosa Nostra", con l'affiliazione di nuovi adepti e senza ricorrere a riti iniziatici o ad altre forme di giuramento.

Il radicamento locale non consentiva, d'altra parte, una struttura verticistica comprendente l'intero territorio regionale, poiché ciascun gruppo, seppure federato agli altri, aveva una propria autonomia e agiva nell'ambito del suo territorio.

La comune necessità, tuttavia, di contrapporsi efficacemente a "Cosa Nostra", radicata in tutto il territorio regionale, consolidò una stabile rete di alleanze e di appoggi tra i vari gruppi della "Stidda", sulla base della comune lotta contro l'organizzazione contrapposta.

Significativa, al riguardo, è l'espressione di Ianni Gaetano di una "famiglia a livello interprovinciale", perché essa indica la realizzazione di un meccanismo organizzativo di tipo orizzontale, assimilabile, nei risultati, a quello di "Cosa Nostra".

PC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

Altrettanto significativa è la definizione data da Canino Leonardo al fenomeno delle alleanze tra gli "Stiddari".

Egli, infatti, ha parlato di "organizzazione riunita", riferendosi ai diversi gruppi territoriali della "Stidda" che si erano alleati.

Sotto il profilo strutturale, dunque, l'organizzazione di "Cosa Nostra" non è sovrapponibile a quella della "Stidda".

Quest'ultima, infatti, appare più come federazione di gruppi criminali, ciascuno dotato di propria autonomia operativa e avente origine differenziata, piuttosto che come struttura di base di un organismo verticistico più vasto.

Tutti i collaboratori hanno, poi, concordemente affermato l'esistenza di una guerra, a volte cruenta a volte interrotta da tregue (più apparenti che reali) tra i gruppi della "Stidda" e le "famiglie" inserite in "Cosa Nostra", indicando in modo unanime gli stessi esponenti "stiddari" (Ianni Gaetano, Cavallo Aurelio e i fratelli Paoletto di Gela; i fratelli Carbonaro e Dominante Carmelo di Vitoria; i fratelli Riggio e Annaloro Francesco di Riesi; i fratelli Sanfilippo di Mazzarino; i fratelli Russo di Nisceimi; i fratelli Antonio e Bruno Gallea, Avarello Giovanni, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore di Canicatti; i fratelli Giovanni e Salvatore Calafato e Benvenuto Giuseppe Croce di Palma di Montechiaro; Sole Alfredo di Racalmuto; i Barba di Favara; i Grassonelli di Porto Empedocle; gli Zicchitella di Marsala) e l'esistenza tra i gruppi summenzionati di un'alleanza strategica, sfociata in una vera e propria federazione, volta a contrastare sul territorio la contrapposta "famiglia" di "Cosa Nostra", anche con l'eliminazione fisica degli avversari.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

3. La ricostruzione del contesto criminale dimostra compiutamente l'alleanza strategica tra i diversi gruppi territoriali della "Stidda" e, in particolare, tra i gruppi di Canicattì e di Palma di Montechiaro; alleanza, quest'ultima, tendente all'eliminazione della corrente di "Cosa Nostra", facente capo ai Ribisi/Allegro (Palma di Montechiaro) e ai Ferro/Guarneri (Canicattì).

L'esecuzione di omicidi da parte di componenti dei due gruppi o di uno dei gruppi in favore dell'altro costituisce, come si è rilevato, un riscontro significativo della esistenza e dell'attualità dell'alleanza.

Le frequentazioni tra gli esponenti della "Stidda" di Canicattì e di Palma di Montechiaro sono, inoltre, provate, come ha osservato il giudice di primo grado, da numerose relazioni di servizio, dal rinvenimento - nel covo Birringiolo di Butera - di armi impiegate in delitti commessi, tra l'altro, a Canicattì e a Palma di Montechiaro, dall'arresto di Calafato Giovanni, Rinallo Santo e Gallea Antonio a Racalmuto, dalla presenza di Benvenuto Giuseppe Croce nella casa della nonna di Avarello Giovanni, accertata in seguito alla perquisizione domiciliare eseguita l'1.7.1990 presso l'abitazione dei fratelli Gallea e, ancora, dal controllo di Benvenuto Giuseppe Croce alla guida di una moto di proprietà dell'Avarello (cfr. sentenza citata, pag. 159).

Gli elementi suindicati dimostrano la comune strategia dei due gruppi "Stiddari" e la condivisione delle iniziative delittuose, tra le quali rientra l'omicidio del dott. R. Livatino, cui era interessata l'organizzazione criminale di entrambi i gruppi e alla quale appare ufficialmente estranea - sulla base delle dichiarazioni di Mutolo Gaspare, Cancemi Salvatore, Messina Leonardo e Siino Angelo - "Cosa Nostra".

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto</p>
--

Di questo interesse ha parlato Schembri Gioacchino, riferendo che Puzangaro Gaetano e Benvenuto Giuseppe Croce, parlando tra di loro, dicevano che il magistrato aveva adottato provvedimenti pesanti in materia di misure di prevenzione contro componenti del gruppo e, in particolare, “della famiglia di Gallea e di Parla Salvatore” e favoriva la “famiglia” di Giuseppe Di Caro e precisando: “L’iniziativa di come parlava Puzangaro era stata presa sia dal gruppo emergente di Palma di Montechiaro, sia quelli di Canicatti, praticamente Avarello... un certo Antonio Gallea che era dentro in carcere con Giovanni Calafato che questi avevano subito, o Giovanni o Gallea, avevano subito delle condanne abbastanza punitive. E che dentro il carcere hanno dato questa... è uscita dal carcere questa del giudice Livatino di come parlava il Puzangaro. E poi praticamente gli accordi li hanno presi sia quelli di Canicatti e quelli di Palma di Montechiaro. Una volta il Puzangaro mi disse che il Parla Salvatore andò a trovare anche loro a Dolmagen, prima di succedere il fatto” (vedi, *supra*, pag. 118).

Lo Schembri ha, inoltre, riferito che anche Parla Salvatore gli aveva confidato che Di Caro Giuseppe era favorito negli ambienti giudiziari che, invece, penalizzavano gli avversari dell’esponente di “Cosa Nostra” (vedi, *supra*, pag. 112 - 113).

Calafato Giovanni ha, a sua volta, indicato che l’interesse del gruppo di Canicatti all’eliminazione del giudice derivava dall’incisività dell’azione del magistrato nei confronti della criminalità organizzata degli “emergenti” di Canicatti.

Il Calafato, inoltre, ha individuato un interesse specifico all’uccisione del magistrato, collegandolo alla condanna per i reati concernenti le armi, ritenuta

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l’omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

ingiusta per mancanza di elementi di prova.

Ha, infatti, affermato il Calafato che non sapeva spiegarsi, né sapeva spiegarselo Gallea Antonio, il motivo per il quale i due erano stati condannati, pur essendo in possesso della pistola il solo Rinallo Santo e pur essendo stato rinvenuto l'esplosivo nell'autovettura di quest'ultimo (vedi, *supra*, pag. 139 - 140).

Ha, in particolare, riferito il collaboratore: "Bruno Gallea e Gianmarco Avarello dicevano che era stato il dottor Livatino a impuntarsi per la nostra condanna. La nostra impressione era che fosse lui quello che decideva, si vedeva che l'altro giudice a latere, una donna, non contava molto... Anche Antonio Gallea era convinto di questo ruolo decisivo del dottor Livatino" ed ha precisato: "L'avevo chiarito prima il punto diciamo. Loro erano convinti, lo conoscevano... avevano più notizie di me, perché erano paesani diciamo e avevano anche... sapevano altre cose che io non sapevo, diciamo ne sapevano più di me, come sapevano che abitava dentro nello stesso palazzo di Di Caro, che dice che era stato lui ad avvisare Di Caro che c'era il mandato di cattura per farlo buttare latitante e tutte queste cose qua. Io intendevo dire questo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 42 - 49).

E, poco oltre, ha dichiarato: "Diciamo, come gli ho detto, come lo stesso discorso di Livatino e del maresciallo Bruno, diciamo, noi sapevamo diciamo quello in base a quello che ci raccontavano quelli di Canicatti, perché era di Canicatti, ... lo conoscevano meglio di noi, anche noi diciamo vedevamo certe cose, diciamo, non andavano per il verso giusto, perché tanti avevano la misura di prevenzione (incomprensibile) Canicatti, anche i ladruncoli, magari c'erano mafiosi che non avevano nessuna misura di prevenzione fino... poi gli ultimi anni, diciamo, anche

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

i mafiosi hanno avuto... ma prima non li disturbavano, poco e niente diciamo”.

Calafato Giovanni ha, inoltre, affermato che anche gli esponenti di “Cosa Nostra” (Di Caro, Ribisi, Guarneri ed altri) erano interessati a una condanna esemplare nei confronti del Gallea e dello stesso Calafato ed avevano fatto pressione sul dott. R. Livatino e sul maresciallo Bruno per ottenere che i due rimanessero in carcere; ciò gli fu detto da Bruno Gallea e da Avarello Gianmarco (vedi, *supra*, pag. 131 - 132).

Il dott. R. Livatino doveva essere ucciso - ha precisato il collaboratore di giustizia - perché, secondo quanto gli era stato riferito da Antonio Gallea, il magistrato era duro nei confronti degli “emergenti”, mentre aiutava la “famiglia” mafiosa di Di Caro Giuseppe.

Gallea Antonio e Collura Vincenzo sospettavano, in particolare, che il magistrato avesse potuto avvisare Di Caro Giuseppe del blitz, seguito alle dichiarazioni di Calderone, cui il Di Caro era riuscito a sfuggire (vedi, *supra*, pag. 135).

Il Calafato ha riferito, infine, che la condanna era stata determinata dalle pressioni del maresciallo Bruno, ed ha ribadito che mancavano - anche secondo il suo convincimento - le prove per una condanna nei confronti suoi e di Antonio Gallea. Uccidere, comunque, il dott. Livatino rappresentava una dimostrazione di forza all’interno dei gruppi, mentre, all’esterno, avrebbe dovuto danneggiare “Cosa Nostra”, perché era una cosa troppo grossa per essere riconducibile agli “emergenti” e non alle “famiglie di Cosa Nostra”, verso cui - si pensava - sarebbero state indirizzate le indagini (vedi, *supra*, pag. 137).

Anche Benvenuto Giuseppe Croce ha riferito che Avarello Giovanni aveva

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l’omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

sostenuto, per convincerlo della necessità di eliminare il dott. Livatino, che il magistrato era molto duro con la loro organizzazione e gli aveva citato le misure di prevenzione emesse nei confronti di elementi del gruppo e la condanna - ritenuta ingiusta - pronunciata contro Gallea Antonio e Calafato Giovanni, essendo stato trovato soltanto Rinaldo Santo in possesso della pistola ed essendosi trovato il solo Rinaldo sull'autovettura nella quale era nascosto l'esplosivo (vedi, *supra*, pag. 157).

Benvenuto Giuseppe Croce ha, inoltre, dichiarato che Bruno Gallea, nel corso di una conversazione svoltasi alla fine del 1990, gli aveva confidato che l'omicidio del dott. R. Livatino non "si poteva evitare" e che il magistrato era stato ucciso per fare "una cortesia" alla "famiglia Guarneri, ai Ferro" (vedi, *supra*, pag. 172 e, sull'appoggio di Antonino Ferro al gruppo Avarello-Gallea, anche pag. 60, dichiarazioni di Riggio Salvatore).

Ianni Marco ha riferito di avere saputo da Avarello Gianmarco che il giudice R. Livatino era stato ucciso perché "favoriva i Di Caro di Canicatti" (vedi, *supra*, pag. 50).

Canino Leonardo ha, a sua volta, riferito che Puzangaro Gaetano gli aveva detto che il magistrato era stato ucciso perché combatteva la "Stidda" e "faceva dei favori a Di Caro" che "abitava sotto al magistrato o sopra" (vedi, *supra*, pag. 55).

Riggio Salvatore ha dichiarato che Margiotta Maurizio gli aveva detto di avere saputo dall'Avarello che l'uccisione del magistrato "interessava il gruppo di Canicatti" a causa di una condanna o di una misura di prevenzione inflitta dal dott. R. Livatino ad Antonio Gallea (vedi, *supra*, pag. 63 e 64).

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

Analoghe le dichiarazioni di Ingaglio Giuseppe il quale ha riferito di avere saputo dall'Avarello che il dott. R. Livatino era stato ucciso dal loro gruppo "perché nei confronti dei canicattinesi dava pene molto dure" mentre il magistrato favoriva "i chiatti", vale a dire, "Cosa Nostra" (vedi, *supra*, pag. 69 e 73 - 74).

Benvenuto Gioacchino ha confermato che, a suo parere e secondo quanto gli era stato detto dal cugino Alletto Croce, il giudice R. Livatino era stato ucciso perché aveva condannato Gallea Antonio e Calafato Giovanni (vedi, *supra*, pag. 77).

Vella Orazio ha riferito che l'Avarello gli aveva detto che il magistrato era stato ucciso perché combatteva la "Stidda": "ce l'aveva con noi" aveva esclamato l'Avarello (vedi, *supra*, pag. 109).

Analoghe le dichiarazioni rese da Siino Angelo il quale ha riferito di avere saputo da Grassonelli Giuseppe che "l'omicidio Livatino era stato fatto per una duplice cosa, prima di tutto perché la responsabilità dell'omicidio del giudice Livatino sarebbe ricaduta su "Cosa Nostra" e soprattutto perché lo ritenevano responsabile di una combina con Peppe Di Caro per... perché non so che cosa dovevano fare" (vedi, *supra*, pag. 178).

Siino Angelo ha, inoltre, dichiarato di avere avuto la conferma da "Totò a gatta" (soprannome di Salvatore Calafato, come riferito dal capitano dei carabinieri, Felice Ierfone e confermato da Calafato Giovanni) e da Puzangaro Gaetano che l'omicidio del dott. R. Livatino "era opera loro" e che il magistrato era stato ucciso perché ritenuto vicino a Peppe Di Caro (vedi, *supra*, pag. 177 - 179).

Analoga informazione egli aveva ricevuto dagli esponenti di "Cosa Nostra", Giuseppe Di Caro, Capodici Gioacchino e "Totò l'americano".

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

Quest'ultimo, in particolare, gli aveva detto che l'uccisione del magistrato era opera del gruppo dei Gallea; il Capodici aveva anche avanzato l'ipotesi che uno dei Gallea avesse partecipato all'esecuzione materiale del delitto.

Il Di Caro, inoltre, era convinto che "gli Stiddari" avevano ucciso il giudice R. Livatino "per creare un allarme che chiaramente sarebbe ascrivito a personaggi di Cosa Nostra" (vedi, *supra*, pag. 175 - 176).

Messina Leonardo ha confermato l'esistenza della frattura, a Canicatti, tra la corrente del "rappresentante provinciale", Di Caro Giuseppe e quella dei Ferro/Guarneri ed ha sottolineato, come si è già rilevato, la "tranquillità" di questi ultimi nel periodo in cui gli "Stiddari" avevano sferrato l'attacco a "Cosa Nostra".

Il Messina ha, inoltre, confermato la frattura tra i Ribisi e i Bordino/Sambito a Palma di Montechiaro e l'alleanza di questi ultimi con gli "Stiddari" ed ha delineato lo scontro, avvenuto nelle due città tra i gruppi contrapposti (vedi, *supra*, pag. 87 - 88 e 92 - 95).

Il collaboratore ha, infine, riferito che "Cosa Nostra" era estranea all'omicidio del dott. R. Livatino, ha escluso qualsiasi legame tra Di Caro Giuseppe e il giudice R. Livatino e, sul movente, ha affermato: "Questo omicidio, secondo me, è stato fatto per buttare le forze dell'ordine contro Cosa Nostra, e questo giovane magistrato è morto gratis, cioè non c'era un vero e proprio motivo per ammazzare questo magistrato. Sembra poco, se uno deve ammazzare un magistrato, potete farlo per qualsiasi giorno, mica dovevo ammazzare tutta Caltanissetta che discorsi! Il problema è che lo hanno fatto per levarsi gli uomini d'onore da torno. Per dimostrare che hanno la forza di colpire anche in alto, cioè secondo loro in

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

alto era colpire un magistrato... io mai ho sentito dire cose diverse su questo omicidio, anche se io frequentavo diverse persone, quando uno frequenta Diego Guarneri, a Canicattì, è come frequentare il vertice di Cosa Nostra, poi Borino Micciché, cioè sono persone importanti all'interno di Cosa Nostra... principalmente si diceva: <<Questo ragazzo (il dott. R. Livatino) è morto gratis>>” (vedi, *supra*, pag. 96 - 98).

Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia emerge, con assoluta evidenza, che il dott. R. Livatino fu ucciso per l'azione severa condotta nei confronti del gruppo emergente di Canicattì.

L'astio nei confronti del magistrato è, peraltro, dimostrato dalla potenza di fuoco impiegata e dalla terribile frase, rivoltagli dal Puzangaro, prima che costui sparasse uno dei due “colpi di grazia”.

Emerge, altresì, chiaramente che è stato il gruppo di Canicattì, anche per convincere gli alleati, a seminare il sospetto sulla parzialità del giudice R. Livatino.

Devono, dunque, essere ritenute pienamente attendibili le dichiarazioni dei collaboratori (che reciprocamente si riscontrano), anche nella parte in cui vengono riferiti i motivi fondamentali dell'omicidio del magistrato.

Tali motivi, infatti, sono stati loro raccontati dai protagonisti del delitto e, in particolare, tra gli altri, dai Gallea, da Avarello Giovanni e da Puzangaro Gaetano (gli ultimi due sono tra gli esecutori materiali del delitto, già condannati con sentenza irrevocabile).

Si tratta, inoltre, di motivi interni al gruppo degli “emergenti” di Canicattì e

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

riferibili, dunque, direttamente a questo gruppo che voleva eliminare il giudice perché lo riteneva un ostacolo all'affermazione del sodalizio criminoso del quale erano esponenti di rilievo i fratelli Antonio e Bruno Gallea, Avarello Giovanni, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore.

Il fatto che le ragioni indicate dai componenti della "Stidda" di Canicatti, a giustificazione del feroce delitto, fossero oggettivamente false non implica necessariamente una loro falsità soggettiva che sarebbe, comunque, riferibile esclusivamente a coloro che organizzarono e deliberarono il delitto e ad altri (e cioè ai collaboratori) raccontarono il motivo per il quale era necessario sopprimere il magistrato.

Il movente del delitto, com'è stato sopra delineato, rappresenta, dunque, un ulteriore elemento di prova della riferibilità dell'omicidio al gruppo degli emergenti (o "Stiddari") di Canicatti, poiché dimostra e spiega l'interesse dei Gallea e, in particolare di Gallea Antonio, all'eliminazione del magistrato.

La falsa accusa di parzialità rivolta al giudice giustifica, inoltre, l'efferatezza del delitto.

L'impiego di un gruppo di fuoco agguerrito e numeroso prova, infine, che i gruppi emergenti, oltre a voler dare un segnale allo Stato, intendevano lanciare un messaggio alla contrapposta organizzazione di "Cosa Nostra", che essi presumevano favorita, di una "potenza di fuoco", rimasta immutata, nonostante molti componenti del gruppo fossero stati arrestati o sottoposti a misure di prevenzione.

L'azione incisiva del magistrato contro il gruppo degli "emergenti" di Canicatti,

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

di cui i fratelli Gallea, Montanti Giuseppe, Parla Salvatore e Avarello Gianmarco erano esponenti di rilievo, spiega e rende necessaria la partecipazione degli "Stiddari" di Canicatti al feroce delitto, tanto che uno dei componenti del gruppo di fuoco (prevalentemente composto dagli uomini della "famiglia" di Palma di Montechiaro che, in attuazione del patto di alleanza, aveva fornito i killer) fu proprio Avarello Giovanni.

Il rigore morale e intellettuale del dott. R. Livatino è stato delineato nella sentenza del 18.11.1992 della Corte di Assise di Caltanissetta e in quella del 13.4.1994 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con le quali è stato definito il procedimento nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico.

Sono stati così messi in rilievo "le eccelse capacità professionali" e "l'estremo rigore morale ed intellettuale" del magistrato, il coraggio di "un giudice semplice che teneva in grandissimo conto il valore della altrui vita umana viaggiando senza scorta e affermando esser preferibile la uccisione di un solo uomo a quella di due o tre carabinieri" (cfr. sentenza 18.11.1992 citata, pag. 100 - 101).

L'attività e la condotta del dott. R. Livatino sono state illustrate anche nella sentenza della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994, nella quale si dà atto che egli "era persona e magistrato di assoluta correttezza e irreprensibilità, di ottima preparazione professionale e laborioso" (cfr. sentenza citata, pag. 350).

Anche i presidenti di sezione del tribunale di Agrigento, Maria Agnello e Luigi D'Angelo, hanno attestato la professionalità e il rigore morale del giudice R. Livatino (cfr. sent. 13.4.1994, pag. 41 - 44 e pag. 351).

Alle pagine delle due sentenze citate e a quelle delle sentenze della Corte di

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

Assise di Caltanissetta del 13.7.1995 (cfr. pag. 156 - 157) e della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 5.1.1997 (cfr. pag. 221), pronunciate nei confronti di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano, può farsi esplicito richiamo, in considerazione anche del fatto che la figura del magistrato, la sua imparzialità e il suo rigore morale sono pienamente riconosciuti dai difensori degli imputati.

Il coinvolgimento del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro è, poi, dimostrato dalla partecipazione all'uccisione del magistrato di tre (Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano) dei quattro componenti il gruppo di fuoco e dall'adesione al piano omicidiario ideato dagli alleati di Canicattì.

L'eventuale accordo del gruppo "stiddaro" con la corrente di "Cosa Nostra", capeggiata dai Ferro/Guarneri, per colpire il "rappresentante provinciale", Di Caro Giuseppe (di cui hanno espressamente parlato Benvenuto Giuseppe Croce e Riggio Salvatore e che è stato implicitamente confermato da Messina Leonardo), non si pone in contrasto con il movente, così come è stato delineato, sia per le considerazioni svolte dal giudice di primo grado sia perché, anche se accertato, un simile accordo costituirebbe un rafforzamento della deliberazione, propria del gruppo "stiddaro", di eliminare un magistrato "scomodo" per la incisività della sua azione.

Accertata, dunque, la riferibilità ai due gruppi di Canicattì e di Palma di Montechiaro dell'omicidio del magistrato, è necessario ricostruire la fase ideativa e deliberativa del delitto, prima di passare alla posizione processuale dei singoli imputati.

PC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VI - Contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e movente del delitto

CAPITOLO VII**RICOSTRUZIONE DELLA FASE DELIBERATIVA E ORGANIZZATIVA
DELL'OMICIDIO DEL DOTT. R. LIVATINO**

1. La fase esecutiva del delitto in esame è stata ricostruita nelle sentenze, più volte citate, con le quali sono stati definiti i processi nei confronti di Amico Paolo, Pace Domenico, Avarello Giovanni (Gianmarco) e Puzangaro Gaetano, ritenuti gli esecutori materiali dell'uccisione del magistrato.

Gli odierni imputati non hanno partecipato all'esecuzione del delitto; viene, infatti, loro contestato di avere preso parte esclusivamente alla fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino.

La contestazione si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese da Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni e Schembri Gioacchino.

I primi due, come si è già detto anche nel capitolo in cui è stata esaminata la loro attendibilità, hanno confessato la loro partecipazione morale al delitto e il Benvenuto ha ammesso di avere preso parte anche all'organizzazione dello omicidio, con il trasporto delle armi e dell'autovettura da Palma di Montechiaro a Canicatti; lo Schembri ha, invece, avuto un ruolo nell'approvvigionamento delle armi in Germania ed ha ricevuto le confidenze sull'episodio delittuoso in esame dallo stesso Benvenuto Giuseppe Croce e da Puzangaro Gaetano sulla fase esecutiva dell'omicidio e sul ruolo di "organizzatore" che - secondo quanto riferito dal collaboratore - ha avuto Parla Salvatore.

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase
deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

FC-

Un'ampia sintesi delle dichiarazioni dei collaboratori, non soltanto sulla storia criminale dei loro gruppi, sugli "scambi di killer" tra le diverse espressioni territoriali della "Stidda", sulla contrapposizione a "Cosa Nostra", ma anche sulle modalità esecutive dell'omicidio, è stata riportata nel capitolo quarto cui, sul punto, si rinvia.

La loro attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata, inoltre, esaminata nel capitolo quinto, luogo in cui è stato messo in rilievo che la loro credibilità era stata valutata positivamente in sentenze, divenute irrevocabili e, in particolare in quelle pronunciate nei confronti degli esecutori materiali del delitto, richiamate anche per l'indicazione dei numerosi riscontri (reciproci e oggettivi) che le dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce, di Calafato Giovanni e di Schembri Gioacchino avevano avuto, anche in particolari apparentemente marginali (vedi, *supra*, pag. 199 - 203 per Schembri Gioacchino; pag. 203 - 204 per Benvenuto Giuseppe Croce; pag. 204 - 207 per Calafato).

Il contesto criminale e la riferibilità ai gruppi "Stiddari" di Canicatti e di Palma di Montechiaro dell'omicidio del dott. R. Livatino sono stati illustrati, anche con l'analisi del movente del delitto, nel capitolo che precede.

In questa sede non appare, tuttavia, superfluo - prima di ricostruire la fase ideativa dell'omicidio - richiamare, anche per comodità espositiva, le dichiarazioni dei collaboratori concernenti la fase deliberativa e organizzativa del delitto, al fine precipuo di accertare la responsabilità penale degli odierni imputati, a titolo di concorso morale, nell'omicidio del dott. R. Livatino.

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

2. L'esame può iniziare dalle dichiarazioni di **Benvenuto Giuseppe Croce** che ha riferito di avere partecipato ad alcune riunioni preparatorie, indicando le persone con cui si era incontrato e con le quali aveva parlato dell'omicidio del magistrato e, come si è detto, ha ammesso di avere trasportato le armi e l'autovettura (impiegate nel delitto) da Palma di Montechiaro a Canicatti.

2.1 Appare opportuno premettere che, secondo il Benvenuto - a differenza della "strategia generale" di eliminazione degli avversari "comuni", per la quale, essendo stata decisa da "tutti assieme", non era necessario informare i "capi" di ogni singolo fatto delittuoso - l'omicidio di un magistrato o di un appartenente alle forze dell'ordine doveva essere necessariamente preceduto dalla decisione dei "capi" del gruppo.

Il Benvenuto ha, quindi, precisato che Calafato Giovanni era il "capo" del gruppo di Palma di Montechiaro; la "rappresentanza" del gruppo fu assunta dal fratello Salvatore, dopo l'arresto di Calafato Giovanni; lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce divenne "rappresentante" e curava i rapporti con gli alleati, dopo l'arresto di Calafato Salvatore.

Il Benvenuto ha indicato gli esponenti principali del gruppo alleato di Canicatti in Gallea Antonio (che ne era il "capo") e Gallea Bruno (che ne era il "sottocapo").

Dopo la morte di quest'ultimo, "gestiva la famiglia" Avarello Gianmarco; un ruolo di rilievo avevano Montanti Giuseppe e Parla Salvatore; gli ultimi due erano i "rappresentanti" e i capi della "famiglia Parla e Montanti", facente parte dello stesso gruppo dei Gallea e dell'Avarello, così come, dello stesso gruppo, faceva

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

parte la "famiglia Migliore" (vedi, *supra*, pag. 151 - 153).

Montanti Giuseppe e Parla Salvatore, già nell'Agosto del 1990, erano stati informati dell'omicidio del magistrato e avevano dato il loro consenso.

Il collaboratore, in particolare e anche in risposta a una domanda di un difensore sul ruolo di Parla Salvatore nell'omicidio del dott. R. Livatino, ha ribadito che Avarello Gianmarco, in occasione di una visita in campagna a Montanti Giuseppe, avvenuta nell'Agosto del 1990 per discutere dell'omicidio di Ferraro Salvatore, gli aveva detto: "No, tutto a posto, già abbiamo parlato sia con lui, sia con Parla, sono al corrente, tutto a posto" (vedi, *supra*, pag. 155 - 156).

2.2 Dalle dichiarazioni confessorie rese dal Benvenuto emerge poi - come si è già rilevato - che egli partecipò ad alcune riunioni preparatorie in cui furono discusse anche le modalità esecutive del delitto.

1) La prima riunione si è svolta, in casa e alla presenza di Calafato Salvatore, tra il 12 Giugno, giorno della scarcerazione del Benvenuto, e l'1 Luglio del 1990, giorno in cui fu eseguita una perquisizione domiciliare e fu effettuato un controllo del Benvenuto presso l'abitazione della nonna di Avarello Giovanni (vedi, *supra*, pag. 156 - 157).

In quella riunione fu l'Avarello a sostenere la necessità di sopprimere il dott. R. Livatino, adducendo che il magistrato era particolarmente severo nei confronti della loro organizzazione.

L'Avarello citava come esempi le misure di prevenzione emesse nei confronti di componenti del loro gruppo e la condanna di Calafato Giovanni, Gallea Antonio e

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

FC-

Rinallo Santo, in seguito al fermo di polizia giudiziaria avvenuto nel Gennaio del 1990 e sottolineava che nei confronti del Calafato e del Gallea non c'erano prove, essendo stato trovato soltanto il Rinallo in possesso della pistola e trovandosi il solo Rinallo sull'autovettura nella quale era nascosto l'esplosivo.

Nel contempo, l'Avarello adduceva che il magistrato non era altrettanto rigido nei confronti di "Cosa Nostra" e, in particolare, di Giuseppe Di Caro, "rappresentante provinciale" di Agrigento; questi era stato arrestato ma era stato rimesso immediatamente in libertà (vedi, *supra*, pag. 156 - 157).

Il collaboratore ha, inoltre, riferito che, pur avendo avuto delle perplessità sulle motivazioni addotte dall'Avarello, egli e il Calafato non poterono tirarsi indietro: "E dissi" - ha dichiarato il Benvenuto - "Va bene, noi siamo disponibili a darvi una mano d'aiuto, le parole sono state queste da noi" (vedi, *supra*, pag. 157).

In quello stesso incontro, svoltosi nell'abitazione di Calafato Salvatore, l'Avarello disse: "Guarda doveva venire mio zio Bruno e non è potuto venire, abbiamo parlato con mio zio Antonio, c'è da ammazzare un magistrato, se ci potete aiutare a farlo" (vedi, *supra*, pag. 157).

Ciò dimostra - è appena il caso di rilevare - che il gruppo degli emergenti di Canicattì, ancor prima dell'incontro tra Avarello Giovanni, Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Salvatore, aveva già ideato l'omicidio del magistrato e ne aveva discusso al suo interno.

L'Avarello si era, infatti, incontrato - secondo la narrazione del Benvenuto - con quest'ultimo e con Calafato Salvatore non tanto per ottenere il consenso ma per avere un appoggio operativo di tipo militare, in base al patto di alleanza stretto tra

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

i due gruppi mafiosi (“c’è da ammazzare un magistrato, se ci potete aiutare a farlo”).

Fu stabilito, in quello stesso incontro, che Calafato Salvatore si sarebbe messo in contatto con il fratello Giovanni, che era detenuto in carcere, per parlargli della vicenda.

Il collaboratore ha precisato che, dopo un paio di giorni, Calafato Giovanni, a quel tempo detenuto con Gallea Antonio nel carcere di Agrigento e in una stessa cella, era stato già informato e aveva dato il suo benestare: “Per quanto riguarda mio fratello... mio fratello Giovanni tutto a posto”, gli aveva comunicato Calafato Salvatore.

Il Benvenuto ha precisato che l’espressione *“Tutto a posto”* significava, trattandosi di una questione particolarmente delicata, che era stato personalmente Calafato Salvatore a parlare dell’omicidio del magistrato al fratello Giovanni, durante un colloquio al carcere (vedi, *supra*, pag. 158 - 159).

Il collaboratore ha, peraltro, chiarito che era stato sempre Calafato Salvatore (sino al mese di Agosto del 1990, quando questi fu arrestato perché accusato di avere partecipato alla rapina all’ufficio postale di Milena) a tenere i contatti con il fratello Giovanni, che era il “capofamiglia” ed era detenuto.

2) Il Benvenuto parlò dell’omicidio del dott. R. Livatino con Avarello Giovanni e con Gallea Bruno (forse alla presenza di Calafato Salvatore) in un successivo incontro, avvenuto alla fine del mese di Giugno del 1990.

L’incontro avvenne quando, il 29 o il 30 Giugno, Calafato Salvatore e Alletto Croce furono accompagnati, dall’Avarello e dallo stesso Benvenuto, all’aeroporto

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell’omicidio del dott. R. Livatino

di Catania, dovendo i primi due raggiungere la Germania per acquistare delle armi tramite Parla Salvatore, cui erano stati indirizzati dall'Avarello e da Gallea Bruno (vedi, *supra*, pag. 159 - 160).

L'Avarello, che partecipò all'incontro con il Benvenuto assieme allo zio Gallea Bruno, gli disse che l'omicidio poteva essere compiuto soltanto da due persone (l'Avarello e il Benvenuto), non avendo il magistrato alcuna scorta ed essendo sufficiente una sola motocicletta, poiché il giudice da Canicatti si recava ad Agrigento con la sua autovettura e da solo (vedi, *supra*, pag. 160 - 161).

Anche in questa occasione Gallea Bruno gli prospettò, per sostenere la necessità di uccidere il dott. R. Livatino, le stesse ragioni addotte da Avarello Giovanni; nessuna obiezione fu da lui mossa neppure allora, "dato che ormai la cosa era decisa", ha affermato il collaboratore (vedi, *supra*, pag. 159).

In quello stesso incontro si decise che, dopo l'uccisione del magistrato, si sarebbe dovuto eliminare il maresciallo dei carabinieri di Canicatti, Bruno, sospettato di avere collegamenti con "Cosa Nostra", anche perché era stato visto, in zone solitamente poco frequentate, con il figlio di Giuseppe Di Caro (vedi, *supra*, pag. 161).

Nel frattempo, Alletto Croce e Calafato Salvatore, in Germania, si erano recati effettivamente da Parla Salvatore e avevano incontrato anche Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano; i due avevano pure visto Schembri Gioacchino. Fu quest'ultimo ad accompagnarli dal Parla, secondo quanto gli fu riferito dagli stessi Alletto Croce e Calafato Salvatore.

Furono acquistate, per essere messe a disposizione del gruppo, diverse armi (mitra

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino
--

UZI, una mitraglietta Skorpion, fucili a pompa; la mitraglietta verrà utilizzata, secondo il collaboratore, nell'agguato al dott. R. Livatino (vedi, *supra*, pag. 159 - 160).

3) Un successivo incontro avvenne nel mese di Agosto di quello stesso anno (dopo l'arresto di Calafato Salvatore per la rapina all'ufficio postale).

All'incontro parteciparono Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano, che erano ritornati dalla Germania per eseguire una rapina a un furgone portavalori ed avevano trovato rifugio a Licata, nella zona "Playa", in una casa presa in locazione dall'Avarello; casa nella quale si svolse l'incontro (vedi, *supra*, pag. 161 - 162).

In questa occasione l'Avarello comunicò ai tre "ragazzi", venuti dalla Germania, che, assieme allo stesso Benvenuto e a Calafato Salvatore, era stato deciso lo omicidio del dott. R. Livatino e che "Totò e Peppe" (Calafato Salvatore e lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce) avevano già dato il loro consenso.

L'Avarello pretese, per rendere "eclatante" il fatto e per dare "un senso di forza" alle organizzazioni criminali contrapposte e alla "giustizia", un gruppo di fuoco più numeroso.

Anche in questa occasione il Benvenuto confermò che era "tutto a posto", che si doveva "dare una mano di aiuto" e che anche Calafato Salvatore, il quale non era presente all'incontro perché tratto in arresto, aveva effettivamente dato il suo consenso.

Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano si dichiararono allora disponibili, anche se non era stata ancora fissata la data dell'omicidio; i tre fecero

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

successivamente rientro in Germania (vedi, *supra*, pag. 162 - 163).

L'8 Settembre del 1990 il Benvenuto eseguì, assieme ad Avarello Giovanni, l'omicidio di Coniglio Rosario.

4) Nel Settembre dello stesso anno egli rivide Pace, Amico e Puzangaro alla stazione ferroviaria di Canicatti, dove si era recato perché aspettava la suocera e la zia, provenienti dalla Germania.

L'incontro avvenne dopo l'omicidio di Coniglio Rosario e lo stesso giorno in cui egli si recò al commissariato della Polizia di Stato di Palma di Montechiaro perché aveva ricevuto "un bigliettino di convocazione" per la notifica dello "avviso orale" del Questore.

Dallo stesso treno, sul quale viaggiavano sua suocera e sua zia, il Benvenuto vide scendere Puzangaro, Pace e Amico; non sapendo del loro arrivo, manifestò il suo stupore ("e vuatri qua?" "ma voi qui siete?") e i tre, a loro volta, si meravigliarono del fatto che Avarello Giovanni (chiamato Gianmarco) non lo avesse avvertito del loro arrivo ("niente ti ha detto Gianmarco?").

Il Benvenuto, prima ancora di riportare a casa i suoi parenti, accompagnò con la sua Y10, Pace, Amico, Pace e Puzangaro a Canicatti, in casa del Gallea (o della nonna di Avarello), poiché Pace Domenico, che "aveva rotto gli obblighi della sorveglianza", temeva di essere notato da un ispettore o da un agente di polizia che si trovava nella stazione ferroviaria e che lo conosceva, avendo prestato servizio a Palma di Montechiaro.

Il Benvenuto, quella stessa sera, ritornò nella casa del Gallea e vi trovò Pace, Puzangaro, Avarello, Amico e Gallea Bruno; si parlò quindi, tutti assieme, della

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

FC-

rapina al furgone portavalori e dell'omicidio del dott. R. Livatino e si decise di commettere prima la rapina e poi l'omicidio, anche perché quest'ultimo avrebbe attirato l'attenzione degli organi di polizia, rendendo impossibile una successiva esecuzione della rapina.

Pace, Amico e Puzangaro - ha precisato il collaboratore - erano stati chiamati per telefono dall'Avarello sia per commettere la rapina al furgone portavalori sia per eseguire l'omicidio del dott. R. Livatino.

Questo fu l'ultimo incontro preparatorio del delitto cui partecipò Benvenuto Giuseppe Croce (vedi, *supra*, pag. 163 - 165).

2.3 Il Benvenuto ha, poi, confessato di avere partecipato alla fase organizzativa, curando (due giorni dopo l'incontro avuto con i "ragazzi" venuti dalla Germania e alcuni giorni prima dell'omicidio del magistrato) il trasporto delle armi e della Golf dal garage di contrada Salaparuta (di Palma di Montechiaro) in contrada "Rinazzi" di Canicattì, nella casa di proprietà di Gallea Antonio, dove si trovavano anche Amico, Pace e Puzangaro (vedi, *supra*, pag. 165).

Quindi partì per Prato e fece ritorno a Palma di Montechiaro la mattina del 21 Settembre 1990.

Dagli esecutori materiali gli fu raccontata la dinamica dell'omicidio del dott. R. Livatino (vedi, *supra*, pag. 169 - 170).

3. Calafato Giovanni ha riferito che il potere decisionale rimase nelle sue mani sino a quando non fu ristretto in carcere (Gennaio del 1990), anche se il gruppo

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

FC-

non aveva una struttura gerarchica rigida come quella di "Cosa Nostra".

Il collaboratore ha dichiarato che, all'inizio dell'offensiva contro i Ribisi e gli Allegro, furono da lui individuati gli obiettivi da eliminare; di questi obiettivi egli parlava con il fratello Salvatore, anche se costui non era chiamato a partecipare all'esecuzione materiale del delitto; ne parlava, poi con gli altri affiliati che avrebbero dovuto commettere materialmente gli omicidi.

Il Calafato ha, quindi affermato che, durante la sua detenzione, "... dirigeva mio fratello, Benvenuto, dipende certe cose. Ognuno... Alletto Croce, dipende che cose e circostanze" (vedi, *supra*, pag. 127 - 128).

Calafato Giovanni fu arrestato nel Gennaio del 1990 per porto illegale di armi e di esplosivo, in concorso con Gallea Antonio e Rinaldo Santo, e fu condannato alla pena di quattro anni dal Tribunale di Agrigento.

Del collegio giudicante aveva fatto parte il dott. R. Livatino che era stato anche il giudice estensore della motivazione della sentenza.

La condanna - come si è osservato in altri capitoli della sentenza - fu ritenuta ingiusta dagli imputati, essendo state le armi trovate in possesso del solo Rinaldo Santo ed essendo stato l'esplosivo rinvenuto nell'autovettura condotta dallo stesso Rinaldo; anche la pena fu ritenuta sproporzionata sia all'entità dei fatti, di cui gli imputati erano stati dichiarati colpevoli, sia in relazione alle pene ordinariamente inflitte, per lo stesso tipo di reati, dal Tribunale di Agrigento.

Artefici della condanna furono considerati dai gruppi di Canicatti e di Palma di Montechiaro il maresciallo Bruno e il giudice R. Livatino.

Ha, infatti, riferito il collaboratore che il dott. R. Livatino, pur essendo giudice a

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

latere, "comandava più degli altri" ed ha precisato: "Era la voce che girava, diciamo, anche con noi, anche altri detenuti diciamo, anche tramite altri detenuti, magari qualche avvocato gli diceva: <<tanto c'è Livatino, si condanna e basta>>, tutte queste chiacchiere che giravano in carcere".

E, poco oltre, il collaboratore ha precisato, dimostrando così di condividere i sospetti degli alleati di Canicatti: "Diciamo, come gli ho detto, come lo stesso discorso di Livatino e del maresciallo Bruno, diciamo, noi sapevamo diciamo quello in base a quello che ci raccontavano quelli di Canicatti, perché era di Canicatti, ... lo conoscevano meglio di noi, anche noi diciamo vedevamo certe cose, diciamo, non andavano per il verso giusto, perché tanti avevano la misura di prevenzione (incomprensibile) Canicatti, anche i ladruncoli, magari c'erano mafiosi che non avevano nessuna misura di prevenzione fino... poi gli ultimi anni, diciamo, anche i mafiosi hanno avuto... ma prima non li disturbavano, poco e niente diciamo" (vedi, *supra*, pag. 129 - 132).

Gallea Bruno e Avarello Giovanni gli avevano anche detto che gli esponenti di "Cosa Nostra" erano interessati a una condanna esemplare nei confronti di Gallea Antonio e dello stesso Calafato Giovanni ed avevano fatto pressione sul dott. R. Livatino (e sul maresciallo Bruno) perché i due rimanessero in carcere.

Fu nell'estate del 1990 (nel Giugno o nel Luglio) che Gallea Antonio, quando erano ristretti in una stessa cella del carcere di Agrigento, lo informò che doveva essere ucciso il dott. R. Livatino.

Il collaboratore ha precisato che aveva influito considerevolmente sulla decisione di eliminare il magistrato la vicenda del suo arresto e di quello di Gallea Antonio

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

e di Rinaldo Santo per il porto illegale di armi e di esplosivo e la condanna dei tre, di cui "artefice principale" era stato considerato il dott. R. Livatino; il magistrato - secondo quanto gli avevano riferito Gallea Antonio e Collura Vincenzo, era, inoltre, considerato vicino a Di Caro Giuseppe (vedi, *supra*, pag. 132 e 135).

Egli diede il proprio assenso a Gallea Antonio, anche perché con il gruppo di Canicatti c'era un'alleanza e c'era stato uno scambio di favori in occasione della esecuzione di altri omicidi, pur insistendo che prima dovevano essere compiuti altri omicidi e, in particolare, dovevano essere eliminati i fratelli Ribisi (vedi, *supra*, pag. 132 - 133).

Conviene, anche in questa sede, riportare testualmente la dichiarazione del collaboratore di giustizia: "No, consenso... lui" (Gallea Antonio) "me lo ha detto a me come ci ho spiegato, di farlo, perché mica discutevamo di una cosa, discutevamo di tante cose... che poi certe cose si facevano e certe cose non si facevano. Dice dobbiamo ammazzare Livatino, che ne pensi, che non ne pensi? Se si deve ammazzare è inutile che... perché loro a me... a noi ci avevano fatto tanti favori diciamo prima, ci avevano fatto tanti favori, perciò né che ci potevo dire di no. Un discorso che uno deve essere dentro in un certo modo per capirlo, perché uno non può dire di no" (vedi, *supra*, pag. 134).

Calafato Giovanni ha, quindi, riferito di essere stato successivamente informato in carcere della decisione di uccidere il magistrato, indicando i canali di informazione nel fratello Salvatore, in Gallea Bruno e in Avarello Giovanni.

Egli ha, infatti, affermato: "Io venivo informato sempre di tutto tramite mio fratello, tramite Gallea Antonio magari faceva colloquio con Avarello, con suo

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino</p>

fratello, se no io stesso capitava che anch'io parlavo con Avarello Gianmarco, con lo stesso Bruno Gallea, diciamo dipende, magari facevamo colloqui insieme diciamo, dipendeva dalle circostanze, ma noi certe cose che già si sapevano, diciamo, che si dovevano fare, si facevano e poi magari li sapevo, però già sapevo da prima sia da fuori, di fuori che si erano decise di farle e si facevano” (vedi, *supra*, pag. 134).

Il collaboratore, nel ribadire che la decisione di uccidere il magistrato era maturata nell'estate del 1990, ha, tuttavia, precisato che tale decisione “parte da fuori e da dentro” e che per primo gliene aveva parlato Gallea Antonio.

Calafato Giovanni ha ammesso di avere parlato, ma non in termini operativi, dello omicidio del dott. Rosario Livatino, nel corso dei colloqui da lui avuti con il fratello Salvatore nei mesi di Luglio e Agosto del 1990; egli ha, tuttavia, precisato che il fratello ne era già a conoscenza perché era in contatto con Gianmarco Avarello, Bruno Gallea e Giuseppe Croce Benvenuto (vedi, *supra*, pag. 135 - 136).

Il collaboratore ha precisato che si incominciò a parlare in termini operativi dell'omicidio del magistrato soltanto dopo la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di primo grado del Tribunale di Agrigento per il porto illegale delle armi e dell'esplosivo; se ne parlò, in particolare, “alla fine di Agosto, inizi di Settembre” e, su richiesta dell'Avarello e di Gallea Bruno, fu deciso l'impiego di un “gruppo di fuoco importante” per rendere eclatante il fatto (vedi, *supra*, pag. 137 - 138).

Calafato Giovanni ha, inoltre precisato che, tra i componenti il gruppo di

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

Canicatti, erano a conoscenza dell'omicidio del dott. R. Livatino, Giuseppe Montanti (che "comandava" assieme ad Avarello e ad Antonio Gallea), Gallea Antonio, Bruno Gallea, Avarello Giovanni e qualcun altro.

Egli, in particolare, ha affermato sul ruolo di Montanti Giuseppe: "Peppe diciamo era conoscitore delle discussioni, diciamo, tutto il fatto che... era conoscitore delle discussioni nostre, perché è la stessa cosa, come era Avarello era, diciamo, Montanti Giuseppe... Come contava Avarello contava, diciamo, Montanti" ed ha confermato la seguente dichiarazione resa il 21.12.1995: "Per quanto ne so io, nel gruppo degli emergenti di Canicatti, le persone che comandavano erano Antonio Gallea, Gianmarco Avarello e Giuseppe Montanti. Mi risulta che Gianmarco Avarello parlò con Giuseppe Montanti dell'omicidio del giudice... Io personalmente nel 1989 ho sentito Giuseppe Montanti dire che secondo lui Livatino e il maresciallo Bruno tendevano a favorire il gruppo di Di Caro".

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che il Montanti aveva messo a disposizione di Domenico Pace, sia prima che dopo l'omicidio del magistrato, una casa a Sommatino (vedi, *supra*, pag. 140 - 141).

Calafato Salvatore ha, inoltre, riferito che Gallea Antonio si era lamentato di Peppe Montanti perché costui, "dopo essere stato informato e avere acconsentito alla decisione di uccidere il giudice Livatino, non era intervenuto presso i suoi cugini Parla, perché fornissero il sostegno richiesto" (vedi, *supra*, pag. 142).

La dinamica dell'omicidio del dott. R. Livatino gli fu raccontata da Gallea Antonio che l'aveva appreso dal nipote Avarello Giovanni e, successivamente, gli fu confermata da costui, ristretto con lui in una stessa cella del carcere di FL

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino</p>

Agrigento, tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 (vedi, *supra*, pag. 139 - 140).

4. Schembri Gioacchino ha riferito del viaggio in Germania di Alletto Croce e di Calafato Salvatore (si tratta del viaggio avvenuto alla fine di Giugno per acquistare le armi da impiegare anche nell'omicidio del giudice R. Livatino), del loro incontro con Amico Paolo, Pace Domenico, Puzangaro Gaetano e Parla Salvatore (quest'ultimo si intrattenne con gli altri, facendo capire allo Schembri di tenersi in disparte) e dell'acquisto di una partita di armi a Saint-Louis.

Il Parla fece, poi, arrivare le armi ad Avarello Giovanni che, a sua volta, le consegnò a Calafato Salvatore.

Il collaboratore ha dichiarato che uno dei mitra acquistati in Svizzera era stato impiegato nell'omicidio del dott. R. Livatino, secondo quanto gli fu riferito dal Puzangaro, il quale si era anche lamentato del fatto che il mitra non sparava a raffica ma "a colpo singolo" (vedi *amplius, supra*, pag. 110 - 112 e 118).

Il collaboratore ha precisato di avere conosciuto Parla Salvatore come trafficante di sostanze stupefacenti e di averlo incontrato più volte nelle città tedesche di Aar e Mannheim.

Il Parla gli aveva parlato dello scontro sferrato contro Peppe Di Caro, gli aveva confidato che coltivava il progetto di "soppiantarlo e di gestire tutte le attività della zona" e gli aveva detto che il Di Caro aveva influenza su ambienti giudiziari agrigentini (vedi, *supra*, pag. 112 - 113).

Schembri Gioacchino ha riferito di avere incontrato di nuovo Puzangaro Gaetano nell'Ottobre del 1990, quando gli procurò un alloggio sopra il ristorante del FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino
--

Butticè, su richiesta di Lombardo Giovanni, al quale si erano rivolti Puzzangaro Salvatore (fratello di Gaetano) e Alletto Croce.

Il Puzzangaro non gli rivelò subito la ragione per la quale aveva bisogno di essere ospitato in Germania; gli disse che sarebbe rimasto per una settimana e, dopo alcuni giorni, cercò di mettersi in contatto telefonico con Parla Salvatore.

Ha, in particolare, riferito il collaboratore che Puzzangaro cercava Parla Salvatore per le seguenti ragioni: “Uno perché” (il Parla) “lo aveva messo nei guai e uno perché era lui che gli doveva dare ospitalità, bensì non altre persone”.

Il collaboratore, in risposta a una domanda di un difensore sui mandanti dell’omicidio del giudice Livatino, ha ribadito che il Puzzangaro gli aveva detto: “Per colpa di lui” (il riferimento è a Parla Salvatore) “ci troviamo in questi guai”; “i guai” ai quali si riferiva il Puzzangaro - ha precisato il collaboratore - erano legati all’omicidio del dott. R. Livatino.

Il Puzzangaro ripeteva, infatti, che doveva essere il Parla ad ospitarlo “perché lui lo aveva messo nei guai e lui gli doveva trarre le conseguenze” in quanto era stato il Parla “ad organizzare tutto” (il riferimento è all’omicidio del dott. R. Livatino); il Parla - gli aveva detto sempre il Puzzangaro - “con i Gallea e Avarello” era il responsabile del gruppo degli emergenti di Canicatti.

Il Puzzangaro riuscì a mettersi in contatto con il Parla; questi, tuttavia, gli disse di non poterlo ospitare perché navigava “in brutte acque” (vedi, *supra*, pag. 114 - 117).

Schembri Gioacchino ha dichiarato di avere saputo da Puzzangaro Gaetano che l’iniziativa di uccidere il dott. R. Livatino era stata presa dai gruppi degli

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell’omicidio del dott. R. Livatino

“emergenti” di Palma di Montechiaro e di Canicattì e, in particolare, dall’Avarello e da Antonio Gallea, che era detenuto in carcere assieme a Giovanni Calafato, a causa di una severa condanna che era stata loro inflitta.

L’iniziativa sarebbe partita dal carcere, secondo quanto gli era stato riferito dal Puzangaro; “E poi - ha proseguito il collaboratore - “praticamente gli accordi li hanno presi sia quelli di Canicattì e quelli di Palma di Montechiaro. Una volta il Puzangaro mi disse che il Parla Salvatore andò a trovare anche loro a Dolmagen, prima di succedere il fatto” (vedi, *supra*, pag. 118).

Schembri Gioacchino ha, quindi, riferito che Parla Salvatore, prima dell’omicidio del magistrato e circa un mese prima dell’incontro per l’acquisto delle armi, era andato a far visita allo stesso Puzangaro, a Pace Domenico e ad Amico Paolo, a Dolmagen e che i quattro, per evitare che i loro nomi fossero registrati in albergo, preferirono dormire “con i materassi per terra” in una stanza angusta.

Il Puzangaro, successivamente, gli confidò che in quell’incontro era stata decisa la eliminazione del dott. R. Livatino (vedi, *supra*, pag. 119).

Il collaboratore ha, quindi, indicato gli esecutori materiali del delitto ed ha dato la descrizione della dinamica del fatto, così come gli era stata raccontata dal Puzangaro e da Benvenuto Giuseppe Croce.

5. La fase deliberativa e organizzativa dell’omicidio del dott. R. Livatino può essere ricostruita, sulla base delle dichiarazioni rese da Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni e Schembri Gioacchino, nei termini che si passa ad esporre.

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell’omicidio del dott. R. Livatino

FC -

Nel Giugno del 1990 Avarello Giovanni, uomo di spicco degli emergenti di Canicatti, comunicava a Calafato Salvatore e a Benvenuto Giuseppe Croce, esponenti di assoluto rilievo del gruppo "stiddaro" di Palma di Montechiaro, che il suo gruppo (egli fa espressamente il nome degli zii, Antonio e Bruno Gallea) aveva deciso l'eliminazione del magistrato e chiedeva il loro aiuto per la esecuzione del delitto.

Nello stesso periodo di tempo Gallea Antonio, "capo" del gruppo degli emergenti (o "Stiddari") di Canicatti, comunicava a Calafato Giovanni - che con lui era detenuto in una stessa cella del carcere di Agrigento ed era il "capo" del gruppo alleato degli emergenti di Palma di Montechiaro - che era stata decisa l'uccisione del giudice R. Livatino.

La richiesta di aiuto operativo, fatta da Avarello Giovanni a Calafato Salvatore e a Benvenuto Giuseppe Croce, e la comunicazione di Gallea Antonio a Calafato Giovanni presuppongono necessariamente che il gruppo di Canicatti aveva già ideato l'omicidio del magistrato prima del Giugno del 1990 e ne aveva già discusso al suo interno.

I dati probatori, acquisiti al processo, non consentono di ricostruire gli esatti termini della deliberazione interna al gruppo di Canicatti, per la mancanza di collaboratori di giustizia provenienti da questo gruppo criminale.

Gli elementi acquisiti al processo consentono, tuttavia, di stabilire con certezza che l'uccisione del magistrato era stata deliberata da Gallea Antonio e Gallea Bruno, con l'approvazione degli altri esponenti di spicco del gruppo e, in particolare, di Parla Salvatore e di Montanti Giuseppe.

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

Esplicita, al riguardo, è la dichiarazione di Benvenuto Giuseppe Croce il quale - come si è rilevato - ha riferito di avere saputo, nell'Agosto del 1990, da Avarello Giovanni che l'omicidio del dott. R. Livatino era stato discusso anche con il Parla e con il Montanti e che i due avevano dato la loro approvazione; il collaboratore - come si è pure illustrato - ha indicato anche la circostanza specifica in cui apprese la notizia dall'Avarello (vedi, *supra*, pag. 235).

Schembri Gioacchino, a sua volta, ha riferito che Puzangaro Gaetano pretendeva l'ospitalità da Parla Salvatore, che indicava come colui il quale lo "aveva messo nei guai", vale a dire lo aveva coinvolto nell'omicidio del dott. R. Livatino, e come uno degli esponenti del suo gruppo che aveva avuto un ruolo determinante nell'organizzazione dell'uccisione del magistrato (vedi, *supra*, 248).

Calafato Salvatore, nel riferire che la decisione di eliminare il giudice era partita "da fuori è da dentro" (il carcere), ha precisato come anche Montanti Giuseppe, un esponente del gruppo di Canicatti che "comandava" assieme ad Avarello, fosse stato informato e avesse "acconsentito alla decisione di uccidere il giudice Livatino" (vedi, *supra*, pag. 146).

La complessità della fase deliberativa è dimostrata anche dalla dichiarazione di Benvenuto Giuseppe Croce, il quale ha riferito di avere avuto confidato, alla fine del 1990, da Bruno Gallea che il magistrato era stato ucciso per fare "una cortesia" alla "famiglia Guarneri, ai Ferro" (vedi, *supra*, pag. 172).

Una circostanza, è il caso di osservare, non soltanto compatibile con il movente dell'omicidio del giudice Livatino ma significativamente riscontrata dall'accertata contrapposizione, in seno a "Cosa Nostra", tra la corrente del "rappresentante

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

FC-

provinciale”, Giuseppe Di Caro, e quella dei Ferro/Guarneri, nonché dalla offensiva armata, rivolta dal gruppo “stiddaro” di Canicatti esclusivamente nei confronti degli appartenenti alla prima delle due correnti di “Cosa Nostra”.

La decisione di uccidere il magistrato non può, dunque, essere fissata nel Giugno del 1990 (questo è unicamente il periodo in cui il gruppo di Canicatti portò a conoscenza degli alleati di Palma di Montechiaro la decisione già presa) ma deve necessariamente essere anticipata a un periodo antecedente anche perché fu preceduta da un accordo con la corrente di “Cosa Nostra”, ostile a Di Caro Giuseppe.

Ne consegue che la narrazione di Schembri Gioacchino di un incontro tra Parla Salvatore e “i ragazzi”, che erano “parcheggiati” in Germania, precedente (di un mese) quello avvenuto alla fine del Giugno del 1990, non è incompatibile con la ricostruzione, come sopra delineata, della fase deliberativa, considerato che questa risale certamente a una data anteriore all’estate del 1990.

Alla deliberazione del delitto seguirono altri incontri che servirono a stabilire le modalità esecutive dell’omicidio con l’impiego di un nutrito gruppo di fuoco, messo a disposizione da Calafato Salvatore e Benvenuto Giuseppe Croce.

Fu, inoltre, organizzato il viaggio in Germania di Alletto Croce e Calafato Salvatore per il reperimento di armi che avrebbero dovuto essere impiegate anche nell’omicidio del magistrato.

Anche all’interno del carcere si discusse, seppure non nei dettagli, delle modalità esecutive del delitto e fu da Gallea Antonio avanzata l’idea - poi abbandonata - di deviare le indagini, lasciando sull’autovettura del magistrato dei giornali

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell’omicidio del dott. R. Livatino

FC-

pornografici.

Furono, quindi, fatti giungere dalla Germania Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano, che composero il gruppo di fuoco assieme ad Avarello Giovanni e il 21.9.1990 fu realizzato, in contrada San Benedetto, l'agguato contro il giudice R. Livatino (cfr., in particolare, sulla ricostruzione dell'esecuzione materiale del delitto e sull'individuazione degli autori materiali, *supra*, pag. 7 - 9 e 16 - 17).

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VII - Ricostruzione della fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino

CAPITOLO VIII**BREVI CENNI SUL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO**

Agli imputati è stata contestata la partecipazione, a titolo di concorso morale, nell'omicidio del dott. R. Livatino.

Non appare, quindi superfluo, sia pure per brevi cenni, richiamare i risultati della elaborazione giurisprudenziale sul regime giuridico del concorso di persone nel reato.

L'evoluzione della elaborazione dottrina ha fatto registrare un progressivo superamento di quelle teorie (come quella della "accessorietà") che pretendevano una condotta "principale"- rispetto ad altre, definite secondarie o accessorie - in relazione alla quale soltanto doveva essere formulata la valutazione sulla sussistenza o sulla mancanza dei requisiti di tipicità richiesti per la sussunzione della condotta incriminata sotto la fattispecie astratta; tali teorie sono state superate da altre (più aderenti al dettato normativo) che costruiscono la tipicità alla stregua di una nuova fattispecie risultante dall'incontro tra le disposizioni che disciplinano la fattispecie monosoggettiva e le disposizioni generali sul concorso di persone, sicché la condotta esecutiva del reato può essere frazionata tra le condotte di più compartecipi ciascuna delle quali può essere considerata tipica, anche se, confrontate con la fattispecie del reato monosoggettivo, sembrano mancare di tipicità.

Un'altra teoria ha infine valorizzato il principio di causalità, e più precisamente il

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VIII - Brevi cenni sul concorso di persone nel reato

principio della equivalenza causale accolto dal nostro legislatore, in forza del quale ogni concorrente che contribuisce alla verifica dell'evento lo cagiona nella sua totalità e, pertanto, il fatto va integralmente imputato a ciascun concorrente.

Tale ultima concezione, che pur abbisogna di precisazioni e correttivi in relazione alla innegabile diversa rilevanza causale che il legislatore ha dimostrato di voler riconoscere all'entità del contributo fornito da ciascun concorrente, è innegabilmente quella più aderente alla ratio sottesa alla disciplina dettata dagli artt. 110 e seg. c.p..

Costituisce ormai un principio, costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, quello secondo cui il fatto commesso da più soggetti in concorso ha carattere unitario.

Sulla base di tale interpretazione dell'art. 110 c.p., il concorso di persone nel reato è concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicché gli atti dei singoli sono, al tempo stesso, loro propri e comuni anche agli altri, purché sussistano due condizioni: una oggettiva, nel senso che tra gli atti deve sussistere una connessione causale rispetto all'evento, l'altra soggettiva, consistente nella consapevolezza di ciascuno del collegamento finalistico dei vari atti, ossia che il singolo volontariamente e coscientemente apporti il suo contributo, materiale o soltanto psicologico, alla realizzazione dell'evento da tutti voluto.

In questo ambito, ai fini della partecipazione criminosa, restano irrilevanti: l'importanza del contributo del singolo che può anche consistere nella

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VIII - Brevi cenni sul concorso di persone nel reato

determinazione o nel rafforzamento o nell'agevolazione d'uno specifico proposito criminoso di altri diretto alla realizzazione di quel determinato evento; la fase (ideativa, preparativa od esecutiva) in cui il contributo abbia avuto luogo (cfr. Cass. Pen., Sez.I, 4.7.1987, n.8084, Cireddu).

Alla stregua dei principi autorevolmente espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, può affermarsi che il concorso di persone nel reato ha, secondo la teoria monistica accolta dal legislatore, struttura unitaria, nella quale l'azione tipica è costituita dall'insieme delle condotte dei vari compartecipi, purché sussistano, sotto l'aspetto oggettivo, la connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, la consapevolezza dei singoli autori del collegamento finalistico fra i vari atti; ne consegue che, essendo gli atti dei singoli nello stesso tempo loro propri ed atti comuni a tutti i compartecipi, di essi ciascuno risponde interamente; pertanto, l'attività costitutiva del concorso non consiste solo nella partecipazione all'esecuzione del reato, ma può essere configurata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa.

Va, poi, rilevato - con riferimento all'attività costitutiva del concorso ed al contributo causale alla verificazione dell'evento, richiesto per la configurabilità della fattispecie plurisoggettiva disciplinata dagli artt. 110 e segg. c.p. - che nel concorso di persone il momento della realizzazione comune si compone attraverso il convergere delle azioni singole verso l'evento perseguito e, pertanto, si richiede che ciascun compartecipe apporti un contributo che faccia "sua"

FC -

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VIII - Brevi cenni sul concorso di persone nel reato</p>
--

l'intera realizzazione criminosa, favorendo l'evento del reato.

Tale contributo può consistere in un qualunque apporto capace di favorire il verificarsi dell'evento perché anche il semplice favorire, con la coscienza e volontà di cooperare con altri a realizzarlo, il determinismo produttivo dell'evento fa sì che la condotta altrui diventi realizzazione del proprio proposito criminoso.

La consolidata elaborazione giurisprudenziale sul concorso di persone ha prevalentemente individuato nel momento della causalità il criterio cardine per identificare le azioni riconducibili al fatto illecito collettivo, con la conseguenza che l'individuazione del contributo punibile va effettuata sul piano oggettivo, rigorosamente condizionalistico.

La sostanziale adesione al principio della equivalenza delle condizioni, eventualmente temperato dalla valutazione delle componenti soggettive - evidente soprattutto in quegli orientamenti che privilegiano interpretazioni di tipo soggettivistico - sta alla base dell'indirizzo prevalente della Suprema Corte, secondo cui "Il concorso nel reato può concretarsi non soltanto attraverso atti che si inseriscono nel processo esecutivo materiale di esso, ma anche attraverso atteggiamenti e comportamenti che costituiscono comunque contributi causali alla realizzazione dell'evento" (cfr. Cass. 8.3.1966, La Bella).

E' stato, inoltre, affermato: "L'attività del correo può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo unitario e cosciente o da un contributo causale di ordine materiale o psicologico a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'attività criminosa, onde il concorso può aversi in tutti o in qualcuno degli atti che comunque costituiscono

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VIII - Brevi cenni sul concorso di persone nel reato

contributi causali alla realizzazione dell'evento concorsualmente ideato e voluto” (cfr. Cass. 6.3.1980, Concutelli).

Ed ancora: “La partecipazione di più persone ad un reato non esige imprescindibilmente che tutti i concorrenti esplichino una attività insostituibile e necessaria rispetto alla realizzazione dell'evento, ben potendo i diversi apporti eziologici atteggiarsi in termini di semplice utilità o di maggiore sicurezza rispetto al risultato finale” (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 23.4.1982, n.4241, Bonsignore).

Si può, dunque, concludere che, sul piano oggettivo, l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato non è solo quella rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, ma anche quella riguardante la decisione e la preparazione del delitto, la messa a disposizione dei mezzi occorrenti e qualsiasi concreto apporto causale all'attività criminosa dell'autore materiale, in guisa da consentirne ed agevolarne l'azione, né ai fini della sussistenza del concorso è richiesto un preciso preventivo accordo, essendo sufficiente un apporto causale all'azione, accompagnata dalla consapevolezza del disegno criminoso del correo, desumibile anche da un comportamento che valga a dimostrare la volontà comune con quella dell'esecutore materiale.

In tal modo viene, infatti, a realizzarsi quella associazione di diverse volontà, costituenti altrettante cause coscienti produttrici dell'evento, per effetto della quale ciascuno dei compartecipi deve rispondere dell'intero risultato conseguito.

Una maggiore valorizzazione del momento volitivo è, poi, presente in quelle interpretazioni, di tipo più spiccatamente soggettivistico, che ravvisano il fondamento della responsabilità concorsuale, nonostante *l'atipicità* del contributo

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VIII - Brevi cenni sul concorso di persone nel reato

causale, nell'associazione di diverse volontà costituenti altrettante cause coscienti produttrici dell'evento, per effetto della quale ciascuno dei partecipanti deve rispondere dell'intero risultato conseguito.

Questa istanza di soggettivizzazione, ritenuta idonea a risolvere la problematica della tipicità della condotta e della causalità, soprattutto nei casi in cui sul piano ontologico difetti un apporto causale in senso strettamente materiale, è evidente in quella giurisprudenza che affronta le ipotesi del c.d. concorso morale.

Questa modalità di concorso è, infatti, concepita nel suo significato di partecipazione non materiale alla realizzazione del fatto illecito, cioè come fornitura di un apporto causale non fisico per cui "L'attività costitutiva del concorso nel reato non è soltanto quella rappresentata dalla partecipazione alla esecuzione materiale del reato, ma anche quella riguardante la partecipazione morale che può esplicarsi sotto forma di determinazione o rafforzamento del proposito delittuoso nell'autore materiale o di sostegno all'opera di lui" (cfr., per tutte, Cass. 28.9.1979, Iorio ed altre conformi).

Il dato caratteristico dell'elemento soggettivo nel concorso di persone è necessariamente da individuare nella coscienza della partecipazione altrui: esso, infatti, consente di distinguere la fattispecie plurisoggettiva di cui all'art. 110 c.p. dall'ipotesi di convergenti realizzazioni autonome del reato.

Sul piano strettamente volitivo si richiede, infatti, che la volontà del soggetto faccia propria la realizzazione comune, sicché questa costituisca la proiezione esterna del volere di ciascun concorrente: ciò si verifica quando la volontà del partecipe si dirige o consente ad un certo risultato esteriore con la consapevolezza

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo VIII - Brevi cenni sul concorso di persone nel reato

di cooperare con altri a realizzarlo.

Poiché il dolo si compone di un momento conoscitivo e di uno volitivo, la volontà di cooperare al fatto costituente reato implica, dunque, due elementi: 1) La consapevolezza o coscienza di concorrere con altri alla realizzazione della condotta tipica; 2) La volontà di contribuire con il proprio operato alla realizzazione del fatto delittuoso.

Occorre, infine, considerare che - come ha affermato la Suprema Corte - “la partecipazione morale nel reato si manifesta indifferentemente con qualsiasi attività che, agendo in via psichica sul proposito criminoso dell'autore, sia sorretta dalla volontà di cooperare nel fatto costituente il reato, e rappresenti un contributo causale alla sua verificaione. In particolare, non possono escludersi dalle possibili forme di partecipazione morale l'accordo, quale attività di più soggetti convergente al raggiungimento di un risultato di comune interesse, e la promessa di aiuto da prestare durante o dopo la commissione del reato, dovendo riconoscersi, nell'una e nell'altra ipotesi, efficienza causale nella verificaione dell'evento, sotto il profilo, quantomeno, del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso” (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sezioni Unite, 28.11.1981, Emiliani e, nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I, 5.5.1993, n. 4612 - ud. 5.4.1993 - Palazzini).

FC -

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo VIII - Brevi cenni sul concorso di persone nel reato

CAPITOLO IX**POSIZIONE PROCESSUALE DI GALLEA ANTONIO****E MOTIVI DI APPELLO DELL'IMPUTATO**

1. L'alleanza strategica tra i gruppi "stiddari" di Canicatti e di Palma di Montechiaro è stata dimostrata nel capitolo sesto, allorché è stato ricostruito il contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del dott. R. Livatino e sono stati indicati alcuni dei numerosi fatti di sangue cui avevano partecipato componenti dei due gruppi, compreso l'omicidio del dott. R. Livatino, eseguito da Avarello Giovanni (di Canicatti) e da Puzangaro Gaetano, Pace Domenico e Amico Paolo (di Palma di Montechiaro).

La stretta alleanza giustifica, dunque, ampiamente i contatti tra gli esponenti dei due gruppi e, in particolare, tra Gallea Antonio e Calafato Giovanni, detenuti in una stessa cella del carcere di Agrigento, e tra Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Salvatore ed Avarello Giovanni, in stato di libertà all'epoca del fatto delittuoso in esame (vedi, *supra*, pag. 208 - 217 e 221 - 222).

E' stato, inoltre, accertato l'interesse specifico del gruppo "stiddaro" di Canicatti e l'interesse diretto e personale di Gallea Antonio (e di Calafato Giovanni) alla eliminazione del magistrato, accusato di essere particolarmente severo nei loro confronti e di "favorire" Di Caro Giuseppe, "rappresentante provinciale" di "Cosa Nostra"; si è, così, giunti alla necessaria conclusione della univoca riferibilità dell'omicidio agli "Stiddari" di Canicatti e agli alleati di Palma di Montechiaro

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

(vedi, *supra*, pag. 222 - 231).

Accertare, dunque, l'appartenenza di Gallea Antonio al gruppo degli emergenti e stabilire il ruolo da lui ricoperto in seno al sodalizio mafioso è imprescindibile per una corretta valutazione della sua posizione processuale e delle molteplici chiamate in correità nei suoi confronti, considerato che l'omicidio del magistrato (sicuramente eseguito da componenti dei gruppi degli emergenti (o "Stiddari") di Canicattì e di Palma di Montechiaro) doveva essere necessariamente approvato dai "capi" dei due sodalizi mafiosi.

2. L'appartenenza dell'imputato al gruppo degli "emergenti" di Canicattì e il ruolo incontrastato di "capo", ricoperto in seno al medesimo gruppo, sono dimostrati dalle plurime chiamate in correità e da altri elementi oggettivi che non consentono di sollevare alcun dubbio in proposito.

Univoche sono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, esaminati in questo giudizio, o dei quali sono stati acquisiti i verbali degli interrogatori nella fase delle indagini preliminari (il riferimento è a Siino Angelo).

Non appare, dunque, superfluo richiamare le dichiarazioni rese dai componenti la "Stidda" di Gela, Ianni Marco (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 43), Ianni Simon (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 47), Ianni Gaetano (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 101) e Vella Orazio (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 106 - 107), da Riggio Salvatore, esponente di spicco della "Stidda" di Riesi (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 61 - 62 e 64), da Ingaglio Giuseppe, componente della "Stidda" di Campobello di Licata (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 72), da Benvenuto Gioacchino (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 84), Benvenuto

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

Giuseppe Croce (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 151 - 153) e Calafato Giovanni (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 128 - 129 e 135), che facevano parte (gli ultimi due ne erano esponenti di assoluto rilievo) del gruppo della “Stidda” di Palma di Montechiaro, da Schembri Gioacchino, che dimorava in Germania ed era vicino anche ai gruppi “Stiddari” di Palma di Montechiaro e di Canicattì (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 116, 118 e 123), nonché da Trubia Salvatore (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 66), Messina Leonardo (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 89 - 90 e 95) e Siino Angelo (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 175), che facevano parte di “Cosa Nostra”.

1) **Ianni Marco** ha riferito che Gallea Antonio, zio di Avarello Gianmarco, era “il rappresentante, uno che contava” anche all’interno del carcere di Agrigento ed ha precisato che del ruolo del Gallea aveva saputo dallo stesso Avarello e da Paoello Antonio (esponente di spicco del clan “Ianni-Cavallo”).

Quest’ultimo, in particolare, “aveva un certo rispetto per Gallea Antonio” e commentava negativamente il comportamento di un affiliato di Gela (Gueli Antonio o Vincenzo) nei confronti del Gallea che era “il giostraio” e “il responsabile per la Stidda nel carcere di Agrigento” (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 14 - 18 e 21).

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato che, tramite i familiari, l’Avarello e il Gallea, anche se detenuti in carceri diverse, continuavano a mantenere i contatti tra di loro, così come gli esponenti del clan di Gela, sempre attraverso i familiari, riuscivano ad avere i contatti con l’esterno e a ricevere e dare “ambasciate”.

2) **Ianni Simon** ha, a sua volta, affermato sul gruppo di Canicattì: “Beh, so che li rappresentante la Stidda era Gianmarco Avarello. So che erano in lotta con il clan

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell’imputato

FC

Di Caro e i Ferro di Canicatti, e niente: so che tra l'altro Gianmarco era rimasto da solo lì a guidare questa lotta. Tra l'altro era l'unico killer che era sempre disponibile... So che i suoi zii erano i capi. Credo che è uno dei Gallea, credo che si chiama Antonio"; era stato lo stesso Avarello a confidargli che Gallea Antonio era il capo della "Stidda" di Canicatti, mentre si trovava a Sommatino in una casa dell'Avarello o nella disponibilità di costui, dove vi erano fotografie dei parenti dell'Avarello (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 69 - 70 e 84).

3) **Ianni Gaetano** ha dichiarato di avere conosciuto l'Avarello ma non il Gallea, che era uno zio dell'Avarello.

Il Gallea era, infatti, detenuto in carcere quando egli fece rientro dal soggiorno obbligato in Sardegna; ha, tuttavia, aggiunto il collaboratore: "Per quanto ne so io, comandava lo zio"; chiarendo che nelle riunioni "interprovinciali" erano stati "i ragazzi" (il Benvenuto, il Grassonelli, suo figlio Simon che aveva commesso degli omicidi assieme all'Avarello) a indicare nel Gallea colui che comandava ed aveva continuato a comandare anche dal carcere.

Del gruppo di Canicatti egli non conobbe altri poiché - ha affermato Ianni Gaetano - "io non andavo in quei posti. Io, quando loro venivano nei nostri covi, allora l'ho conosciuti lì ad alcuni. Siccome nei nostri covi non venivano tutti, noi mandavamo alcune persone che rappresentavano i paesi".

4) **Vella Orazio** ha riferito che del gruppo della "Stidda" di Canicatti facevano parte anche i Gallea, parenti dell'Avarello (assieme a quest'ultimo il collaboratore eseguì l'omicidio Albanese, l'omicidio Barba, l'omicidio Montagna e il tentato omicidio di Pulci Calogero).

FC

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato</p>
--

Il collaboratore ha, quindi, indicato in Antonio Gallea "uno dei capi" del gruppo, affermando di avere saputo ciò dallo stesso Avarello.

5) **Riggio Salvatore** ha dichiarato di avere personalmente conosciuto Avarello Giovanni (chiamato Gianmarco), gli zii di costui, Gallea Bruno (quest'ultimo successivamente ucciso assieme a un fratello) e Gallea Antonio (questi gli era stato presentato casualmente, forse alla fine del 1989 o all'inizio del 1990 e certamente prima dell'uccisione di Stuppia Angelo avvenuta verso la fine del 1990).

Il collaboratore ha precisato di avere incontrato Gallea Antonio in un autogrill dell'autostrada Piacenza - Parma; il Gallea gli era stato presentato dal Margiotta che era in compagnia dell'Avarello e di Amico, quest'ultimo "imputato per l'omicidio del giudice Livatino".

Il "capo" del gruppo di Canicatti era, secondo "il gruppo di Riesi", Avarello Gianmarco; con costui egli ebbe "tantissimi" incontri; ha, tuttavia, aggiunto il collaboratore con riferimento a Gallea Antonio: "Mah, quando c'era lui per quello che so io, comandava lui la batteria sua, diciamo" ed ha precisato che Gallea Antonio fu poi arrestato per una rapina (si tratta, in realtà dell'arresto del Gallea, di Calafato Giovanni e di Rinaldo Santo per il porto illegale della pistola e dello esplosivo).

Riggio Salvatore ha, inoltre, precisato che Gallea Antonio, durante la detenzione in carcere, manteneva i contatti con l'esterno attraverso i colloqui con il nipote Avarello Gianmarco e i familiari.

6) **Ingaglio Giuseppe** ha riferito che componevano il gruppo della "Stidda" di

FC

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato</p>
--

Canicatti, Collura Vincenzo, Parla Salvatore e Montanti Giuseppe; Antonio Gallea, zio dell'Avarello, "era uno dei capi" e "comandava anche dal carcere":

ciò gli fu riferito dallo stesso Avarello che sperava nella scarcerazione dello zio.

L'Avarello gli confidò che lo zio Antonio Gallea, anche durante la detenzione carceraria, manteneva i contatti con lui: per Avarello "era tutto Antonio Gallea", ha affermato il collaboratore.

7) **Benvenuto Gioacchino** ha dichiarato di avere conosciuto Gallea Antonio, zio dell'Avarello; egli ha aggiunto che non sapeva precisare se costui fosse "affiliato o meno"; ha, tuttavia, riferito che l'abitazione del Gallea era stata usata come base operativa per una rapina che, tuttavia, non fu eseguita nel giorno che era stato stabilito.

8) **Benvenuto Giuseppe Croce** ha dichiarato che gli esponenti principali del gruppo degli emergenti di Canicatti erano Gallea Antonio (che era il "capo") e Gallea Bruno (che era il "sottocapo").

Dopo la morte di quest'ultimo, "gestiva la famiglia" Avarello Gianmarco; un ruolo di rilievo avevano Montanti Giuseppe e Parla Salvatore: gli ultimi due erano i "rappresentanti" e i capi della "famiglia Parla e Montanti", facente parte dello stesso gruppo dei Gallea e dell'Avarello, così come, dello stesso gruppo, faceva parte la "famiglia Migliore".

Capo incontrastato di tutto il gruppo era Gallea Antonio (cfr. verb. 11.6.1997, pag. 85 - 87).

Ha, ancora, precisato Benvenuto Giuseppe Croce: "Il capo della famiglia Avarello-Gallea-Migliore era Gallea Antonio. Il capo della famiglia Parla-

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

Montanti era Parla Salvatore, che stava in Germania ma veniva spesso... Le due famiglie erano, come ho detto, strettamente unite, il capo di tutto il gruppo era Gallea Antonio” ed ha ribadito: “Il capo era Antonio, quello che gestiva; però, diciamo, era più rappresentativo il capo... diciamo, Parla, parlo come rappresentativo della famiglia Parla-Montanti. Diciamo di loro” (vedi, *supra*, pag. 153).

Il collaboratore ha precisato che i contatti con i “capi”, detenuti in carcere (Calafato Giovanni per il gruppo di Palma di Montechiaro e Gallea Antonio per il gruppo di Canicatti), erano tenuti attraverso i colloqui con i familiari o tramite le stesse guardie penitenziarie, con la conseguenza che dal carcere era ben possibile indicare gli obiettivi da perseguire nell’interesse del sodalizio mafioso.

Egli ha, in particolare, affermato che i contatti avvenivano attraverso Avarello Gianmarco e Gallea Bruno; Calafato Salvatore, inoltre, era in contatto con il fratello Giovanni dal quale si recava per effettuare i colloqui (vedi, *supra*, pag. 151).

9) Calafato Giovanni ha indicato nell’odierno imputato Gallea Antonio uno degli esponenti più rappresentativi del gruppo degli emergenti di Canicatti, definendolo il “capofamiglia”.

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che fu Gallea Antonio a parlargli per primo, durante la comune detenzione nel carcere di Agrigento, del progetto di uccidere il dott. R. Livatino.

10) Schembri Gioacchino ha dichiarato che Parla Salvatore, “con i Gallea e Avarello” era il responsabile del gruppo degli emergenti di Canicatti.

FC-

<p>Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell’imputato</p>
--

Il collaboratore ha, inoltre, indicato in Gallea Antonio e Calafato Giovanni le “teste” o “i capi” dei gruppi di Canicattì e di Palma di Montechiaro, gli esponenti “principali”, coloro i quali, cioè, gestivano “la situazione” dei due centri.

11) **Trubia Salvatore** ha affermato di avere conosciuto, tra gli esponenti di “Cosa Nostra” di Canicattì, Guarnera (tramite Polara Rocco) e i fratelli Bruno e Antonio Gallea ed ha precisato che gli ultimi due erano divenuti in seguito pemicci di “Cosa Nostra”.

Egli ha, quindi, dichiarato che nel 1985 era detenuto nel carcere di Enna e stava per essere trasferito a quello di Caltanissetta.

Polara Rocco (facente parte di “Cosa Nostra” e fratello del “rappresentante” della “famiglia” di Gela, Polara Salvatore) gli disse di presentarsi ai fratelli Gallea, che definì “amici nostri”; costoro si misero “a disposizione” del Trubia il quale mantenne con loro un rapporto di “reciproca amicizia” (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 134 - 137).

12) **Messina Leonardo** ha dichiarato che a capo della “Stidda” di Canicattì vi erano i fratelli Antonio e Bruno Gallea che egli aveva conosciuto nel 1981, dopo l’omicidio di Terminio Nicolò.

Il collaboratore ha definito Antonio Gallea “il più grande” ed ha precisato: “...anche Cosa Nostra parlava... di Bruno, Antonio Gallea e del nipote” (Avarello Giovanni), “cioè non hanno detto specificatamente quello è più importante... però io c’ero stato insieme, cioè io lo so com’è la faccenda. Lì Antonio era il fratello più grande e lo ascoltava”.

Messina Leonardo ha, inoltre, riferito che Madonia Giuseppe, “rappresentante

FC —

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell’imputato

provinciale” di Caltanissetta, dopo il tentativo di omicidio ai danni di Lillo Di Caro, aveva dato l’ordine, attraverso Mimi Vaccaro, di distruggere il gruppo dei Gallea.

13) Sino Angelo ha dichiarato che erano stati Salvatore Gioia, soprannominato “Totò l’americano” e Capodici Gioacchino, saliti ai vertici di “Cosa Nostra” agrigentina, a fargli il nome dei Gallea come capi del gruppo degli “Stiddari” di Canicattì e a dirgli che l’omicidio del dott. R. Livatino era opera del gruppo dei Gallea.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata già valutata positivamente, costituendo ciascuna chiamata reciproco riscontro dell’altra, dimostrano ampiamente che Antonio Gallea era organicamente inserito nel gruppo mafioso della “Stidda” di Canicattì, della quale era il capo incontrastato; carica che egli conservò anche durante lo stato di detenzione in carcere, mantenendo i contatti con l’esterno mediante i colloqui con il fratello Bruno Gallea e il nipote Avarello Gianmarco.

L’appartenenza di Gallea Antonio al sodalizio mafioso è, inoltre, provata dalla sentenza della Corte di Assise di Agrigento (con la quale è stato definito il processo nei confronti di Alletto Croce ed altri) che ha ritenuto Gallea Antonio responsabile del reato di cui all’art. 416 bis c.p.

Ulteriore elemento è costituito dalla pendenza di procedimenti penali nei confronti dell’imputato per omicidio e, in particolare per il duplice omicidio dei fratelli Ribisi, eseguito all’interno dell’ospedale di Caltanissetta e per l’omicidio Bonaffini; delitti per i quali l’imputato è stato condannato in primo grado.

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell’imputato

3. Il quadro probatorio sin qui acquisito (riferibilità dell'omicidio del giudice R. Livatino ai gruppi degli emergenti di Canicattì e di Palma di Montechiaro; interesse specifico della "Stidda" di Canicattì e interesse personale e diretto di Gallea Antonio all'eliminazione del magistrato; necessità dell'autorizzazione dei vertici del sodalizio mafioso all'esecuzione del delitto; accertata appartenenza di Gallea Antonio alla "Stidda" di Canicattì, della quale era l'incontrastato "capofamiglia"), valutato in sé e in correlazione con le specifiche chiamate in correità sull'omicidio del giudice R. Livatino, dimostra il pieno coinvolgimento dell'imputato nell'episodio delittuoso in esame anche per la necessità del suo consenso - come capo indiscusso del gruppo "stiddaro" degli "emergenti" di Canicattì - all'esecuzione del delitto.

Le plurime chiamate in correità (o in reità) dei collaboratori di giustizia (Calafato Giovanni, Benvenuto Giuseppe Croce, Schembri Gioacchino e Riggio Salvatore), che hanno indicato nell'odierno imputato l'ideatore e uno dei mandanti dello omicidio del dott. R. Livatino, dimostrano, poi, che Gallea Antonio ebbe un ruolo decisivo nella deliberazione e nell'organizzazione del delitto.

1) **Calafato Giovanni** era il capo del gruppo della "Stidda" di Palma di Montechiaro.

Le sue dichiarazioni sono state riportate nel capitolo IV, cui si fa rinvio (vedi, *supra*, pag. 126 - 143).

In questa sede appare opportuno ricordare che Calafato Giovanni ha indicato nello odierno imputato Gallea Antonio colui il quale gli aveva comunicato, nel carcere di Agrigento, che il gruppo di Canicattì aveva deciso l'eliminazione del dott. R.

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

FC -

Livatino (vedi, *supra*, cap. IV, dichiarazioni di Calafato Giovanni, pag. 132).

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato che il magistrato doveva essere ucciso perché - secondo quanto gli era stato riferito da Antonio Gallea - era duro nei confronti degli "emergenti", mentre aiutava la "famiglia" mafiosa di Giuseppe Di Caro, "rappresentante provinciale" di "Cosa Nostra" di Agrigento.

Conviene, sul punto, riportare testualmente alcuni brani delle dichiarazioni di Calafato Giovanni: "L'avevo chiarito prima il punto diciamo. Loro erano convinti, lo conoscevano... avevano più notizie di me, perché erano paesani diciamo e avevano anche... sapevano altre cose che io non sapevo, diciamo ne sapevano più di me, come sapevano che abitava dentro nello stesso palazzo di Di Caro, che dice che era stato lui ad avvisare Di Caro che c'era il mandato di cattura per farlo buttare latitante e tutte queste cose qua. Io intendevo dire questo" (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 42 - 49).

E, poco oltre, Calafato Giovanni ha dichiarato: "Diciamo, come gli ho detto, come lo stesso discorso di Livatino e del maresciallo Bruno, diciamo, noi sapevamo diciamo quello in base a quello che ci raccontavano quelli di Canicatti, perché era di Canicatti, ... lo conoscevano meglio di noi, anche noi diciamo vedevamo certe cose, diciamo, non andavano per il verso giusto, perché tanti avevano la misura di prevenzione (incomprensibile) Canicatti, anche i ladruncoli, magari c'erano mafiosi che non avevano nessuna misura di prevenzione fino... poi gli ultimi anni, diciamo, anche i mafiosi hanno avuto... ma prima non li disturbavano, poco e niente diciamo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 53).

Calafato Giovanni ha, poi, individuato anche un interesse diretto e personale di

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

FC -

Gallea Antonio (e suo) all'eliminazione del giudice R. Livatino; interesse costituito dalla vendetta per la condanna, dagli imputati ritenuta particolarmente severa, per il porto illegale delle armi e dell'esplosivo: "Ha un certo legame, come gli ho detto, come ho raccontato prima ha un legame, diciamo. Dopo tutti questi fatti nell'estate del '90 abbiamo... si è cominciato a parlare... Gallea Antonio ha detto Livatino se si poteva ammazzare no, era d'accordo, e visto che io gli avevo detto di sì, però gli avevo detto anche c'erano altre cose in avanti, più avanti, diciamo, ci avevamo altre cose, i due fratelli Ribisi che erano ricercati, diciamo, e altre cose. Erano ricercati, ricercati da noi diciamo, che ci avevamo il problema di Ribisi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 64 - 65).

Il collaboratore ha, quindi, ammesso di avere dato il proprio assenso a Gallea Antonio, in virtù dell'alleanza con il gruppo di Canicatti e dello "scambio di favori" in occasione di altri episodi delittuosi.

Calafato Giovanni ha, in particolare, affermato: "No, consenso... lui" (Gallea Antonio) "me lo ha detto a me come ci ho spiegato, di farlo, perché mica discutevamo di una cosa, discutevamo di tante cose... che poi certe cose si facevano e certe cose non si facevano. Dice dobbiamo ammazzare Livatino, che ne pensi, che non ne pensi? Se si deve ammazzare è inutile che... perché loro a me... a noi ci avevano fatto tanti favori diciamo prima, ci avevano fatto tanti favori, perciò né che ci potevo dire di no. Un discorso che uno deve essere dentro in un certo modo per capirlo, perché uno non può dire di no" (cfr. verb. ud. citata, pag. 68).

Calafato Giovanni, in relazione alle modalità di esecuzione dell'omicidio, ha

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato</p>
--

riferito che si era stabilito - su richiesta di Avarello e di Bruno Gallea - di impiegare un "gruppo di fuoco importante" per rendere eclatante il fatto e si era anche pensato (ma poi l'idea fu abbandonata) di depistare le indagini, facendo trovare sull'autovettura del dott. R. Livatino dei "giornaletti pornografici" per suggerire un collegamento tra l'omicidio e una relazione che - secondo quanto gli aveva raccontato Gallea Antonio - legava il dott. R. Livatino a una donna, originaria di Naro.

Fu sempre Antonio Gallea, il quale aveva avuto un colloquio con il fratello Bruno e con il nipote Avarello Gianmarco la stessa mattina in cui fu consumato l'omicidio, a dirgli che si era deciso di eseguire subito l'omicidio del magistrato perché il dott. R. Livatino sarebbe andato in ferie l'indomani ed al rientro avrebbe potuto avere la scorta e a confidargli che a commettere l'omicidio erano stati Avarello, Amico, Pace e Puzangaro e che non tutto era andato bene.

Altri particolari sulla dinamica del delitto egli poi apprese da Gallea Bruno e da Avarello Giovanni nel corso dei colloqui in carcere.

2) **Benvenuto Giuseppe Croce** ha riferito sulle riunioni preparatorie, la prima delle quali si svolse nell'abitazione e in presenza di Calafato Salvatore (vedi, *supra*, pag. 235 - 241).

Avarello Giovanni sostenne la necessità di sopprimere il dott. R. Livatino, adducendo le stesse ragioni che Gallea Antonio aveva prospettato a Calafato Giovanni e chiedendogli "una mano di aiuto a livello militare" (vedi, *supra*, pag. 157).

Il Benvenuto, proseguendo il racconto sull'incontro con l'Avarello nell'abitazione

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

di Calafato Salvatore, ha precisato che il primo gli disse: “Guarda doveva venire mio zio Bruno e non è potuto venire, abbiamo parlato con mio zio Antonio, c’è da ammazzare un magistrato, se ci potete aiutare a farlo” (vedi, *supra*, pag. 158).

Il collaboratore ha ripetutamente affermato che Calafato Giovanni aveva discusso dell’omicidio del giudice R. Livatino in carcere con Gallea Antonio.

Era anche quest’ultimo a informare Calafato Giovanni dello sviluppo della vicenda, secondo quanto gli era stato riferito dallo stesso Calafato Salvatore e da Gallea Bruno (vedi, *supra*, pag. 159).

Il collaboratore ha indicato gli esecutori materiali del delitto in Amico Paolo, Pace Domenico, Puzangaro Gaetano e nello stesso Avarello Giovanni ed ha precisato che quest’ultimo gli aveva raccontato di essersi recato, subito dopo l’omicidio, dallo zio Gallea Antonio, detenuto nel carcere di Agrigento, per crearsi un alibi.

L’attendibilità intrinseca dei due collaboratori di giustizia, come si è più volte osservato, è stata già valutata nel capitolo quinto ed è stata giudizialmente riconosciuta nelle sentenze, divenute irrevocabili, pronunciate nei confronti degli esecutori materiali dell’omicidio del dott. R. Livatino.

Va, ancora, sottolineato che Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce hanno ammesso di avere dato il “consenso” (il primo a Gallea Antonio; il secondo ad Avarello Giovanni - chiamato Gianmarco - e a Gallea Bruno) all’esecuzione dell’omicidio del magistrato.

I numerosi riscontri esterni alle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni sono già stati indicati nelle sentenze pronunciate nei confronti

FC-

<p>Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell’imputato</p>
--

degli esecutori materiali dell'episodio delittuoso in esame e alle pagine di quelle sentenze deve farsi rinvio (vedi, anche, sentenza della Corte di Assise di Appello del 5.1.1997, pag. 110 - 118 per Benvenuto Giuseppe Croce e pag. 135 - 138 per Calafato Giovanni).

In questa sede appare opportuno sottolineare che non soltanto ha trovato riscontro oggettivo la comune detenzione (dal 28.1.1990 all'inizio del 1991) di Gallea Antonio e di Calafato Giovanni in una stessa cella del carcere di Agrigento, ma anche l'esistenza dei colloqui carcerari, tra Gallea Antonio e Avarello Giovanni, ha avuto puntuale conferma nell'attestazione del direttore della casa circondariale di Agrigento e negli accertamenti compiuti dal teste Damiano (cfr., al riguardo, anche pag. 182 della sentenza impugnata, luogo in cui è testualmente riportata la deposizione dell'ufficiale dei carabinieri sui numerosi colloqui avvenuti tra Gallea Antonio e il nipote Avarello Giovanni (Gianmarco) dall'8 Gennaio 1990 alla tarda mattinata del 21 Settembre 1990, giorno dell'omicidio del magistrato).

La testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria costituisce un'ulteriore e significativa conferma delle dichiarazioni del Benvenuto e del Calafato, anche in ordine alla visita effettuata dall'Avarello allo zio Gallea Antonio, la mattina stessa dell'omicidio del magistrato.

La frequenza delle visite in carcere di Avarello Giovanni conferma, inoltre, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno indicato, nei colloqui tra Gallea Antonio e Avarello Giovanni, il canale di trasmissione degli ordini del "capo", Gallea Antonio, dall'interno all'esterno del carcere.

Ha, altresì, trovato riscontro la contestuale presenza, nell'unica sala dei colloqui

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato</p>
--

di quel carcere, di Calafato Giovanni che incontrava i suoi familiari e di Gallea Antonio che, a sua volta, vedeva il fratello Bruno e il nipote Avarello Giovanni (cfr., ancora, deposizione del capitano dei carabinieri Damiano, testualmente riportata a pag. 184 della sentenza impugnata).

Tale circostanza costituisce un'ulteriore conferma della seguente dichiarazione di Calafato Giovanni che conviene riportare: "Io venivo informato sempre di tutto tramite mio fratello, tramite Gallea Antonio magari faceva colloquio con Avarello, con suo fratello, se no io stesso capitava che anch'io parlavo con Avarello Gianmarco, con lo stesso Bruno Gallea, diciamo dipende, magari facevamo colloqui insieme diciamo, dipendeva dalle circostanze, ma noi certe cose che già si sapevano, diciamo, che si dovevano fare, si facevano e poi magari li sapevo, però già sapevo da prima sia da fuori, di fuori che si erano decise di farle e si facevano" (vedi, *supra*, pag. 134).

Calafato Giovanni ha, poi, ribadito che la decisione di uccidere il dott. R. Livatino "parte da dentro e da fuori" ed ha precisato che il fratello Salvatore, con il quale aveva parlato dell'omicidio nel corso dei colloqui con lui avuti nei mesi di Luglio e Agosto del 1990, era già a conoscenza del piano omicidiario, perché era in contatto con Gianmarco Avarello, Bruno Gallea e Giuseppe Croce Benvenuto (vedi, *supra*, pag. 135 e 136).

Tale dichiarazione conferma quanto riferito da Benvenuto Giuseppe Croce sugli incontri con Avarello Giovanni e Bruno Gallea, in casa di Calafato Salvatore, per organizzare l'omicidio del dott. R. Livatino.

La duplice chiamata in correità nei confronti di Gallea Antonio - costituendo

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

ciascuna chiamata, una volta accertatane l'autonomia, reciproco riscontro dell'altra - è prova certa della partecipazione, a titolo di concorso morale, dello imputato all'uccisione del dott. R. Livatino.

Va, poi, sottolineato che la chiamata in correità è esternamente riscontrata dalla appartenenza dell'imputato alla "Stidda" di Canicattì e dal ruolo di "capo" da lui ricoperto (che rendevano necessario il suo consenso) e dal movente, ascrivibile al gruppo "stiddaro" e a un interesse diretto e personale del Gallea all'omicidio contestatogli.

A tali elementi - già sufficienti per formulare il giudizio di responsabilità penale nei confronti dell'imputato - devono essere aggiunte le dichiarazioni di Schembri Gioacchino e di Riggio Salvatore.

3) **Schembri Gioacchino** ha dichiarato che Puzangaro Gaetano, Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni e "tutto il loro gruppo" erano convinti che il magistrato favorisse "la famiglia" di Giuseppe Di Caro.

Il collaboratore ha, quindi, precisato: "L'iniziativa di come parlava Puzangaro era stata presa sia dal gruppo emergente di Palma di Montechiaro, sia quelli di Canicattì, praticamente Avarello... un certo Antonio Gallea che era dentro in carcere con Giovanni Calafato che questi avevano subito, o Giovanni o Gallea, avevano subito delle condanne abbastanza punitive. E che dentro il carcere hanno dato questa... è uscita dal carcere questa del giudice Livatino di come parlava il Puzangaro. E poi praticamente gli accordi li hanno presi sia quelli di Canicattì e quelli di Palma di Montechiaro. Una volta il Puzangaro mi disse che il Parla Salvatore andò a trovare anche loro a Dolmagen, prima di succedere il fatto"

FC -

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato</p>
--

(vedi, *supra*, pag. 118).

Secondo il collaboratore, dunque, un ruolo decisivo nella "iniziativa" di uccidere il magistrato ebbero Gallea Antonio e Calafato Giovanni.

Va riconosciuta piena attendibilità intrinseca anche alle dichiarazioni di Schembri Gioacchino, il quale ha indicato la sua fonte in Puzangaro Gaetano, uno degli esecutori materiali dell'omicidio del dott. R. Livatino e, dunque, fonte particolarmente qualificata perché a conoscenza dell'episodio delittuoso.

E peraltro, come ha osservato il giudice di primo grado, la permanenza di Puzangaro in Germania (a Mannheim) dall'Ottobre del 1990 all'Agosto del 1991 ha trovato precisi riscontri (ampiamente esaminati nel processo celebrato nei confronti dello stesso Puzangaro e di Avarello Giovanni)) nella testimonianza di Heiko Kschinna, nelle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce e nelle intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra il Puzangaro e Di Maira Carmela (vedi sentenza impugnata, pag. 188).

4) **Riggio Salvatore** ha riferito che Margiotta Maurizio ("un ragazzo" che gli era particolarmente "legato") gli aveva confidato che l'omicidio del dott. R. Livatino "interessava il gruppo di Camicatti" a causa di una condanna o di una misura di prevenzione inflitta dal collegio giudicante, di cui faceva parte il magistrato ucciso, ad Antonio Gallea.

Il collaboratore ha aggiunto che il Margiotta gli aveva precisato di avere ricevuto le notizie sull'omicidio del dott. R. Livatino da Avarello Gianmarco (vedi, *supra*, pag. 63)

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato di avere saputo da Margiotta Maurizio che

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

mandante dell'omicidio del magistrato era stato Gallea Antonio; egli ha, in particolare, affermato: "Mah, per quello che so io, dottore, sempre come avevo detto, interessava a Antonio Gallea di fare questo omicidio... adesso non mi ricordo se è stato dietro il dottor Livatino che ci ha fatto prendere il carcere, oppure solo per una prevenzione, pensava che il dottor Livatino ce l'aveva con loro".

Riggio Salvatore ha, quindi, riferito di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri mandanti ed ha precisato che Gallea Antonio, durante la detenzione in carcere, manteneva i contatti con l'esterno attraverso i colloqui con il nipote Avarello Gianmarco e i familiari ed ha ricordato che, dopo l'uccisione di due zii dell'Avarello, avvenuta vicino al carcere di Agrigento, fu dallo stesso Salvatore Riggio e da altri sconsigliato all'Avarello di recarsi da Gallea Antonio per i colloqui (vedi, *supra*, pag. 64).

L'attendibilità e l'autonomia delle molteplici chiamate in correità (o in reità) sono state valutate nel capitolo quinto; in questa sede appare opportuno sottolineare che l'autonomia è dimostrata dalla diversità delle fonti di conoscenza dei collaboratori di giustizia, dalla provenienza dei dichiaranti da aree geografiche differenti e dai tempi, anche questi diversi, della collaborazione; circostanze, tutte, che escludono la possibilità di una preventiva concertazione tra i chiamanti in correità.

Le plurime chiamate in correità, costituendo ciascuna di esse reciproco riscontro dell'altra, dimostrano la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato.

Le dichiarazioni di Calafato Giovanni, Benvenuto Giuseppe Croce, Schembri

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato</p>
--

Gioacchino e Riggio Salvatore hanno, poi, trovato conferma negli elementi oggettivi in precedenza indicati e nelle dichiarazioni, provenienti da altri collaboratori di giustizia, che hanno indicato nei vertici dei gruppi "Stiddari" di Canicattì i mandanti dell'omicidio del dott. R. Livatino (vedi, *supra*, pag. 225 - 226, dichiarazioni di Ianni Marco il quale ha riferito di avere saputo da Avarello Gianmarco che il giudice R. Livatino era stato ucciso perché "favoriva i Di Caro di Canicattì"; dichiarazioni di Canino Leonardo che ha, a sua volta, riferito di avere saputo da Puzangaro Gaetano che il magistrato era stato ucciso perché combatteva la "Stidda" e "faceva dei favori a Di Caro" e, in senso analogo, tra le altre, vedi anche le dichiarazioni di Ingaglio Giuseppe, Benvenuto Gioacchino, Siino Angelo e Messina Leonardo).

4. L'imputato ha chiesto l'assoluzione, sostenendo, con il primo motivo, che le dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce e di Calafato Giovanni non sono sufficienti a integrare la prova della sua responsabilità penale perché i due si erano macchiati di gravi delitti ed erano soliti incontrarsi "prima del pentimento"; gli altri collaboratori - secondo l'appellante - avevano mentito e si erano limitati a riferire "cose sentite da altri".

L'appello, ad avviso della Corte, non è fondato e non può, dunque, trovare accoglimento per le seguenti ragioni:

a) Il fatto che i collaboratori di giustizia si siano macchiati di gravi delitti non esclude la loro attendibilità poiché, come già si è osservato, non è necessario, ai fini di valutare l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, accertarne il

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato
--

ravvedimento morale; vanno, infatti, abbandonati i criteri di valutazione fondati sull'accertamento di un pentimento reale di natura etica, dovendosi, invece, avere riguardo alla genesi della risoluzione a rendere le dichiarazioni accusatorie e ai rapporti che legano il dichiarante alle persone accusate.

Il fatto che il chiamante in correità risulti generalmente aver fatto parte del mondo criminale, a volte con ruoli di rilievo, non vale ad escluderne l'attendibilità intrinseca, trattandosi di una connotazione comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati connessi, tenuta presente dal legislatore nel subordinare la rilevanza di tali fonti di prova ad una verifica sull'attendibilità intrinseca della chiamata in correità e sull'esistenza di riscontri esterni (vedi, *supra*, cap. II, pag. 21 - 22, anche per i richiami della giurisprudenza della Suprema Corte);

b) l'autonomia delle dichiarazioni accusatorie non è esclusa, ad avviso di questa Corte, dal fatto che i chiamanti in correità (o in reità), prima dell'inizio della loro collaborazione, abbiano avuto contatti.

Essenziale è, invece, che essi non abbiano continuato a frequentarsi dopo avere iniziato a collaborare.

Nel caso di specie l'autonomia delle dichiarazioni è dimostrata dall'originalità del racconto dei collaboratori di giustizia (Calafato Giovanni ha narrato ciò che è avvenuto all'interno del carcere di Agrigento, quando Gallea Antonio gli comunicò il piano omicidiario contro il magistrato; Benvenuto Giuseppe Croce ha riferito sulle riunioni preparatorie avute, dopo la sua scarcerazione, con Avarello Gianmarco e Gallea Bruno; Schembri Gioacchino, che risiedeva in Germania, ha raccontato ciò che gli era stato confidato da Puzangaro Gaetano, ospitato dal

FC -
Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

Butticé a Mannheim).

Anche i modi e i tempi della collaborazione (Schembri Gioacchino ha iniziato a collaborare nel Luglio del 1992; Benvenuto Giuseppe Croce ritornò dal Canada per costituirsi nel 1993 e ha iniziato a collaborare subito dopo il rientro in Italia; Calafato Giovanni ha iniziato la sua collaborazione il 4.10.1994 con i magistrati della Procura di Palermo) escludono il sospetto di una preventiva concertazione tra i chiamanti in correità (o in reità).

Il fatto che Benvenuto Giuseppe Croce abbia potuto tacere particolari che direttamente lo concernevano non incide negativamente sulla sua credibilità soggettiva.

Ha, infatti, osservato la Suprema Corte nella sentenza n. 118 del 27.1.1995 che ha definito il processo nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico: "neppure offre argomento di valutazione negativa riguardo alle dichiarazioni dello Schembri e del Benvenuto, intese nella loro interezza e complessità, ove si consideri che il primo ha riferito quanto saputo da altri circa le modalità esecutive dell'infame omicidio e che il secondo, in quanto a sua volta coinvolto nel crimine, può avere taciuto o modificato particolari che direttamente lo concernevano, dicendo per il resto la verità..." (cfr. sentenza citata, pag. 46 - 47).

Considerazioni analoghe devono essere svolte nei confronti di Calafato Giovanni. Questi, peraltro, ha ammesso la sua partecipazione morale all'omicidio del dott. R. Livatino, confessando di avere dato il suo "consenso" a Gallea Antonio e di avere parlato del delitto con il fratello Salvatore e dimostrando la sua piena attendibilità e l'autonomia delle sue dichiarazioni con il narrare particolari dagli

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

FC-

altri collaboratori sconosciuti (vedi, *supra*, pag. 204 - 207).

L'iniziale e dichiarata reticenza di Schembri Gioacchino, nel primo grado del giudizio celebrato nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico, non incide sulla credibilità del dichiarante, considerato che egli ha dato ampia giustificazione del suo comportamento, specificando le ragioni (minacce ricevute e pericoli per la sua sicurezza) per le quali non aveva immediatamente narrato tutto ciò che era a sua conoscenza (vedi, *supra*, pag. 200 - 201).

Egli ha, poi, dimostrato di avere dato una piena collaborazione, fornendo una ricostruzione degli episodi criminali che erano sia a sua conoscenza diretta (reperimento e acquisto delle armi in Francia, incontro con Parla Salvatore e con Calafato Salvatore in Germania) sia a sua conoscenza indiretta e riferendo, in modo costante, ciò che gli era stato narrato dal Puzangaro e dallo stesso Benvenuto (cfr., sul punto, sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 13.4.1994, già citata, pag. 304 - 306 e 310);

c) non può, inoltre, essere condiviso l'assunto difensivo, secondo cui sono da ritenere inattendibili i collaboratori che hanno reso dichiarazioni indirette, ove si consideri che essi hanno indicato la fonte della loro conoscenza in appartenenti al gruppo degli "Stiddari" di Canicattì e di Palma di Montechiaro e, in parte, negli stessi esecutori materiali del reato (Puzangaro Gaetano per Schembri Gioacchino e Canino Leonardo; Avarello Giovanni per Ianni Marco e Ianni Simon; Margiotta Maurizio per Riggio Salvatore).

L'imputato, con altro motivo, ha sostenuto che il movente, indicato da Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce, oltre ad apparire inaccettabile, era

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

FC -

contraddetto dall'abbandono della pistola - da parte di Avarello Giovanni - nella autovettura utilizzata per l'esecuzione del delitto.

Anche questo motivo d'impugnazione non è, ad avviso della Corte, fondato e non può essere accolto.

Si deve, infatti, osservare come tutti i collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni sull'episodio delittuoso in esame, abbiano individuato - per averlo avuto riferito dagli stessi protagonisti dell'omicidio - nella severità del magistrato nei confronti del gruppo emergente di Canicattì e nel sospetto, nutrito dagli esponenti di quel sodalizio mafioso sulla parzialità del giudice in favore di Giuseppe Di Caro, il movente principale (vedi, *supra*, pag. 222 - 229).

Si è, inoltre, rilevato che l'eventuale accordo del gruppo "stiddaro" di Canicattì con la corrente di "Cosa Nostra", capeggiata dai Ferro/Guarneri, per colpire il "rappresentante provinciale", Di Caro Giuseppe (di cui hanno espressamente parlato i collaboratori Benvenuto Giuseppe Croce e Riggio Salvatore e che è stato implicitamente confermato da Messina Leonardo), non si pone in contrasto con il movente, perché un simile accordo poteva, semmai, costituire un rafforzamento della deliberazione, propria del gruppo "stiddaro", di eliminare un magistrato "scomodo" per la incisività della sua azione (vedi, *supra*, pag. 231).

Anche ad ammettere che l'abbandono della pistola (sottratta ai carabinieri in occasione dell'agguato nei confronti di Allegro Rosario e Traspadano Anzalone, eseguito a Palma di Montechiaro) sia stato voluto dall'Avarello per liberarsi degli alleati di Palma di Montechiaro, dopo averli utilizzati come "gruppo di fuoco", non esclude la sussistenza del movente, come delineato nel precedente capitolo

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

FC-

sesto e, semmai, lo rafforza, poiché la paternità dell'abbandono in capo all'Avarello costituisce un ulteriore elemento che riconduce al gruppo di Canicatti l'omicidio del magistrato.

L'abbandono dell'arma appare, comunque e sotto altro profilo, un fatto del tutto estraneo alla reale motivazione di eliminare il giudice R. Livatino, poiché rappresenta un motivo interno alle due espressioni della "Stidda" di Canicatti e di Palma di Montechiaro.

L'imputato, con il terzo motivo, ha sostenuto la mancanza di prove per potere attribuire la paternità a Gallea Antonio della decisione di uccidere il dott. R. Livatino, tali non potendosi ritenere le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'esistenza dei colloqui e la comune detenzione tra il Gallea e Calafato Giovanni.

Il motivo, invero assai generico, non è fondato per tutte le considerazioni già svolte, ed essendo stato Gallea Antonio raggiunto da molteplici chiamate in correità che reciprocamente si riscontrano.

Le dichiarazioni accusatorie hanno, peraltro, avuto conferme esterne (già illustrate), nonché un significativo riscontro, anche se di carattere logico, nell'appartenenza dell'imputato, in posizione di "capo" incontrastato, della "Stidda" di Canicatti.

Non possono, dunque, esservi dubbi sul fatto che egli è stato uno dei promotori della decisione (maturata all'interno del suo gruppo e, poi, comunicata all'alleato di Palma di Montechiaro nelle forme già descritte) di uccidere il dott. R. Livatino.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per l'omicidio contestatogli.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

Le questioni, relative agli altri reati contestati all'imputato e quelle concernenti l'applicazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, saranno trattate nel capitolo XIII.

FC—

FC—

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo IX - Posizione processuale di Gallea Antonio e motivi di appello dell'imputato

CAPITOLO X**POSIZIONE PROCESSUALE DI CALAFATO SALVATORE****E MOTIVI DI APPELLO DELL'IMPUTATO**

1. Per le stesse considerazioni, già svolte nel capitolo precedente, è necessario accertare l'appartenenza dell'imputato al gruppo degli "emergenti" di Palma di Montechiaro.

Le plurime chiamate in correità, confermate anche da altri elementi oggettivi, non consentono di sollevare alcun dubbio sull'appartenenza e sul ruolo di vertice ricoperto dall'imputato in seno al sodalizio mafioso.

Univoche sono le dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia, esaminati nel primo grado di questo giudizio, o dei quali sono stati acquisiti i verbali degli interrogatori nella fase delle indagini preliminari (il riferimento è a Siino Angelo). Non appare, dunque, superfluo richiamare le dichiarazioni rese dai componenti la "Stidda" di Gela, Ianni Marco (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 42), Ianni Simon (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 47) e Vella Orazio (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 107 - 108), da Ingaglio Giuseppe, componente della "Stidda" di Campobello di Licata (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 69), da Canino Leonardo, facente parte della "Stidda" di Marsala (vedi, *supra*, pag. 53), da Benvenuto Gioacchino (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 76, 77, 78 e 79), Benvenuto Giuseppe Croce (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 144, 150 - 151, 158) e Calafato Giovanni (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 126 - 128), che facevano parte (gli ultimi due ne erano esponenti di assoluto rilievo) del gruppo

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

FL

della "Stidda" di Palma di Montechiaro, da Schembri Gioacchino, che dimorava in Germania ed era vicino anche ai gruppi "stiddari" di Palma di Montechiaro e di Canicatti (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 110 - 111) nonché da Siino Angelo (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 178 - 179), che faceva parte di "Cosa Nostra".

1) **Ianni Marco**, nel riferire che il gruppo della "Stidda" di Palma di Montechiaro era alleato al clan di Gela "Ianni-Cavallo (di cui egli faceva parte) ha indicato in "un certo Benvenuto" e "un certo Calafato" gli esponenti del gruppo di Palma di Montechiaro, precisando di non averli conosciuti personalmente e di avere saputo quanto da lui raccontato attraverso le informazioni raccolte all'interno del suo clan.

2) **Ianni Simon** ha dichiarato, con più precisione, che "rappresentava" il gruppo di Palma di Montechiaro Giuseppe Benvenuto, chiamato "Peppe u palmisi".

Il collaboratore, su contestazione del Pubblico Ministero, ha, inoltre, confermato la dichiarazione resa nel processo Alletto Croce ed altri - quando aveva riferito che il "capofamiglia" di Palma di Montechiaro era Calafato Salvatore e che il gruppo era rappresentato nelle riunioni dal Benvenuto - ed ha aggiunto su Calafato Salvatore: "Sapevo che era uno dei, diciamo uno dei grandi, sì uno che rappresentava" (cfr. verb. ud. 9.4.1997, trascrizioni, pag. 70 - 72).

3) **Vella Orazio** ha dichiarato di avere conosciuto Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce, come componenti del gruppo della "Stidda" di Palma di Montechiaro.

"Capo" di questo gruppo (secondo quanto gli era stato riferito da Avarello Giovanni) era Calafato Salvatore che egli conobbe personalmente, essendosi

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato</p>

recato nella sua abitazione assieme all'Avarello, nel periodo in cui Calafato Salvatore era detenuto agli arresti domiciliari.

L'Avarello - ha precisato Vella Orazio - si era recato da Calafato Salvatore per informarlo poiché, "essendo un alleato di Avarello", questi lo teneva informato di "quello che stava facendo e di come si muoveva".

Egli, in sede di controesame, ha pure dichiarato che capo dell'organizzazione era Calafato Giovanni ed ha così chiarito la contraddizione: "sì, perché quando ho conosciuto Salvatore Calafato era fuori e poteva gestire l'organizzazione, quando invece ho detto che il capo dell'organizzazione era Giovanni Calafato, il Calafato Salvatore si trovava in carcere, per cui gestiva tutta la situazione di fuori Giovanni Calafato in assenza del fratello" (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 32).

4) **Ingaglio Salvatore** ha riferito che il gruppo di Campobello di Licata aveva stretto un'alleanza anche con la "Stidda" di Palma di Montechiaro, tra i cui componenti ha indicato Benvenuto Giuseppe Croce e l'odierno imputato Calafato Salvatore.

5) **Canino Leonardo** ha indicato, tra i gruppi alleati della "Stidda", anche quello di Palma di Montechiaro, rappresentato dai Calafato e da Benvenuto e del quale faceva parte il Puzangaro che egli conobbe personalmente.

Il collaboratore ha, poi, specificato che i fratelli Giovanni e Salvatore Calafato erano gli esponenti più rappresentativi del gruppo di Palma di Montechiaro e che Calafato Salvatore era il capo di Palma di Montechiaro: "Salvatore, mi sembra" ha, infatti, dichiarato il collaboratore (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 9 - 10).

6) **Benvenuto Gioacchino** ha riferito che facevano parte della "Stidda" di Palma

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato</p>

di Montechiaro, al momento del suo ingresso nell'organizzazione, Calafato Giovanni, "che comandava", Calafato Salvatore, Amico Paolo, Pace Domenico, Puzangaro Gaetano, Benvenuto Giuseppe Croce e Sambito Vincenzo (cfr. verb. ud. 11.4.1997, pag. 60 - 62).

Il collaboratore ha precisato che - dopo l'arresto di Calafato Giovanni il quale, assieme a Gallea Antonio di Canicatti, era stato trovato in possesso di armi e di dinamite che deteneva in un'autovettura - il comando del gruppo della "Stidda" era passato a Calafato Salvatore, fratello di Giovanni.

Benvenuto Gioacchino ha, in particolare, precisato che, nell'estate del 1990, a capo del gruppo vi era l'odierno imputato Calafato Salvatore (vedi, *supra*, pag. 77 e 78).

Il Benvenuto ha, inoltre, riferito che, a suo giudizio, Calafato Giovanni, anche durante la detenzione in carcere, dava ordini (teneva i contatti con l'esterno, secondo il collaboratore, attraverso il fratello Salvatore) ed ha citato l'esempio l'omicidio di Allegro Carmelo (appartenente al suo stesso gruppo) e l'omicidio di Giovanni Lombardo; era stato Calafato Giovanni - secondo quanto gli aveva riferito Alletto Croce - a dare l'ordine: "Giovanni" - gli disse il cugino - "manda a dire si hanno ammazzari" (si devono uccidere) "a tutti" (vedi, *supra*, pag. 79).

7) **Benvenuto Giuseppe Croce** ha dichiarato che "il gruppo dei rapinatori" di Palma di Montechiaro, di cui egli aveva fatto parte e che era operativo dal 1983, era formato da "una cinquantina di persone", tra le quali ha ricordato l'odierno imputato Calafato Salvatore, Amico Paolo, Pace Domenico, Puzangaro Gaetano, Calafato Giovanni, Farruggio Calogero, Bonello Giuseppe; Catania Lillo, Alletto

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

FC

Croce, Allegro Domenico e Di Caro Salvatore (vedi, *supra*, pag. 144).

Dopo l'alleanza con la corrente di "Cosa Nostra" dei Farruggio/Sambito componevano il gruppo di Palma di Montechiaro, Calafato Giovanni, che era il "capofamiglia", Calafato Salvatore (che era il "sottocapo" e colui il quale, dopo l'arresto del fratello, "gestiva la famiglia") e lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce che fu anche chiamato a "rappresentare" il gruppo nei rapporti con gli alleati di Gela, di Canicattì, di Mazzarino, di Riesi e di altri centri, nel periodo in cui Calafato Salvatore si trovava agli arresti domiciliari.

Il collaboratore ha, inoltre, precisato: "... perché in quel periodo prima c'era a capo della famiglia Calafato Giovanni, poi dopo l'arresto di Calafato Giovanni rappresentava la famiglia Calafato Salvatore, poi dopo l'arresto domiciliare di Calafato Salvatore rappresentavo io la famiglia a Palma di Montechiaro" (cfr. verb. ud. 20.10.1997, pag. 135 - 136).

Il Benvenuto, interrogato sul ruolo di Calafato Salvatore in seno alla "famiglia" mafiosa, ha confermato la seguente dichiarazione resa il 29.6.1995: "Nella nostra famiglia il capo era Calafato Giovanni... il sottocapo suo fratello Salvatore quando Gallea Antonio e Calafato Giovanni vennero arrestati all'inizio del '90 la rappresentanza delle famiglie venne presa all'esterno rispettivamente da Gallea Bruno e Calafato Salvatore" (cfr. verb. ud. 11.6.1997, pag. 266).

Egli ha, ancora, precisato: "Dopo l'arresto di Calafato Giovanni, come ho detto, mio cognato Calafato Salvatore era lui, poi con l'arresto di Calafato Salvatore rappresentavo io la famiglia sia a Gela diciamo con la provincia, rappresentavo la famiglia io..." (cfr. verb. ud. citata, pag. 268).

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato</p>

Durante la detenzione di Calafato Giovanni le richieste degli esponenti di altri gruppi territoriali della "Stidda" venivano rivolte a Calafato Salvatore e allo stesso Benvenuto Giuseppe Croce; Calafato Salvatore teneva, inoltre, i contatti con il fratello Giovanni, dal quale si recava per effettuare i colloqui (vedi, *supra*, pag. 151).

8) Calafato Giovanni ha dichiarato che il gruppo da lui capeggiato - quando era dedito, sin dal 1983 o dal 1984, a rapine in banche, in uffici postali e in gioiellerie e ancor prima della formazione della "famiglia" mafiosa - era composto, dal fratello Calafato Salvatore, nonché da Amico Paolo, Pace Domenico, Calogero Morgana, Puzangaro Gaetano, Benvenuto Giuseppe Croce, Alletto Croce, Benvenuto Gioacchino e da altre persone (vedi, *supra*, pag. 126).

Il fratello continuò a far parte del gruppo anche dopo l'alleanza con i Farruggio e i Bordino e, secondo il collaboratore, partecipò materialmente all'omicidio di Ribisi Gioacchino (vedi, *supra*, pag. 127).

Calafato Giovanni ha, inoltre, riferito che il fratello Salvatore era al corrente degli obiettivi da eliminare ed ha precisato che, durante la sua detenzione, Salvatore aveva potere decisionale.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: "... Dirigevo mio fratello, Benvenuto, dipende certe cose. Ognuno... Alletto Croce, dipende che cose e circostanze" e, ancora: "Fuori dal carcere nel mio gruppo c'erano Giuseppe Benvenuto e mio fratello Salvatore che potevano prendere anche da soli certe decisioni, dato che io ero in carcere..." (vedi, *supra*, pag. 128).

9) Schembri Gioacchino ha riferito di avere conosciuto a Mannheim, nel Maggio

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

FC-

o nel Giugno del 1990, Alletto Croce, Calafato Salvatore, Puzangaro Gaetano, Amico Paolo e Pace Domenico i quali si erano a lui rivolti, attraverso l'Alletto (che il collaboratore già conosceva per averlo avuto presentato da Lombardo Giovanni), per essere accompagnati da Parla Salvatore (si tratta del viaggio compiuto in Germania per l'acquisto di armi da impiegare anche nell'omicidio del dott. R. Livatino).

10) **Siino Angelo** ha riferito di avere saputo da Grassonelli Giuseppe, in un periodo di comune detenzione nel carcere di Termini Imerese in una cella in cui era ristretto anche Calafato Salvatore (chiamato dal collaboratore "Totò a gatta"), che i gruppi della "Stidda" delle province di Caltanissetta, Agrigento, Trapani e Ragusa si erano alleati per contrastare "Cosa Nostra" ed avevano deliberato la strategia offensiva in un'apposita riunione.

"Totò a gatta" (così era chiamato Calafato Salvatore) gli confermò che l'omicidio del dott. R. Livatino era stato opera loro anche se né il Grassonelli né "Totò a gatta" gli dissero se avevano preso parte al delitto "come partecipanti materiali" o "come componenti di un gruppo che aveva determinato l'uccisione" (vedi, *supra*, pag. 178 - 179).

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata già valutata positivamente nel capitolo quinto e in altre parti di questa sentenza, costituendo ciascuna chiamata reciproco riscontro dell'altra, dimostrano che Calafato Salvatore era organicamente inserito nel gruppo mafioso della "Stidda" di Palma di Montechiaro, della quale divenne il "rappresentante" e l'effettivo capo ("gestore") durante la detenzione del fratello Giovanni con il

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

quale, peraltro, continuò a mantenere i contatti attraverso i colloqui in carcere.

Va, inoltre, rilevato che Ianni Simon e Vella Orazio, componenti del gruppo di Gela e Canino Leonardo, esponente del gruppo di Marsala, hanno indicato in Calafato Salvatore il "capo" del gruppo di Palma di Montechiaro e in Benvenuto Giuseppe Croce colui che rappresentava la "famiglia", in occasione delle riunioni con altri gruppi territoriali della "Stidda" (Ianni Simon lo include tra i partecipanti alla "riunione interprovinciale", svoltasi a Marina di Ragusa nel 1991).

Ciò trova una facile spiegazione nel fatto che Canino Leonardo e Vella Orazio fecero parte dei rispettivi gruppi della "Stidda" in epoca successiva (il Canino nel 1992; il Vella nel 1991) all'arresto di Calafato Giovanni (avvenuto nel Gennaio del 1990).

E' altresì significativo che Vella Orazio abbia indicato in Calafato Salvatore e in Calafato Giovanni coloro i quali "gestivano" la "famiglia", chiarendo, altresì, che ciascuno dei fratelli era "il capo dell'organizzazione" quando l'altro era detenuto. Ciò dimostra che Calafato Salvatore (che aveva la carica formale di "sottocapo") esercitava un potere decisionale di fatto, analogo a quello del fratello che rivestiva la carica di "capo".

L'appartenenza di Calafato Salvatore al sodalizio mafioso è, inoltre, provata dalla sentenza del Tribunale di Agrigento (con la quale è stato definito il processo cosiddetto Allegro +16) e dalla sentenza della Corte di Assise di Agrigento nei confronti di Alletto Croce ed altri) che hanno ritenuto Calafato Salvatore responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p.

Ulteriore elemento è costituito dalla partecipazione dell'imputato agli omicidi

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

consumati, nell'ambito della "guerra di mafia", il 9.10.1989 e il 6.12.1991, per i quali egli è stato condannato all'ergastolo, con sentenze divenute irrevocabili (cfr. certificato del casellario giudiziale del 5.7.1999).

2. Può, dunque, affermarsi, anche relativamente all'imputato Calafato Salvatore, che il quadro probatorio sin qui acquisito (riferibilità dell'omicidio del dott. R. Livatino ai gruppi degli emergenti di Canicatti e di Palma di Montechiaro; interesse specifico della "Stidda" di Canicatti, strettamente alleata a quella di Palma di Montechiaro, all'eliminazione del giudice; necessità dell'approvazione e dell'autorizzazione dei vertici del sodalizio mafioso all'esecuzione del delitto; partecipazione alla fase materiale di tre uomini, Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano, che facevano parte del gruppo "stiddaro" di Palma di Montechiaro, del quale Calafato Salvatore aveva allora la "rappresentanza" e la "gestione", essendo il fratello Giovanni detenuto), valutato in sé e in correlazione con le specifiche chiamate in correità sull'omicidio del giudice R. Livatino, dimostra il pieno coinvolgimento dell'imputato nell'episodio delittuoso in esame, anche per la necessità del suo consenso - come "rappresentante" e "gestore", vale a dire, come capo operativo del gruppo di Palma di Montechiaro - all'impiego di uomini appartenenti al suo stesso gruppo.

La sua partecipazione al delitto è, comunque, provata dalle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce (il primo fratello e l'altro cognato dell'imputato) che lo hanno indicato come uno dei compartecipi, a titolo di concorso morale, all'omicidio del dott. R. Livatino, per

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

FC-

avere preso parte alla fase preparatoria e all'organizzazione del delitto.

1) **Benvenuto Giuseppe Croce**, ha precisato che la prima riunione preparatoria si è svolta in casa e alla presenza dell'odierno imputato Calafato Salvatore (vedi, *supra*, pag. 156 - 157 e 235).

Ad Avarello Giovanni, che sostenne la necessità di sopprimere il dott. R. Livatino e chiese "una mano di aiuto a livello militare", lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Salvatore diedero la loro piena disponibilità.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: "Va bene, noi siamo disponibili a darvi una mano d'aiuto, le parole sono state queste da noi" (vedi, *supra*, pag. 157 e 236).

Fu stabilito, in quello stesso incontro, che Calafato Salvatore si sarebbe messo in contatto con il fratello Giovanni, che era detenuto in carcere, per parlargli della vicenda.

Il collaboratore ha precisato che, dopo un paio di giorni, Calafato Giovanni, a quel tempo detenuto con Gallea Antonio nel carcere di Agrigento e in una stessa cella, era stato già informato e aveva dato il suo benestare: "Per quanto riguarda mio fratello... mio fratello Giovanni tutto a posto", gli aveva comunicato Calafato Salvatore.

Benvenuto Giuseppe Croce ha precisato che l'espressione "*Tutto a posto*" significava, trattandosi di una questione particolarmente delicata, che era stato personalmente Calafato Salvatore a parlare dell'omicidio del magistrato al fratello Giovanni, durante un colloquio al carcere (vedi, *supra*, pag. 158 - 159).

Il collaboratore ha, peraltro, chiarito che era stato sempre Calafato Salvatore (sino al mese di Agosto del 1990, quando questi fu arrestato perché accusato di avere

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato
--

partecipato alla rapina all'ufficio postale di Milena) a tenere i contatti con il fratello Giovanni, che era il "capofamiglia" ed era detenuto (vedi, *supra*, pag. 237).

Calafato Salvatore, inoltre, si recò in Germania assieme al cugino Alletto Croce, alla fine di Giugno, per procurare, tramite Parla Salvatore, le armi da impiegare anche nell'esecuzione dell'omicidio del dott. R. Livatino (vedi, *supra*, pag. 159 - 160 e 238 - 239).

Il viaggio in Germania è del tutto pacifico, essendo stato ammesso dall'imputato e da Alletto Croce.

L'acquisto delle armi deve, poi, ritenersi riscontrato dalle puntuali dichiarazioni di Schembri Gioacchino che dell'episodio ha dato un racconto dettagliato (vedi, *supra*, pag. 110 - 112).

Benvenuto Giuseppe Croce ha, inoltre, riferito dei tentativi (andati a vuoto) per inquinare le prove del processo contro Amico Paolo e Pace Domenico ed ha precisato di avere parlato di questi progetti con Calafato Salvatore con il quale aveva, più volte, commentato l'episodio delittuoso.

Il Calafato si era "lamentato" della cattiva esecuzione del delitto ma condivideva l'atteggiamento di soddisfazione, comune a tutto il gruppo, per l'uccisione del magistrato.

Il collaboratore ha, quindi, ribadito che Calafato Salvatore era stato favorevole all'esecuzione dell'omicidio e ad aiutare gli alleati di Canicatti ed ha affermato, riferendosi a Calafato Salvatore: "Ma l'O.K. nel senso che eravamo favorevoli ad andare a sparare... Sì. Che eravamo d'accordo che non c'era... per sparare

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

potevamo andare noi o se c'era bisogno qualcuno di noi" (vedi, *supra*, pag. 171 - 172).

Il Benvenuto ha, infine, dichiarato che non era mai successo che Pace, Amico e Puzangaro o altri "ragazzi" avessero partecipato ad omicidi, per conto del gruppo di Canicattì o di altri gruppi alleati, senza che ne fosse a conoscenza Calafato Salvatore o lo stesso Benvenuto (vedi, *supra*, pag. 172).

2) **Calafato Giovanni** ha, come già si è rilevato nell'esame della posizione di Gallea Antonio, riferito di essere stato informato dal Gallea - detenuto assieme a lui in una stessa cella del carcere di Agrigento - della decisione di uccidere il dott. R. Livatino e di avere dato la sua approvazione.

Il collaboratore ha, quindi, dichiarato che a informarlo delle vicende esterne era il fratello Salvatore; egli ha, infatti, affermato: "Io venivo informato sempre di tutto tramite mio fratello, tramite Gallea Antonio magari faceva colloquio con Avarello, con suo fratello, se no io stesso capitava che anch'io parlavo con Avarello Gianmarco, con lo stesso Bruno Gallea, diciamo dipende, magari facevamo colloqui insieme diciamo, dipendeva dalle circostanze, ma noi certe cose che già si sapevano, diciamo, che si dovevano fare, si facevano e poi magari li sapevo, però già sapevo da prima sia da fuori, di fuori che si erano decise di farle e si facevano" (vedi, *supra*, pag. 134).

Calafato Giovanni, dopo avere precisato che la decisione di uccidere il magistrato "parte da fuori e da dentro" (il carcere) e che, per primo, gliene aveva parlato Gallea Antonio, ha confermato di avere parlato con il fratello Salvatore, nel corso dei colloqui con lui avuti nei mesi di Luglio e Agosto del 1990, dell'omicidio del

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

dott. Rosario Livatino, seppure non in termini operativi; ha, inoltre, precisato che il fratello ne era già a conoscenza perché era in contatto con Gianmarco Avarello, Bruno Gallea e Giuseppe Croce Benvenuto (cfr. verb. ud. 12.6.1997, pag. 76 - 78 e 80).

Egli, su domanda del difensore di Calafato Salvatore, ha, poi, dichiarato di avere parlato con il fratello Salvatore dell'omicidio del dott. R. Livatino, nel corso di uno o due colloqui e di avere comunicato al fratello che Gallea Antonio e Avarello Giovanni (Gianmarco) avevano l'intenzione di eliminare il magistrato; il collaboratore ha precisato che al fratello non parlò dell'omicidio come di "una cosa esecutiva" né gli disse che lui non era d'accordo con il Gallea e l'Avarello (cfr. verb. ud. citata, pag. 155 - 158).

Non è, infine, superfluo, riportare la dichiarazione resa dal collaboratore nella fase delle indagini preliminari e contestatagli dal Pubblico Ministero in dibattimento: "Preciso che in occasione di quei colloqui ho parlato con mio fratello Salvatore di vari omicidi che si dovevano fare. Fra questi omicidi c'era anche quello del giudice Livatino. Quindi con mio fratello Salvatore ho parlato anche dell'omicidio del dottor Livatino come di un omicidio che si doveva fare. Però non se ne parlò mai in termini operativi, cioè indicando il giorno e le modalità con cui si doveva fare questo omicidio" (vedi, *supra*, pag. 136 - 137, anche per la conferma di Calafato Giovanni della dichiarazione contestatagli).

Calafato Giovanni ha, quindi, riferito che l'Avarello e il Benvenuto avevano "un rapporto diretto" con Pace Domenico, Amico Paolo e Puzangaro Gaetano; ha, tuttavia, escluso che, per gli omicidi (consumati o tentati), Avarello Giovanni o

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato
--

altri esponenti del gruppo alleato degli emergenti di Canicatti avessero chiesto l'intervento di Pace, Amico e Puzangaro senza informare o lui o il fratello o Benvenuto Giuseppe Croce.

Il collaboratore ha, infine, dichiarato che l'omicidio del dott. R. Livatino e di "uomini delle istituzioni" non rientrava nella strategia di attacco ai Ribisi e agli Allegro (vedi, *supra*, pag. 143).

Sulla base delle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia il contributo dato da Calafato Salvatore alla causazione dell'evento può essere così riassunto:

a) Calafato Salvatore (come Benvenuto Giuseppe Croce) aderì alla richiesta di Avarello Giovanni di "una mano di aiuto a livello militare", dando la piena disponibilità e consentendo l'utilizzazione di componenti del suo gruppo nella fase esecutiva del delitto.

Esplicita al riguardo è l'ammissione di Benvenuto Giuseppe Croce: "Ma l'O.K. nel senso che eravamo favorevoli ad andare a sparare... Sì. Che eravamo d'accordo che non c'era... per sparare potevamo andare noi o se c'era bisogno qualcuno di noi".

Lo stesso Calafato Salvatore, secondo Benvenuto Giuseppe Croce, aveva dato la sua disponibilità a partecipare personalmente all'esecuzione materiale del delitto (e ciò costituisce un'ulteriore dimostrazione della completa adesione - anche sotto il profilo psicologico - dell'imputato al piano omicidiario concepito dagli alleati di Canicatti).

Ha, infatti, affermato il collaboratore: "Se c'è bisogno - fa Calafato - partecipo>, poi invece dato che lui non c'era, non ha partecipato".

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato</p>

Va, peraltro, sottolineata la figura di assoluto rilievo rivestita, in seno al gruppo, da Calafato Salvatore che, durante la detenzione del fratello Giovanni, "gestiva" e "rappresentava" il gruppo di Palma di Montechiaro, sicché a lui dovevano necessariamente rivolgersi gli esponenti del gruppo alleato di Canicattì per avere la disponibilità dei "ragazzi" che erano "parcheggiati" in Germania (Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano).

Calafato Giovanni ha, infatti, riferito che, pur avendo l'Avarello "un rapporto diretto" con i tre, non aveva mai chiesto il loro intervento, per l'esecuzione di omicidi (consumati o tentati), senza informare o lui o il fratello o Giuseppe Croce Benvenuto.

Il ruolo di prestigio di Calafato Salvatore emerge anche da quanto narrato dal Benvenuto in occasione dell'incontro avvenuto nel mese di Agosto tra l'Avarello, Amico Paolo, Pace Domenico, Puzangaro Gaetano e lo stesso Benvenuto.

L'Avarello, che si rivolse ai tre "ragazzi" venuti dalla Germania per avere conferma della loro disponibilità a partecipare materialmente all'omicidio, li rassicurò, dicendo loro che "Totò e Peppe", vale a dire Calafato Salvatore e lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce, avevano già dato il loro consenso.

b) Calafato Salvatore costituiva - come si è rilevato - l'anello principale di collegamento con il fratello Giovanni, detenuto in carcere.

Egli, infatti, impegnatosi a comunicare al fratello la richiesta di aiuto inoltrata da Avarello Giovanni, anche per conto degli zii Gallea Bruno e Gallea Antonio, si recò effettivamente al colloquio con Calafato Giovanni; quindi comunicò al Benvenuto e agli altri che anche il fratello era d'accordo ("Per quanto riguarda

FC

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato</p>

mio fratello... mio fratello Giovanni tutto a posto", è l'espressione impiegata dal Benvenuto, il quale ha pure precisato che la frase "*Tutto a posto*" significava che era stato Calafato Salvatore a parlare personalmente, trattandosi di una questione particolarmente delicata, dell'omicidio del giudice R. Livatino al fratello Giovanni, durante un colloquio al carcere).

Tale circostanza - e ciò costituisce un indubbio riscontro dell'attendibilità della complessiva dichiarazione del Benvenuto - è stata, come si è visto, confermata dallo stesso Calafato Giovanni il quale ha ammesso di avere, nei colloqui avuti con il fratello, parlato, seppure in termini non operativi, anche dell'omicidio del dott. R. Livatino.

L'esistenza e la frequenza dei colloqui (significativamente passati da due a quattro nei mesi di Maggio e Giugno e intrattenuti sino al 9 Agosto del 1990, giorno dell'arresto di Calafato Salvatore per la rapina all'ufficio postale di Milena), sono state, peraltro, accertate dal teste Damiano che ne ha riferito durante l'esame dibattimentale del 24.11.1997 (cfr. deposizione, testualmente riportata alle pagine 224 e 225 della sentenza impugnata, da cui risulta che nel mese di Giugno i colloqui furono il 6, il 13, il 15 e il 27 e, dunque, in epoca compatibile con lo svolgimento della prima riunione preparatoria dell'omicidio, alla quale parteciparono Benvenuto Giuseppe Croce - uscito dal carcere il 12 Giugno - e Calafato Salvatore).

c) Calafato Salvatore ebbe un ruolo anche nel reperimento delle armi in Germania, dove egli si recò assieme ad Alletto Croce; armi da impiegare anche nell'omicidio del dott. R. Livatino.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

La circostanza che non sia stata raggiunta la prova (per l'assenza di reperti balistici) che il mitra acquistato a Saint-Louis (del quale Puzangaro Gaetano si era lamentato perché sparava a colpo singolo e non a raffica) sia stato effettivamente utilizzato (come hanno, invece, riferito Schembri Gioacchino, Benvenuto Giuseppe Croce, Benvenuto Gioacchino e Calafato Giovanni) nella esecuzione del delitto contro il magistrato, non esclude che il viaggio in Germania (avvenuto, peraltro, alla fine di Giugno del 1990 quando ferveva la preparazione del delitto) fosse finalizzato al reperimento di armi da impiegare, se necessario, anche nello omicidio del giudice, che i gruppi di Canicattì e di Palma di Montechiaro stavano organizzando.

Calafato Salvatore ha, dunque, fornito un contributo determinante alla causazione dell'evento, anche mettendo a disposizione il "gruppo di fuoco", mantenendo i contatti con il fratello detenuto e comunicando all'esterno il "benessere" del fratello e occupandosi, infine, personalmente dell'approvvigionamento delle armi.

La convergenza della duplice chiamata in correità (ciascuna autonoma rispetto all'altra per l'originalità del contenuto narrativo) costituisce una prova sicura a carico dell'imputato in ordine al delitto di omicidio contestatogli.

A tali elementi - già decisivi per formulare un giudizio di colpevolezza - va aggiunta la chiamata in reità di Siino Angelo davanti al quale l'odierno imputato (e Grassonelli Giuseppe) sostanzialmente rivendicò la partecipazione (sua e del suo gruppo) all'uccisione del dott. R. Livatino, anche se - ha precisato il Siino - né il Grassonelli né il Calafato gli dissero se avevano preso parte "come partecipanti materiali" o "come componenti di un gruppo che aveva determinato l'uccisione".

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

3. L'imputato ha chiesto l'assoluzione, sostenendo che l'omicidio del magistrato era stato ideato all'interno del carcere ed era stato autorizzato da Calafato Giovanni e che egli, non rivestendo la qualifica di "capo", non era legittimato ad esprimere "il proprio assenso", sicché - ha affermato l'appellante - nessuna incidenza egli aveva avuto, neppure sotto il profilo dell'istigazione e del rafforzamento del proposito criminoso altrui, sul verificarsi dell'evento.

L'appello, ad avviso della Corte, non è fondato e non può trovare accoglimento, considerato che Calafato Salvatore - come si è in precedenza illustrato - ha dato un contributo determinante alla causazione dell'evento, mettendo a disposizione tre uomini del gruppo di Palma di Montechiaro, che egli in quel momento "rappresentava" e di cui aveva l'effettiva gestione, per comporre il gruppo di fuoco.

Egli, inoltre, era il canale di trasmissione tra il fratello detenuto e gli associati che erano liberi ed ha, infine, procurato le armi da impiegare anche nell'omicidio del dott. R. Livatino.

Si è già osservato, nel capitolo relativo alla ricostruzione della complessa fase deliberativa e organizzativa del delitto, che, già nel Giugno del 1990, il gruppo di Canicattì (Gallea Antonio, Gallea Bruno, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore) aveva deciso l'eliminazione del magistrato e che il Giugno del 1990 rappresenta soltanto il periodo in cui la deliberazione - in precedenza adottata dagli "stiddari" di Canicattì e verosimilmente rafforzata dall'incoraggiamento della corrente di "Cosa Nostra" ostile al "rappresentante provinciale" - fu portata a conoscenza degli alleati di Palma di Montechiaro: Gallea Antonio la comunicò al compagno

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato
--

di detenzione Calafato Giovanni; Avarello Giovanni la comunicò a Calafato Salvatore e Benvenuto Giuseppe Croce, chiedendo loro “una mano d’aiuto di tipo militare” (vedi, *amplius*, pag. 249 - 252).

E, come si è già rilevato, è significativo, oltre a costituire una conferma del racconto di Benvenuto Giuseppe Croce, che Calafato Giovanni abbia affermato che la decisione di uccidere il magistrato “parte da fuori e da dentro” (il carcere) e che il fratello Salvatore, quando ne parlò con lui nei colloqui in carcere, era già a conoscenza del piano omicidiario perché in contatto con Avarello Giovanni e Bruno Gallea.

La condotta di Calafato Salvatore - per la sua completa disponibilità in favore del gruppo alleato - integra, dunque, il reato a lui contestato di concorso morale nell’omicidio del dott. R. Livatino a nulla rilevando, ad avviso della Corte, il motivo per il quale egli ha dato la sua piena e completa adesione, dichiarandosi anche pronto a partecipare personalmente all’esecuzione materiale del delitto e consentendo, comunque, l’impiego di uomini del suo gruppo.

Si è, peraltro, già osservato che, secondo il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, “non possono escludersi dalle possibili forme di partecipazione morale l’accordo, quale attività di più soggetti convergente al raggiungimento di un risultato di comune interesse, e la promessa di aiuto da prestare durante o dopo la commissione del reato, dovendo riconoscersi, nell’una e nell’altra ipotesi, efficienza causale nella verifica dell’evento, sotto il profilo, quantomeno, del rafforzamento dell’altrui proposito criminoso” (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sezioni Unite, 28.11.1981, Emiliani e, nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I,

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell’imputato

FC

5.5.1993, n. 4612 - ud. 5.4.1993 - Palazzini).

Nessun dubbio può, dunque, essere nutrito sull'efficacia del contributo fornito dall'imputato alla causazione dell'evento; egli, infatti, ha dato un consistente aiuto militare al gruppo di Canicattì.

Ed infatti, tre dei quattro componenti il commando, che eseguì materialmente l'omicidio, appartenevano al gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro (si tratta di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano).

La necessità della sua disponibilità (e del consenso del "capo" del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro), è dimostrata dal ruolo di "rappresentante" e di capo operativo che egli ricopriva in quel momento ed è ulteriormente provata dal fatto che i killer di questo gruppo non erano mai stati utilizzati dal gruppo di Canicattì senza il consenso di uno dei capi di Palma di Montechiaro.

Anche la condotta, volta a trasmettere le determinazioni del fratello detenuto agli associati che erano liberi e a reperire le armi in Germania, integra la fattispecie del reato contestato.

E' poi irrilevante, ai fini di escludere la responsabilità penale dell'imputato, che Calafato Giovanni, il quale conservava anche durante la detenzione la carica formale di "capofamiglia", abbia dato il suo assenso, poiché ciò non esclude - contrariamente a quanto si sostiene nell'atto di impugnazione - il diverso contributo dato da Calafato Salvatore, anche sul piano operativo, alla causazione dell'evento.

E' altresì irrilevante, come ha osservato il giudice di primo grado, che l'imputato abbia negato il fucile che Benvenuto Giuseppe Croce gli aveva chiesto, dicendogli

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

FC-

espressamente che l'arma gli serviva sia per la rapina al furgone portavalori sia per l'omicidio del magistrato.

Ha, infatti, affermato, il Benvenuto che il cognato non ebbe a manifestargli nessuna opposizione all'uccisione del giudice, che era stata decisa e doveva essere eseguita in quei giorni (vedi, *supra*, pag. 166).

Anche la "sorpresa", manifestata da Calafato Salvatore (al pari di quella di Benvenuto Giuseppe Croce) la mattina del delitto, alla notizia dell'avvenuta esecuzione dell'omicidio, è del tutto influente poiché - come ha osservato il giudice di primo grado - la reazione del Calafato (e dello stesso Benvenuto) era riferita ai tempi e non già all'esecuzione del delitto che "si doveva fare".

La sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per l'omicidio contestatogli.

Gli appelli del Procuratore Generale e dell'imputato sulle circostanze attenuanti generiche e le questioni, relative agli altri reati contestati e alla determinazione della pena, saranno trattati nel capitolo XIII.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo X - Posizione processuale di Calafato Salvatore e motivi di appello dell'imputato

CAPITOLO XI**POSIZIONE PROCESSUALE DI MONTANTI GIUSEPPE****E MOTIVI DI APPELLO DEL P.G.**

I. Per le stesse considerazioni, già svolte nei due capitoli che precedono, appare necessario accertare l'appartenenza dell'imputato al gruppo degli "emergenti" di Canicattì.

Le plurime chiamate in correità, confermate anche da altri elementi oggettivi, non consentono di sollevare alcun dubbio sull'appartenenza e sul ruolo di spicco ricoperto dall'imputato in seno al sodalizio mafioso.

Non appare, dunque, superfluo richiamare le dichiarazioni rese da Ianni Simon, facente parte della "Stidda" di Gela (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 47 e 49), da Riggio Salvatore, "fuoriuscito" da "Cosa Nostra" ed esponente di spicco della "Stidda" di Riesi (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 61 - 62), da Ingaglio Giuseppe, componente della "Stidda" di Campobello di Licata (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 69 - 72 e 74), da Benvenuto Giuseppe Croce (vedi, *supra*, cap. IV, pag.) e da Calafato Giovanni (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 128 e 142) che facevano parte (gli ultimi due ne erano esponenti di assoluto rilievo) del gruppo della "Stidda" di Palma di Montechiaro.

1) Ianni Simon ha riferito di avere conosciuto, tra i componenti del gruppo di Canicattì, Avarello Gianmarco e una altra persona chiamata "Peppe", durante il suo soggiorno a Sommatino per uccidere Pulci Calogero; il "Peppe" aveva una Volkswagen Golf bianca, era "alto, moro, con i baffi", sui 37 o 38 anni e, forse,

FL

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

lavorava in campagna.

Il collaboratore ha precisato che "Peppe", oltre a portare le vivande, aveva anche l'incarico di segnalare il momento propizio all'agguato; "Peppe" - ha precisato il collaboratore - conosceva bene l'Avarello, era di Canicattì e faceva parte del gruppo di quella città (vedi, *supra*, pag. 49).

2) **Riggio Salvatore** ha dichiarato che "un certo Peppe", da lui visto una sola volta quando l'Avarello lo portò a casa sua, faceva parte del gruppo di Canicattì; egli non conosceva le generalità di "Peppe", che ha descritto come un uomo "alto coi baffi" e sui 35 anni e del quale il collaboratore ha, sia pure dubitativamente, indicato l'attività lavorativa: "Mi sembra che è contadino" (cfr. verb. ud. 10.4.1997, pag. 49 - 52).

La descrizione è identica a quella di Ianni Simon e si attaglia alle caratteristiche dell'odierno imputato, di cui hanno parlato altri collaboratori di giustizia.

3) **Ingaglio Giuseppe** ha indicato nell'odierno imputato uno dei componenti il gruppo "stiddaro" di Canicattì, con il quale il gruppo di Campobello di Licata si era alleato (vedi, *supra*, pag. 69).

Egli ha, inoltre, riferito che Montanti Giuseppe aveva partecipato (per conto e in "rappresentanza" del gruppo di Canicattì e dopo l'arresto di Avarello Giovanni) a "una riunione interprovinciale", tenutasi nel 1991 a Marina di Ragusa.

Ingaglio Giuseppe ha ricordato che Montanti Giuseppe, durante la riunione, aveva avanzato la proposta di uccidere Milano Mario (facente parte della "corrente" di "Cosa Nostra" del Di Caro), che egli riteneva responsabile dell'uccisione del fratello Montanti Angelo.

FC

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.</p>
--

Il collaboratore ha precisato di essersi, poi, recato nella villa di campagna dello imputato, dove conobbe Parla Salvatore, per l'acquisto di una partita di armi.

Fu lo stesso Montanti a portare le armi nel luogo indicatogli da Ingaglio Giuseppe e da Ingaglio Antonio (vedi, *supra*, pag. 69 - 72).

4) **Benvenuto Giuseppe Croce** ha dichiarato che gli esponenti principali del gruppo di Canicatti erano Gallea Antonio, che era il "capo", e Gallea Bruno che era il "sottocapo".

Dopo la morte di quest'ultimo, "gestiva la famiglia" Avarello Gianmarco; un ruolo di rilievo avevano Montanti Giuseppe e Parla Salvatore: gli ultimi due erano i "rappresentanti" e i capi della "famiglia Parla e Montanti", facente parte dello stesso gruppo dei Gallea e dell'Avarello, così come, dello stesso gruppo, faceva parte la "famiglia Migliore" (vedi, *supra*, pag. 151 - 152).

Montanti Giuseppe, secondo il collaboratore, prese parte al duplice omicidio di Allegro Rosario e Anzalone Traspadano (vedi, *supra*, pag. 149).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che Montanti Giuseppe e Parla Salvatore si erano opposti all'omicidio di Collura Luigi (il collaboratore è incorso in un lapsus sul nome del Collura poiché, per i riferimenti fatti alla profanazione della tomba del dott. R. Livatino, è evidente che la persona di cui ha parlato il Benvenuto si deve identificare in Collura Vincenzo).

Il Collura era un esponente di "Cosa Nostra", poi passato al gruppo degli emergenti; la sua eliminazione era voluta da Avarello Gianmarco che sospettava di essere "pedinato" dal Collura.

Il Parla e il Montanti, in particolare, dissero ad Avarello che il Collura non doveva

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

FC

essere ucciso, ponendo una sorta di veto e garantendo sulla piena affidabilità del Collura (vedi, *supra*, pag. 152 - 153).

Egli ha, inoltre, confermato la seguente dichiarazione resa il 26.5.1995, in altro processo penale: “La soppressione di Gioia Salvatore era stata deliberata, su suggerimento dell’Avarello e del Gallea e degli altri associati di Canicatti... Si dei Parla, Montanti, l’organizzazione di Canicatti... la famiglia Parla Salvatore, Montanti Giuseppe, Gallea Antonio e Avarello” ed ha ribadito: “La strategia l’hanno deciso loro, questo era il punto, l’hanno deciso di ammazzare questa persona, ma era nella strategia di ammazzarli tutti, questo voglio dire. Non è che c’era per ogni omicidio una seduta. Si era deciso che si dovevano ammazzare queste persone”.

Il collaboratore, dopo avere affermato che non gli risultava una “partecipazione diretta di Parla Salvatore alla decisione di questa strategia”, ha, tuttavia, affermato: “Ma era d’accordo anche lui, si dovevano ammazzare, davano una mano d’aiuto la famiglia Parla, Montanti, cioè una strategia comune, che... d’accordo tutti” ed ha precisato che ciò gli era stato raccontato da Gianmarco Avarello, da Montanti Giuseppe e dallo stesso Parla Salvatore, da lui incontrato soltanto due volte.

Il Benvenuto, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero che gli aveva chiesto se la “famiglia” Gallea-Avarello avesse compiuto degli omicidi contro o senza il parere di Parla Salvatore e di Montanti Giuseppe, ha dichiarato: “No, quegli omicidi niente, era una strategia, però omicidi che la famiglia Parla si è opposta non sono succeduti mai, gli omicidi era la strategia che si dovevano

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

ammazzare gli esponenti di Cosa Nostra di Canicattì era questa la strategia, poi non è che ogni omicidio si andava a dire... però quello che mi risulta è che gli omicidi erano sempre concordati con tutti, che era nella strategia” (cfr. verb. ud. citato, pag. 302).

Il collaboratore ha, quindi, così delineato la figura di Montanti Giuseppe: “Ma all’interno della famiglia faceva parte, dopo l’arresto di Gianmarco, dello zio e sia di Gianmarco diciamo rappresentava lui la famiglia di Canicattì” (cfr. verb. ud. citata, pag. 54).

Egli ha precisato di avere conosciuto l’odierno imputato nel 1985 ed ha aggiunto che il Montanti si occupava di campagne ed era un “amatore” di cavalli, era “a disposizione della famiglia” di Canicattì e dava indicazioni ad Avarello Gianmarco sugli esponenti di “Cosa Nostra”, avendo conosciuto diversi “uomini d’onore” attraverso parenti che facevano parte di quest’ultima associazione mafiosa.

Montanti Giuseppe, secondo il Benvenuto, aveva partecipato, nel Marzo del 1992, al tentato omicidio di Milano Mario, sospettato di avere partecipato all’uccisione del fratello Montanti Angelo e di essere “vicino” a Lillo Di Caro; il Montanti aveva, inoltre, partecipato all’omicidio di Alaimo Giuseppe, anche questi ritenuto responsabile dal Montanti della morte del fratello Angelo (cfr. verb. ud. citata, pag. 106 - 112).

Il collaboratore ha, poi, precisato che Montanti Giuseppe aveva rappresentato, assieme a Collura Vincenzo, il gruppo degli emergenti di Canicattì in una riunione interprovinciale svoltasi a Marina di Ragusa nel 1991, essendo allora già

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

detenuti in carcere Gianmarco Avarello e Gallea Antonio (cfr. verb. ud. citata, pag. 110 - 111).

Il Benvenuto, su domanda di un difensore, ha dichiarato di avere eseguito, dietro richiesta di Montanti Giuseppe, l'omicidio Sanguinà.

5) Calafato Giovanni ha indicato gli esponenti più rappresentativi del gruppo degli emergenti di Canicattì in Gallea Antonio, Gallea Bruno, Avarello Giovanni, Rinaldo Santo e nell'odierno imputato Montanti Giuseppe (vedi, *supra*, pag. 128).

Calafato Giovanni ha, inoltre, riferito che Salvatore Parla, Antonio Gallea e Giuseppe Montanti, nel 1989 - 1990, fecero eleggere a sindaco di Canicattì il Lo Vasco (vedi, *supra*, pag. 142).

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata già valutata positivamente, costituendo ciascuna chiamata reciproco riscontro dell'altra, dimostrano che Montanti Giuseppe era inserito organicamente nel gruppo mafioso della "Stidda" di Canicattì, della quale era un esponente di rilievo, tanto da potere opporre il veto (insieme con Parla Salvatore) all'omicidio di Collura Vincenzo, voluto da Avarello Giovanni e da potere "rappresentare" (secondo le concordi dichiarazioni di Ingaglio Giuseppe e di Benvenuto Giuseppe Croce) il gruppo della "Stidda" di Canicattì nella "riunione interprovinciale" svoltasi nel 1991 nel territorio di Ragusa, dopo l'arresto dell'Avarello.

Le frequentazioni dell'imputato (Montanti Giuseppe era assieme a Puzangaro Gaetano quando questi venne tratto in arresto, nel Maggio del 1992, in Germania) costituiscono un ulteriore elemento che dimostra l'inserimento del Montanti nel

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

gruppo "stiddaro" di Canicatti.

L'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso, di cui era uno degli esponenti più autorevoli, è, inoltre, provata dalla sentenza della Corte di Assise di Agrigento (con la quale è stato definito il processo nei confronti di Alletto Croce ed altri) che ha ritenuto Montanti Giuseppe responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (la sentenza è divenuta irrevocabile anche nei confronti di questo imputato, essendo stati acquisiti gli estratti esecutivi nei confronti di Montanti Giuseppe e di Parla Salvatore, prodotti dal Procuratore Generale nell'udienza del 24.9.1999).

2. Anche nei confronti di Montanti Giuseppe si può, quindi, rilevare che il complesso probatorio acquisito al processo (riferibilità dell'omicidio del giudice R. Livatino ai gruppi degli emergenti di Canicatti e di Palma di Montechiaro; interesse specifico della "Stidda" di Canicatti all'eliminazione del magistrato; necessità dell'autorizzazione dei vertici del sodalizio mafioso all'esecuzione del delitto che non rientrava nella strategia di eliminazione degli avversari "comuni"; l'accertata appartenenza di Montanti Giuseppe alla "Stidda" di Canicatti, della quale era uno degli esponenti più autorevoli), valutato in sé e in correlazione con le specifiche chiamate in correità sull'omicidio del giudice R. Livatino, dimostra il pieno coinvolgimento dell'imputato nell'episodio delittuoso in esame.

E' necessario, subito, osservare che - secondo le concordi dichiarazioni di Calafato Giovanni e di Benvenuto Giuseppe Croce - l'omicidio di un magistrato e di "uomini delle istituzioni" non rientrava nella strategia del gruppo di attacco agli avversari (vedi, *supra*, pag. 143); strategia pienamente condivisa, peraltro,

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.</p>
--

anche dall'odierno imputato, non a caso indicato dal Benvenuto e dal Calafato tra i partecipanti del duplice omicidio di Rosario Allegro e Traspadano Anzalone, del duplice omicidio dei fratelli Ribisi, eseguito dentro l'ospedale di Caltanissetta e dall'omicidio di Mastrosimone Pasquale.

Analoghe le dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce il quale ha confermato che la "strategia generale" di eliminazione degli avversari era stata decisa da "tutti assieme", sicché non era necessario informare i "capi" di ogni singolo fatto delittuoso; ha, tuttavia e significativamente, precisato il collaboratore che l'omicidio di un magistrato o di un appartenente alle forze dell'ordine doveva essere deciso anche dai "capi" (vedi, *supra*, pag. 151).

Il ruolo di spicco, ricoperto da Montanti Giuseppe, e il potere decisionale che egli e Parla Salvatore avevano in seno al sodalizio mafioso sono ulteriormente provati dal "veto" opposto all'omicidio di Collura Vincenzo, voluto da Avarello Giovanni che era uno degli esponenti principali della "Stidda" di Canicatti ed è stato tra i protagonisti della fase ideativa e organizzativa e di quella strettamente esecutiva dell'omicidio del dott. R. Livatino.

2. Nel contesto, come sopra delineato sulla base delle acquisizioni processuali in precedenza illustrate, devono essere valutate le chiamate in correità di Benvenuto Giuseppe Croce e di Calafato Salvatore nei confronti di Montanti Giuseppe in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino.

1) **Benvenuto Giuseppe Croce** ha dichiarato di avere saputo da Giovanni (Gianmarco) Avarello che Giuseppe Montanti e Salvatore Parla erano stati

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

informati ed avevano dato la loro approvazione all'omicidio del dott. R. Livatino.

Il collaboratore ha narrato che, nell'Agosto del 1990, si era recato con l'Avarello nella tenuta di Montanti Giuseppe per discutere dell'omicidio di Ferraro Salvatore (facente parte di "Cosa Nostra" e ritenuto il "capofamiglia" di Caltanissetta).

Egli, non sapendo se il Montanti fosse a conoscenza del progetto di eliminare il dott. R. Livatino, chiese all'Avarello come comportarsi; questi gli rispose: "Sì, Peppe è all'occorrente di tutto, sa tutto" e gli precisò che ne aveva già parlato sia con il Montanti che con Parla Salvatore che "erano le persone più importanti della loro famiglia" (vedi, *supra*, pag. 155).

Il collaboratore, in risposta a una domanda di un difensore sul ruolo di Parla Salvatore nell'omicidio del dott. R. Livatino, ha riaffermato che Avarello Gianmarco, in occasione della visita in campagna a Montanti Giuseppe (la stessa indicata in precedenza), gli disse: "No, tutto a posto, già abbiamo parlato sia con lui, sia con Parla, sono al corrente, tutto a posto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 343 - 344).

Il collaboratore, per descrivere l'atteggiamento di Montanti Giuseppe e del Parla, ha impiegato - è opportuno sottolineare - la stessa espressione ("*tutto a posto*") già riferita a Calafato Giovanni che, attraverso il fratello Salvatore, aveva fatto pervenire dal carcere la sua approvazione al piano omicidiario del magistrato (vedi, *supra*, pag. 156 e 159).

La dichiarazione di Benvenuto Giuseppe Croce (il quale ha dato una descrizione precisa della villa di campagna di Montanti Giuseppe che ha trovato puntuale conferma negli accertamenti compiuti dal teste Damiano) ha già un riscontro

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

nella posizione di vertice rivestita dall'imputato nell'ambito della "Stidda" di Canicatti e nella necessità - conclamata dai collaboratori di giustizia - della approvazione dei "capi" per eliminare un magistrato o, comunque, un uomo delle istituzioni.

Va, poi, sottolineata l'affidabilità della fonte di Benvenuto Giuseppe Croce: Avarello Giovanni era infatti un esponente principale del gruppo di Canicatti e, come si è detto, è stato uno dei protagonisti della fase ideativa, organizzativa ed esecutiva dell'omicidio del magistrato.

Si deve, inoltre, osservare che la chiamata in correità di Benvenuto Giuseppe Croce (e la stessa considerazione deve essere fatta per quella di Calafato Giovanni) non è assimilabile, dato il ruolo di vertice ricoperto dai due collaboratori in seno alla loro associazione mafiosa, a una semplice chiamata *de relato*.

Ha, infatti, stabilito la Suprema Corte: "In materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni *de relato* quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai

FC -

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

fatti di interesse comune” (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 11.12.1993, n. 11344, Algranati ed altri).

La chiamata in correità del Benvenuto, già logicamente riscontrato dal ruolo di spicco dell'imputato che rendeva necessario il suo “consenso” all'esecuzione dell'omicidio, trova reciproco riscontro in quella di Calafato Giovanni.

2) **Calafato Giovanni** ha dichiarato che a conoscenza dell'omicidio del dott. R. Livatino erano, del gruppo di Canicatti, Giuseppe Montanti (che “comandava” assieme a Giovanni Avarello e ad Antonio Gallea), Gallea Antonio, Bruno Gallea, Avarello Giovanni e qualcun altro.

Egli, in particolare, ha affermato: “Peppe diciamo era conoscitore delle discussioni, diciamo, tutto il fatto che... era conoscitore delle discussioni nostre, perché è la stessa cosa, come era Avarello era, diciamo, Montanti Giuseppe... Come contava Avarello contava, diciamo, Montanti”.

Il collaboratore ha, inoltre, confermato la dichiarazione resa il 21.12.1995 che conviene testualmente riportare: “Per quanto ne so io, nel gruppo degli emergenti di Canicatti, le persone che comandavano erano Antonio Gallea, Gianmarco Avarello e Giuseppe Montanti. Mi risulta che Gianmarco Avarello parlò con Giuseppe Montanti dell'omicidio del giudice... Io personalmente nel 1989 ho sentito Giuseppe Montanti dire che secondo lui Livatino e il maresciallo Bruno tendevano a favorire il gruppo di Di Caro”.

Il collaboratore ha precisato che il Montanti aveva messo a disposizione di Pace Domenico, sia prima che dopo l'omicidio del magistrato, una casa a Sommatino.

Calafato Giovanni, dopo avere riferito che Salvatore Parla si era rifiutato di

FC-

<p>Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.</p>
--

ospitare gli esecutori dell'omicidio del giudice che erano latitanti, ha confermato, con riferimento a Parla Salvatore e Montanti Giuseppe, la seguente dichiarazione resa il 21.12.1995: "Dopo l'omicidio del giudice Livatino, quando arrestarono in Germania Paolo Amico e Domenico Pace, ricordo che Antonio Gallea, che era detenuto assieme a me nel carcere di Agrigento, si arrabbiò perché i Parla, che stavano in Germania, cioè Salvatore e Angelo, non avevano voluto aiutare Pace e Amico a nascondersi. Da quanto ho capito i Parla non si erano rifiutati espressamente, ma si erano tirati indietro, dicendo che non potevano esporsi. In quella occasione Antonio Gallea, riferendosi ai fratelli Parla, disse che si erano comportati da carogne, perché se ne lavavano le mani. Poi Antonio continuò a lamentarsi anche di Peppe Montanti, il quale, dopo essere stato informato e avere acconsentito alla decisione di uccidere il giudice Livatino, non era intervenuto presso i suoi cugini Parla, perché fornissero il sostegno richiesto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 129 - 130).

Calafato Giovanni ha, dunque, confermato quanto riferito da Benvenuto Giuseppe Croce sul ruolo dell'imputato nell'omicidio del giudice

Montanti Giuseppe era stato informato ed aveva "acconsentito alla decisione" - per usare l'espressione del Calafato - di uccidere il magistrato; il Montanti mise, inoltre, a disposizione di Pace Domenico, sia prima che dopo l'omicidio del dott. R. Livatino, una casa a Sommatino.

Il collaboratore ha, infine, indicato le sue fonti in Avarello Giovanni e in Gallea Antonio, "capo", quest'ultimo della "Stidda" di Canicatti e ambedue tra i protagonisti e gli ideatori del delitto.

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.</p>
--

Va, inoltre, sottolineato che Calafato Salvatore aveva indicato in Gallea Antonio una delle fonti delle sue conoscenze., già in un interrogatorio del 1995.

Il fatto che egli non abbia ricordato la circostanza nell'udienza dibattimentale del 12.6.1997 non può essere interpretato come sintomo di incostanza delle sue dichiarazioni, tanto più se si considera che il collaboratore ha confermato la dichiarazione resa nel 1995, una volta che gliene è stata data lettura nell'udienza dibattimentale (vedi, *supra*, pag. 141 - 142).

Lo stesso Montanti Giuseppe aveva confidato - già nel 1989 - a Calafato Giovanni di essere convinto che il giudice Livatino e il maresciallo Bruno "tendevano a favorire il gruppo Di Caro"; ciò dimostra che l'imputato condivideva pienamente anche il motivo per cui il vertice del gruppo "stiddaro" ritenne, poi, necessario uccidere il magistrato.

La stessa messa a disposizione di una casa a favore di Pace Domenico, prima e dopo l'esecuzione del delitto, valutata in correlazione con tutti gli altri elementi acquisiti (approvazione dell'imputato di uccidere il magistrato, condivisione del motivo del delitto), dimostra l'attendibilità intrinseca di Calafato Giovanni anche nei confronti di Montanti Salvatore.

E', poi, da rilevare che il collaboratore non ha avanzato supposizioni ma ha raccontato circostanze precise che gli erano state riferite da Gallea Antonio (e dallo stesso Avarello Giovanni) o che egli aveva appreso direttamente.

La chiamata in correità di Calafato Giovanni, intrinsecamente attendibile, riscontra, dunque, reciprocamente quella di Benvenuto Giuseppe Croce, ove si consideri che la conferma dell'attendibilità deve "riguardare la complessiva

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

FC-

dichiarazione del coimputato relativamente all'episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante" (vedi, *supra*, pag. 28 per i richiami della giurisprudenza della Suprema Corte).

La duplice chiamata in correità - costituendo ciascuna chiamata reciproco riscontro dell'altra, non potendo minimamente dubitarsi dell'autonomia delle singole dichiarazioni accusatorie per l'originalità del contenuto narrativo e per il diverso contesto spaziale e temporale dell'apprendimento delle notizie da parte dei due collaboratori di giustizia - costituisce prova certa della responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di omicidio ascrittogli.

La duplice chiamata in correità trova un ulteriore riscontro ed è compatibile - come già si è osservato - con la posizione di vertice, rivestita dall'imputato in seno al sodalizio mafioso e con la necessità del consenso dei "capi" all'esecuzione di un omicidio "eccellente" che, per la prevedibile reazione dello Stato, metteva in pericolo l'esistenza stessa dell'intero gruppo criminale.

L'accordo dell'imputato sull'omicidio del dott. R. Livatino, perseguito come risultato finale di comune interesse dei gruppi "stiddari" di Canicattì e di Palma di Montechiaro, integra la partecipazione morale al delitto contestato, non potendosi dubitare dell'idoneità del suo consenso a rafforzare il proposito criminoso degli altri esponenti del gruppo che perseguivano l'obiettivo di eliminare il magistrato e che potevano fare affidamento anche sulla partecipazione dell'imputato e sulla unità dei vertici del gruppo che scongiurava il pericolo di fratture interne.

La partecipazione morale dell'imputato è ulteriormente dimostrata dalla messa a

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XI - Posizione processuale di Montanti Giuseppe e motivi di appello del P.G.

FC

disposizione di una casa in favore di uno degli esecutori materiali del reato Pace Domenico); messa a disposizione che implica necessariamente una promessa di aiuto.

L'accordo e la promessa di aiuto, in quanto idonee a rafforzare il proposito criminoso altrui, integrano due forme di partecipazione morale al reato, come è stato affermato dalla Suprema Corte con le sentenze già citate nel capitolo precedente (vedi, *supra*, pag. 305 - 306)

La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata e, in accoglimento della impugnazione del Procuratore Generale, deve essere affermata la responsabilità dell'imputato per l'omicidio contestatogli.

Le questioni relative alla sussistenza degli altri reati contestati, all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena saranno trattate nel capitolo XIII.

CAPITOLO XII

POSIZIONE PROCESSUALE DI PARLA SALVATORE

E MOTIVI DI APPELLO DEL P.G.

1. Per le stesse considerazioni, già svolte nei tre capitoli che precedono, appare necessario, anche in questo caso, accertare l'appartenenza dell'imputato al gruppo degli "emergenti" di Canicattì.

Le plurime chiamate in correità, confermate anche da altri elementi oggettivi, non consentono di sollevare alcun dubbio sull'appartenenza e sul ruolo di vertice ricoperto dall'imputato in seno al sodalizio mafioso.

Univoche sono le dichiarazioni rese da Ingaglio Giuseppe, componente della "Stidda" di Campobello di Licata (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 69 - 71 e 74), Benvenuto Giuseppe Croce (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 152 - 154 e 159 - 160) e Calafato Giovanni (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 128 - 129 e 142), che facevano parte (gli ultimi due ne erano esponenti di assoluto rilievo) del gruppo della "Stidda" di Palma di Montechiaro e da Schembri Gioacchino, che dimorava in Germania ed era vicino anche ai gruppi "stiddari" di Palma di Montechiaro e di Canicattì (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 110 - 113 e 116).

1) **Ingaglio Giuseppe** ha riferito di avere personalmente conosciuto Parla Salvatore, che egli sapeva appartenere al sodalizio mafioso della "Stidda" di Canicattì, nella casa di campagna di Montanti Giuseppe, dove si era recato - nel 1991 e dopo alcuni giorni dalla morte dello zio, avvenuta alla fine di Ottobre di

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.
--

quell'anno - assieme a Ingaglio Antonio per acquistare delle armi.

Ha, infatti, dichiarato il collaboratore, riferendosi all'incontro con Parla Salvatore per la vendita delle armi: "Ho avuto la presentazione là ed era uno dei nostri" e, subito dopo, "... Sapevo da loro stessi, come sapevo che c'erano i Migliori, Parla, Gallea e l'Avarello, cioè a Canicatti, nel nostro gruppo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 9 e 45).

Egli ha, inoltre, riferito che anche Parla Salvatore, il quale aveva accompagnato lo stesso collaboratore e Ingaglio Antonio nel luogo dove si trovava il Montanti, aveva partecipato alla trattativa per la vendita delle armi.

Ha, infatti, affermato Ingaglio Giuseppe, su domanda di un difensore che gli aveva chiesto se il Parla avesse preso parte alla trattativa per la vendita delle armi: "Sì, è venuto poi lui stesso, il Montante ce lo ha portato lui. Noi ci abbiamo dato i soldi, no? E poi ci abbiamo detto dove portarli e li ha portati il Montante direttamente nella casa di campagna di Naro" (vedi per il racconto dettagliato sull'episodio dell'acquisto delle armi, *supra*, pag. 69 - 71).

Ingaglio Giuseppe ha, infine, riferito che Avarello Giovanni gli aveva parlato di Parla Salvatore, ancor prima dell'incontro per l'acquisto delle armi, dicendogli che Parla Salvatore faceva parte della loro organizzazione ed "era uno dei nostri, come era Migliori, Giuseppe Montanti e via" (vedi, *supra*, pag. 74).

2) **Schembri Gioacchino**, nel riferire l'incontro in Germania per l'acquisto delle armi, ha dichiarato che, assieme ad Alletto Croce e a Calafato Salvatore, si era incontrato con il Puzangaro, l'Amico e il Pace (che provenivano da Dolmagen a bordo di una Golf rossa) in autostrada, alla prima uscita per Mannheim; tutti

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

avevano poi proseguito verso la città di Aar, dove si trovava Parla Salvatore.

Questi, dopo avere avuto un colloquio con le persone accompagnate da Schembri Gioacchino, gli fece capire, mostrandosi "freddo", di tenersi in disparte e, una volta che egli si allontanò, il Parla si mise a discutere con gli altri.

Schembri Gioacchino ha, quindi, dichiarato che quello stesso giorno o l'indomani, quando ritornò dal Parla per riaccompagnare Calafato Salvatore e Alletto Croce, il Parla gli chiese di condurli a Saint-Louis, in Francia, dove quest'ultimo conosceva il gestore di un bar che era anche un venditore di armi, perché dovevano acquistare delle armi.

In effetti, egli si recò a Saint-Louis con Parla Salvatore e Calafato Salvatore che si misero in contatto con il gestore del bar, raggiungendo l'accordo e concordando il prezzo di acquisto delle armi (due mitra).

Il Parla accompagnò, quindi, Calafato Salvatore in banca dove questi cambiò la somma di cinquemilioni di lire italiane in marchi tedeschi e i marchi in franchi svizzeri.

Le armi furono prelevate in Svizzera e furono fatte pervenire, a cura di Parla Salvatore, a Canicatti da Avarello il quale poi le fece arrivare a Calafato" (vedi, sull'incontro in Germania, *supra*, pag. 110 - 112).

Schembri Gioacchino ha precisato di avere poi saputo da Puzangaro Gaetano che i mitra furono utilizzati per l'omicidio del dott. R. Livatino perché il Puzangaro gli disse: "era stato molto deluso, perché il mitra non era a raffica ma era singolo".

Il collaboratore ha precisato di avere conosciuto Parla Salvatore, anni prima,

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale
di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

FC-

come trafficante di sostanze stupefacenti, attraverso un italiano di origine napoletana; era il Parla a rifornire il collaboratore di cocaina, tramite il napoletano e fu il Parla a recarsi da lui, essendo sorte delle questioni con il napoletano sul pagamento di un debito, per riscuotere la somma di diecimila marchi che costituiva il prezzo di una partita di sostanza stupefacente e per dirimere la controversia sull'ammontare del debito (vedi, sul punto, *supra*, pag. 112).

Schembri Gioacchino ha, inoltre, dichiarato che Parla Salvatore gli aveva parlato dello scontro che aveva sferrato contro Peppe Di Caro, capo della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Canicattì e gli aveva anche confidato che "il suo progetto era di soppiantarlo e di gestire tutte le attività della zona".

Il collaboratore ha, poi, riferito che Parla Salvatore gli disse che il Di Caro era favorito da ambienti giudiziari agrigentini in materia di "concessione di semilibertà" e di applicazione della pena e, su contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato la dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari, che conviene riportare testualmente: "Anche allora ricordo che Parla mi diceva che le persone legate al Di Caro avevano influenza su ambienti giudiziari, e quando volevano togliersi di mezzo gli avversari, ricorrevano a infamità, cioè facevano in modo che i loro nemici venissero perseguitati dalla giustizia" (vedi, sul punto, *supra*, pag. 112 - 113).

Il collaboratore, su domanda di un difensore, ha confermato che Parla Salvatore faceva parte della "Stidda" ed ha aggiunto: "Sì, sentendo Puzangaro, faceva parte... erano aggregati con Canicattì che loro per Canicattì erano loro.

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

FC-

rappresentavano la stidda, si" (vedi, *supra*, pag. 122).

3) **Benvenuto Giuseppe Croce** ha dichiarato di avere conosciuto Parla Salvatore nel 1985 ed ha precisato che, quando fu costituita la "famiglia" degli emergenti di Canicattì, il Parla gli fu presentato da Avarello Gianmarco come "un esponente di rilievo di questa famiglia" che aveva il compito di "avere contatti con i politici" e che si interessò per fare eleggere come sindaco una persona "vicina" al loro gruppo per la gestione degli appalti pubblici nel Comune di Canicattì.

L'Avarello gli disse, inoltre, che il Parla gestiva un "grosso traffico di droga" in Germania e non aveva mai preso parte all'esecuzione materiale di omicidi, pur essendo d'accordo e condividendo la strategia generale del gruppo di sopprimere gli avversari (vedi, *supra*, pag. 152 - 153).

Il Benvenuto ha così delineato la figura di Parla Salvatore, confermando una dichiarazione resa il 21.12.1995, che conviene testualmente riportare: "Il capo della famiglia Avarello-Gallea-Migliore era Gallea Antonio. Il capo della famiglia Parla-Montanti era Parla Salvatore, che stava in Germania ma veniva spesso... Le due famiglie erano, come ho detto, strettamente unite, il capo di tutto il gruppo era Gallea Antonio" ed ha ribadito: "Il capo era Antonio, quello che gestiva, però, diciamo, era più rappresentativo il capo... diciamo, Parla, parlo come rappresentativo della famiglia Parla-Montanti. Diciamo di loro" (vedi, *supra*, pag. 152 - 153).

Egli, come si è visto, ha riferito che la soppressione di Gioia Salvatore era stata deliberata anche da Parla Salvatore (e da Montanti Giuseppe) ed ha precisato "La strategia l'hanno deciso loro, questo era il punto, l'hanno deciso di ammazzare

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

questa persona, ma era nella strategia di ammazzarli tutti, questo voglio dire. Non è che c'era per ogni omicidio una seduta. Si era deciso che si dovevano ammazzare queste persone”.

Il collaboratore, dopo avere affermato che non gli risultava una “partecipazione diretta di Parla Salvatore alla decisione di questa strategia”, ha, tuttavia, affermato: “Ma era d'accordo anche lui, si dovevano ammazzare, davano una mano d'aiuto la famiglia Parla, Montanti, cioè una strategia comune, che... d'accordo tutti” ed ha precisato che ciò gli era stato raccontato da Gianmarco Avarello, da Montanti Pepe e dallo stesso Parla Salvatore, da lui incontrato soltanto due volte (vedi, *supra*, pag. 153 - 154).

Egli ha, in particolare, riferito di avere incontrato il Parla nel 1990 nella campagna di costui, a Canicattì, dove si era recato dietro appuntamento e dove c'erano Avarello Gianmarco, Alletto Croce e Calafato Salvatore che dovevano discutere una questione relativa alla consegna di armi da parte di Schembri Gioacchino (vedi sul racconto dell'episodio, *supra*, pag. 154).

Il Parla e il Montanti, come già si è rilevato nel capitolo precedente, si opposero all'omicidio di Collura Vincenzo (voluta da Avarello Giovanni) “garantendo” sull'affidabilità del Collura (vedi anche, *supra*, pag. 152 - 153)

Benvenuto Giuseppe ha confermato che Calafato Salvatore e Alletto Croce si recarono in Germania per acquistare delle armi tramite Parla Salvatore, cui erano stati indirizzati dall'Avarello e da Gallea Bruno, e che Il Calafato e l'Alletto, incontrarono effettivamente il Parla, Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano; i due videro pure Schembri Gioacchino.

FC

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

Fu quest'ultimo ad accompagnarli dal Parla; ciò egli seppe dagli stessi Alletto Croce e Calafato Salvatore che gli dissero: "Siamo stati lì con Gioacchino"

Furono acquistate per essere messe a disposizione del gruppo diverse armi (mitra UZI, una mitraglietta Skorpion, fucili a pompa; la mitraglietta verrà utilizzata, secondo il collaboratore, nell'agguato al dott. R. Livatino (vedi, *supra*, pag. 159 - 160).

4) Calafato Giovanni ha dichiarato di avere sentito il nome di Parla Salvatore, che era cugino di Giuseppe Montanti, come di una persona "vicina" al gruppo ("era vicina a noi", egli ha affermato) ed ha aggiunto che con il Parla egli non aveva mai avuto a "che fare personalmente" (vedi, *supra*, pag. 128 - 129).

Calafato Giovanni ha, inoltre, riferito che Salvatore Parla, Antonio Gallea e Giuseppe Montanti fecero eleggere, nel 1989 - 1990, Lo Vasco come sindaco di Canicattì (vedi, *supra*, pag. 142).

Egli, nel ribadire di non avere conosciuto i Parla, ha precisato, su domanda del difensore di Parla Salvatore, che Avarello Gianmarco e Collura Vincenzo gli avevano detto che i Parla si comportavano da "carogne" perché "a parlare erano bravi" ma poi "meno cose potevano fare facevano" (vedi, *supra*, pag. 142).

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata già valutata positivamente, costituendo ciascuna chiamata reciproco riscontro dell'altra, dimostrano che Parla Salvatore, oltre ad essere un trafficante di sostanze stupefacenti e di armi, era inserito organicamente nel gruppo mafioso della "Stidda" di Canicattì, della quale era un esponente di assoluto rilievo, tanto da potere opporre il veto (assieme a Montanti Giuseppe)

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

FC-

all'omicidio di Collura Vincenzo, voluto da Avarello Giovanni

L'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso, di cui era uno degli esponenti più autorevoli, è, inoltre, provata dalla sentenza della Corte di Assise di Agrigento (con la quale è stato definito il processo nei confronti di Alletto Croce ed altri) che ha ritenuto Parla Salvatore responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (la sentenza, come si è visto, è divenuta irrevocabile, essendo stati acquisiti gli estratti esecutivi nei confronti di Parla Salvatore e di Montanti Giuseppe, prodotti dal Procuratore Generale nell'udienza del 24.9.1999).

L'imputato risulta, inoltre, condannato all'ergastolo, con sentenza divenuta irrevocabile, per un omicidio commesso, nell'ambito della "guerra di mafia" il 25.10.1991 (cfr. certificato del casellario giudiziale del 5.7.1999).

2. Anche nei confronti di Parla Salvatore, al pari di Montanti Giuseppe, si può, rilevare come il quadro probatorio acquisito al processo (riferibilità dell'omicidio del giudice R. Livatino ai gruppi degli emergenti di Canicatti e di Palma di Montechiaro; interesse specifico della "Stidda" di Canicatti all'eliminazione del magistrato; necessità dell'autorizzazione dei vertici del sodalizio mafioso all'esecuzione del delitto che non rientrava nella strategia di eliminazione degli avversari "comuni"; accertata appartenenza dell'imputato al gruppo "stiddaro" di Canicatti, della quale era uno degli esponenti più autorevoli), valutato in sé e in correlazione con le specifiche chiamate in correità sull'omicidio del giudice R. Livatino, dimostri il pieno coinvolgimento anche di questo imputato nell'episodio delittuoso in esame.

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale
di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

Si è già osservato che - secondo le concordi dichiarazioni di Calafato Giovanni e di Benvenuto Giuseppe Croce - l'omicidio di un magistrato e di "uomini delle istituzioni" non rientrava nella strategia del gruppo di attacco agli avversari; strategia pienamente condivisa, peraltro, anche dall'odierno imputato, non a caso indicato dal Benvenuto tra coloro che parteciparono all'omicidio di Gioia Salvatore (vedi, *supra*, pag. 153).

Benvenuto Giuseppe Croce ha, inoltre, confermato che la "strategia" di eliminazione degli avversari era stata decisa da "tutti assieme", sicché non era necessario informare i "capi" di ogni singolo fatto delittuoso; ha, tuttavia e significativamente, precisato il collaboratore che l'omicidio di un magistrato o di un appartenente alle forze dell'ordine doveva essere deciso anche dai "capi".

Il ruolo di spicco, ricoperto da Parla Salvatore e il potere decisionale che egli e il Montanti avevano in seno al sodalizio mafioso, capeggiato da Gallea Antonio - come si è rilevato allorché è stata esaminata la posizione processuale di Montanti Giuseppe - sono anche dimostrati dal "veto" opposto all'omicidio di Collura Vincenzo, voluto da Avarello Giovanni che era uno degli esponenti principali della "Stidda" di Canicatti ed è stato tra i protagonisti della fase ideativa e organizzativa e di quella strettamente esecutiva dell'omicidio del dott. R. Livatino.

2. Alla luce di queste considerazioni devono essere valutate le chiamate in correità di Benvenuto Giuseppe Croce e di Schembri Gioacchino nei confronti di Parla Salvatore in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino.

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

1) **Benvenuto Giuseppe Croce**, le cui dichiarazioni sono state riportate anche nel capitolo precedente, ha riferito di avere saputo da Giovanni (Gianmarco) Avarello che Giuseppe Montanti e Salvatore Parla erano stati informati ed avevano dato la loro approvazione all'omicidio del dott. R. Livatino.

L'Avarello gli precisò che ne aveva già parlato sia con il Montanti che con Parla Salvatore che "erano le persone più importanti della loro famiglia" (vedi, *supra*, pag. 155).

Il collaboratore, in risposta a una domanda di un difensore sul ruolo di Parla Salvatore nell'omicidio del dott. R. Livatino, ha riaffermato che Avarello Gianmarco, in occasione della visita in campagna a Montanti Giuseppe (la stessa indicata in precedenza), gli disse: "No, tutto a posto, già abbiamo parlato sia con lui, sia con Parla, sono al corrente, tutto a posto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 343 - 344).

E' stato già rilevato che il collaboratore, - per descrivere l'atteggiamento di Montanti Giuseppe e del Parla - ha impiegato la stessa espressione ("*tutto a posto*") già riferita a Calafato Giovanni che, attraverso il fratello Salvatore, aveva fatto pervenire dal carcere la sua approvazione al piano omicidiario del magistrato.

La dichiarazione di Benvenuto Giuseppe Croce ha già un riscontro nella posizione di vertice rivestita dall'imputato nell'ambito della "Stidda" di Canicatti ("erano le persone più importanti della loro famiglia", ha affermato il collaboratore) e nella necessità dell'approvazione dei "capi" per eliminare un magistrato e un uomo delle istituzioni.

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

Va, poi, sottolineata, ancora una volta, l'affidabilità della fonte di Benvenuto Giuseppe Croce; Avarello Giovanni era infatti un esponente principale del gruppo di Canicatti e, come si è detto, è stato uno dei protagonisti della fase ideativa, organizzativa ed esecutiva dell'omicidio del magistrato.

Sulla natura della chiamata in correità di Benvenuto Giuseppe Croce, non assimilabile a una semplice chiamata *de relato*, si rinvia a quanto illustrato nel capitolo precedente

La chiamata in correità di Benvenuto Giuseppe Croce, intrinsecamente attendibile ed esternamente riscontrata dagli elementi illustrati, trova, inoltre, reciproco riscontro in quella di Schembri Gioacchino.

2) **Schembri Gioacchino** ha dichiarato che **Puzzangaro Gaetano**, ospitato a Mannheim in una casa messa a disposizione da **Butticè Giovanni**, cercò di mettersi in contatto telefonico con **Parla Salvatore**.

Gli aveva, infatti, confidato il **Puzzangaro**: “Uno perché” (il Parla) “lo aveva messo nei guai e uno perché era lui che gli doveva dare ospitalità, bensì non altre persone”.

Il collaboratore, in risposta a una domanda di un difensore sui “mandanti dell'omicidio del giudice Livatino”, ha ribadito che il **Puzzangaro** gli disse: “Per colpa di lui” (il riferimento è a **Parla Salvatore**) “ci troviamo in questi guai” (vedi, *supra*, pag. 114)

Schembri Gioacchino ha - nel corso dell'esame e ancora su domanda di un difensore in ordine al mandato che sarebbe stato conferito da **Parla Salvatore** per l'omicidio del dott. R. Livatino - ribadito che **Puzzangaro Gaetano** gli aveva detto,

FC

<p>Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.</p>

riferendosi al Parla: “E’ lui che mi deve tenere nascosto perché lui mi ha messo nei guai” e che il Parla, “con i Gallea e Avarello” era il responsabile del gruppo degli emergenti di Canicattì (vedi, *supra*, pag. 116).

Il collaboratore ha precisato che “i guai” in cui l’aveva messo il Parla e ai quali si riferiva il Puzzangaro, erano legati all’omicidio del dott. R. Livatino e che il Puzzangaro insisteva sul fatto che doveva essere il Parla ad ospitarlo “perché lui lo aveva messo nei guai e lui gli doveva trarre le conseguenze” (vedi, *supra*, pag. 115 - 116).

Il Parla, raggiunto per telefono, disse al Puzzangaro che “per il momento non poteva ospitarlo e che era in brutte acque e dopo magari quando si calmavano le cose si poteva mettere a disposizione” (vedi, *supra*, pag. 115 e 116 - 117).

Schembri Gioacchino ha, quindi, riferito che Parla Salvatore, prima dell’omicidio del magistrato e circa un mese prima dell’incontro per l’acquisto delle armi (quello, già riportato, tra Calafato Salvatore, Alletto Croce, Pace Domenico, Amico Paolo e Puzzangaro Gaetano) andò a far visita al Puzzangaro, all’Amico e al Pace a Dolmagen e che i quattro, per evitare che i loro nomi fossero registrati in albergo, preferirono dormire “con i materassi per terra” in una stanza angusta.

Il Puzzangaro gli confidò, poi, che in quell’incontro venne decisa l’eliminazione del dott. R. Livatino.

Ha, in particolare, affermato il collaboratore: “Ma secondo me Puzzangaro mi disse spesso che fu lì che si decise un po’ tutto della situazione in cui si trovava” (vedi, *supra*, pag. 119).

Schembri Gioacchino aveva dichiarato, nell’interrogatorio del 9.3.1995 davanti la

FC-

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

Corte di Assise di Caltanissetta (il cui verbale è stato acquisito al processo), in relazione ai gruppi coinvolti nell'omicidio del dott. R. Livatino, di avere appreso dal Puzangaro che si trattava "del gruppo di Canicatti e di Palma di Montechiaro", intendendo per gruppo di Canicatti quello facente capo ai Gallea e a Parla Salvatore; quest'ultimo, in particolare, era stato l'organizzatore dell'omicidio del dott. R. Livatino

Egli aveva, inoltre, aggiunto che tutto era stato deciso in Germania quando egli aveva accompagnato Puzangaro, Pace ed Amico da Parla Salvatore.

Quest'ultimo, peraltro, già in precedenza si era recato a Dolmagen perché "c'era una cosa importante da fare" (vedi, *supra*, pag. 123 - 124).

3) **Calafato Giovanni** ha riferito, confermando, con riferimento a Parla Salvatore e Montanti Giuseppe, la dichiarazione resa il 21.12.1995: "Dopo l'omicidio del giudice Livatino, quando arrestarono in Germania Paolo Amico e Domenico Pace, ricordo che Antonio Gallea, che era detenuto assieme a me nel carcere di Agrigento, si arrabbiò perché i Parla, che stavano in Germania, cioè Salvatore e Angelo, non avevano voluto aiutare Pace e Amico a nascondersi. Da quanto ho capito i Parla non si erano rifiutati espressamente, ma si erano tirati indietro, dicendo che non potevano esporsi. In quella occasione Antonio Gallea, riferendosi ai fratelli Parla, disse che si erano comportati da carogne, perché se ne lavavano le mani. Poi Antonio continuò a lamentarsi anche di Peppe Montanti, il quale, dopo essere stato informato e avere acconsentito alla decisione di uccidere il giudice Livatino, non era intervenuto presso i suoi cugini Parla, perché fornissero il sostegno richiesto" (vedi, *supra*, pag. 141)

FC-

<p>Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.</p>

Egli, nel ribadire di non avere conosciuto i Parla, ha precisato, su domanda del difensore di Parla Salvatore, che Avarello Gianmarco e Collura Vincenzo gli avevano detto che i Parla si comportavano da “carogne” perché “a parlare erano bravi” ma poi “meno cose potevano fare facevano” (vedi, *supra*, pag. 142)

L’attendibilità intrinseca ed estrinseca di Schembri Gioacchino è stata valutata positivamente nel capitolo quinto e in altre parti della sentenza.

Indubbi riscontri oggettivi sono costituiti dall’ accertata permanenza di Gaetano Puzangaro in Germania e dall’ effettivo viaggio di Calafato Salvatore e Alletto Croce in Germania per acquistare, tramite Parla Salvatore, le armi da impiegare anche nell’omicidio del dott. R. Livatino.

Né può sorprendere che il Puzangaro abbia parlato con lo Schembri dello omicidio del magistrato, ove si consideri che egli era stato ospitato in Germania dallo stesso Schembri perché temeva di essere arrestato per l’uccisione del giudice R. Livatino e che la vita ritirata, che per necessità era costretto a condurre, facilitava e giustificava le confidenze a persone delle quali non aveva nessun motivo di non fidarsi, anche per l’ospitalità che ne aveva ricevuto (cfr., sull’attendibilità delle dichiarazioni *de relato* dello Schembri, anche la sentenza del 10.11.1997, pag. 10 - 11, con la quale la Suprema Corte ha definito il processo nei confronti di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano).

Il Puzangaro, oltre a descrivere al collaboratore le modalità esecutive del delitto, gli ebbe a confidare il ruolo di Parla Salvatore, dal quale pretendeva di ricevere ospitalità.

Non si tratta, dunque, di supposizioni avanzate dal collaboratore ma di fatti

Sentenza Appello “Livatino ter” Capitolo XII - Posizione processuale
di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

FC-

specifici che il Puzzangaro raccontò a Schembri Gioacchino, confidandogli che l'odierno imputato era stato l'organizzatore dell'omicidio del giudice R. Livatino e parlandogli degli incontri in Germania tra lo stesso Puzzangaro, il Pace, l'Amico e il Parla e, in particolare, di una visita (collocata, anche se in modo approssimativo, alla fine di Maggio del 1990) in cui "era stato deciso tutto" e in cui le persone che si incontrarono a Dolmagen (il Parla, il Puzzangaro, l'Amico e il Pace) usarono tanta prudenza da dormire a terra in una stanza disadorna, per evitare di lasciare la traccia del loro incontro in albergo, dove i loro nomi venivano registrati.

Né vi è incompatibilità cronologica tra la data indicata dal collaboratore e l'epoca della fase ideativa del delitto, considerato che, come si è sottolineato nel capitolo settimo, il Giugno del 1990 non è la data dell'ideazione del delitto, bensì quella della comunicazione agli alleati di Palma di Montechiaro della decisione già presa dal gruppo di Canicatti (vedi, *supra*, pag. 249 - 253).

Ciò implica necessariamente che il Parla (uno degli esponenti più autorevoli della "Stidda" di Canicatti) era stato informato del proposito omicidiario (anche per ottenere il suo consenso prima di darne comunicazione agli alleati di Palma di Montechiaro) e nulla toglie che questi si sia messo in contatto con i "ragazzi", che erano "parcheggiati" in Germania, per saggiarne la disponibilità a partecipare all'esecuzione del delitto, prima che i consociati che abitavano a Canicatti chiedessero agli alleati di Palma di Montechiaro un aiuto operativo ("una mano di aiuto di tipo militare").

E', poi, significativo che, nel successivo incontro della fine di Giugno (quello in

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

cui furono acquistate le armi e quando Calafato Salvatore e Benvenuto Giuseppe Croce erano stati informati del progetto omicidiario), Parla Salvatore abbia tenuto in disparte lo Schembri, che pure aveva partecipato attivamente all'acquisto delle armi, e solo dopo che il collaboratore si allontanò, quegli si mise a discutere con Calafato Salvatore; Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano.

Si è, peraltro, osservato come il fatto che non sia stata raggiunta la prova che il mitra (del quale Puzangaro Gaetano si sarebbe lamentato perché sparava a colpo singolo e non a raffica) sia stato effettivamente utilizzato nell'esecuzione del delitto contro il magistrato, non escluda che il viaggio in Germania (avvenuto, peraltro, alla fine di Giugno del 1990 quando ferveva la preparazione del delitto) fosse finalizzato al reperimento di armi da impiegare anche nell'omicidio del giudice; delitto che i gruppi degli emergenti di Canicatti e di Palma di Montechiaro stavano organizzando.

Non vi è, dunque, motivo di dubitare che il Puzangaro sia venuto a sapere del progetto di uccidere il dott. R. Livatino alla fine di Maggio del 1990 (o, al più tardi alla fine di Giugno) e che egli conoscesse il ruolo svolto da Parla Salvatore per averlo incontrato, e avere con lui discusso, sia a Maggio sia a Giugno del 1990 in Germania.

Non vi è, comunque, motivo di dubitare delle ripetute "lamentele" di Puzangaro Gaetano sul comportamento di Parla Salvatore che, dopo averlo "messo nei guai", lo aveva abbandonato, tanto più se si considera che analoghe reprimende erano state rivolte verso il Parla anche da altri esponenti del gruppo di Canicatti (Gallea Antonio, Avarello Gianmarco e Collura Vincenzo) secondo quanto ha riferito il

FC-

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

collaboratore Calafato Giovanni.

La chiamata in correità di Schembri Gioacchino, intrinsecamente attendibile, riscontra, dunque, reciprocamente quella di Benvenuto Giuseppe Croce, ove si consideri che la conferma dell'attendibilità deve "riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all'episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante".

La duplice chiamata in correità - costituendo ciascuna chiamata reciproco riscontro dell'altra, non potendo minimamente dubitarsi dell'autonomia delle singole dichiarazioni accusatorie per l'originalità del contenuto narrativo e per il diverso contesto spaziale e temporale dell'apprendimento delle notizie da parte dei due collaboratori di giustizia - costituisce prova certa della responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di omicidio ascrittogli.

La duplice chiamata in correità trova un ulteriore riscontro ed è compatibile - come già si è osservato - con la posizione di vertice, rivestita dall'imputato in seno al sodalizio mafioso e con la necessità del consenso dei "capi" all'esecuzione di un omicidio "eccellente" che, per la prevedibile reazione dello Stato, metteva in pericolo l'esistenza stessa dell'intero gruppo criminale; trova, inoltre, riscontro nella partecipazione dell'imputato al reperimento di armi da impiegare anche nell'omicidio del magistrato, a nulla rilevando - come si è osservato - che non sia stata raggiunta la prova, per la mancanza di reperti balistici, dell'impiego del mitra del cui funzionamento ebbe a lamentarsi il Puzangaro.

L'accordo dell'imputato sull'omicidio del dott. R. Livatino integra - per le ragioni

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

FC-

esposte allorché è stata esaminata la posizione processuale di Montanti Giuseppe - la partecipazione morale al delitto contestato.

L'accordo e la promessa di aiuto (l'attività del Parla nel reperimento delle armi), in quanto idonee a rafforzare il proposito criminoso altrui, integrano due forme di partecipazione morale al reato (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sezioni Unite, 28.11.1981, Emiliani e, nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I, 5.5.1993, n. 4612 - ud. 5.4.1993 - Palazzini, già citate).

La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata e, in accoglimento della impugnazione del Procuratore Generale, deve essere affermata la responsabilità dell'imputato per l'omicidio contestatogli.

Le questioni relative alla sussistenza degli altri reati contestati, all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena saranno trattate nel capitolo XIII.

FC

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XII - Posizione processuale di Parla Salvatore e motivi di appello del P.G.

CAPITOLO XIII
STATUZIONI PENALI E MOTIVI DI APPELLO RELATIVI ALLE
AGGRAVANTI, AGLI ALTRI REATI CONTESTATI E ALLA
DETERMINAZIONE DELLA PENA

1. La responsabilità di Gallea Antonio, Calafato Salvatore, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino (reato descritto al capo <a> della rubrica del decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1994) è stata dimostrata nei capitoli in cui è stata esaminata la loro posizione processuale.

In questa sede non appare superfluo sottolineare che non possono essere sollevati dubbi sulla sussistenza dell'elemento psicologico e delle aggravanti contestate per le ragioni che seguono:

- a) Il dolo intenzionale (e l'intensità stessa del dolo) è provato dalla complessità della fase deliberativa, dall'accurata preparazione dell'omicidio, attraverso apposite riunioni, dalle modalità stesse dell'agguato e dal fatto che, per attuare il piano criminoso, Puzangaro, Pace e Amico furono fatti venire dalla Germania.
- b) L'attività di deliberazione dell'omicidio e quella successiva di organizzazione e realizzazione delle modalità esecutive dimostrano anche la sussistenza della aggravante prevista dall'art. 573 n. 3) c.p. (premeditazione).

Si osserva, infatti, che, superata la concezione classica in forza della quale occorre che l'agente avesse agito *frigido pacatoque animo*, ci si è orientati sull'esigenza di un lasso di tempo tra l'attuazione e l'ideazione del reato, concretandosi la premeditazione in una persistenza tenace del proposito criminoso, di guisa che il distacco temporale ne costituisca un'espressione

univoca ("la persistenza dolosa, cioè, arricchisce il dato oggettivo (tempo frapposto) che di per sé sarebbe poco significativo": cfr. Cass. Sez. I, 86/172796). In senso conforme, è stato affermato dalla S.C. che, "per integrare l'aggravante della premeditazione, escluso che essa si identifichi con la freddezza e la pacatezza dell'animo, in quanto ogni delitto, per dato di comune esperienza, implica impegno e concitazione, è necessario il concorso di due elementi: l'uno cronologico, consistente in un apprezzabile intervallo di tempo tra risoluzione ed azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa ed a consentire il recesso dal proposito criminoso, per il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere; l'altro ideologico o psicologico consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile, chiusa ad ogni motivo di resipiscenza" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 24.7.1992, n. 8375 - ud. 1.6.1992, Melazzani - e, nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I, 13.5.1993, n. 4956 - ud. 15.3.1993, Ardito).

Orbene, nel caso in esame, la persistenza del proposito criminoso è provata dalla complessità della fase deliberativa, dall'accurata organizzazione dell'omicidio (anche attraverso l'approvvigionamento di armi in Germania) e dalle stesse modalità esecutive del delitto (l'impiego di armi) che dimostrano l'accurata preparazione dell'agguato da parte degli esecutori materiali e sono espressione, dunque, della persistenza del proposito criminoso per un apprezzabile intervallo di tempo.

E' altresì provata, oltre all'esistenza dell'elemento cronologico, anche l'esistenza dell'elemento ideologico, posto che gli imputati mantennero ferma la loro deliberazione di commettere il delitto.

FC

Si osserva, infatti, che gli imputati agirono con determinazione, partecipando il Gallea, il Montanti e il Parla alla fase deliberativa e dando l'incondizionata approvazione al piano criminoso; Calafato Salvatore ha, poi, aderito al proposito criminoso del gruppo alleato ed ha fornito un contributo determinante nella causazione dell'evento, mettendo a disposizione tre dei quattro killer che hanno eseguito il delitto.

c) Sussistono le aggravanti previste dall'art. 61 n. 5) e 10) c.p.

In relazione alla minorata difesa, si osserva che il dott. R. Livatino viaggiava da solo ed era inerme a bordo della sua autovettura:

Egli fu costretto a tentare la fuga, scendendo per la scarpata, dove fu raggiunto e ucciso, anche con "colpi di grazia", dagli esecutori materiali che, utilizzando due veicoli e numerose armi, gli avevano teso l'agguato deliberato e organizzato dagli odierni imputati.

L'aggravante dell'art. 61 n. 10) c.p. è dimostrata dalla qualità della vittima (giudice del Tribunale di Agrigento) e dal movente del delitto, illustrato nel capitolo sesto.

d) Il numero degli autori del delitto (non inferiore a otto tra esecutori materiali e concorrenti morali) configura l'aggravante dell'art. 112 n. 1) c.p.

2. In relazione ai delitti sulle armi si osserva che la responsabilità degli imputati deriva dalla loro partecipazione morale all'omicidio del dottor R. Livatino che rendeva necessario l'uso delle armi (la responsabilità è, dunque, a titolo diretto).

a) detenzione e porto illegali della pistola Beretta, cal. 9 (reati descritti ai capi ed <e> della rubrica del decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1994).

La natura di arma da guerra della pistola è dimostrata dal fatto che si tratta di pistola (Beretta cal. 9, tipo 92 SB) in dotazione delle sole forze dell'ordine e, dunque, destinata all'armamento delle truppe nazionali, dalla spiccata potenzialità dell'arma stessa e dal suo non inserimento nel catalogo delle armi comuni da sparo;

b) detenzione e porto illegali del fucile marca Breda, cal. 12 (reati descritti ai capi <c> e <f> della rubrica del decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1994).

Anche questo fucile è stato rinvenuto nella Fiat Uno abbandonata dagli esecutori materiali dell'omicidio del magistrato.

Per le considerazioni svolte in precedenza va, dunque, affermata la responsabilità degli imputati in ordine a questi reati;

c) detenzione e porto del fucile, da qualificarsi arma clandestina perché con matricola abrasa (reati descritti ai capi <d> e <g> della rubrica del decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1994).

La perizia eseguita dal dott. Fatuzzo e dall'ispettore Gentile dimostra che la matricola del fucile era stata cancellata e che, soltanto attraverso specifici accertamenti, si è potuto risalire al numero della matricola originaria.

La responsabilità degli imputati deriva dalla riferibilità a loro della detenzione e del porto dell'arma clandestina;

d) ricettazione della pistola e del fucile (reato descritto al capo <h> della rubrica del decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1994).

La responsabilità degli imputati in ordine al reato è dimostrata dall'abrasione del numero di matricola, idonea, per se stessa, a dimostrarne la provenienza illecita delle armi.

FC -

In relazione al fucile si osserva poi che, attraverso la consulenza con la quale è stato possibile ricostruire il numero della matricola originaria (777446), si è risaliti al proprietario, Bruccoleri Antonino, ed è stato, così, possibile accertare che il fucile gli era stato rubato a Favara il 2.12.1989.

Vi è, dunque, la dimostrazione della provenienza illecita dell'arma, che era nella disponibilità del gruppo e della consapevolezza degli imputati che l'avevano ricevuta con la matricola cancellata.

3. In relazione ai reati concernenti i veicoli si osserva:

a) ricettazione dell'autovettura Fiat Uno (targata AG 266280) e della moto Honda 600 (targata AG 41952) (reato descritto al capo <i> della rubrica del decreto di citazione a giudizio del 7.11.1994).

I due veicoli furono sottratti ai proprietari a Villaseta (l'autovettura è stata rubata a Vaiana Salvatore il 13.5.1990) e a Licata (la moto è stata rubata a Calamita Antonio il 9.6.1990).

La consapevolezza da parte degli imputati della provenienza illecita dei mezzi è dimostrata dall'impiego che ne hanno fatto gli esecutori materiali e, più in generale, dalla messa a disposizione degli autoveicoli da parte dell'organizzazione criminale, di cui gli imputati facevano parte ed erano esponenti di assoluto rilievo e della quale i mezzi costituivano una dotazione, in favore di quei componenti che erano chiamati a commettere delitti (cfr., sul punto, verb. ud. 7.3.1995, pag. 41, anche le dichiarazioni di Benvenuto sulla disponibilità della moto Honda, già utilizzata anche per l'omicidio di Coniglio Rosario).

E' agevole, infine, osservare che la gravità del delitto compiuto rendeva

necessario l'uso di veicoli rubati e dimostra, dunque, la consapevolezza degli imputati della provenienza illecita dei mezzi usati nell'esecuzione dell'omicidio del dott. R. Livatino.

b) danneggiamento seguito dall'incendio dei veicoli e di alcune armi (reato descritto al capo <I> della rubrica del decreto di citazione a giudizio del 7.11.1994).

La responsabilità degli imputati in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino e ai reati a questo teleologicamente connessi, descritti in precedenza, dimostra che a loro è necessariamente riferibile, almeno a titolo di dolo eventuale, il reato contestato.

L'impiego di materiale incendiario, il fuoco appiccato sui mezzi in aperta campagna e la diffusività delle fiamme, notate da Milioti Rosario che avvertì subito i carabinieri di Favara, integrano l'elemento materiale del reato contestato.

Gli imputati devono, quindi, essere dichiarati responsabili di tutti i delitti loro contestati, fatta eccezione per il reato concernente "un mitra di marca e tipo non identificati

4. Non sussistono le condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche nei confronti di nessuno degli imputati.

Essi, infatti, hanno deliberato e hanno dato la loro incondizionata adesione al piano di uccisione del giudice R. Livatino.

L'estrema gravità del fatto, la complessità della fase deliberativa, l'accurata preparazione del delitto e le modalità esecutive del feroce agguato dimostrano la

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XIII - Statuizioni penali -

FC-

profonda intensità del dolo omicidiario e sono manifestazioni della personalità degli imputati che alla vita altrui non hanno mai dato alcun valore.

Tutti gli imputati, come si è ampiamente illustrato, rivestivano un ruolo di vertice in seno ai rispettivi gruppi di appartenenza ed hanno condiviso la strategia di eliminazione degli avversari, alleandosi tra di loro.

Essi, infine, non hanno mai mostrato il benché minimo segno di ravvedimento per i gravissimi reati compiuti.

Si deve, poi, osservare - relativamente a Gallea Antonio - che egli è stato uno dei principali artefici del progetto omicidiario ed era il "capo" incontrastato del gruppo di Canicatti.

Anche i suoi gravi precedenti penali (egli è stato già definitivamente condannato perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p.) e la pendenza di altri processi per gravissimi delitti (duplice omicidio dei fratelli Ribisi eseguito a Caltanissetta e omicidio Bonaffini) escludono le condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche.

Considerazioni analoghe valgono nei confronti di Calafato Salvatore per il quale, in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore Generale, vanno escluse le attenuanti generiche applicate dal giudice di primo grado, avendo anche questo imputato condiviso pienamente il piano omicidiario nei confronti del dott. R. Livatino.

L'eccezionale capacità a delinquere di Calafato Salvatore è, poi, dimostrata dai suoi gravissimi precedenti penali (egli è stato già definitivamente condannato perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e - come si è detto - ha riportato due condanne all'ergastolo per gli omicidi, commessi il 9.10.1989 e

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XIII - Statuizioni penali -

FC -

il 6.12.1991).

Analoghe considerazioni valgono per Montanti Giuseppe e Parla Salvatore, anche loro condannati, perché ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416 bis c.p.; il Parla, inoltre, ha riportato una condanna all'ergastolo per omicidio (cfr. certificato del casellario giudiziale del 5.7.1999) mentre il Montanti è coinvolto dai collaboratori di giustizia in diversi e gravissimi episodi delittuosi.

Non vi sono, dunque le condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche e per la conseguente riduzione della pena; né l'una né l'altra troverebbe una ragionevole giustificazione in relazione all'estrema gravità del fatto contestato, alla particolare intensità del dolo e alla personalità degli imputati, quale emerge dai loro precedenti penali e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che li hanno coinvolti in gravissimi fatti delittuosi nell'ambito della "guerra" di mafia", apertasi a Canicattì e a Palma di Montechiaro.

La circostanza, infine, che gli imputati non abbiano partecipato ad altre porzioni, oltre a quelle già descritte, della preparazione dell'omicidio non è idonea, ad avviso della Corte e per le considerazioni svolte, a ritenere sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 62 bis, tanto più se si considera - relativamente a Calafato Salvatore - che la detenzione domiciliare non gli impediva di incontrare il Benvenuto (ciò è dimostrato dalla richiesta del fucile a pompa ed è ulteriormente provato dalle dichiarazioni di Ianni Simon che ha affermato di avere conosciuto Calafato Salvatore quando questi era agli arresti domiciliari).

Non va, poi, sottovalutato (e ciò costituisce un'altra prova dell'intensità del dolo e della completa adesione dell'imputato al delitto), quanto riferito da Benvenuto

Sentenza Appello "Livatino ter" Capitolo XIII - Statuizioni penali -

FL-

Giuseppe Croce sui progetti, discussi anche con il Calafato, di inquinamento delle prove e sull'atteggiamento di soddisfazione di quest'ultimo (che si rammaricava soltanto della cattiva esecuzione) e dell'intero gruppo "stiddaro" per l'uccisione del magistrato (vedi, *supra*, pag. 171 - 172).

5. La pena nei confronti di Calafato Salvatore, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore va, quindi, determinata, unificati tutti i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, nell'ergastolo, considerato che per i delitti concernenti le armi e quelli di ricettazione e incendio dei veicoli, la pena che si ritiene equo irrogare non supera i cinque anni, a norma dell'art. 72 c.p. (anni uno e mesi sei, ex art. 81 cpv. per i reati concernenti le armi + anni uno per la ricettazione + mesi tre per l'incendio = anni tre e mesi sei).

La condanna all'ergastolo comporta necessariamente, nei confronti dei predetti imputati anche l'applicazione delle pene accessorie della pubblicazione, per estratto, della sentenza di condanna, mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Palma di Montechiaro e Canicattì, nonché sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "La Sicilia" e della decadenza dalla potestà dei genitori.

Vanno, inoltre, applicate nei confronti di Montanti Giuseppe e Parla Salvatore anche le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale.

Tutti gli imputati devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio; Montanti Giuseppe e Parla Salvatore vanno, altresì, condannati, in solido tra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio, al pagamento anche delle spese di

primo grado di questo giudizio.

P. Q. M.

visti gli art. 592 e 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 4 Aprile 1998, appellata da Calafato Salvatore e Gallea Antonio e dal Procuratore Generale nei confronti di Calafato Salvatore, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore,

dichiara Montanti Giuseppe e Parla Salvatore responsabili dei delitti loro ascritti, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" di cui ai capi b), d), e) e g) della rubrica e, unificati i suddetti reati sotto il vincolo della continuazione, li condanna ciascuno alla pena dell'ergastolo;

Elimina le attenuanti generiche concesse a Calafato Salvatore e lo condanna alla pena dell'ergastolo;

visti gli art. 29, 32 e 36 c.p.,

applica a Montanti Giuseppe e Parla Salvatore le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della decadenza dalla potestà dei genitori;

applica a Montanti Giuseppe, Parla Salvatore e Calafato Salvatore la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Palma di Montechiaro e Canicattì, nonché sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "La Sicilia";

applica a Calafato Salvatore la pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori;

conferma nel resto e nei confronti di Gallea Antonio la sentenza impugnata;

FC-

condanna Calafato Salvatore, Gallea Antonio, Montanti Giuseppe e Parla Salvatore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio;

condanna Montanti Giuseppe e Parla Salvatore, in solido tra loro e con Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio, al pagamento anche delle spese di primo grado di questo giudizio;

assolve Montanti Giuseppe e Parla Salvatore dai reati loro ascritti ai capi b), d), e) e g) della rubrica, limitatamente a "un mitra di marca e tipo non identificati", perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 544 terzo comma c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza;

visto l'art. 304 comma primo lett. c) c.p.p.,

sospende il termine di durata massima della custodia cautelare per novanta giorni nei confronti di Calafato Salvatore e Gallea Antonio.

Caltanissetta, 25 Settembre 1999.

Il Cons. est.

Francesco Carini

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Funzionario di Cancelleria
Dott. Aldo Falzone

[Handwritten signature]

I N D I C E**CAPITOLO I**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	PAG.	1
--------------------------	------	---

CAPITOLO II

L'ESECUZIONE MATERIALE DELL'OMICIDIO	PAG.	7
--------------------------------------	------	---

CAPITOLO III

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA A NORMA DELL'ART. 192 C.P.P.	PAG.	18
--	------	----

CAPITOLO IV

DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI DI
GIUSTIZIA A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.:

1. MUTOLO GASPARE	PAG.	33
2. CANCEMI SALVATORE	PAG.	36
3. IANNI' MARCO	PAG.	40
4. IANNI' SIMON	PAG.	44
5. CANINO LEONARDO	PAG.	52

6. RIGGIO SALVATORE	PAG.	56
7. TRUBIA SALVATORE	PAG.	65
8. INGAGLIO GIUSEPPE	PAG.	67
9. BENVENUTO GIOACCHINO	PAG.	74
10. MESSINA LEONARDO	PAG.	84
11. IANNI' GAETANO	PAG.	98
12. VELLA ORAZIO	PAG.	104
13. SCHEMBRI GIOACCHINO	PAG.	109
14. CALAFATO GIOVANNI	PAG.	126
15. BENVENUTO GIUSEPPE CROCE	PAG.	143
16. SHINO ANGELO	PAG.	174

CAPITOLO V

ATTENDIBILITA' INTRINSECA ED ESTRINSECA
DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA:

1. MUTOLO GASPARE	PAG.	180
2. CANCEMI SALVATORE	PAG.	181
3. MESSINA LEONARDO	PAG.	182
4. TRUBIA SALVATORE	PAG.	184
5. SHINO ANGELO	PAG.	185

6. IANNI' MARCO	PAG.	186
7. IANNI' SIMON	PAG.	188
8. IANNI' GAETANO	PAG.	190
9. VELLA ORAZIO	PAG.	191
10. CANINO LEONARDO	PAG.	193
11. RIGGIO SALVATORE	PAG.	195
12. INGAGLIO GIUSEPPE	PAG.	196
13. BENVENUTO GIOACCHINO	PAG.	198
14. SCHEMBRI GIOACCHINO	PAG.	199
15. BENVENUTO GIUSEPPE CROCE	PAG.	203
16. CALAFATO GIOVANNI	PAG.	204

CAPITOLO VI

CONTESTO CRIMINALE IN CUI MATURATO L'OMICIDIO DEL DOTT. R. LIVATINO E MO VENTE DEL DELITTO	PAG.	208
--	------	-----

CAPITOLO VII

RICOSTRUZIONE DELLA FASE DELIBERATIVA E ORGANIZZATIVA DELL'OMICIDIO DEL DOTT. R. LIVATINO	PAG.	232
---	------	-----

CAPITOLO VIII

BREVI CENNI SUL CONCORSO DI PERSONE

NEL REATO PAG. 254

CAPITOLO IX

POSIZIONE PROCESSUALE DI GALLEA

ANTONIO E MOTIVI DI APPELLO

DELL'IMPUTATO PAG. 261

CAPITOLO X

POSIZIONE PROCESSUALE DI CALAFATO

SALVATORE E MOTIVI DI APPELLO

DELL'IMPUTATO PAG. 287

CAPITOLO XI

POSIZIONE PROCESSUALE DI MONTANTI

GIUSEPPE E MOTIVI DI APPELLO DEL P.G. PAG. 308

CAPITOLO XII

POSIZIONE PROCESSUALE DI PARLA

SALVATORE E MOTIVI DI APPELLO DEL P.G. PAG. 323

CAPITOLO XIII

STATUIZIONI PENALI PAG. 341